

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA  
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE  
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **3**

**MARZO 2002 - ANNO XI**

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

---

TELLUS

**SOMMARIO**

**Parte I - DOTTRINA**

EMILIO ROMAGNOLI: Appunti in tema di vendita di quote o azioni di società proprietarie di fondi rustici o di conferimento di fondi rustici in società e prelazione agraria .....	145
ALFIO GRASSO: Sacrificato, nella vendita di terreni agricoli demaniali, il diritto di prelazione del coltivatore confinante .....	156
NOTE A SENTENZA	
CARLO GATTA: La Corte costituzionale conferma la legittimità della norma che ha modificato i requisiti richiesti per l'assicurazione infortuni dei coltivatori diretti .....	159
GIANFRANCO Busetto: Luci ed ombre in tema di prelazione	163
CECILIA GRECA: Legittimità della sanzione amministrativa per i titolari di licenza di agriturismo .....	165
NICOLETTA FERRUCCI: La prelazione nell'affitto di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale .....	167
ROBERTO TRIOLA: Osservazioni in tema di prelazione agraria e simulazione .....	173
SONIA CARMIGNANI: Competenza giurisdizionale e qualificazione del contratto .....	176
ANTONIO FONTANA: Attività «prodromica» alla coltivazione del fondo, o piuttosto «connessa» a norma dell'art. 2135, 2° comma, c.c.? .....	179
GIUSEPPE DI PAOLO: Condizioni per l'inapplicabilità dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese relativamente alle società di persone esercitanti in via esclusiva attività agricola .....	180
FRANCESCA PALMIERI: La scomparsa del c.d. «scarico indiretto» di acque reflue .....	188
FILIPPO DE LISI: In tema di impianto di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche .....	191

GIUSEPPE DI PAOLO: Il decesso del coltivatore diretto non costituisce ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie previste per la piccola proprietà contadina .....	192
IGINO GRENDENE: Convenzioni transattive in deroga e assistenza delle organizzazioni professionali agricole .....	193
MAURO FILIPPINI: La presenza di un contratto d'affitto esclude l'applicabilità del primo comma dell'art. 49 legge 203/82	196
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale .....	198

**Parte II - GIURISPRUDENZA (\*)**

**ACQUE**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Vasche a tenuta poggianti sul terreno - Divieto - Verifica sulle eventuali immissioni - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2001, n. 8337</i> , con nota di F. PALMIERI	187
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate - Scoppio dell'acquedotto - Danno ascritto a negligenza della P.A. per assenza di manutenzione della condotta idrica - Danno dipendente dall'opera idraulica - Configurabilità - Esclusione - Domanda di risarcimento - Cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 28 marzo 2001, n. 4454 (M)</i> .....	202

**AGRICOLTURA E FORESTE**

Agricoltura e foreste - Impianto di acquacoltura - Regione Veneto - Domanda di concessione - Competenza della Giunta provinciale. <i>Cons. Stato, Sez. V 18 aprile 2001, n. 2330</i> , con nota di F. DE LISI .....	190
Agricoltura e foreste - Impianto di acquacoltura - Regione Veneto - Domanda di concessione - Diniego - Motivazione - Riferimento al rapporto di copertura del fondo - Sufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. V 18 aprile 2001, n. 2330</i> , con nota di F. DE LISI .....	190
Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Decadenza ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività delle previste eccezioni - Conseguenze - Trasferimento del fondo da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesi-	

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
ma famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante - Operatività della decadenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 26 ottobre 2001, n. 13219 (M)</i> .....	203	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Opposizione all'esecuzione di provvedimento di rilascio di fondo rustico - Competenza della Sezione specializzata agraria. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2001, n. 5405</i> , con nota di S. CARMIGNANI .....	174
Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Finalità - Raggiungimento dell'obiettivo - Mancato conseguimento - Obbligo di restituzione del contributo - Legittimità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. II 31 maggio 2001, n. 801 (M)</i> .....	205	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2001, n. 5403</i> , con nota di S. CARMIGNANI .....	174
<b>AGRITURISMO</b>		Contratti agrari - Affitto - Coltivatore diretto - Nozione. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 dicembre 2000, n. 15438</i> , con nota redazionale .....	181
Agriturismo - Regione Molise - Legge regionale n. 2 del 1994 - Disciplina - Attività consentite - Ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda - Somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti da prodotti dell'azienda - Ricomprensione tra le prime - Configurabilità - Vendita di prodotti dell'azienda agrituristica a persone non usufruenti dei servizi alberghieri né di quelli di ristorazione dell'azienda stessa - Divieto. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 luglio 2001, n. 10187</i> , con nota di C. GRECA .....	164	Contratti agrari - Affitto - Convenzioni transattive in deroga - Decorso del termine di prescrizione - Modalità dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 30 dicembre 2000, n. 67</i> , con nota di I. GRENDENE .....	192
<b>AMBIENTE</b>		Contratti agrari - Affitto - Conduttore divenuto comproprietario - Effetti - Estinzione parziale del contratto per confusione - Sussistenza dell'originario rapporto contrattuale tra gli altri condomini ed il conduttore-comproprietario. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 6 aprile 2001, n. 467</i> , con nota di M. FILIPPINI .....	194
Ambiente - Inquinamento - Scarichi abusivi - Bonifica dell'area - Obbligo del proprietario incolpevole - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. I 16 luglio 2001, n. 4934 (M)</i> .....	205	Contratti agrari - Affitto - Scadenza del contratto - Disdetta intimata per una data errata - Effetti - Validità ed efficacia della disdetta anche per una scadenza successiva - Poteri del giudice. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 6 aprile 2001, n. 467</i> , con nota di M. FILIPPINI .....	194
Ambiente - Inquinamento - Bonifica di area - Ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi - Inadempimento - Mancata esecuzione d'ufficio - Danno del privato - Domanda di risarcimento - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. I 16 luglio 2001, n. 4934 (M)</i> .....	205	Contratti agrari - Affitto - Proprietà indivisa - Domanda di rilascio <i>pro quota</i> del fondo - Inammissibilità - Effetti - Ordinaria amministrazione della cosa comune - Applicabilità dell'art. 1105 c.c. <i>Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 6 aprile 2001, n. 467</i> , con nota di M. FILIPPINI .....	194
<b>BENI</b>		Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Domanda di rilascio di un fondo perché detenuto senza titolo - Controversia relativa a contratto agrario - Esclusione - Tentativo di conciliazione <i>ex art. 46 legge n. 203 del 1982</i> - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di contratto di comodato scaduto. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 gennaio 2002, n. 206 (M)</i> .....	202
Beni - Immateriali - Marchio - Indicativo - Di colore - Brevettabilità - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 marzo 2001, n. 3666 (M)</i> .....	202	<b>ELEZIONI</b>	
<b>CACCLIA E PESCA</b>		Elezioni - Elettorado - Passivo - Incompatibilità - Elezioni circoscrizionali - Lite pendente con il Comune - Causa pendente sulla natura civica o privata di un terreno - Incompatibilità - Cessione dei diritti sul bene - Rimozione dell'incompatibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 aprile 2001, n. 5548 (M)</i> .....	203
Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Esercizio durante il periodo consentito in orario serale - Sussistenza del divieto generale - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2001, n. 22335 (M)</i> .....	204	<b>ENFITEUSI</b>	
Caccia e pesca - Pesca - Arresto definitivo del natante - Condizioni - Attività di pesca per almeno 75 giorni per ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti. <i>T.A.R. Lazio, Sez. IIter 1° giugno 2001, n. 4840 (M)</i> ..	205	Enfiteusi - Devoluzione - Prevalenza sulla domanda di affrancazione - Condizioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 ottobre 2000, n. 13595</i> , con nota redazionale .....	183
<b>COMPETENZA</b>		Enfiteusi - Affrancazione - Capitale di affranco - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 ottobre 2000, n. 13595</i> , con nota redazionale .....	183
Competenza - Provvedimento di recupero di contributo statale - Atto avente carattere gestionale - Competenza del direttore generale - Legittimità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. II 31 maggio 2001, n. 801 (M)</i> .....	205	Enfiteusi - Affrancazione - Ordinanza pretorile di affranco - Impugnazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 ottobre 2000, n. 13595</i> , con nota redazionale .....	183
<b>CONTRATTI AGRARI</b>			
Contratti agrari - Terreni demaniali e patrimoniali - Coltivatore installato su terreni contigui - Prelazione - Sussistenza - Coltivatore uscente - Prelazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8589</i> , con nota di N. FERRUCCI .....	165		
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie implicanti l'accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario <i>ex art. 9 legge n. 29/90</i> - Inclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2001, n. 5405</i> , con nota di S. CARMIGNANI .....	174		

pag.	pag.
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per l'agricoltura - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Non applicabilità alle società di persone esercitanti in via esclusiva attività agricola - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 3 febbraio 2001, n. 1572</i> , con nota di G. DI PAOLO .....	180
Imposte e tasse - Registro - Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Cessazione della diretta coltivazione - Per decesso del proprietario - Decadenza - Esclusione. <i>Comm. Trib. regionale Bologna, Sez. XXII 29 dicembre 2000, n. 269</i> , con nota di G. DI PAOLO .....	191
<b>LEGGI E DECRETI</b>	
Leggi e decreti - Norme comunitarie - Efficacia diretta ed obbligatoria nell'ordinamento interno - Conseguenze. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° giugno 2001, n. 4840(M)</i> ...	205
<b>PRELAZIONE E RISCATTO</b>	
Prelazione e riscatto - Trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione - Condizioni - Art. 8, terzo ed ultimo comma, della legge n. 590 del 1965 - Operatività. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10218</i> , con nota di G. Busetto .....	161
Prelazione e riscatto - Coltivatore diretto - Configurabilità - Condizioni <i>ex art. 31 legge 590 del 1965</i> . <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10218</i> , con nota di G. Busetto ..	161
Prelazione e riscatto - Dichiarazioni di riscatto contenute nell'atto di citazione - Attribuitività alla parte sottoscrittore la procura <i>ad litem</i> . <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10218</i> , con nota di G. Busetto .....	161
Prelazione e riscatto - Prelazione - Spettanza al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - Estremi - Durata minima di tale presenza - Insussistenza - Stabilità dell'insediamento in base a titolo giustificativo - Sufficienza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10227</i> , con nota di G. Busetto .....	161
Prelazione e riscatto - Del confinante - Qualità di coltivatore diretto - Prova - Certificato di iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti Scau - Insufficienza. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8595</i> , con nota redazionale .....	170
Prelazione e riscatto - Riscatto - Confinante - Insediamento di affittuario sul fondo offerto in vendita - Accertamento della simulazione del contratto di affitto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2001, n. 5680</i> , con nota di R. TRIOLA .....	171
Prelazione e riscatto - Vendita dissimulata con altro contratto - Prova della simulazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2001, n. 5680</i> , con nota di R. TRIOLA .....	171
Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione relativa - Esercizio - Termine di decadenza - Decorrenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2001, n. 5680</i> , con nota di R. TRIOLA .....	171
Prelazione e riscatto - In genere - Riconoscimento giudiziale del diritto di prelazione - Obbligo del retraente di pagare il prezzo, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza - Condizione sospensiva per il trasferimento della proprietà del fondo, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 590/1965 - Conseguenze - Diritto del retraente ai frutti del fondo dalla data di esercizio del diritto di riscatto - Esclusione - Spettanza al retrattato, fino all'avveramento della condizione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 maggio 2001, n. 7030(M)</i> .....	203
<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>	
Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Soggetti assicurati - Lavoratori agricoli autonomi - Condizione, dal 1° giugno 1993, che l'attività agricola sia svolta, anziché abitualmente (come era richiesto in precedenza), in via esclusiva o prevalente - Carezza di una normativa transitoria a garanzia di diritti acquisiti - Prospettata lesione del principio di affidamento - Questione già esaminata nel merito - Manifesta infondatezza. <i>Corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 327 (ord.)</i> , con nota di C. GATTA .....	159
Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Rischio improprio - Nozione - Infortunio verificatosi in attività, prodromica allo svolgimento delle mansioni lavorative - Indennizzabilità - Carattere meramente occasionale del rischio - Irrilevanza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 14 febbraio 2001, n. 2117</i> , con nota di A. FONTANA .....	178
<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	
Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - Obbligo - Procedimento iniziato ad istanza di parte - Insussistenza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° giugno 2001, n. 4840(M)</i> .....	205
<b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge n. 283/62 - Reato di pericolo presunto - Inidonee modalità di conservazione - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2001, n. 27669</i> , con nota redazionale .....	189
Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Consegna di <i>aliud pro alio</i> - Reato di frode in commercio - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 giugno 2001, n. 23008(M)</i> .....	204
Produzione, commercio e consumo - Prodotti agrari e sostanze di uso agrario - Mangimi - Livello di progestosterone nel sangue bovino - D.m. 14 novembre 1996 - Superamento - Trattamento non consentito di sostanze alimentari - Contravvenzione di cui all'art. 5, comma primo, lett. a) della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 maggio 2001, n. 21377(M)</i> .....	204
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Prodotti alimentari deteriorabili - Controlli microbiologici - Preanalisi di cui all'art. 3 del d.lgs. 123 del 1993 - Natura amministrativa - Omissione - Rilevanza - Esclusione - Rituale avviso della data delle operazioni di analisi e consegna di copia del verbale di prelievamento - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2001, n. 27703(M)</i> .....	204
<b>PROVA CIVILE</b>	
Prova civile - Atto notorio - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2001, n. 6742(M)</i> .....	202
<b>SANITÀ PUBBLICA</b>	
Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997	

- Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto - Legittimità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 agosto 2001, n. 30903 (M)</i> .....	204
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - D.p.r. n. 203 del 1988 - Ambito di applicabilità ai soli impianti industriali - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 2001, n. 27366 (M)</i> .....	204
<b>USI CIVICI</b>	
Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Riparto di giurisdizione - In materia di accertamento della qualità del suolo - Questione da decidere con efficacia di giudicato - Giurisdizione del Commissario - Sussistenza - Deduzione della demanialità civica del suolo al solo scopo di negare l'esistenza del diritto altrui - Accertamento incidentale della qualità del suolo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 1° marzo 2002, n. 3031 (M)</i> .....	203

<b>MASSIMARIO</b>	
- <i>Giurisprudenza civile</i> .....	202
- <i>Giurisprudenza penale</i> .....	204
- <i>Giurisprudenza amministrativa</i> .....	205

**Parte III - PANORAMI**

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i> .....	206
- <i>nazionale</i> .....	206
- <i>regionale</i> .....	207

## LIBRI

FRANCESCO MARIO AGNOLI: Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione ( <i>A. Saccardo</i> ) .....	207
IGINO GRENDENE: Didattica del diritto privato e laboratorio di didattica delle discipline giuridiche privatistiche ( <i>C. Greca</i> ) .....	208
CARLO CORRERA: Reati alimentari: l'attuazione della depenalizzazione nel d.lgs. n. 507/99 ( <i>P. Mazza</i> ) .....	208

## Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

**2000***OTTOBRE*

12 Cass. Sez. II Civ. n. 13595 .....	183
--------------------------------------	-----

*DICEMBRE*

4 Cass. Sez. III Civ. n. 15438 .....	181
29 Comm. Trib. regionale Bologna, Sez. XXII n. 269 .....	191
30 Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 67 .....	192

**2001***FEBBRAIO*

3 Cass. Sez. V Civ. n. 1572 .....	180
14 Cass. Sez. Lav. n. 2117 .....	178
28 Cass. Sez. III Pen. n. 8337 .....	187

*MARZO*

14 Cass. Sez. I Civ. n. 3666 (M) .....	202
28 Cass. Sez. I Civ. n. 4454 (M) .....	202

*APRILE*

6 Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. n. 467 .....	194
11 Cass. Sez. III Civ. n. 5403 .....	174
11 Cass. Sez. III Civ. n. 5405 .....	174
13 Cass. Sez. I Civ. n. 5548 (M) .....	203
18 Cass. Sez. III Civ. n. 5680 .....	171
18 Cons. Stato, Sez. V n. 2330 .....	190

*MAGGIO*

16 Cass. Sez. III Civ. n. 6742 (M) .....	202
23 Cass. Sez. III Civ. n. 7030 (M) .....	203
25 Cass. Sez. III Pen. n. 21377 (M) .....	204
31 T.A.R. Sicilia, Sez. III n. 801 (M) .....	205

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

*GIUGNO*

1 Cass. Sez. III Pen. n. 22335 (M) .....	204
1 T.A.R. Lazio Sez. II <i>ter</i> n. 4840 (M) .....	205
7 Cass. Sez. III Pen. n. 23008 (M) .....	204
22 Cass. Sez. III Civ. n. 8589 .....	165
22 Cass. Sez. III Civ. n. 8595 .....	170

*LUGLIO*

6 Cass. Sez. III Pen. n. 27366 (M) .....	204
10 Cass. Sez. III Pen. n. 27669 .....	189
10 Cass. Sez. III Pen. n. 27703 (M) .....	204
12 Corte di giustizia CE in causa C-189/01 .....	201
12 Trib. primo grado Ce in cause T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99 .....	200
16 T.A.R. Lombardia, Sez. I n. 4934 (M) .....	205
26 Cass. Sez. I Civ. n. 10187 .....	164
26 Cass. Sez. III Civ. n. 10218 .....	161
26 Cass. Sez. III Civ. n. 10227 .....	161
27 Corte costituzionale n. 327 (ord.) .....	159

*AGOSTO*

8 Cass. Sez. III Pen. n. 30903 (M) .....	204
--	-----

*SETTEMBRE*

11 Corte di giustizia in causa C-220/99 .....	198
11 Corte di giustizia in causa C-71/99 .....	198
11 Corte di giustizia in causa C-67/99 .....	198
13 Corte di giustizia in causa C-417/99 .....	198
13 Corte di giustizia in causa C-169/99 .....	199

*OTTOBRE*

26 Cass. Sez. V Civ. n. 13129 (M) .....	203
---	-----

**2002***GENNAIO*

9 Cass. Sez. III Civ. n. 206 (M) .....	202
--	-----

*MARZO*

1 Cass. Sez. Un. Civ. n. 3031 (M) .....	203
---	-----

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

# Appunti in tema di vendita di quote o azioni di società proprietarie di fondi rustici o di conferimento di fondi rustici in società e prelazione agraria (\*)

di EMILIO ROMAGNOLI

**1. Premessa. - 2. Orientamenti della giurisprudenza. - 3. Orientamenti della dottrina. - 4. Recenti sentenze della Suprema Corte di cassazione in materia diversa dalla prelazione. - 5. Iniziative (non mai portate a termine) del legislatore.**

**1. Premessa.** Un modo di eludere (o violare) il diritto del coltivatore diretto insediato sul fondo posto in vendita o proprietario del fondo confinante è quello di conferire il fondo stesso in una società, costituita o costituenda, o di vendere le azioni o le quote della società a soggetto che miri sostanzialmente all'acquisto del bene oggetto del patrimonio sociale e non a quello della titolarità dello *status* di socio, cui il compratore si sobbarca per conseguire il vero scopo del negozio, compiendo le operazioni necessarie affinché non sia troppo facile smascherare la macchinazione (e vedremo *infra* come ciò sia in ogni caso difficile e come, anche di fronte all'evidenza, in certi casi le aspettative di colui che vuole esercitare la prelazione o il riscatto possano andare deluse).

Il recente *revirement* della Suprema Corte che, sia pure in materia ben diversa dalla prelazione, quale il divieto di concorrenza nel caso di cessione di azienda, ha sostanzialmente superato l'ostacolo della personalità giuridica nel caso della cessione delle quote di una società di capitali ove si accerti che le parti hanno in realtà voluto trasferire l'azienda di cui la società è titolare (1), mi ha fatto riflettere sull'opportunità di compiere un, sia pur sommario, «giro di orizzonte» sugli orientamenti del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina con riguardo ad un problema che mi sembra di un certo rilievo per il diritto agrario: ciò anche augurando che altri possa approfondire lo studio dei principali problemi dei quali farò cenno, e di quelli che qui non saranno prospettati.

Poiché alla giurisprudenza della Suprema Corte si deve in gran parte l'approfondimento dello studio di fondamentali problemi in materia di prelazione e riscatto agrari (2),

ho ritenuto opportuno ricordare innanzi tutto la giurisprudenza della Suprema Corte ancor prima della dottrina e delle iniziative (non mai portate a termine) del legislatore, ed ho creduto altresì utile indicare i nomi dei presidenti, dei relatori e dei pubblici ministeri dei principali giudici; pensando che da tale indicazione possano trarsi, direttamente o attraverso il raffronto con altre sentenze su altre questioni in materia di prelazione e riscatto, elementi per la ricostruzione della «linea di pensiero» dei magistrati, anche con riguardo al problema se l'art. 2332 c.c. precluda, con riguardo all'atto costitutivo delle società di capitali, la via dell'accertamento della simulazione *in subiecta materia*: problema riguardo al quale si ravvisa una, sia pur minoritaria, apertura rispetto alla dottrina prevalente.

Anche se l'avvertenza è ovvia, è a dirsi preliminarmente che il reale conferimento in società o la reale cessione di quote, ove siano effettivamente voluti, sono cosa ben diversa dal conferimento fittizio o dalla cessione di quote fittizie, che mascherino la vendita del fondo. Sulla prima figura l'orientamento della giurisprudenza è nel senso di escludere la configurabilità della prelazione o del riscatto del coltivatore insediato sul fondo in virtù di contratto agrario o proprietario di fondo confinante; sulla seconda, invece, si riscontrano aperture, ma il diritto del coltivatore viene spesso vanificato dalle difficoltà della prova della simulazione. Occorre tenere presente che spesso le due questioni sono state entrambe oggetto di un unico, articolato giudizio (in via alternativa o come principale e subordinata), e che in luogo di due ipotesi sembra possano prospettarsene tre: a) il conferimento in società o la cessione di quote sociali è veramente voluto e giustificato dal perseguimento di uno

(\*) Il presente scritto è destinato agli *Studi in onore di Giovanni Gallo*. Per gentile concessione del Comitato promotore se ne anticipa la pubblicazione in questa Rivista.

(1) Cass. 24 luglio 2000, n. 9682, in *Foro it.*, 2000, I, 3115, c.n. di R. RORDORF, *Cessione di quote sociali e divieto di concorrenza*; v. anche, con riguardo ad una società in accomandita semplice, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2059, in *Società*, 2000, 1205, c.n. di A. FIGONE, *Cessione di quote sociali ed oggetto del negozio*, in *Contratti*, 2000, 1008, c.n. di S. DELLA BELLA, *Cessione di quote sociali, rilevanza del patrimonio della società ed inesatto adempimento* e, in precedenza, con riguardo ad una società in nome collettivo, Cass. 20 gennaio 1997, n. 549, in *Foro it.*, 1997, I, 1498, c.n. di A. PALMIERI, in

*Giust. civ.*, 1997, I, 1289, c.n. di L. ALBERTINI, in *Contratti*, 1997, 267, c.n. di U. CARNEVALI, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 13, c.n. di B. GUIDETTI. Menzione a parte va fatta della sentenza 27 settembre 1999, n. 10669 (che, in materia di società per azioni, riafferma il principio dell'impenetrabilità dello schermo della personalità giuridica, ma ammette la validità del patto con il quale le parti abbiano condizionato il trasferimento delle azioni di una costituenda società all'attribuzione ad essa di beni determinati) e della sentenza 20 marzo 1997, n. 2465 (che non nega la configurabilità della simulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, ma ne esclude la sussistenza nel caso giudicato). Sulle sentenze cit. *supra* si tornerà *infra*, parr. 2-4.

(2) V. a tal proposito E. ROMAGNOLI, *Grandi sentenze in materia di prelazione e riscatto*, in *Dir e giur. agr. e ambiente*, 1996, 141 ss.

scopo che si raggiunge proprio con lo strumento societario; b) il conferimento in società o la cessione di quote sociali è realmente voluto, ma solamente in vista dello scopo di far entrare il fondo nel patrimonio di chi sarà *dominus* della società, il quale si sobbarca ad acquistare un potere sul fondo rustico solo indirettamente, attraverso lo *status* di socio, al fine di eludere il diritto del coltivatore alla prelazione o al riscatto; c) il conferimento in società o la cessione di quote non è realmente voluto, ed è invece voluto il trasferimento del fondo rustico.

Nella giurisprudenza in materia di prelazione e riscatto agrari emergono da un lato i problemi relativi promiscuamente alla prima ed alla seconda ipotesi e dall'altro quelli relativi alla terza. Come ho detto *supra*, l'orientamento della Suprema Corte è, *in subiecta materia*, di rigorosa chiusura con riguardo alle prime due ipotesi, mentre con riguardo alla terza non si esclude, in via di principio, la configurabilità della simulazione (salvo qualche eccezione della quale dirò *infra*) ma si nota una notevole remora ad ammetterne il verificarsi nei casi concreti.

A me sembra che in sede di approfondimento dei problemi oggetto del presente scritto possa risultare utile il raffronto con la giurisprudenza che, in materia di altre elusioni del diritto di prelazione, come la riserva di una striscia di terreno inidonea ad autonoma e remunerativa utilizzazione produttiva (Cass. 8 aprile 1988, n. 2781, Pres. Albanese, Est. Taddeucci, P.M. La Valva, (conf.); Id., 17 ottobre 1989, n. 4152, Pres. Cruciani, Est. Taddeucci, P.M. Jannelli, (conf.); Id., 27 luglio 1990, n. 7579, Pres. Taddeucci, Est. Varrone, P.M. Dettori, (conf.)), afferma la sussistenza del diritto di prelazione o riscatto, sia pure entro ristretti limiti, ad onta di manovre fraudolente volte ad impedirlo. E così pure non mi sembra inutile il raffronto con la assai copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che stronca la grave deviazione dal fine della legge ravvisabile nell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto non al fine di coltivare il fondo che ne è oggetto, bensì a quello di venderlo a terzi, affermando, con varie motivazioni, la nullità dell'acquisto a favore del prelazionante o riscattante e della successiva vendita a terzi (tra le tante Cass. 21 giugno 1979, n. 3446, Pres. Pedroni, Est. Giuliano, P.M. Izzo, (parz. diff.), ove si parla di essenziale legittimazione all'acquisto; Id., 3 febbraio 1984, n. 820, Pres. Cusani, Est. Pipitone, P.M. Morozzo della Rocca, (conf.); Id., 19 luglio 1984, n. 4249, Pres. Novelli, Est. Lonardo, P.M. Cecere, (conf.), ove si afferma l'inesistenza del contratto di acquisto del fondo; Id., 28 maggio 1991, n. 6015, Pres. Meo, Est. Morsillo, P.M. Martinelli, (conf.), ove si parla di frode alla legge; Id., 18 aprile 1996, n. 3661, Pres. Taddeucci, Est. Vittoria, P.M. Chirico, (conf.)).

Sia nelle sentenze in materia di riserva di una striscia di terra al confine del fondo venduto al fine di evitare la prelazione ed il riscatto del confinante, sia in quelle in materia di esercizio della prelazione e del riscatto non al fine di coltivare il fondo che ne è oggetto, bensì a quello di rivenderlo, è presente una forte ripulsa del raggio volto ad eludere la legge ed a vanificarne i fini: ripulsa che, invece, non si scorre nella maggior parte delle sentenze in materia di conferimento in società, cessione di quote sociali o attribuzione di beni del patrimonio sociale in sede di liquidazione.

**2. Orientamenti della giurisprudenza.** Salvo l'unica eccezione della quale dirò *infra*, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione appare univoca nel senso che nel caso di conferimento di un fondo rustico in società o di trasferimento di quote sociali o di azioni, od anche dell'intero pacchetto azionario, di una società proprietaria di un fondo rustico non sussiste diritto di prelazione del

coltivatore diretto affittuario o confinante.

Il principio è stato enunciato, con latitudine che trascende l'ambito delle società di capitali, ma con motivazione che investe, *a fortiori*, anche queste, dalla nota sentenza 7 novembre 1983, n. 6566, Sez. III Civ., Pres. Lo Surdo, Est. Taddeucci, P.M. Cecere (conf.), la cui massima, che ben sintetizza la motivazione, è del seguente tenore:

«Con riguardo al fondo appartenente ad una società di persone e concesso in affitto a coltivatore diretto, la ricorrenza di un trasferimento a titolo oneroso, ai fini del riconoscimento all'affittuario del diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 (e successive modificazioni), non è ravvisabile nelle vicende modificative dell'assetto personale della società medesima, comportanti l'ingresso di nuovi soci o la cessione di quote sociali, atteso che tali vicende sono atti modificativi del patto sociale, che postulano il consenso di tutti i soci ed esulano dal mero contratto di scambio, implicando l'acquisto e la perdita dello status di socio, e non possono di conseguenza essere soggette all'applicazione della citata norma, la quale regola un'ipotesi di sostituzione dell'affittuario nella posizione di acquirente del fondo, senza consentire la costituzione coattiva di un vincolo sociale dominato dallo *intuitus personae*».

Nella motivazione di tale sentenza (3) si rileva che «il fenomeno della prelazione (e del riscatto) presuppone, per la sua operatività, l'inserimento in un sinallagma contrattuale ove almeno una delle prestazioni sia di genere fungibile, mentre nelle vicende modificative dell'assetto personale della società – a parte il carattere non meramente patrimoniale degli accordi, dominati dall'*intuitus personae* nella scelta dei contraenti – l'acquisto e la perdita dello status di socio, in connessione con il trasferimento delle quote, non possono essere in alcun senso riguardate come oggetto di prestazioni di natura disindividualizzata e perciò fungibile».

Osservo che, se il riferimento all'*intuitus personae* attiene più specificamente al trasferimento di quote di società di persone (ma tale *intuitus*, sia pure in senso lato o addirittura improprio, in alcuni casi, come quello di società a base familiare o di programmata integrazione tra l'attività della società le cui azioni o quote vengono cedute e l'attività di chi le acquista, può sussistere anche con riguardo al trasferimento di partecipazioni in società di capitali), il rilievo della infungibilità dell'acquisto della qualità di socio appare di portata indubbiamente generale. Quest'ultimo rilievo, peraltro, appare risolutivo con riguardo al conferimento del fondo in società, ove sia l'oggetto di detto conferimento, che il correlativo acquisto della qualità di socio hanno carattere infungibile (dove la configurabilità, rilevata da alcuni Autori, di una permuta), ma non rispetto all'acquisto di quote od azioni. Rispetto al primo, invero, la considerazione della doppia infungibilità appare assorbente, così come è assorbente la considerazione della natura associativa del contratto sociale (riferimenti a questo od altri aspetti del conferimento *infra*); rispetto al secondo, invece, appare dominante la considerazione dell'autonomia patrimoniale della società, che raggiunge il massimo grado di intensità nelle società di capitali (riferimenti *infra*).

Alla citata sentenza n. 6566 del 1983 fece seguito altra sentenza (altrettanto nota), 17 febbraio 1984, n. 1190, Sez. III Civ., Pres. Lo Surdo, Est. Jannotta, P.M. Amirante (conf.) la quale, con riferimento al tentativo dell'affittuario coltivatore diretto di esercitare il diritto di prelazione su fondo rustico adducendo la sussistenza di una serie di simulazioni in conseguenza delle quali la società venditrice solo apparentemente sarebbe stata proprietaria di detto fondo, che invece sarebbe rimasto nel patrimonio del precedente proprietario, dettò la seguente massima:

«La cessione delle azioni di una società di capitali titolare di fondo rustico non implica il trasferimento del

(3) In *Giur. agr. it.*, 1984, 468, con nota di D. DANZA; in *Riv. dir. agr.*,

1985, II, 222; in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1611; in *Giust. civ.*, 1984, I, 781.

bene immobile costituente il patrimonio sociale e dunque non fa sorgere il diritto di prelazione e di riscatto in capo al conduttore coltivatore diretto, sia che alla cessione si attribuisca carattere simulato, in quanto l'eventuale negozio dissimulato di vendita del fondo non potrebbe ritenersi giuridicamente realizzato in difetto di atto scritto *ad substantiam*, sia che essa corrisponda a realtà, in quanto nel trasferimento del pacchetto azionario il patrimonio sociale resta di proprietà dell'ente e non si trasferisce, non essendo le azioni titoli rappresentativi della proprietà dei beni sociali.

Questa massima, mentre per quel che riguarda il principale oggetto del decidere è espressione di un orientamento già collaudato e destinato a prevalere, desta quanto meno gravi perplessità in ordine all'affermazione che il negozio dissimulato di vendita del fondo non possa ritenersi «giuridicamente realizzato in difetto di atto scritto *ad substantiam*», sia perché il requisito della forma va apprezzato con riferimento al negozio adottato (apparente) e non a quello dissimulato, sia in ossequio all'art. 1417 (4).

Il principio enunciato nella sentenza 1190 del 1984 venne confermato dalla sentenza 23 gennaio 1986, n. 423, Sez. III Civ., Pres. Cusani, Est. Scala, P.M. Ferraiuolo (conf.), la cui massima è del seguente tenore:

«Un trasferimento a titolo oneroso di fondo rustico, implicante – secondo la disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 – il diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario coltivatore diretto del fondo medesimo, non è ravvisabile, qualora proprietaria dell'immobile sia una società di capitali, nella cessione del pacchetto azionario di tale società, comportando ciò il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che restano alla società». Detta sentenza (5) compendia in sintesi le motivazioni delle due precedenti sentenze cit. *supra* ed alla fine precisa che né la cessione del pacchetto azionario, né la successiva trasformazione delle società per azioni in società in nome collettivo «considerate singolarmente e congiuntamente, possono integrare un trasferimento a titolo oneroso del fondo ad altro soggetto, che renda applicabili le norme sulla prelazione agraria».

Successivamente, con sentenza 25 agosto 1990, n. 8732, la Corte di cassazione, Sez. III Civ., Pres. Schermi, Est. Morsillo, P.M. Dettori (conf.) (6) confermò l'insegnamento della precedente sentenza n. 6566 del 1983 in tema di cessione di quote di società di persone, non senza estendere il discorso

alla materia delle società di capitali, con riferimento alla sentenza n. 1190 del 1984 cit. *supra*.

Motivazioni non dissimili da quelle delle sentenze anteriori alla sentenza n. 8732 del 1990, si riscontrano nella giurisprudenza della Suprema Corte che nega la sussistenza del diritto di prelazione e di riscatto del coltivatore diretto affittuario di un fondo o proprietario del fondo con esso confinante nel caso che detto fondo venga conferito in società: così Cass. 20 aprile 1990, n. 8492, Pres. Quaglione, Est. Taddeucci, P.M. Leo (conf.) (7) che afferma l'inconfigurabilità, in tal caso, di un'alienazione del fondo a titolo oneroso «in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio»; Cass. Sez. III Civ., 1° agosto 1991, n. 8458, Pres. Quaglione, Est. de Aloysio, P.M. Simeone (conf.) (8), nel senso che l'esclusione della prelazione e del riscatto in caso di permuta va estesa ad ogni caso di trasferimento del fondo «dietro un corrispettivo costituito non da denaro, ma da altro bene determinato ed infungibile, che si ravvisa nell'acquisto dello *status di socio*»; Cass. Sez. III Civ., 8 giugno 1992, n. 7039, Pres. Cecere, Est. de Aloysio, P.M. Di Salvo (conf.) (9).

Nell'orbita dell'insegnamento delle sentenze citate *supra* si pone la sentenza 1° dicembre 1987, n. 8936, Cass. Sez. III Civ., Pres. Novelli, Est. Schermi, P.M. Grossi (conf.) (10), che dichiara non sussistere il diritto di prelazione a favore dell'affittuario di un fondo rustico ove a seguito dello scioglimento di una società per azioni uno o più fondi rustici costituenti l'attivo patrimoniale netto della società vengano assegnati ai soci.

Solo in parte, e forse più in apparenza che in sostanza, si pone in contrasto con la giurisprudenza di gran lunga prevalente in materia di vendita di pacchetto azionario la sentenza 1° dicembre 1987, n. 8939, Cass. Sez. III Civ., Pres. Colesanti, Est. Schermi, P.M. Dettori (conf.) cit. *supra* (11). Infatti, tale sentenza riguarda un caso in cui la società, pur menzionando il suo atto costitutivo anche attività economiche, non aveva mai esercitato tali attività, ma si era sempre comportata come semplice comunione di godimento; donde il problema dell'applicabilità dell'art. 2248 (12). Un problema in parte simile è stato affrontato, in materia di locazione urbana, da Cass. 20 marzo 1997, n. 2465, Pres. Lipari, Est. Rocchi, P.M. Cinque (conf.) (13), secondo la quale «con riguardo a società di capitali, l'inattuazione dello scopo sociale – che può dipen-

(4) La massima si legge in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1620; in *Giur. agr. it.*, 1984, 357; in *Giust. civ.*, 1984, I, 1454; in *Riv. not.*, 1984, 902. La massima estratta da *Giust. civ.* opportunamente evidenzia che oggetto della vendita era l'intero pacchetto azionario di una società («Nel caso di trasferimento di tutte le azioni di una società proprietaria di un fondo rustico non sussiste il diritto di prelazione in favore dell'affittuario»).

Le due sentenze di cui sopra sono state annotate, da D. MEMMO, *Società titolari di fondo rustico, vicende societarie, diritto di prelazione*, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1611 e da C. BOTTA, *Prelazione di fondo rustico di cui è proprietaria una società*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, 221. Mentre C. Botta ritiene «corretta sul piano giuridico-formale l'interpretazione della Corte», ma afferma che «se nella generalità dei casi si è portati a negare la natura traslativa delle vicende esaminate, e di conseguenza ad escludere la legittimazione all'esercizio del diritto di prelazione, in ipotesi particolari non si può prescindere dall'esigenza di un'indagine volta ad evitare una facile elusione del diritto del coltivatore, pur considerando estremamente pericolose soluzioni fondate sulle teorie miranti al superamento dello schermo della personalità giuridica, D. Memmo, sensibile alla stessa esigenza di rispetto dei principi ispiratori della normativa in materia di prelazione e riscatto agrari e, in generale, di accesso alla proprietà coltivatrice, ritiene «che l'auspicato intervento equitativo possa trovare miglior sostegno nel procedimento logico-interpretativo che si indica generalmente come superamento della persona giuridica». Entrambi gli scritti contengono utili riferimenti ai pochi spunti rinvenibili sullo specifico tema oggetto delle due sentenze di cui trattasi ed alla giurisprudenza di merito in materia.

(5) In *Giur. agr. it.*, 1986, n. 410; in *Giur. comm.*, 1986, II, 277; in *Riv. not.*, 1986, 848.

(6) In *Giur. agr. it.*, 1990, 529, con annotazione adesiva di L. SERAFINI, *Modificazioni nell'assetto societario e diritto di prelazione del coltivatore*.

(7) In *Giur. agr. it.*, 1990, 672; in *Nuova giur. civ.*, 1991, I, 719, c.n. di F. ADDIS, *Conferimento in società di fondo rustico e prelazione agraria*.

(8) In *Dir. e giur. agr.*, 1992, 605; in *Vita not.*, 1992, 141.

(9) In *Foro it.*, 1993, I, 141, con ampia nota, in parte critica, di D. BELANTUONO, *Prelazione agraria e conferimenti in società: alcune novità legislative e un orientamento da rivedere*, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1998, c.n. «problematica» di A. MILETTI, *I «revirements» legislativi sull'ammissibilità dell'esercizio del diritto di prelazione anche nel caso di fondo rustico conferito in società*. Nel senso della inammissibilità della prelazione nel caso di conferimento in società v. anche P. VITUCCI, *Conferimento in società di un'azienda agricola e diritto di prelazione*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 411 ss.; Id., *Conferimento in società di fondo rustico*, negli *Studi in onore di Gustavo Minervini*, vol. III, Napoli, 1998, 741 ss.

(10) In *Giur. agr. it.*, 1988, 161; in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 942; in *Giur. comm.*, 1988, II, 496, c.n. di E. IOZZELLI, *S.p.a. simulata e comunione dissimulata*.

(11) In *Società*, 1988, 148; in *Giust. civ.*, 1989, 1201, con ampia nota critica di F. D'ALESSANDRO, *Contratto sociale simulato e «superamento» della personalità giuridica in una sentenza della Corte Suprema*, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, 203, c.n. critica di S. DI MAIO, *Simulazione di società titolare di fondo rustico e prelazione agraria*, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 1578, c.n. di A. RICARDI, in parte interessata all'«apertura», in *Nuovo dir. agr.*, 1988, 132; *ivi*, 1988, 275, con breve nota adesiva di G. JESU, *Questioni varie in tema di prelazione*, in *Giur. comm.*, 1988, II, 495, c.n. di E. IOZZELLI, cit. V. anche, adesivamente, L. CORSARO, nell'*Enc. giur.*, voce *Prelazione e riscatto*, I, Fondi rustici, § 7.



dere anche da fattori esterni non riconducibili alla volontà delle parti – non costituisce prova della simulazione dell'atto costitutivo, essendo a tal fine necessario dimostrare la preordinazione frutto dell'accordo simulatorio di detta inattuazione in relazione ad un oggetto sociale voluto solo apparentemente». Interessa qui rilevare che entrambe le sentenze danno spazio all'ipotesi della simulazione in materia di costituzione di società.

A confermare quanto sia restia la giurisprudenza (ed in particolare quella della Suprema Corte) ad ammettere l'esercizio della prelazione e del riscatto di fronte a qualsiasi vicenda riguardante i beni della società, che non sia la vendita diretta di tali beni dalla società ad un terzo, giova ricordare che la Corte d'appello di Milano, nel giudizio di rinvio instaurato a seguito della sentenza n. 8939 del 1987, decise nello stesso senso della propria sentenza cassata, ampliandone in qualche modo la motivazione in fatto, e la Suprema Corte di cassazione, Sez. I Civ., Pres. Corda, Est. Carbone, P.M. Lugara (conf.), con sentenza 9 luglio 1994, n. 6515, respinse il ricorso contro la sentenza di rinvio affermando che «Con riguardo ad una società per azioni nata per l'acquisto, la vendita, la gestione e la costruzione di immobili, la semplice inesecuzione dello scopo sociale indicato nell'atto costitutivo non basta a integrare la prova della simulazione di tale atto, essendo a tal fine necessario dimostrare che l'inattuazione dello scopo sociale è preordinata da tutte le parti dell'accordo simulatorio».

Tra i giudici di merito, nello stesso senso delle pronunce della Suprema Corte in materia di conferimento di fondo rustico in società, cfr. Trib. Verona 14 febbraio 1985 (14); Trib. Catania 30 marzo 1985 (15); App. Lecce 20 settembre 1986 (16); App. Perugia 7 febbraio 1991 (17). In materia di cessione di quote di una società in accomandita semplice proprietaria di un fondo rustico Trib. Padova, Sez. spec. agr., 23 ottobre 1992 (18). Si può, dunque, dire che la giurisprudenza di merito edita non si discosta da quella della Suprema Corte. Sempre nello stesso senso, in materia di assegnazione di fondi rustici a soci in sede di scioglimento della società cfr. Trib. Parma 25 maggio 1973 (19); App. Bologna 22 marzo 1974 (20).

Netta appare, pertanto, la ripulsa della giurisprudenza ad infrangere lo schermo della personalità giuridica delle società di capitali o, con riguardo alle società di persone, ad assimilare un negozio che ha per effetto l'acquisizione della qualità di socio alla vendita di un bene della società, anche se restano aperte le questioni in materia di simulazione.

Un'eccezione può ravvisarsi in App. Brescia 1° febbraio 1979, che ammette la prelazione ed il riscatto del fondo rustico trasferito al socio recedente in soddisfazione del suo credito: *niel che ravvisa una datio in solutum* (21).

Anche in materia di locazioni urbane la Suprema Corte, 24 ottobre 1983, n. 6256, Sez. III Civ., Pres. Gabrieli, Est. Quaglione, P.M. Caristo (conf.) (22), esclude che sussista a favore del locatario il diritto di prelazione e riscatto di cui agli artt. 38 e 39 legge n. 392 del 1978 in caso di cessione, in tutto o in parte, del pacchetto azionario della società proprietaria dello stabile, o di assegnazione a soci di quote del patrimonio della società in liquidazione, o di liquidazione di quote a favore di socio recedente. Conf. Cass. 23 luglio 1998, n. 7209, Sez. III Civ., Pres. Corda, Est. Carbone, P.M. Lugara (conf.) (23), che nega il diritto di prelazione ai conduttori di un immobile urbano compreso nel patrimonio sociale nel caso di alienazione dell'intero pacchetto sociale anche dopo che la società, avendo cessato di svolgere qualsiasi attività di impresa, si limiti all'amministrazione dei propri beni (si noti una certa assonanza tra il caso in tal senso deciso e quello oggetto delle sentenze n. 8939 del 1987 e n. 6515 del 1994). In materia di simulazione di atto costitutivo di società di capitali vale il richiamo a quanto detto *supra* dalla sentenza 20 marzo 1997, n. 2465.

Come ho rilevato *supra* (par. 1), un raffronto tra la giurisprudenza in materia di aggiramento e violazione della legge con lo strumento della cessione di quote di società proprietarie del fondo rustico o di conferimento del fondo rustico in società e quella in materia di altre gravi deviazioni dai fini dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 814, non mi sembra superfluo, in quanto può costituire un invito ad indagare perché l'esigenza del rispetto sostanziale della legge, della salvaguardia di valori meritevoli di particolare tutela anche in virtù di chiare disposizioni della Costituzione in materia di proprietà terriera privata e dell'osservanza di principi fondamentali del nostro ordinamento (e dello stesso vivere civile), trovi nella giurisprudenza risposte la cui non uniformità non sembra essere totalmente giustificata dalla pur innegabile divergenza tra le situazioni di cui si tratta.

Spunti di rilievo possono trarsi dalla giurisprudenza e da qualche osservazione della dottrina in materia di riserva, da parte del venditore, di una striscia di terra ai margini del fondo oggetto della vendita al fine di eludere il diritto di prelazione del confinante.

*bilità del diritto di prelazione agraria (e di riscatto) al conferimento in natura in società di fondi rustici.*

(15) In *Riv. dir. agr.*, 1985, II, 247.

(16) In *Foro it.*, 1992, I, 1592 con breve annotazione.

(17) In *Foro Pad.*, 1991, I, 1592.

(18) In *Dir. e giur. agr.*, 1993, 43, c.n. adesiva di S. MASINI ed in *Riv. dir. agr.*, 1993, II, 223, c.n. di C. AGOSTINI (la quale, nel rilevare taluni aspetti contraddittori della sentenza annotata, in sostanza commenta invece adesivamente Cass., n. 8939 del 1987 cit.), diversamente da ciò che può ritenersi leggendo le massime estratte dalle due riviste, non sembra fare proprio il principio enunciato dalla sentenza n. 8939 del 1987 cit., ma, dopo essersi limitata a rilevare che l'attore ha esercitato il riscatto invocando tale principio, osserva che il caso concreto non corrisponde alla fattispecie configurata da detta sentenza, bensì alla sentenza 25 agosto 1990, n. 8732 cit., che dichiara insussistente il diritto di prelazione e riscatto.

(19) In *Giur. agr. it.*, 1973, 629, c.n. di V. GERI, *Ripartizione di beni di società disciolte e diritto di prelazione e di riscatto.*

(20) In *Riv. dir. agr.*, 1974, II, 294, c.n. di G. VIGNOLI, *Osservazioni sul negozio giuridico soggetto a prelazione ex art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590*, il quale, pur condividendo la negazione dell'inammissibilità della prelazione o del riscatto agrario, non ne ravvisa il fondamento nella natura divisoria dell'operazione, bensì nella natura non onerosa del trasferimento del fondo.

(21) In *Giur. agr. it.*, 1979, 617, con osservazione critica di U. SALVESTRONI, *Primi riflessi della legge n. 2/1979 in materia di termini per il rimborso del prezzo nel riscatto agrario.*

(22) In *Foro it.*, 1983, I, 3004, c.n. di D. PIOMBO; *Arch. loc.*, 1983, 649, c.n. di A. BAIÒ; *Rass. equo canone*, 1983, 264.

(23) In *Foro it.*, 1999, I, 3017.

(12) La massima della sentenza citata recita: «In ipotesi di società per azioni che, contrariamente al dichiarato scopo sociale di natura imprenditoriale (nella specie, acquisto, vendita, gestione, costruzione e miglioramento di beni immobili), dopo la sua costituzione e la registrazione non abbia in concreto esercitato un'attività imprenditoriale bensì limitato l'attività all'acquisto di un fondo rustico ed alla concessione di esso in affitto a coltivatore diretto, deve ritenersi che il negozio costitutivo della società sia simulato, e dissimuli, fra gli apparenti soci, una reale situazione di comproprietà del fondo, di cui i titoli azionari rappresentano solo le quote di appartenenza; ne consegue, che ove avvenga la cessione a terzi, mediante atto scritto e dietro corrispettivo, dell'intero pacchetto azionario di tale società, si è in presenza di un trasferimento a titolo oneroso del fondo rustico concesso in affitto e deve riconoscersi all'affittuario coltivatore diretto il diritto di prelazione, ed il succedaneo diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 8, legge n. 590 del 1965». Per la configurabilità della simulazione in materia di conferimento in società, cfr. la massima ufficiale della sentenza 5 novembre 1997, n. 10848, Pres. Grossi, Est. Finocchiaro, Cafiero P.M. (conf.). Si osserva, peraltro, che detta massima non trova preciso riscontro nel testo della sentenza pubblicata in *Giust. civ.*, 1998, I, 717, c.n. di richiami. Interessa comunque rilevare che in tale testo è richiamata la sentenza 1° dicembre 1987, n. 8939 cit. A tale sentenza dedica ampio spazio B. INZITARI, *La repressione dell'abuso della persona giuridica*, in *Società*, 1988, 457, con il significativo sottotitolo *Dietro lo schermo della persona giuridica molto spesso si nasconde un'impresa individuale e un'attività di mero godimento, in contrasto con lo scopo enunciato nel contratto simulato.*

(13) In *Vita not.*, 1997, 296; in *Società*, 1997, 1137, c.n. di M.C. CARDARELLI, *Simulazione dell'atto costitutivo di società.*

(14) In *Giur. comm.*, 1985, II, 492, c.n. adesiva di G. TANTINI, *Inapplicabilità*

Il Tribunale di Reggio Emilia, 10 novembre 1978, ravvisando nella riserva di una striscia di terreno tra il fondo oggetto della vendita e quello del coltivatore diretto confinante una «macchinazione fraudolenta diretta ad eludere la norma imperativa sul diritto di prelazione», ritenne sussistere tale diritto «sia perché è principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico vanificare le finalità di ogni comportamento di chiara natura fraudolenta, sia perché, qualunque ne sia la destinazione, una mera striscia di terreno non fa venir meno la contiguità dei fondi in base ad una soluzione aziendalistica che, assumendo come criterio interpretativo quello teleologico, afferma l'esistenza del diritto di prelazione del confinante ogni qual volta l'acquisto del fondo confinante consenta una crescita della preesistente azienda agraria (24).

Sempre con riguardo alla riserva di una striscia di terreno interposta tra il fondo oggetto della vendita e quello confinante, la Corte d'appello di Bologna, 17 luglio 1979 (25), avendo accertato nel caso sottoposto al suo giudizio numerosi indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione, ammise il riscatto agrario con riguardo all'intero fondo oggetto del contratto dissimulato di vendita, comprensivo anche della striscia di terreno simultaneamente riservatasi dal venditore. Tra gli indizi la Corte bolognese valorizzò in modo particolare l'assenza di qualsiasi interesse del venditore ad utilizzare la striscia di terreno esclusa dalla vendita.

Interessa ricordare anche, della stessa Corte d'appello di Bologna, la sentenza 5 maggio 1981 (26), perché, in un caso in cui nega il diritto di riscatto del confinante, giustifica la negazione sulla base del rilievo che un distacco di tre metri tra il fondo oggetto della vendita e quello oggetto del riscatto rispondeva ad un fine meritevole di tutela e non era stato creato a scopo fraudolento od emulativo. Da ciò si desume che, se la striscia di terreno oggetto della riserva non avesse avuto un'utilità pratica per il venditore, la Corte di Bologna vi avrebbe ravvisato gli estremi della frode alla legge e/o dell'atto emulativo.

Ad orientamento non dissimile appare ispirata Cass. 8 aprile 1988, n. 2781, cit. *supra*, § 1 (27), la cui massima è del seguente tenore: «Qualora in materia di prelazione e riscatto fra fondi confinanti risulti tra gli stessi una sottile striscia di terreno di dubbia suscettibilità ai fini della sua utilizzazione, suscettibile invece di porgere fondamento all'intento fraudolento del venditore di defraudare il confinante del suo diritto all'acquisto preferenziale, il giudice di merito ha l'onere di accertare con approfondita indagine la vera situazione dei luoghi, la portata della suddetta striscia e l'eventuale sussistenza della frode»: emerge, invero, dalla citata sentenza la considerazione della rilevanza della frode e dell'intento emulativo ai fini del giudizio sulla posizione delle parti.

La sentenza della stessa Suprema Corte 17 ottobre 1989, n. 4152, cit. *supra*, § 1 (28), nega che *in subiecta materia* si possa propriamente parlare di atto emulativo perché «la disciplina di cui all'art. 833 c.c., secondo la comune opinione, concerne casi di esercizio del diritto reale – nel senso dell'uso smodato ed ingiustificato di esso – e non i casi di

esercizio del potere dispositivo di esso», ed afferma che «vengono, invece, in rilievo al riguardo le norme relative alla nullità del contratto: nullità che afferisce al modo di essere del trasferimento a terzi se l'esclusione dal suo oggetto materiale di strisce o fasce confinarie con il fondo del vicino non corrisponde ad utilità alcuna e si palesa determinata dal fine unico di precludere l'applicabilità delle norme imperative in tema di prelazione agraria vanificando, in danno del vicino medesimo, una delle condizioni oggettive (la contiguità fisica dei suoli) per l'investitura di quel diritto potestativo».

Interessa in particolare, sempre ai fini del raffronto con la giurisprudenza in tema di cessione di quote di società proprietaria di un fondo rustico o di conferimento di un fondo in società, che la motivazione della sentenza cit. prosegue con argomenti che appaiono ricollegabili a dottrine in materia di integrazione del contratto (vedi *infra*, § 3). Il prosieguo della motivazione è, invero, del seguente tenore: «Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità dell'intero contratto, poiché l'art. 1418, 1° comma, c.c., attraverso l'inciso "salvo che la legge disponga altrimenti", impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia comunque consentito la validità del negozio e predisposto nel contempo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma imperativa violata.

«Previsione normativa siffatta è dato, appunto, rinvenire nella disciplina della prelazione e del retratto agrario (l. n. 590 del 1965 e succ. mod.), laddove il legislatore si è premurato di predisporre uno strumento succedaneo (riscatto) per l'acquisto in via preferenziale del fondo da parte del vicino proprietario coltivatore diretto (nel concorso di determinati requisiti) allorché gli sia stato indebitamente impedito di avvalersi dello strumento primario della prelazione (cfr. per riferimenti Cass., n. 3158 del 1982 e n. 5270 del 1982) e l'impedimento può essere anche surrettiziamente perseguito alterando ingiustificatamente lo stato di contiguità fisica del predio posto in vendita rispetto a quello del vicino.

«In tal caso, il tentativo di eludere l'applicabilità delle norme imperative sulla prelazione riceve una sanzione proporzionata e consona alla violazione in quanto, ai fini del retratto, viene considerata improduttiva di effetti quella artata condizione (distacco tra i fondi) in virtù della quale si mira a vanificare il diritto potestativo del vicino».

Sempre in ordine alla riserva di una striscia di terreno «inidonea a qualsiasi sfruttamento produttivo e remunerativo», Cass. 27 luglio 1990, n. 7579, cit. *supra*, § 1 (29), perviene ad una soluzione simile a quella della sentenza n. 4152/89, ma con motivazione in parte diversa, poiché esclude che l'artificio adottato dalle parti della vendita comporti la nullità della vendita stessa ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c. «in quanto il tentativo fraudolento di eludere l'applicabilità delle norme imperative sulla prelazione può trovare adeguata sanzione nelle disposizioni sul retratto agrario, restando improduttiva

(24) In *Riv. not.*, 1979, II, 1484, c.n. di D. SPALLANZANI, *Prelazione del confinante e fondi rustici divisi da una striscia di terreno creata all'atto della vendita*. Ai fini del riconoscimento della confinanza il criterio teleologico è ormai costantemente respinto dalla Suprema Corte di cassazione. In senso opposto a quello della sentenza cit. del Tribunale di Reggio Emilia, il Tribunale di Bari, 30 marzo 1978, in *Nuovo dir. agr.*, 1978, 548, negò che sussistesse il diritto di prelazione del confinante in caso di riserva, da parte del venditore, di una limitata striscia di terreno tra i due fondi. Ritengo opportuno ricordare tale sentenza (che, pure, ha affrontato il problema con più attenzione di altre, anche di segno opposto) per le serie argomentazioni svolte da A. M. PRINCIPALI nelle note critiche dal titolo *Individuazione di beni immobili e realizzazione di interessi meritevoli di tutela. La prelazione del proprietario confinante*, *ivi*, 550 ss.

(25) In *Riv. dir. agr.*, 1981, II, 221.

(26) In *Riv. not.*, 1982, II, 579, c.n. di D. SPALLANZANI, *Prelazione del*

*confinante: tentativo di revisione esegetica*.

(27) In *Giur. agr. it.*, 1989, 161; *Nuovo dir. agr.*, 1989, 354, c.n. adesiva di G. JESU, *Ancora su prelazione e «cintura di castità»*.

(28) In *Giur. agr. it.*, 1989, 444, in *Foro it.*, 1990, I, 2255, con osservazioni di D. BELLANTUONO, che pone a raffronto le motivazioni della sentenza annotata con quelle di altre sentenze in materia di prelazione del confinante. Si noti che la sentenza n. 4152/89 è opera dello stesso relatore della sentenza n. 2781/88 (M. Taddeucci). Per qualche considerazione in ordine ai «capitali» della sentenza n. 4152/89, v. *infra*, § 3.

(29) In *Giur. agr. it.*, 1991, 165, c.n. critica di R. TRIOLA, *Riserva della proprietà di una striscia di terreno e prelazione del confinante*; in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 960, c.n. adesiva di R. GAMMAROTA, *Frode alla legge in materia di prelazione agraria e reazione dell'ordinamento*; in *Arch. civ.*, 1991, 44; in *Vita not.*, 1990, 494. Si noti che il Collegio giudicante era presieduto da M. Taddeucci, relatore delle sentenze 2781/88 e 4152/89.

di effetti l'artata condizione di distacco tra i due fondi tesa a vanificare il diritto potestativo del confinante».

Dal raffronto tra le sentenze n. 2781/88, n. 4152/89 e n. 7579/90 si ricava una prima impressione del travaglio della giurisprudenza per giungere ad una soluzione appagante dei problemi che sorgono in ordine ad una particolare deviazione dalla posizione di soggezione delle parti di un contratto preliminare o definitivo di vendita di un fondo rustico verso l'avente diritto a prelazione o riscatto. E tale travaglio si estende ad altre situazioni e tuttora non sembra essere sfociato in soluzioni appieno soddisfacenti. Può ricordarsi a tal proposito la posizione di R. TRIOLA, il quale nega che si possa parlare di negozio in frode alla legge perché «nulla vieta l'alienazione parziale di un fondo» e «il tentativo di elusione riguarda non la legge, ma il diritto del terzo» e perché «non sarebbe coerente con il sistema affermare la nullità ex art. 1344 c.c. di un negozio diretto ad eludere il diritto di prelazione quando neanche per la violazione diretta è prevista tale sanzione (dovendo l'interessato esercitare il riscatto)» e conclude, pertanto, nel senso della validità della riserva. Detto A., peraltro, aggiunge: «ciò non significa che il comportamento del proprietario del fondo offerto in vendita può essere considerato del tutto lecito. È possibile, infatti, inquadrare la fattispecie nell'art. 1175 c.c., non potendosi dubitare che non si comporta secondo le regole della correttezza il proprietario il quale, senza alcuna giustificazione, proceda ad una alienazione del fondo con modalità tali da escludere il diritto di prelazione del confinante» (30).

Ai fini di un raffronto con le questioni in materia di cessione di quote di società proprietaria di un fondo rustico o conferimento di un fondo rustico in società con elusione (e violazione) del diritto di prelazione del coltivatore del fondo stesso o di fondo con esso confinante, il richiamo della giurisprudenza in tema di esercizio della prelazione o del riscatto agrari non al fine di coltivare il fondo rustico che ne è oggetto, ma ad altri fini (*in primis* la vendita o la cessione in godimento a terzi), appare di minore interesse rispetto a quello della giurisprudenza in tema di riserva della proprietà di una striscia di terreno per evitare la confinanza con il fondo oggetto del contratto preliminare o definitivo di vendita, perché mentre il torto subito dall'avente diritto a prelazione può essere riparato soltanto consentendo che egli possa effettivamente esercitare la prelazione o il riscatto, a poco o nulla potendogli giovare la semplice dichiarazione di nullità della vendita, nell'ipotesi di esercizio della prelazione o del riscatto a scopo diverso dalla coltivazione il diritto del compratore riceve adeguata tutela (salve le eventuali lungaggini del giudizio!) attraverso la dichiarazione di nullità.

Con riferimento, soltanto esemplificativo, alle sentenze cit. *supra*, § 1, si può ricordare che il problema venne risolto in un primo tempo nel senso della carenza di legittimazione del prelazionante o del riscattante che eserciti la prelazione o il riscatto per il detto scopo «deviato» (31), mentre successivamente ha avuto maggior fortuna la tesi del nego-

zio in frode alla legge (32), prospettata da M.P. RAGIONIERI in nota alla sentenza n. 3446/79 (33). Mentre sorvolo sulle altre numerose sentenze *in subiecta materia*, ritengo opportuno richiamare la sentenza 18 aprile 1996, n. 3661 (34), che nella devianza costituita dall'esercizio della prelazione a scopo diverso dall'esercizio dell'impresa di coltivazione (nel caso in esame, concessione in godimento a terzi) ravvisa una nullità per illiceità della causa.

**3. Orientamenti della dottrina.** In questa sede, con riguardo da un lato al diverso regime dei beni in società e dei beni in comunione, dall'altro alla maggiore o minore latitudine della nozione di autonomia patrimoniale – ove tale nozione venga intesa in senso lato, comprensivo del nucleo patrimoniale facente capo alle società di persone – e dall'altro ancora con riguardo alla configurabilità delle società di persone come centri autonomi di imputazione di effetti giuridici (si parla anche di soggettività «attenuata») mi limito a richiamare F. GALGANO (35), G. FERRI (36), che configura il diritto del socio sul patrimonio sociale come un diritto di comproprietà (ma ciò non risolve il problema). Sul problema strettamente connesso, se ed in quali termini esista una soggettività della società diversa da quella dei soci e si possa parlare di «terzietà», una lucida e puntuale rassegna è stata elaborata da G. MARZIALE (37).

Dalla breve rassegna che precede emerge chiaramente il rifiuto della Suprema Corte (ed anche dei giudici di merito) di ammettere, in materia sia di conferimento di fondo rustico in società (tanto di capitali quanto, anche, di persone), sia di trasferimento di azioni o quote (ivi compreso il trasferimento dell'intero pacchetto azionario), sia di assegnazione di fondi rustici a soci in sede di scioglimento della società, la sussistenza del diritto di prelazione e riscatto a favore del coltivatore diretto insediato sul fondo in questione in virtù di contratto agrario o proprietario di fondo con esso confinante.

L'eccezione ravvisabile nella sentenza n. 8939 del 1987, più volte richiamata *supra*, n. 2, riguarda, come si è osservato *supra*, un caso di specie, nel quale la Suprema Corte aveva motivato invocando, si, ipotesi di simulazione, ma con riguardo ad una situazione nella quale entrava in gioco anche (e principalmente) il problema dell'applicabilità o non dell'art. 2248 c.c., che così contrappone la comunione a scopo di godimento alla società: «La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III». Ciò non è sfuggito ai Ricardi cit. *supra*, § 2 col. 1581-82, né alla Agostini cit. *supra*, § 2. Deve, peraltro, ricordarsi anche la sentenza 20 marzo 1997, n. 2465, cit. *supra*, n. 2, la quale nega che nel caso deciso sussista simulazione, ma ammette che in altri casi possa essere ravvisata.

Può rilevarsi, comunque, che, tra le sentenze della Suprema Corte, soltanto quelle più volte cit., recanti il n. 8939 del 1987 ed il n. 2165 del 1997, hanno aperto una breccia nello schermo, prevalentemente ritenuto impenetrabile, della personalità giuridica della società di capitali, forse nello spirito di quella parte della dottrina che ha configurato tale schermo in

(30) R. TRIOLA, cit. alla nota prec., con richiami. Nello stesso senso l'A. cit. si era espresso nel libro *La prelazione agraria*, Milano, 1984, pagg. 70-72; II ed., Milano, 1990, pagg. 87-89. Sulla validità della tesi del negozio in frode alla legge, con una puntuale esposizione della sua struttura, cfr., anche per qualche richiamo, R. GAMMAROTA, cit. alla nota prec. Dello stesso avviso di R. TRIOLA sull'inquadrabilità della fattispecie nell'art. 1175 è D. SPALLANZANI, *Appunti sulla prelazione in generale e due problemi di prelazione agraria*, in *Riv. not.*, 1979, II, 1484.

(31) Cass. 21 giugno 1979, n. 3446, in *Riv. dir. agr.*, 1981, 2, 19, c.n. critica di M.P. RAGIONIERI, *Esercizio di prelazione agraria e successiva rivendita del fondo*; in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 1387, c.n. critica di U. SALVESTRONI, *Difetto di legittimazione ed illegittimità dell'esercizio della prelazione e del riscatto legale*; in *Giust. civ.*, 1979, 2103, c.n. di R. TRIOLA, *Due questioni in tema di validità della vendita conseguente all'esercizio della prelazione agraria*.

(32) Cass. 28 maggio 1991, n. 6015, cit. al § 1; Id., 22 agosto 1990, n. 8558; Id., 2 giugno 1992, n. 6682.

(33) M.P. RAGIONIERI, cit. alla nota 31.

(34) In *Riv. dir. agr.*, 1996, II, 243, con nota redazionale ricca di riferimenti; in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 1997, 452, c.n. critica di A. COLETTA; in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 1265, c.n. sostanzialmente adesiva di V. COLONNA (ivi richiami); in *Vita not.*, 1996, 1313; Cass. 10 agosto 1988, n. 4923, in *Giur. agr. it.*, 1991, 296, c.n. critica di P. CELEBRIN. Per altri riferimenti si rinvia alla nota redazionale cit. in *Riv. dir. agr.*, 1996, II, 243 ed alla rassegna di E. ROMAGNOLI ed A. GERMANÒ in *Leggi complementari al cod. civ.* a cura di G. Pescatore e C. Ruperto, Milano, 1999.

(35) F. GALGANO, *Il contratto di società. La società di persone*, Bologna, 1971, princip. pp. 23-26, il quale espressamente parla di autonomia patrimoniale per entrambi i tipi di società.

(36) G. FERRI, *Società*, nel *Commentario del cod. civ. dir.* da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 5 ss.

(37) G. MARZIALE, *Delle società. Problemi generali*, nella *Nuova rass. giur. sul cod. civ.* dir. da C. Ruperto e V. Sgroi, Libro V, tomo III, artt. 2222-2379, Milano, 1994, pp. 1163 ss. e relativi aggiornamenti agli anni 1994-1997, Milano, 1998, pp. 428-429 ed agli anni 1998-2000, pp. 477-480.

termini meno assoluti di quelli espressi dalla dottrina prevalente (38). La sentenza n. 8939 del 1987, peraltro, ha fatto leva principalmente sulla simulazione, e bisogna dire che la giurisprudenza prevalente ammette espressamente o implicitamente che possano verificarsi *in subiecta materia* ipotesi di simulazione, anche se nei casi concreti non ne ravvisa gli elementi.

Autori che hanno particolarmente approfondito lo studio della questione di cui trattasi sono pervenuti non soltanto ad una più drastica esclusione della configurabilità del diritto di prelazione del coltivatore diretto affittuario o confinante in caso di conferimento del fondo in società, vendita di quote od azioni (e dello stesso intero pacchetto azionario) della società proprietaria del fondo ed assegnazione del fondo a soci in caso di scioglimento della società, ma anche alla negazione che, almeno nel caso delle società di capitali, l'ostacolo possa essere superato dimostrando la simulazione dell'atto costitutivo della società. L'argomento più forte in tal senso, sviluppato principalmente da F. D'ALESSANDRO *cit.*, con numerosi richiami e, peraltro, anche con la presa in considerazione di ipotesi di superamento, si fonda sul carattere preclusivo della simulazione da tanti ravvisato nell'elenco chiuso di cui all'art. 2332 c.c. (39). Non solo la tesi della simulazione, ma neanche quella del negozio indiretto volto al fine di rimuovere lo schermo della personalità giuridica della società trova consensi in dottrina (40).

È anche a dirsi che gli Autori più aperti verso un assottigliamento dello schermo della personalità giuridica e più sensibili alla considerazione della necessità di stroncare pratiche volte a vanificare il diritto di prelazione del coltivatore diretto affittuario del fondo rientrando nel patrimonio di una società o proprietario di fondo confinante, salvo qualche eccezione si limitano a denunciare il fenomeno senza argomentare con decisione in senso critico verso le sentenze che negano la prelazione o il riscatto. (Particolarmente vigorosa la denuncia dell'iniquità dell'aggiramento di principi e norme fondamentali in materia di prelazione e riscatto e di formazione della proprietà coltivatrice da parte di D. MEMMO *cit.* alla nota 4. V. anche C. BOTTA *cit. ivi*) (41).

Il tema è di estremo interesse e si presta ad ulteriori e sottili analisi, ma ai fini del presente scritto ritengo sufficiente osservare:

a) che alla stregua della giurisprudenza di gran lunga prevalente la vendita del pacchetto azionario di una società

proprietaria di fondi rustici non è soggetta a prelazione agraria ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni; che l'unica sentenza (n. 8939 del 1987) che aprì uno spiraglio nello schermo della personalità giuridica della società di capitali ciò fece motivando in ordine ad una ipotesi di simulazione, ed in un caso in cui si configurava una semplice comunione di godimento e non un'impresa gestita dalla società (ma v. anche, in materia di locazioni urbane, la sentenza 20 marzo 1997, n. 2465 *cit. supra*, nel § 2 e nel presente §);

b) che in materia di prelazione e riscatto agrari neppure la giurisprudenza e la dottrina più sensibili all'esigenza di impedire le elusioni del diritto di prelazione e riscatto vanno oltre l'ipotesi della simulazione;

c) che anche le dottrine di carattere generale tendenti ad aprire spiragli nello schermo della personalità giuridica delle società di capitali fanno leva sulla simulazione (per recenti aperture di altro genere v. *infra*, § 4, a proposito del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c. e di talune situazioni particolari);

d) che al di là dell'ipotesi della simulazione non si è fatta in materia agraria, questione di unico socio o di cessione dell'intero pacchetto azionario.

E a difesa dello schermo costituito dalla personalità giuridica, vengono adottati da una corrente dottrinale di rilievo gli argomenti di cui si è fatto cenno *supra* in ordine all'art. 2332, 1° comma, c.c. (la cui portata limitatrice, comunque, anche nel quadro delle tesi più formalistiche, riguarda soltanto le società per azioni e, in virtù del richiamo di cui all'art. 2475, quelle a responsabilità limitata), con riferimento allo scritto di F. D'ALESSANDRO, *cit. supra*, § 2, nota n. 11. Potrebbe, inoltre, dirsi che, anche nel caso dell'unico azionista, la pluralità dei soci è sempre «in potenza»: ragione per la quale non sembra che l'argomento dell'«unico azionista» (su cui v. *supra*, nota n. 4), possa realmente capovolgere i termini della questione come affrontata dalla giurisprudenza e, più ancora, da qualificata dottrina. E potrebbe aggiungersi che l'art. 2362, tipizzando gli effetti della unicità del socio, non solo li limita al caso della insolvenza, ma li configura in modo tale da non intaccare lo schermo della personalità giuridica (v. anche art. 2497).

Esorbita dai limiti del presente scritto trattare dei divergenti orientamenti della dottrina (con riflessi anche sulla giurisprudenza

(38) Cfr. princip., R. SERICK, *Rechtsform und Realität juristischer Personen, in Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht*, Berlin-Tübingen, 1955 (pubblicato anche in italiano, *Forma e realtà della persona giuridica*, Milano, 1966) ed il perspicuo scritto di P. RESCIGNO, in P. RESCIGNO, *Persona e Comunità*, Bologna, 1966, 319 ss., a commento di tale opera; F. GALGANO, *cit.*; ID., *Delle persone giuridiche, nel Commentario del cod. civ.* dir. da Scialoja e Branca (artt. 11-35), Bologna-Roma, 1969, pp. 18 ss.; 39 ss.; ID., *Il diritto privato fra codice e costituzione*, Bologna, 1978, pp. 93 ss.; ID., *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, 1987, 365 ss.; INZITARI, *cit.* alla nota 12: questi ultimi due scritti con riguardo ad una sentenza della Corte d'appello di Roma del 28 ottobre 1986, nella quale si ravvisava nella cessione delle quote di una Anstalt la cessione dell'immobile di proprietà della Anstalt stessa; P. VERRUCOLI, *Il superamento della personalità giuridica della società di capitali nella common Law e nella civil Law*, Milano, 1964.

(39) Con riferimento alla tesi che la simulazione possa dare luogo alla mancanza dell'atto costitutivo o della pluralità dei soci fondatori *ex art.* 2332, 1° comma, nn. 2 e 8, su cui si richiamano tra gli altri G. SPATAZZA, *Le società per azioni, in Giurispr. sistem. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1972, 110 e G. MARASÀ, *La società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 567 ss. e da S. DI MAIO, *cit.*, è che, se pur poteva giustificarsi la disputa in ordine alla simulazione come causa di nullità della società prima che l'originaria formulazione dell'art. 2332 c.c. venisse modificata dalla novella dell'art. 2 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127, che vi introdusse un elenco tassativo delle cause di nullità, dopo tale novella non sarebbe più configurabile la nullità per simulazione (sull'argomento limitiamo, per brevità, il richiamo a G. FRÉ, in G. FRÉ, G. SBIASÀ, *Società per azioni, nel Commentario del cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, sub art. 2332; G. FRÉ, G. SBIASÀ, *ivi*, sub art. 2328, n. 11; C. ANGELICI, *La società nulla*, Milano, 1975, 205 ss.; G. FERRI, *Le società*, Torino, 1987, 891; M. CASELLA, voce *Simulazione*, nell'*Enc. dir.*, Milano, 1990, vol. XLII, 607 ss.).

(40) Sul punto cfr., anche per i richiami, F. D'ALESSANDRO, *cit.*, 1202 (e relativa nota n. 5), il quale osserva che «per aversi utilizzazione indiretta

del contratto di società, occorre, secondo l'opinione corrente, che siano voluti tutti gli elementi della causa tipica di questo, sia pure non come fini ultimi, ma come strumento per la realizzazione di un fine ulteriore, anch'esso dotato di rilievo oggettivo e causale» e che «si è quindi fuori dal campo di applicazione della figura quando si operi sulla causa non in senso accrescitivo, ossia arricchendola di elementi aggiuntivi, ma in senso opposto, ossia amputandola di alcuni suoi elementi propri». V. anche D. MEMMO, *cit. supra*, nota n. 4.

(41) Per un'apertura, peraltro appena accennata, verso l'ammissione degli effetti della simulazione nell'ipotesi di società con unico socio cfr. M. TAMPONI, voce *Prelazione agraria*, nel *Dig. civ.*, vol. XIV, Torino, 1996, n. 10 (*ivi*, 189); S. SCOTTI CAMUZZI, *L'unico azionista*, nel *Tratt. delle società per azioni* dir. da Colombo e Postale, Torino, 1991, vol. II, 887 ss. Per un'adesione piena alla motivazione della sentenza n. 8939 del 1987 cfr. C. AGOSTINI, *cit.*; E. CAPIZZANO, in E. CAPIZZANO-D. CALABRESE-M. PERFETTI, *La prelazione e il riscatto agrari, capitolo introduttivo*, 39 ss. Per altri riferimenti cfr. tra gli altri G.G. CASAROTTO, *La prelazione nell'accesso alla proprietà agraria*, Padova, 1988, 285 ss.; M. TAMPONI, *cit.*, D. BELLANTUONO, *Prelazione agraria etc.*, *cit.*; C. AGOSTINI, *cit.* Fuori dalla materia della prelazione agraria giurisprudenza di rilievo ha stroncato, anche sulla base di elementi indiziari, taluni tentativi di elusione della responsabilità dell'unico vero azionista con lo strumento dell'interposizione fittizia di azioni (cfr. princip. Cass. 29 novembre 1983, n. 7152, Sez. I, Civ., Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P.M. Caristo (conf.), in *Dir. fall.*, 1984, 30; in *Giur. Comm.*, 1984, 694; in *Giust. civ.*, 1984, I, 3137, con ampia nota di F. FARINA, *Società per azioni, unico azionista e impresa unipersonale*, in *Riv. not.*, 1984, II, 664 c.n. di M. IEVA, *In tema di responsabilità dell'unico azionista*. V. anche Cass. 9 maggio 1985, n. 2879, Pres. Scanzano, Est. Sensale, P.M. Zema (conf.), in *Società*, 1985, 717. A tali sentenze dà piena adesione B. INZITARI *cit.* alla nota 12. Per una compiuta e meditata rassegna sulla giurisprudenza, anche successiva, riguardante l'art. 1362 c.c. v. R. RORDORF, in *Nuova rassegna sul cod. civ.* diretta da C. Ruperto e V. Sgroi, Milano, 1994, sub art. 1362 e relativa appendice di aggiornamento del 1998 e del 2000.

denza), facenti capo, inizialmente, da un lato a T. ASCARELLI (42), il quale modella la responsabilità dell'unico socio sullo schema della garanzia (garanzia generica, fideiussione *ex lege* o applicazione analogica delle norme sulla fideiussione): schema che comporta il pieno riconoscimento dell'esistenza di due soggetti diversi, e dall'altro a W. BIGIAVI (43), il quale fa discendere il fondamento della responsabilità dalla considerazione dell'unico socio come imprenditore indiretto. Alla prima dottrina si ricollega, tra gli altri, S. SCOTTI CAMUZZI cit. *supra*, nota n. 28; alla seconda F. GALGANO cit. *supra*, nota n. 29 (44), il quale, peraltro, osserva (p. 121) che neppure per il Bigiavi si tratta di superare lo schermo della personalità giuridica, in quanto «socio e società restano pur sempre, quand'anche il primo abusi dello "schermo" offertogli dalla seconda, soggetti giuridici tra loro distinti», aggiunge che affermare la responsabilità del socio tiranno effettivamente significa, per il Bigiavi, chiamare un soggetto a rispondere dei debiti di un altro soggetto, ed afferma (45), andando, sotto questo aspetto, oltre la posizione del Bigiavi, che si debba decidere, *in subiecta materia*, «in base all'applicabilità della norma di diritto speciale, che limita la responsabilità del socio, oppure di quella di diritto comune, che impone al debitore responsabilità illimitata» e che «l'esenzione dal diritto comune possa essere negata ai soci di società di capitali, una volta accertato che essi hanno, con la sistematica trasgressione di ogni regola di organizzazione societaria, fatto cadere i presupposti di quella speciale disciplina ...».

Il raffronto tra le varie posizioni della dottrina potrebbe essere ampio ed affascinante, ma ai fini del presente scritto mi sembra sufficiente rilevare che neppure l'acuta analisi del Galgano convince nella parte in cui sembra configurare una persistente impenetrabilità da parte dei soci di situazioni formalmente facenti capo alla società ed afferma che la responsabilità dei soci sia di diritto comune e la limitazione di diritto speciale: ciò che, di fronte al ruolo fondamentale che le persone giuridiche hanno nel nostro ordinamento non può non destare perplessità e, comunque, incappare in censure di eccessivo formalismo in senso opposto a quello di chi parte dalla premessa della impenetrabilità assoluta dello schermo della personalità giuridica. È appena il caso di ripetere che la dottrina più rigorosa in materia di impenetrabilità dello schermo della personalità giuridica è maggioritaria, che lo stesso può dirsi della giurisprudenza, e che le poche eccezioni riguardano casi di evidenti frodi alla legge, e sempre con il fondamentale «distinguo» in ordine ad ipotesi di simulazione (46).

**4. Recenti sentenze della Suprema Corte di cassazione in materia diversa dalla prelazione.** Come ho detto *supra* (§ 1) alcune recenti sentenze della Suprema Corte hanno ravvivato il discorso su possibili incrinature dello schermo della personalità giuridica delle società di capitali.

La sentenza 20 gennaio 1997, n. 549, Sez. I Civ., Pres. Sgroi, Est. De Musis, P.M. Lo Cascio (diff.) cit. *supra*, § 1, afferma: «Il divieto di concorrenza previsto per il trasferimento di azienda è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi di cessione di quote sociali, purché si accerti con estremo rigore, tenendo conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, che ricorra sostanzialmente il medesimo fenomeno (nella specie, si controverte della cessione del cinquanta per cento delle quote di una società in nome collettivo ai proprietari dell'altro cinquanta per cento)» (nel commentare tale sentenza A. PALMIERI, cit.

*supra*, § 1, parla di «brusco mutamento di rotta della Cassazione, che nel passato aveva sempre decisamente escluso la possibilità di estendere il divieto di concorrenza sancito dall'art. 2557 c.c. all'ipotesi di cessione di quote sociali», cita i precedenti in tal senso ed i relativi commenti della dottrina e rileva che «una maggiore vivacità di posizioni poteva riscontrarsi in seno alla giurisprudenza di merito, specie in quella milanese», seguono richiami).

La motivazione della sentenza n. 549 del 1997 si incentra nell'esame degli artt. 2596 e 2557 c.c., che vengono configurati non come norme derogative del divieto di concorrenza, e come tali di carattere eccezionale, bensì come cardini di una congrua disciplina della stessa concorrenza. In tale quadro viene ricordata la sentenza 20 aprile 1994, n. 3775, Pres. Salafia, Est. Senofonte, P.M. Lupi (conf.) (47), secondo la quale «il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, si pone come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto» (le parole sono quelle della sentenza n. 549 del 1997). Ritenuto che possa ricorrere (salvo accertamento in fatto) una sostanziale equiparazione fra il trasferimento delle quote, o di un cospicuo pacchetto di esse, della società in nome collettivo titolare dell'azienda ed il diretto trasferimento dell'azienda stessa, la sentenza n. 549 del 1997 ribadisce l'affermazione del carattere non eccezionale dell'art. 2557, 1° comma e, quindi, l'ammissibilità della sua applicazione analogica al caso della detta cessione, purché il fondamento della sostanziale equiparazione del trasferimento di quote al trasferimento dell'azienda della società venga «accertato in concreto tenendo conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso» e venga «condotto con estremo rigore».

La citata sentenza, riguardando una società in nome collettivo, non appare di per se stessa suscettibile di incrinare lo schermo della personalità giuridica, proprio delle società di capitali, ma, anche per la circostanza che opera «dall'esterno» rispetto alla questione dell'autonomia patrimoniale, può essere considerata come un primo passo verso la revisione della precedente giurisprudenza più rigorosa. E si ha l'impressione che un discorso tendente all'«aggiramento» dell'autonomia patrimoniale imperfetta possa svilupparsi – come in effetti avviene – anche verso l'autonomia perfetta. Può, comunque, osservarsi che la motivazione non si sviluppa verso l'esame del problema della diversità dell'oggetto (quota, comportante lo *status* di socio in un caso; azienda nell'altro); problema che mi sembra rilevante al fine di approfondire il discorso sull'ammissibilità dell'interpretazione analogica dell'art. 2557.

Nella nota cit., A. PALMIERI osserva che, se «è indubbia la vigenza nel nostro ordinamento del principio generale di libertà di concorrenza», non è, però corretto «ricostruire i rapporti tra art. 2596 (che di tale principio dovrebbe essere la traduzione normativa) e art. 2557 c.c. in termini di regola e di eccezione. Il vero è che entrambe le disposizioni si muovono non sul piano della concorrenza pura e semplice (...) ma si occupano delle relazioni intercorrenti tra soggetti determinati che abbiano instaurato uno specifico rapporto contrattuale». Il discorso viene così indirizzato verso il principio di buona fede, con richiamo al pensiero di T. ASCARELLI (48), alla sentenza 20 aprile 1994, n. 3755 della Suprema Corte cit. *supra* ed a vari commenti della dottrina.

(42) T. ASCARELLI, *Società di persone tra società, imprenditore occulto, imprenditore indiretto azionista sovrano*, in *Foro it.*, 1956, I, 405 ss.; ID., *Ancora sul socio sovrano e sulla partecipazione di una società di capitali a una società di persone*, *ivi*, 1957, I, 1442 ss.

(43) W. BIGIAVI, *L'imprenditore occulto*, Padova, 1954, 161 ss.

(44) ID., *Le società per azioni*, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, vol. VII, Padova, 1984, 118 ss.

(45) F. GALGANO, *Le società per azioni*, cit. alla nota prec., 128-129.

(46) Per altri riferimenti cfr. R. RORDORF, e gli altri Autori cit. alla nota 41.

(47) In *Foro it.*, 1995, I, 1296, c.n. adesiva di C.M. BARONE (ivi ampi richiami); in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 852, c.n. di L. PICARDI, *Tutela dell'avviamento, discrezionalità e buona fede contrattuale in una complessa vicenda di affitto di azienda*, in *Enti pubblici*, 1995, 203.

(48) *Divieto di concorrenza e vendita dell'azienda*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, 580 ss. (il divieto di concorrenza, prima dell'entrata in vigore del cod. civ. 1942 veniva desunto dai principi generali della materia contrattuale).



Un altro passo di rilievo verso il superamento dell'ostacolo dell'autonomia patrimoniale imperfetta può ravvisarsi nella più recente sentenza della Suprema Corte, Sez. I Civ., 23 febbraio 2000, n. 2001, Pres. Finocchiaro, Est. Milani, P.M. Maccarone (diff.), cit. al § 1, la cui massima è del seguente tenore: «In tema di cessione di quote di una società di persone (nella specie, s.a.s.) il cui oggetto sociale risulti l'esercizio di un'attività commerciale (nella specie, bar tabaccheria), allorché l'acquisto delle quote sia chiaramente finalizzato, secondo correttezza e buona fede, non all'acquisto di un generico *status socii*, bensì al conseguimento della disponibilità dell'azienda al fine di utilizzarla secondo la sua destinazione economica onde trarne adeguato reddito, deve distinguersi tra un oggetto "immediato" della compravendita, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, ed un oggetto "mediato", costituito invece dal patrimonio sociale (e cioè dall'esercizio commerciale funzionalmente destinato alla produzione di reddito); ne consegue che la funzionalità dell'azienda – che rappresenta il contenuto essenziale del contratto – è esclusa dalla mancanza di una valida autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio (requisito fondamentale del negozio di cessione), mancanza che integra senz'altro gli estremi dell'inosservanza, da parte del cedente, del principio di adempimento del contratto secondo buona fede (nell'affermare il principio di diritto che precede la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che il titolo di responsabilità del cedente va individuato nel disposto dell'art. 1218 c.c., con conseguente obbligazione risarcitoria da inesatto inadempimento, e non anche in quello di cui all'art. 1497 c.c., mancanza di qualità essenziali della cosa venduta)».

Maggiore interesse può attribuirsi, in considerazione della circostanza che il problema viene affrontato con riguardo a società di capitali, alla sentenza della Suprema Corte, Sez. I Civ., 24 luglio 2000, n. 9682, Pres. Olla, Est. Berruti, P.M. Nardi (parz. diff.) cit. *supra*, § 1, ove si afferma l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2557 c.c. al caso della cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata titolare dell'azienda ceduta. Ed attenta dottrina non manca di rilevare che con tale sentenza «il velo societario si fa più trasparente» (così R. RORDORF nella nota cit. al § 1).

La citata sentenza sviluppa le argomentazioni della sentenza n. 549 del 1997 e relativa nota di A. PALMIERI cit. *supra*, § 1, richiama anche il 2° comma dell'art. 41 Cost. e la sentenza della Suprema Corte 1° febbraio 1999, n. 827 (49), nel senso che «poiché la libertà economica privata si identifica con la garanzia di un libero mercato, e poiché quest'ultima è tale se mantiene identica libertà per ciascuno dei suoi attori, la legge intende impedire che l'esercizio senza limiti del diritto in questione di taluni imprenditori impedisca il diritto del concorrente» ed afferma che «l'art. 2557, lungi dall'essere norma eccezionale derogatrice di un principio di libertà, esprime invece un principio generale di libertà fra le libertà»: donde l'applicabilità in via analogica.

In nota alla sentenza cit., R. RORDORF, dopo avere ricordato l'orientamento della Suprema Corte, per lungo tempo costante, nel respingere qualsiasi attentato all'integrità dello schermo della personalità giuridica delle società di capitali, fa cenno dei tentativi di incrinare tale schermo attraverso la strada della simulazione, «disagevole perché urta contro la diffusa opinione che nega in radice l'ammissibilità della figura della simulazione (assoluta) di una società di capitali cui l'iscrizione nel registro delle imprese abbia ormai irrevocabilmente e pubblicamente conferito, ex art. 2331 c.c., lo stato di persona giuridica», «quella che chiama in causa le regole del contratto e il principio di buona fede, che deve presiedere sia all'interpretazione che all'esecuzione del

contratto medesimo» e «l'altra ma non necessariamente alternativa (...) che passa attraverso l'applicazione analogica di norme che, nella situazione data, non sarebbero altrimenti suscettibili di essere direttamente invocate».

Rilevato che la giurisprudenza si è mossa sulla linea dell'analogia, R. RORDORF così conclude il suo scritto: «L'analogia (...) s'inserisce nel tessuto normativo per garantire la continuità della trama; presuppone quindi un rapporto di stretta contiguità tra la situazione direttamente prevista dalla legge e quella analoga, cui, appunto per questo, la medesima legge viene applicata. Ma tale contiguità non è cercata sul piano dei concetti – che allora lo schermo della personalità giuridica dell'ente tornerebbe ad essere impenetrabile e sarebbe fatale ricadere nella contrapposizione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci – bensì nella sfera degli interessi, tenendo conto soprattutto degli effetti pratici che l'atto negoziale di volta in volta persegue e dell'assetto generale che a tali interessi la legge ha inteso dare. Ed è sotto questo profilo che – forse anche al di là dello specifico principio affermato in tema di concorrenza – la sentenza in epigrafe può essere considerata un punto di riferimento importante per coloro che, lamentando un eccesso di formulazione nel modo in cui la giurisprudenza adopera il concetto di persona giuridica, vorrebbero che il velo corporativo divenisse talvolta più leggero e trasparente».

Con ciò non può dirsi che la nota di R. RORDORF alla sentenza n. 9682 del 2000, possa considerarsi adesiva. Essa, peraltro, è certamente chiarificatrice, ed offre spunti di meditazione per il superamento dello schermo della personalità giuridica nei casi nei quali si pone in stridente contrasto con principi come quello che presiede la materia della libera concorrenza e dei suoi limiti e quello della buona fede in materia contrattuale. Il discorso di R. RORDORF riguarda in particolare il problema della interpretazione analogica ma, una volta ammesso che il criterio dell'interesse possa, in particolari circostanze, da circoscriversi rigorosamente, consentire un assottigliamento dello schermo della personalità giuridica delle società per azioni, non mi sembra che la via di un approfondimento del discorso sulla simulazione e sulla reale portata degli artt. 2331 e 2332, sia da abbandonare.

Discorso a parte va fatto con riguardo alla sentenza della Suprema Corte, Sez. I Civ., 27 settembre 1989, n. 10669, Pres. Carbone, Rel. Altieri, P.M. Cafiero (diff.), la cui massima è del seguente tenore: «La sanzione di nullità, prevista dall'art. 2331, 3° comma, c.c., in relazione alla emissione ed alla vendita di azioni prima della iscrizione della società, non colpisce il contratto, avente efficacia meramente obbligatoria, con il quale una parte assume l'impegno al futuro trasferimento di azioni di società non ancora iscritta nel registro delle imprese; ed infatti, il trasferimento di azioni ha per oggetto la partecipazione sociale, e solo come oggetto mediato l'attribuzione di valori o identità patrimoniali ovvero, nel caso di costituzione di nuova società mediante scissione da società preesistente, l'attribuzione alla società costituenda di determinati cespiti patrimoniali; ne consegue che il difetto di determinatezza o determinabilità di tale attribuzione comporta nullità del contratto, ad efficacia meramente obbligatoria, avente ad oggetto l'impegno a trasferire azioni di una società per azioni non ancora costituita soltanto nel caso in cui le parti abbiano espressamente convenuto un preciso obbligo in tal senso, e il trasferimento delle azioni sia condizionato all'attribuzione alla costituenda società di beni determinati, ovvero le due obbligazioni siano tra loro collegate».

Detta massima riproduce quasi alla lettera il dispositivo della elaborata sentenza, che nella motivazione, richiama le precedenti sentenze della Suprema Corte 10 febbraio 1967,

(49) In *Foro it.*, 1999, I, 831. Le parole che nel testo seguono tra virgolette sono tratte dalla motivazione della sentenza n. 9682 del 2000, il cui

estensore, Berruti, è lo stesso della sentenza n. 827 del 1999.

n. 338 (50); 29 agosto 1995, n. 9067 (51); 21 giugno 1996, n. 5773 (52), le quali affermano «pur con diverse sfumature, che la cessione di quote sociali o di azioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che detta partecipazione rappresenta» ed afferma doversi trarre da tale principio giurisprudenziale «un più generale principio, secondo cui, salva espressa volontà delle parti, il trasferimento di azioni o quote sociali è un negozio del tutto autonomo, sul quale non possono svolgere alcuna influenza le vicende relative ad accordi finalizzati all'individuazione o alla valutazione dei beni del patrimonio della società». Ora, se è vero che la sentenza n. 10669 della Suprema Corte appare, in via di principio «in linea» con la precedente giurisprudenza, che essa stessa cita, è pur vero che, con le dovute cautele, prospetta un'ipotesi in cui un preciso obbligo, contrattualmente assunto delle parti nel senso dell'attribuzione alla società di determinati beni, funziona come condizione del trasferimento delle azioni: con il che assume rilevanza (sempre nei limiti prospettati) il ruolo che ha per le parti l'oggetto mediato del negozio, ed un fattore esterno può consentire l'aggiramento dello stesso ostacolo dall'autonomia patrimoniale (nel caso in esame piena) della società.

In verità, resta sempre «sullo sfondo» il problema del contrasto tra soluzioni formali accettabili secondo criteri giuridici tradizionali e ripugnanza ad accettare che tali soluzioni consentano facili strumenti di elusione della legge e di stravolgimento dei principi ai quali essa si ispira.

Ho ritenuto opportuno, a tal proposito, compiere un sia pur sommario «giro di orizzonte» sulla giurisprudenza in materia di problemi della prelazione e del riscatto agrari riguardanti gravi deviazioni dai fini della normativa in materia di prelazione e riscatto agrari e di formazione della proprietà coltivatrice in generale e sulla dottrina tendente al superamento dell'assoluta impenetrabilità dello schermo costituito dalla personalità giuridica (§§ 3 e 4). Il discorso dovrebbe essere proseguito con riguardo ad un altrettanto ampio e importante problema, che qui mi limito a fare presente senza minimamente addentrarmi nei riferimenti ai cospicui studi della dottrina in materia: quello della integrazione del contratto. Uno stimolo ad una ricerca in tal senso si può ravvisare nel richiamo di R. TRIOLA cit. *supra*, § 2 (ed *ivi* note 29 e 30) e di D. SPALLANZANI, cit. alla nota 30, all'art. 1175 c.c. Tale richiamo induce a riflettere sulla cospicua ed ardua problematica su detto articolo e sulle norme coinvolte nel sistema nel quale esso va inquadrato (53): problematica che, nella sua ampiezza, coinvolge anche il problema se possa distinguersi tra contenuto ed effetti del contratto, se la nozione di «correttezza» di cui all'art. 1175 c.c. possa considerarsi equivalente a quella di buona fede di cui agli artt. 1337, 1358, 1366, 1375, nonché lo stesso problema dell'integrazione del contratto anche con riguardo alla nozione di «equità» e, soprattutto, del ruolo dell'art. 1339. Ovviamente, nei presenti appunti si può fare soltanto un sommario e fugacissimo richiamo ad alcune delle numerose e pregevoli opere nelle quali tale problematica è stata studiata ed i relativi problemi sono stati affrontati (54), da tenersi particolarmente presenti

ai fini dell'approfondimento di temi dei quali ho soltanto fatto cenno nei presenti appunti.

La questione resta pur sempre complessa (molto al di là di quanto nelle presenti note ho cercato di prospettare). E di ciò è un chiaro indice la frequente difformità delle conclusioni dei p.m. riguardo alle sentenze citate. Ma non può negarsi la sensibilità della giurisprudenza (come pure della dottrina) al problema delle sostanziali frodi alla legge che una concezione assolutista dello schermo delle autonomie patrimoniali può rendere possibili.

**5. Iniziative (non mai portate a termine) del legislatore.** Il contrasto tra il rigore del diritto vigente, soprattutto in ciò che riguarda principi fondamentali in materia di società, e l'esigenza di evitare l'elusione dei diritti di prelazione e riscatto agrari, si è manifestato anche nel susseguirsi (sia pure a lunghi intervalli) di iniziative parlamentari a favore dei coltivatori diretti e di fallimenti di tali iniziative.

Il 14 ottobre 1976 venne comunicato alla Presidenza del Senato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Signori, Fabbri Fabio, Mannocci, Finessi e De Nicola, del seguente tenore:

«Art. 1. – Il trasferimento a titolo oneroso di quote o di azioni di società, che hanno per oggetto l'esercizio di attività agricola su fondi di cui sono proprietarie, è soggetto alle disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della legge 14 agosto 1971, n. 817, che attribuiscono ai coltivatori il diritto di prelazione e di riscatto.

«Art. 2. – Il socio che intende trasferire le quote o le azioni deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di trasferimento indicando l'acquirente ed il prezzo. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni.

«Qualora il socio non provveda a tale notificazione ovvero il prezzo indicato sia superiore a quello effettivamente pattuito, l'avente diritto può, entro un anno dalla annotazione sul libro dei soci del relativo trasferimento, riscattare le quote o le azioni dal nuovo titolare o da quelli eventualmente successivi.

«A tal fine il legale rappresentante della società è tenuto, assumendone personale responsabilità, a notificare agli interessati l'avvenuto trasferimento entro 10 giorni dalla annotazione sul libro dei soci».

Tale disegno di legge (55), non pervenne all'approvazione da parte del Parlamento. Nello scritto citato in nota, P. VERRUCOLI osservò, tra l'altro:

«a) la prelazione o il «riscatto» delle quote o delle azioni di una società di capitali attribuirebbero al socio che se ne fosse avvalso, e cioè il coltivatore avente diritto, una partecipazione per quota, e *pro-indiviso*, a tutto il patrimonio sociale, e non già un diritto di proprietà su un bene determinato: quindi, opererebbero in una prospettiva ben diversa da quella posta a base delle ricordate leggi del 1965 e del 1971, e non potrebbero far conseguire al coltivatore i risultati perseguiti da queste;

«b) il coltivatore divenuto socio per effetto della prelazione o del riscatto predetti si troverebbe coinvolto nella

(50) In *Foro it.*, 1967, I, 966, c.n. di richiami; in *Dir. fall.*, 1967, II, 474; in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1967, II, 354; in *Giur. it.*, 1968, I, 378; Cass. 16 febbraio 1977, n. 721, in *Foro it.*, 1977, I, 2275; in *Giust. civ.*, 1977, I, 1793; in *Dir. fall.*, 1977, II, 424.

(51) In *Corriere giur.*, 1995, 1152, c.n. di V. CARBONE, *Vendita di azioni. L'errore di valutazione economica*; in *Vita not.*, 1995, 1434.

(52) In *Foro it.*, 1996, I, 3382, c.n. di L. VASQUEZ, *Cessione di quote di s.r.l. e consistenza patrimoniale della società*.

(53) Cfr. per tutti, anche per i compiutissimi richiami, il fondamentale commento di A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, nel *Commentario del cod. civ. dir.* da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1988, sub art. 1175 (pp. 284-355).

(54) Basti, qui, richiamare, oltre ad A. DI MAJO cit. alla nota prec. e, dello stesso A., *L'esecuzione del contratto*, S. RODOTÀ, *Le fonti di inte-*

*grazione del contratto*, Milano, 1967 (ma l'edizione provvisoria è del 1965); G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966; P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata*, Milano, 1969; F. GAZZONI, *Equità e autonomia privata*, Milano, 1970; A. LISERRE, *Tutele costituzionali della autonomia contrattuale*, Milano, 1971; M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*. In tema di integrazione del contratto in materia agraria mi sia consentito richiamare E. ROMAGNOLI, *Circolazione giuridica del fondo rustico e controllo dei prezzi*, Roma, 1965; Milano, 1966. V. A. ZIMATORE, *La tipizzazione dei contratti agrari. Il modello dell'enfiteusi*, Catanzaro, 1988, 8.

(55) Pubblicato nella *Rivista di diritto agrario*, 1977, 441, con una nota severamente critica di P. VERRUCOLI, dall'eloquente titolo *In tema di prelazione agraria: una legge da non fare*.

gestione dell'intero patrimonio sociale, con tutte le implicazioni ed i rischi conseguenti, tali da poter dissuadere – in via generale – gli aventi diritto dall'avvalersi delle norme in questione;

«c) nel caso che il trasferimento della partecipazione sociale fosse fatto in connessione con la liquidazione – da disporre, o già disposta – della società (di capitali) e della successiva attribuzione al (nuovo) socio dei beni residui (fondi rustici), le norme di cui trattasi potrebbero raggiungere il loro scopo solo ove l'attribuzione anzidetta seguisse a meno di un anno il trasferimento in questione, ciò che, com'è ovvio, sarebbe attentamente evitato dagli interessati».

Tali osservazioni avrebbero potuto indurre il legislatore non ad abbandonare l'iniziativa, ma soltanto a proporre un testo meglio articolato, che mirasse a superare i denunciati gravi inconvenienti. In questo senso un tentativo venne compiuto dal legislatore con la proposta di legge n. 1307 di iniziativa dei deputati Lobianco, Citaristi, Andreani ed altri presentata alla Camera dei Deputati il 15 febbraio 1984 («Norme interpretative ed integrative in materia di riscatto agrario») (56), in seno ad un più ampio quadro di «assestamento» della disciplina della prelazione e del riscatto: proposta di legge che all'art. 14 dettava, con riguardo alle vicende societarie, le seguenti disposizioni:

*«Il conferimento in società, che non sia una società semplice costituita fin dall'origine esclusivamente da coltivatori diretti o una cooperativa agricola, in qualsiasi tempo effettuato, e l'assegnazione per liquidazione della stessa società, o altra causa, di terreni che costituiscano almeno il 50 per cento del patrimonio della società, sono soggetti alla prelazione ed al riscatto agrario, di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*«La disposizione del precedente comma si applica anche ai conferimenti e alle assegnazioni anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge che siano oggetto di lite giudiziaria, purché non definita con sentenza passata in giudicato».*

Tale articolo – come altri contenuti nella stessa proposta – rispondeva all'intento di rendere efficace il sistema: intento che, con specifico riguardo ad esso, venne chiaramente manifestato dai proponenti nella relazione con l'affermazione «... è giunto anche il momento di stroncare almeno le più appariscenti e diffuse tra le tante "manovre" con le quali ogni giorno si tenta di aggirare gli ostacoli posti dalla legge alla troppa libera circolazione della terra».

Anche la detta proposta di legge incontrò diffuse ostilità, in buona parte concentrate sull'art. 14, e non pervenne all'approvazione da parte del Parlamento.

Il richiamato articolo della citata proposta di legge venne in parte riprodotto (e reso contraddittorio) dall'art. 4 del d.l. 24 novembre 1992, n. 458 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), del seguente tenore:

*«Il conferimento di terreni agricoli in società, che non sia una società semplice costituita da coltivatori diretti o una società cooperativa agricola, e l'assegnazione di terreni agricoli per liquidazione di società dello stesso tipo, sono soggetti al diritto di prelazione e al diritto*

*di riscatto di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni e integrazioni» (57).*

La sopravvenuta ostilità verso l'estensione dell'ambito di operatività della prelazione agraria trovò conferma nella reiterazione del detto d.l. (con d.l. 23 gennaio 1993, n. 18, poi decaduto) senza alcuna disposizione in materia di prelazione in caso di conferimento di fondi rustici in società e di assegnazione di fondi rustici a soci in caso di liquidazione della società. In una breve postilla a Cass. 8 giugno 1992, n. 7039 (58) D. BELLANTUONO osservò che, a seguito della soppressione, nel d.l. n. 18 del 1993, dell'art. 4 del d.l. n. 458 del 1992 restava aperto «il problema del ricorso alla forma societaria in agricoltura», concludendo: «La parola passa nuovamente alla Cassazione». Diversamente, P. VITUCCI (59) ravvisò nella vicenda dei due d.l. «una conferma postuma della validità delle soluzioni cui è giunta la giurisprudenza» ed affermò, a tal proposito, che non vi sarebbe stata necessità di assoggettare alla prelazione agraria il conferimento del terreno in società, se alla stessa conclusione fosse stato possibile pervenire già in base alla normativa previgente. Questo rilievo del chiaro Autore *cit.* ben può coinvolgere anche il disegno di legge del 1977 e la proposta di legge del 1984, tanto più se si considera che quest'ultima includeva l'art. 14, sulla prelazione in caso di conferimento di fondi rustici in società e loro assegnazione a soci in sede di liquidazione, tra le disposizioni integrative.

È anche significativa, per quel che riguarda il nuovo orientamento del legislatore (il quale, ovviamente non coinvolge i problemi in materia di simulazione, che i giudici devono risolvere caso per caso), la circostanza che nella proposta di legge n. 430 dei deputati Ferrari, Giovanni Bianchi ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 9 maggio 1996 «Norme in materia di affitto di fondi rustici», così come nel testo unificato di questa ed altre proposte adottate dalla Commissione Agricoltura il 10 luglio 1992, non è contenuta alcuna disposizione in ordine a vicende simili a quelle contemplate dal disegno di legge del 1977, dalla proposta di legge del 1984 e dal decreto-legge del 1992, neppure per porre una remora a sostanziali frodi facilitando l'opera dei giudici con qualche presunzione di simulazione. E lo stesso può dirsi della l. 5 marzo 2001, n. 57 e del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 emanato in virtù della delega in essa contenuta.

In conclusione, le vicende delle iniziative *in subiecta materia* sul piano della legislazione danno conferma della sopravvenuta diffusa riluttanza della classe politica ad intervenire *in subiecta materia*. Ma ciò non attenua il senso di disagio per una normativa che consente troppo facili strumenti di sua elusione (o impune violazione). Del resto, le ricordate aperture della giurisprudenza sul più ampio problema del superamento dell'assoluta impenetrabilità dello schermo dell'autonomia patrimoniale non possono non indurre a riflettere su tale problema con specifico riguardo alla prelazione agraria e sull'opportunità di una specifica rimeditazione di esso nel quadro di quella che è recentemente emersa in altre materie (*supra*, § 4), o di un intervento ben meditato del legislatore, che possibilmente si estenda ad altri problemi tuttora aperti in materia di prelazione. □

(56) Pubblicata in *Riv. dir. agr.*, 1984, I, 355 con la relazione e con postilla di L. CORSARO.

(57) Su tale d.l. v. in senso adesivo BELLANTUONO, *Prelazione agraria etc.*, cit. ed in senso critico P. VITUCCI, *Conferimento in società di fondo*

*rustico*, cit., entrambi cit. *supra*, § 2, nota n. 9.

(58) In *Foro it.*, 1993, I, 640.

(59) P. VITUCCI, *Conferimento, etc.*, negli *Studi in onore di G. Minervini* cit. *supra*, § 2, nota 9.



# Sacrificato, nella vendita dei terreni agricoli demaniali, il diritto di prelazione del coltivatore confinante

di ALFIO GRASSO

**1. Premessa. - 2. Ricostruzione normativa sulla dismissione dei beni immobili dello Stato: dalla l. 23 dicembre 1996, n. 622 (art. 3, c. 99) al d.l. 25 gennaio 2002, n. 4 (art. 5). - 3. Dei passi indietro compiuti dal legislatore a danno del diritto di prelazione agraria, con particolare riferimento al coltivatore confinante. - 4. Comparazione tra diritto di prelazione spettante al conduttore di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale e diritto di prelazione spettante ai conduttori di beni immobili soggetti ad utilizzazione agraria. - 5. Brevissime considerazioni.**

1. - L'obiettivo primario che è stato assegnato alla prelazione agraria, sin dal varo della sua legge fondamentale, sta nel migliorare le strutture produttive dell'agricoltura, da realizzare, in particolare, attraverso la formazione di imprese coltivatrici moderne ed efficienti. Partendo da questo presupposto il legislatore, in vario modo, si è prodigato ad assecondare, d'imperio e con agevolazioni, la formazione dell'impresa coltivatrice, facendone, da un lato, coincidere la titolarità dell'impresa con la proprietà, e, dall'altro, consentendone l'allargamento della base aziendale per renderla efficiente.

La prelazione agraria, inizialmente riguardante i fondi rustici, trasferiti a titolo oneroso, appartenenti a privati è stata estesa, successivamente, ai beni degli enti pubblici, fondazioni ed enti similari. Con l'art. unico della l. 10 maggio 1976, n. 265, infatti, è stato stabilito che «in caso di alienazione a titolo oneroso dei fondi rustici da parte di enti pubblici o di fondazioni o enti similari, il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo».

Con detta disposizione il diritto di prelazione agraria, spetta, ora, all'affittuario coltivatore, ma anche al conduttore insediato sul fondo oggetto di trasferimento ed anche al confinante, entro i limiti e con le condizioni previste dall'art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817.

La legge del '76 non pare abbia sollevato particolari problemi, anche se è stato rilevato che la *ratio* ispiratrice della norma, in ordine ai soggetti alienanti, non è parsa chiara (1). Vale notare che l'applicazione del diritto di prelazione, a seguito della legislazione sulle dismissioni dei

beni immobili e dei diritti reali appartenenti al patrimonio dello Stato, soggetti ad utilizzazione agraria, certamente solverà non pochi problemi (2), quando non se ne invocherà la sua totale inesistenza.

2. - Con la legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 622, è stata disposta (art. 3, comma 99) la dismissione dei beni immobili e dei diritti reali appartenenti al patrimonio dello Stato. I beni da dismettere, non conferiti ai fondi di cui al comma 86 dell'art. 3 (3), in un primo momento potevano essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque fosse il valore degli stessi, mediante asta pubblica. Con successiva legge finanziaria (23 dicembre 1999, n. 488), il legislatore ha pensato di modificare la predetta disposizione, disponendo (art. 4, comma 3) che la dismissione, da attuarsi secondo programmi, modalità e tempi definiti dai ministeri competenti, è affidata a «consulenti finanziari» e ad «intermediari acquirenti» per la rivendita degli immobili, ed estendendo detta dismissione anche ai beni «suscettibili di utilizzazione agraria» (art. 4, comma 4) e ciò nella considerazione del fatto che in detti terreni, per una serie di ragioni, è venuto meno quel *quid* di economicità del possesso sia in termini di gestione che in termini di affidamento in concessione. È stato disposto, inoltre, che la rivendita dei beni, previo accorpamento in lotti di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale dei fondi confinanti, «deve essere effettuata preferibilmente a imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età» (art. 4, comma 4, 3° periodo), e ciò sulla scia della legislazione sulla valorizzazione dell'imprenditoria giovanile (4). L'inserimento (e la eventuale preferenza) dei giovani imprenditori, anche in questo caso, è stato ritenuto opportuno come risposta ad attivare quelle capacità imprenditoriali fresche nell'intento di integrare e sviluppare nuove energie nel settore agricolo.

(1) L.V. MOSCARINI, *Prelazione*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, 995.

(2) Già nel vigore della l. 23 dicembre 1999, n. 488, la rivendita dei terreni agricoli di proprietà dello Stato da effettuare, previa formazione di lotti da 10 ettari, a favore preferibilmente di imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni, è stato motivo di controversia. IV. Cons. Stato (ord.), 20 settembre 2000, n. 4656, in *Guida al diritto*, 2000, n. 39, 106, con nota di S. VITALI, *Con l'applicazione della nuova disciplina la decisione sul merito torna al TAR*.

(3) Nel processo di dismissioni dei beni immobili del patrimonio dello Stato, i beni potevano essere conferiti in società di gestione di cui all'art. 14, l. 25 gennaio 1994, n. 86, come quote ai fondi immobiliari, mediante

apporti di beni immobili e di diritti reali dello Stato. (In generale sulle società di gestione, cfr. A. MONGIELLO, *La società di gestione del risparmio (la nuova figura del «gestore unico»*, in *Contratto e impresa*, 1999, 1458).

(4) Sulla legge per la diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile, v. A. GRASSO, *Prime considerazioni sulla legge per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*, in questa Riv., 1998, 260; O. CINQUETTI, *Luci ed ombre della legge n. 441 del 1998 sull'imprenditoria giovanile in agricoltura*, *ivi*, 1999, 404. Con riferimento alle modifiche introdotte al comma 99 dell'art. 3 della l. 23 dicembre 1996, n. 622, che aprono all'imprenditoria giovanile, cfr. F. LOMONOCO, *Si apre l'asta per i terreni agricoli demaniali*, in *Terra e vita* (inserto *Periscopio*), 2000, n. 3, X).

È palese che il diritto di prelazione del coltivatore (o del conduttore) insediato sul fondo o del coltivatore confinante con il fondo oggetto di alienazione, è posto in ombra. I termini «preferibilmente» o «preferenza» non sono idonei a dare certezza al diritto di prelazione del coltivatore o del conduttore. È stato lo stesso legislatore a colmare la lacuna normativa che, peraltro, si poneva in aperto contrasto con la legislazione del '76. Così, è corso ai ripari, modificando il comma 99 e disponendo, in generale, che è «fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente agli immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevedano la vendita frazionata» (art. 43, comma 15, l. 23 dicembre 2000, n. 388). Per quanto attiene ai beni, oggetto di utilizzazione per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione» (5), ai conduttori «è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definiti con decreto del Ministro [dell'economia e delle finanze] di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali» (art. 43, comma 2, l. 23 dicembre 2000, n. 388).

Dal programma di alienazione sono esclusi, tuttavia, i terreni degli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle Università agrarie (6).

Ma il legislatore, come Penélope che disfaceva di notte la tela tessuta di giorno, ha rimesso in discussione quello che in precedenza aveva elaborato, forse nell'intento bizzarro di essere originale, non dandosi pensiero se ad essere sacrificato sia il diritto di prelazione del conduttore sui fondi rustici di appartenenza dello Stato. Così, infatti, con d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (7), ha stabilito (art. 3, comma 17, primo periodo) che: «il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi della comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società». Vale notare che il legislatore di quest'ultima Legislatura, con il varo del d.l. n. 351, ha dimostrato di essere poco accorto avendo lasciato in piede la disposizioni di cui al comma 99-*bis*, dell'art. 3, della legge n. 622/96, con le modifiche ad essa apportate, ed ha pasticciato non poco a scapito della sistematicità normativa. E, siccome l'obiettivo prefissosi, abbiamo da pensare, era solo quello di sabotare il diritto di prelazione del conduttore agricolo, ha pensato di aggiungere, con l'art. 5 del d.l. 25 gennaio 2002, n. 4, al comma 17 citato, il comma 17-*bis*, secondo il quale «ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1 [dell'art. 3, del d.l. n. 351] è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco».

3. - Ci si è soffermati nella ricostruzione delle diverse vicende legislative sul diritto di prelazione del conduttore di fondo rustico appartenente al patrimonio immobiliare dello Stato e del come esso, a seguito delle disposizioni normative recentemente varate, ha collezionato vistosi passi indietro. Tenteremo adesso di esaminare le disposizioni vigenti al fine di esprimere il nostro punto di vista.

Il comma 17 dell'art. 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, prende in considerazione il soggetto «terzo» che esclude *a priori* dall'esercizio del diritto di prelazione al momento della vendita del compendio di beni immobili dello Stato. Ora, se «terzo» è colui che rimane essenzialmente estraneo al contratto (8) di vendita, tra amministrazione finanziaria e società di cartolarizzazione (9), costituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 351, «terzo», in questo caso, è il conduttore che detiene il fondo rustico posto in vendita e il coltivatore confinante con il fondo medesimo. Questi soggetti «terzi», dunque, restano esclusi dall'esercitare il diritto di prelazione al momento della vendita disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il «terzo», se non fosse intervenuta la disposizione di cui al comma 17-*bis*, avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione all'atto della successiva rivendita. In tal caso il diritto di prelazione sarebbe rimasto sospeso sino a quando non si fosse verificata (sempreché si fosse verificata) la rivendita dell'immobile da parte della società. Ma come ricordato, con l'introduzione del comma 17-*bis* (d.l. 25 gennaio 2002, n. 4), il quadro normativo è stato ulteriormente peggiorato. Il «terzo», ora, viene individuato nel «conduttore» e negli altri «titolari di un diritto di godimento»; cioè, con il comma 17-*bis* la cerchia dei soggetti aventi titolo alla prelazione non solo si restringe, escludendo il coltivatore confinante al quale il diritto di prelazione è stato riconosciuto in funzione di una politica di ricomposizione fondiaria (10), tendente al dimensionamento dell'impresa agricola per renderla efficiente e competitiva, ma disponendo anche che il diritto di prelazione, dai soggetti ora individuati, può essere esercitato solo nell'ipotesi di rivendita frazionata anche se successiva ad una rivendita in blocco.

Emerge con chiarezza che il legislatore non abbia voluto valutare il contrasto, palese, tra la disposizione del comma 17-*bis* e le disposizioni dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e dell'articolo unico della l. 10 maggio 1976, n. 265, che vincolano l'esercizio della prelazione a favore del conduttore e del coltivatore confinante anche nel caso di vendita in blocco di immobili comprensivi di beni destinati ad attività imprenditoriali diverse, integranti distinte unità produttive, autonome e non complementari all'azienda agricola (11). Copiosa è, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (12), nonché l'orientamento prevalente della dottrina (13). La disposizione di cui al comma 17-*bis*, così come articolata, sarà certamente fonte di un contenzioso che provocherà più danni che vantaggi tanto per il conduttore e il coltivatore confinante quanto per la società di cartolarizzazione. Sarebbe bastato consentire ai titolari del diritto di prelazione di partecipare alla vendita disposta dall'amministrazione finanziaria alle

(5) Ossia alla data di entrata in vigore della l. 23 dicembre 1999, n. 488, cioè dal 1° gennaio 2000.

(6) Dall'alienazione sono esclusi, perché «trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica [...] le aree e i fabbricati demaniali sui quali [...] risulta costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi» (art. 22, comma 7, l. 2 aprile 2001, n. 136).

(7) Il d.l. 25 settembre 2001, n. 351, cit. è stato conv., con modifiche, nella l. 23 dicembre 2001, n. 410.

(8) Così A. TRABUCCHI, *Istituzione di diritto civile*, Padova, 1999, 678.

(9) V. art. 21, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.

(10) A. GRASSO, *Aspetti giuridici della ricomposizione fondiaria in Italia*, Milano, 1974, 41; A. CARROZZA, *La prelazione agraria: tipo, fondamento e gerarchia*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 707; M. COMPORI, *Profili generali della prelazione agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 151.

(11) Cass. 15 luglio 1991, n. 7838, in *Giur. agr. it.*, 1992, 59.

(12) Cass. 11 febbraio 1989, n. 863, in *Giur. agr. it.*, 1989, 477; Cass. 11 febbraio 1988, n. 148, *ivi*, 1989, 186; Cass. 18 giugno 1987, n. 5361, *ivi*, 1987, 600; Cass. 15 aprile 1986, n. 2649, in *Giust. civ.*, Mass., 1986.

(13) E. CASADEI, *La prelazione del coltivatore nei casi di non perfetta coincidenza fra il bene trasferito ed il fondo coltivato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, 1377; G. CASAROTTO, *Denuntiatio e indicazione di prezzo parziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, 422; G. VIGNOLI, *La prelazione del coltivatore in caso di non coincidenza fra terreni compravenduti e fondo oggetto del contratto di conduzione*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, 112.

stesse condizioni fissate per le società di cartolarizzazione acquirenti, lasciando ai titolari della prelazione la facoltà se acquistare l'intero blocco o limitare l'acquisto ai soli terreni suscettibili di «utilizzazione agricola», affidando, in questo caso, al giudice la determinazione del prezzo (14), oppure, come sarebbe stato più congruente, affidare all'Azienda del demanio, in uno ai «beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile» (art. 1, comma 1, d.l. n. 351), la individuazione anche dei beni suscettibili di utilizzazione agraria, per farne un programma specifico. Avere scelto la strada più comoda e sbrigativa della vendita alle società di cartolarizzazione dietro l'orpello di far presto nell'alienare i beni immobili dello Stato non è stata una scelta razionale, ma una scelta che può trovare giustificazione solo nello scoperto intento da un lato di ritardare, sempreché si verifichi la rivendita frazionata dei beni, il diritto di prelazione del conduttore e, dall'altro, di cancellare detto diritto in capo al confinante coltivatore, in ciò non tenendo conto della necessità di sviluppo delle strutture agricole, le quali hanno bisogno di particolare attenzione al fine di armonizzarle alla politica agricola comunitaria (15).

Eppure, in tema, si poteva essere meno frettolosi ed evitare di «fare i micini chiechi». Una maggiore attenzione per evitare delle grossolanità, fonti certamente di contrasti ed anche di contestate aspettative, non avrebbe sicuramente guastato. Bastava, ad esempio, che si fosse tenuto conto del criterio informatore di cui all'art. 3, comma 99-*bis*, l. 23 dicembre 1996, n. 622 (testo modificato) che affidava, con riferimento ai terreni «destinati alla coltivazione» agraria, al Ministro delle politiche agricole e forestali, il compito di definire un programma di smobilizzo fissandone le modalità di esercizio della prelazione e salvaguardia dei conseguenti diritti del conduttore e del coltivatore confinante.

Cosa significa, poi, «immobili soggetti ad utilizzazione agricola» (art. 5, d.l. 25 gennaio 2002, n. 4). «Utilizzazione agricola», a nostro vedere, non può interpretarsi come «destinazione agricola» o «destinazione per la coltivazione» (16) agraria), mancando nella prima locuzione quella assegnazione attribuita, definitoria e qualificante sul bene, disposta in conseguenza di un piano prestabilito proprio della seconda (17). Con la locuzione «utilizzazione» si presume, invece, in impiego immediato e fruttuoso di una cosa residuante in termini di spazio e di operatività effimeri. Dal che si desume, in negativo, che terreni, dai piani regolatori destinati a scopo edilizio, industriale o turistico, possono essere oggetto di prelazione, in palese contrasto e, quindi, fonte di liti, con il disposto dell'art. 8, comma 2, della l. 26 maggio 1965, n. 590.

4. - Non possiamo, infine, non rilevare la diversità di trattamento presente nel d.l. 25 settembre 2001, n. 351, tra i conduttori delle diverse categorie di beni immobili posti in vendita. Il legislatore, pur ponendosi il problema «di far presto» nell'alienare gli immobili dello Stato, trova modo di indugiare nel caso di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale. Ai conduttori di dette unità immobiliari, infatti, è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di vendita determinato

in base alle valutazioni correnti di mercato. Qui, occorre notare, il diritto all'acquisto è diretto tra Stato venditore e conduttore acquirente. Il diritto all'opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo (art. 3, comma 3) è solo funzionale al procedimento di dismissione degli immobili ed ai possibili vantaggi che da esso conseguono al conduttore (18). A favore di questi conduttori, inoltre, in caso di vendita delle unità immobiliari a prezzo inferiore a quello di esercizio d'opzione (che è un prezzo imposto) è accordato il diritto di prelazione, che meglio sarebbe definire diritto di riscatto. Tali previsioni normative non sono previste per il caso di beni immobili rustici o per i cosiddetti «beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola». Ora, nessuno disconosce l'interesse particolare che riveste il diritto all'abitazione, la cui rilevanza costituzionale è innegabile, ma uguale innegabile rilevanza costituzionale assume tanto la prelazione (urbana di natura) commerciale quanto la prelazione agraria (19).

A marcare ancor di più il divario tra conduttore di fondo rustico e conduttore di immobile urbano, un ulteriore elemento si ricava dalla disposizione di cui all'art. 3, comma 5, secondo periodo, del d.l. n. 351, secondo il quale il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi della legislazione vigente (20) ai conduttori di singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale (opifici, negozi, sale cinematografiche, uffici), può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili; previsione, invece, negata al conduttore di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola. Ed inoltre, mentre per le unità immobiliari urbane, diverse da quelle residenziali, il diritto d'opzione e quello di prelazione, dei quali si è accennato sopra, è accordato anche ai familiari e agli eredi conviventi con il conduttore, detti diritti non sono riconosciuti, invece, ai familiari e agli eredi del conduttore di fondo rustico (21).

5. - A chiusura di questa nota non possiamo non formulare due brevissime considerazioni conclusive: a) le disposizioni di cui ai commi 17 e 17-*bis* dell'art. 3 del d.l. n. 351, così come articolate non soddisfano in alcun modo, tradendo, esse, lo spirito cui è informato il diritto di prelazione. È da auspicarsi (almeno in sede di conversione del comma 17-*bis*) che le predette disposizioni vengano riscritte per armonizzarle alla vigente legislazione in materia, ma soprattutto occorre riscriverle per evitare l'aprirsi di un contenzioso che certamente sarà costoso e dispendioso; b) il legislatore se non intende avviare un processo di revisione del diritto di prelazione, il cui lodevole scopo è quello di mantenere le giuste premesse per unificare in capo al coltivatore la titolarità dell'impresa e della proprietà e per far luogo ad una politica di ricomposizione fondiaria, che allarga la base superficiale dell'azienda agricola, non può negare, con riferimento ai beni immobili posti in vendita dallo Stato, la validità della elaborazione normativa conseguente alla l. 23 dicembre 1996, n. 622 (art. 3, commi 99 e 99-*bis*, testo modificato), riconsiderandola nel suo insieme e renderla applicabile. Tranne che lo spirito liberista che lo pervade, non punti a dare l'*addio* al diritto di prelazione. Ma in tal caso lo dica apertamente e senza mistificazioni. □

(14) V. giurisprudenza segnalata alla nota 12.

(15) L. COSTATO, *Le riforme comunitarie delle strutture agrarie*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, Padova, 1997, 395.

(16) V. art. 43, comma 2, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(17) Sul potere di destinazione, G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, Milano, 1974.

(18) I conduttori di unità immobiliari che optano per l'acquisto sono agevolati con una riduzione del 30 per cento del prezzo d'acquisto.

(19) E. BARGELLI, *Interesse alla conservazione e all'acquisto dell'alloggio: profilo applicativo del «diritto all'abitazione» nella nuova locazione abitativa*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, II, 585.

(20) Per quanto concerne la prelazione urbana e commerciale il richiamo alla l. 27 luglio 1978, n. 392, sembra esplicito, mentre sfumato sembra per la prelazione agraria.

(21) Una ulteriore conferma delle disparità di trattamento, tra immobili urbani e fondi rustici, si coglie dall'art. 71 della legge finanziaria, 28 dicembre 2001, n. 448. Con detto articolo si consente, in tutto il territorio nazionale, l'applicazione della l. 5 febbraio 1992, n. 177 - il cui scopo è quello di sanare situazioni anomale, già consumate al 31 dicembre 1983, nelle province di Belluno, Bergamo, Como e Rovigo - per il trasferimento dei beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, delle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, su cui erano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

Detto articolo, che desta non poco stupore, con l'art. 16-*bis*, l. 27 febbraio 2002, n. 116, è stato soppresso. Quello che sorprende è l'atteggiamento del legislatore il quale, in tutta la vicenda delle dismissioni dei beni demaniali dello Stato, studia e vara disposizioni, anche in sanatoria, per gli immobili urbani, dimenticando i beni rustici, suscettibili di coltura agraria.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale - 27-7-2001, n. 327 (ord.) - Ruperto, pres.; Santosuosso, est. - Z.L. c. INAIL (avv. De Ferrà) e Pres. Consiglio dei ministri (avv. St. Fiengo).

**Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Soggetti assicurati - Lavoratori agricoli autonomi - Condizione, dal 1° giugno 1993, che l'attività agricola sia svolta, anziché abitualmente (come era richiesto in precedenza), in via esclusiva o prevalente - Carenza di una normativa transitoria a garanzia di diritti acquisiti - Prospettata lesione del principio di affidamento - Questione già esaminata nel merito - Manifesta infondatezza.** [D.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. con mod. in l. 19 luglio 1993, n. 243, art. 14, comma 1, lett. b); Cost., artt. 3 e 38]

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1993, n. 243 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1999 - in quanto il legislatore, nell'ambito della sua valutazione politica, ha un'ampia discrezionalità nel dettare norme transitorie, con l'unico limite della ragionevolezza; limite che, nella fattispecie, non risulta travalicato (1).*

(Omissis). - Ritenuto che nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1999, n. 243; che in base alla norma impugnata, i lavoratori autonomi in agricoltura aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbono essere individuati, a decorrere dal 1° giugno 1993, secondo i criteri di cui alla l. 26 ottobre 1957, n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; e poiché quest'ultima legge va letta alla luce degli artt. 2 e 3 della l. 9 gennaio 1963, n. 9, ne consegue che attualmente il lavoratore autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni sul lavoro a condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera abituale (come avveniva in precedenza), bensì in via esclusiva o prevalente; che la controversia trae origine dall'infortunio mortale occorso ad un lavoratore agricolo in data 12 settembre 1993; che in fase di appello il Tribunale, pur ritenendo che detto lavoratore, svolgendo attività agricola in via non prevalente, non potesse rientrare tra i soggetti aventi diritto all'assicurazione obbligatoria, ha tuttavia riconosciuto che il medesimo doveva essere tutelato in virtù del principio giuridico dell'affidamento, poiché all'epoca dell'infortunio mortale egli aveva già pagato i contributi relativi all'intero anno 1993; che secondo la Corte rimettente, al contrario, il principio dell'affidamento non può essere applicato direttamente dal giudice in presenza di un sicuro dato normativo di segno contrario; che, tuttavia, la norma impugnata viola i due parametri costituzionali sopra richiamati nella parte in cui non prevede una norma transitoria che garantisca adeguata tutela assicurativa ai lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; che nel caso specifico, infatti, il lavoratore deceduto aveva provveduto al pagamento dei contributi in virtù di un preciso obbligo di legge, maturando in tal modo il diritto alla copertura assicurativa fino al 31 dicembre 1993, sicché la norma impugnata, intervenendo nel corso dell'anno, avrebbe dovuto prevedere una norma transitoria che riconoscesse la spettanza di un diritto già acquisito; che pertanto il giudice *a quo*, sostenendo che il principio dell'affidamento - già riconosciuto da questa Corte in numerose sentenze, fra cui la n. 416 del 1999, la n. 179 del 1996 e la n. 311 del 1995 - debba essere

tutelato e che, nella specie, ciò non sia possibile a causa della norma impugnata, ha chiesto la declaratoria di illegittimità di quest'ultima nei sensi sopra precisati; che si è costituita in giudizio la vedova del lavoratore deceduto, facendo proprie le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione e chiedendo l'accoglimento della questione; che si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice rimettente lamenta che la norma impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° giugno 1993, non abbia dettato una norma transitoria idonea a salvaguardare la posizione di quei lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, non hanno più diritto alla copertura assicurativa; che tale omissione si risolverebbe in una lesione del principio giuridico dell'affidamento, avendo il lavoratore in questione versato i contributi per l'intero anno 1993; che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il legislatore ha un'ampia discrezionalità nel dettare le norme transitorie, con l'unico limite della ragionevolezza, discrezionalità che si esercita nell'ambito della sua valutazione politica (sentenza n. 179 del 1996); che nel caso specifico non è ravvisabile una irragionevole carenza di norme transitorie, poiché la norma impugnata, lungi dall'istituire una modifica del regime assicurativo in questione con effetti retroattivi - tale da poter astrattamente incidere in modo irragionevole su situazioni regolate da leggi precedenti (v. sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999) - si limita a fissare una data a partire dalla quale vengono modificate le condizioni di accesso alla tutela previdenziale nei confronti di certe categorie di lavoratori agricoli; che nella particolare forma di assicurazione gestita dall'INAIL, vige il principio dell'automatismo delle prestazioni, le quali vengono erogate al lavoratore non in base ad un rapporto sinallagmatico con l'effettivo pagamento dei contributi (sentenza n. 36 del 2000), bensì in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge, sicché non può invocarsi il principio dell'affidamento sostenendo che l'avvenuto versamento contributivo per l'anno 1993 sia condizione da sola sufficiente a far sorgere il diritto alla copertura assicurativa fino al termine di quell'anno; che questa Corte, d'altra parte, ha già scrutinato, nel merito, la norma oggi in esame anche sotto il profilo del regime ordinario successivo al 1° giugno 1993, non ravvisando alcuna lesione di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori agricoli autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro solo a condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o prevalente (sentenza n. 26 del 2000); che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.

*Per questi motivi*, la Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe. (Omissis)

(1) LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA NORMA CHE HA MODIFICATO I REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI COLTIVATORI DIRETTI.

1. - L'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, d.l. 22 maggio

1993, n. 155 (conv., con modificazioni, in l. 19 luglio 1993, n. 243), emessa dalla Sez. lavoro della Cassazione in data 16 dicembre 1999, può leggersi in questa Riv., 2001, 49 con nota di C. GATTA, *I nuovi requisiti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei coltivatori diretti: una questione di legittimità costituzionale la cui fondatezza è appesa ad un filo ...*.

Ricordo che la norma impugnata, come ho chiarito nella nota citata, ha stabilito che – a decorrere dal 1° giugno 1993 – ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori indicati nel primo comma, lett. b) dell'art. 205 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (lavoratori agricoli autonomi) sono individuati secondo i criteri (più restrittivi) previsti dalla l. 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di assicurazione i.v.s. di tali lavoratori. In sostanza, mentre in base alla normativa precedente il lavoratore agricolo autonomo era assicurato contro gli infortuni purché prestasse opera manuale nella propria azienda con carattere di «abitudine» [sui criteri di valutazione della sussistenza, all'epoca, di tale condizione, rinvio a C. GATTA, *Requisiti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del coltivatore diretto di fondo rustico* (nota a Cass. 28 maggio 1997, n. 4721, in *Dir. lav.*, 1998, II, 253) e *Requisiti soggettivi per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura* (nota a Cass. 7 marzo 1998, n. 2566, in questa Riv., 1999, 171); si veda, però, di recente, Cass. 4 luglio 2001, n. 9040 (in questa Riv., 2001, 687 con nota di A. FONTANA, *La cosiddetta impresa «per conto proprio» non rientra nella tutela antinfortunistica: ma perché?*) secondo cui l'abitudine presuppone la professionalità nell'esercizio dell'impresa agricola], in base alle nuove disposizioni è invece necessario che egli si dedichi all'attività di coltivazione in via esclusiva o, quanto meno, con carattere di prevalenza (si veda, in proposito, Cass. S.U., 1° settembre 1999, n. 616, in questa Riv., 2000, 102, con nota di C. GATTA, *Nozione di «coltivatore diretto» ai fini previdenziali*).

Il giudice rimettente – dovendo decidere, in presenza della nuova disposizione legislativa, sul diritto alla liquidazione della rendita in favore del coniuge di un coltivatore deceduto, a seguito di infortunio occorso il 12 settembre 1993, nel corso di attività agricola esercitata in via abituale ma non prevalente – aveva sollevato, con l'ordinanza sopra citata, questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., della disposizione legislativa medesima «nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, i quali, in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla (e fidando nella) relativa copertura assicurativa», in virtù del principio giuridico dell'affidamento già riconosciuto in numerose sentenze del giudice delle leggi [v. Corte cost. 4 novembre 1999, n. 416 (in *Foro it.*, 2000, I, c. 2456); Id. 31 maggio 1996, n. 179 (in *Riv. inf. mal. prof.*, 1996, II, 41); Id. 12 luglio 1995, n. 311 (in *Giur. cost.*, 1995, 249), tutte richiamate nella decisione in epigrafe]: in particolare, il riferimento esplicito del giudice *a quo* era alla sentenza n. 179 del 1996 con la quale la Corte costituzionale – nel pronunciarsi (con dichiarazione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza) sulla questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Parma con ord. 4 maggio 1995 (in *Riv. inf. mal. prof.*, 1995, II, 178) nei confronti della stessa norma *de qua* nella parte in cui non prevedeva l'invocata disciplina transitoria necessitata dal richiamato principio – aveva affermato che, per accertare se ricorreranno nella specie le condizioni del legittimo affidamento su diritti soggettivi perfetti, ovvero dell'evidente irrazionalità dell'immediato impatto della nuova disciplina su posizioni già acquisite, il giudice rimettente avrebbe dovuto

preliminarmente precisare quanto meno a quale periodo e a quali fini si riferivano i contributi assicurativi, di cui si affermava l'avvenuto versamento, ed indicare quali diritti potevano ritenersi già maturati, o se essi potevano dar luogo ad un legittimo affidamento.

Orbene, proprio per offrire alla Consulta i richiesti elementi di giudizio, il Giudice *a quo* aveva avuto cura di precisare: a) l'avvenuto versamento della quota capitaria contributiva per l'intero anno 1993 (desumendolo dalla sentenza del giudice di merito e ritenendo tale circostanza incontrovertibile come accertamento di fatto irrettabile in sede di giudizio di legittimità); b) l'effettuazione di esso, da parte del soggetto infortunato, in esecuzione di un obbligo di legge su lui gravante all'epoca «del pagamento, in applicazione dell'art. 205 t.u. n. 1124 del 1965 al tempo vigente, in quanto lavoratore agricolo abituale, e derivante dal vigente sistema di pagamento dei contributi assicurativi per i lavoratori agricoli autonomi»; c) la conseguente acquisizione del «diritto alla copertura assicurativa infortunistica, per l'arco temporale (fino al 31 dicembre 1993) al quale si riferiva il versamento obbligatorio, e per gli eventi infortunistici connessi con tale versamento, tra cui l'evento morte, verificatosi il 12 settembre 1993».

2. - Su tale questione si è pronunciata la Corte costituzionale con l'ordinanza in commento nella quale – dopo aver ribadito che il legislatore ha un'ampia discrezionalità, nell'ambito della sua valutazione politica, nel dettare le norme transitorie, con l'unico limite della ragionevolezza (il richiamo è alla stessa sent. n. 179 del 1996 sopra citata, invocata dal giudice rimettente) – ha osservato: che nella fattispecie non è ravvisabile una irrazionale carenza di norme transitorie poiché la norma impugnata non ha innovato, con effetti retroattivi, il regime assicurativo antinfortunistico per la categoria dei lavoratori agricoli in questione, nel qual caso si sarebbe potuto configurare in via ipotetica un'irragionevole incisione su situazioni regolate da leggi precedenti [con richiamo alle proprie sentt. 22 novembre 2000, n. 525 (in *Cons. st.*, 2000, II, 2215) e n. 416 del 1999 (già cit. *retro*)], ma si è limitata a fissare una data a partire dalla quale risultano modificate le condizioni di accesso alla relativa tutela da parte degli stessi lavoratori; che «nella particolare forma di assicurazione gestita dall'INAIL, vige il principio dell'automatismo delle prestazioni, le quali vengono erogate al lavoratore non in base ad un rapporto sinallagmatico con l'effettivo pagamento dei contributi» (v. sent. 22 novembre 2000, n. 36, in *Cons. st.*, 2000, II, 200, cit. in motivazione), «bensì in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge, sicché non può invocarsi il principio dell'affidamento sostenendo che l'avvenuto versamento contributivo per l'anno 1993 sia condizione da sola sufficiente a far sorgere il diritto alla copertura assicurativa fino al termine di quell'anno»; che la stessa Corte, d'altra parte, si era già pronunciata, nel merito, sull'innovazione introdotta dalla norma impugnata a far tempo dal 1° giugno 1993, non ravvisando in essa alcuna lesione di parametri costituzionali, con sent. 4 febbraio 2000, n. 26 (cit. in motivazione, che può leggersi in questa Riv., 2000, 172 con nota di A. FONTANA, *Un'inversione di tendenza nella legislazione antinfortunistica ed un intervento della Corte costituzionale che non convince*, in *Dir. lav.*, 2000, II, 569 con nota di C. GATTA, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità dei requisiti richiesti per l'assicurazione infortuni dei coltivatori diretti*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 170 con nota di C. GATTA, *Legittimità costituzionale della modifica dei requisiti richiesti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei coltivatori diretti*), per cui ha concluso nel senso indicato nella massima sopra riportata.

Decisione condivisibile, ma con qualche perplessità. È vero che il rapporto assicurativo *de quo* non si basa

sulla sinallagmaticità tra contributi e prestazioni vigendo per esso il principio dell'automatismo, secondo il quale le prestazioni sono erogate indipendentemente dall'avvenuto versamento dei contributi purché questi siano dovuti: a tale principio si fa ricorso, però, nel caso di omesso pagamento del premio o contributo dovuto, altrimenti, se esso risulta legittimamente versato (cioè nel presupposto della sua debenza, sulla base della normativa esistente all'atto del pagamento), ne scaturisce l'obbligo da parte dell'Istituto assicuratore del riconoscimento delle prestazioni. Orbene, se in base a norme preesistenti il versamento contributivo capitaro annuale fosse stato obbligatoriamente effettuato prima dell'intervento, in corso d'anno, della modificazione legislativa dei requisiti richiesti per la permanenza del citato rapporto assicurativo e senza che la norma stessa si fosse preoccupata di disporre esplicitamente il rimborso diretto da parte dell'istituto assicuratore della quota di contributo annuo non più dovuta in conseguenza della diversa disciplina della materia, costringendo eventualmente l'assicurato (o chi per esso) ad un'azione di ripetizione, non sembra del tutto arbitrario adombrare l'ipotesi che, in tal caso, sarebbe stato possibile configurare l'insorgenza del legittimo affidamento alla copertura assicurativa, preventivamente garantita dal pagamento del premio previsto, per l'intero anno.

È perciò che, in sede di commento all'ordinanza di rinvio della Cassazione, dalla quale ha preso origine la decisione annotata, e, successivamente, nella nota (in *Riv. dir. agr.*) a Corte cost. n. 26 del 2000 (su cui v. i riferimenti indicati *supra*), pur tenendo conto dell'esistenza, all'epoca, del principio dell'automatismo (che, peraltro, non è più applicabile nei confronti dei lavoratori autonomi, compresi gli agricoltori, per effetto dell'art. 59, comma 19, prima parte, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), avevo ritenuto necessario dimostrare come, in base alla normativa allora vigente, al momento dell'entrata in vigore del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (contenente la norma impugnata), non sussisteva alcun obbligo legale di versare il contributo capitaro dell'assicurazione contro gli infortuni da parte dei lavoratori agricoli autonomi per l'anno 1993 essendo la riscossione prevista mediante versamento diretto in conto corrente postale utilizzando appositi bollettini predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, in quattro rate (con scadenza 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1993 e 10 gennaio 1994) e che, trattandosi di una valutazione di diritto e non di accertamento di mero fatto, il giudice di legittimità non avrebbe dovuto ritenere irretrattabile l'affermazione dell'avvenuto versamento contributivo per l'intero anno contenuta nella sentenza del giudice di merito. Inoltre, essendo intervenuta la citata disposizione di modifica dei requisiti soggettivi, l'ente incaricato della riscossione aveva disposto con propria circolare, in data 31 maggio 1993, che per i soggetti interessati a tale modifica in quanto non più assicurati dal 1° giugno 1993, l'importo del contributo complessivo annuo andava decurtato di una quota pari a sette dodicesimi (per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1993).

Ma queste considerazioni, se valide, avrebbero potuto modificare la forma e non la sostanza della decisione adottata dal Giudice delle leggi sulla questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame.

Carlo Gatta

\*

I

Cass. Sez. III Civ. - 26-7-2001, n. 10218 - Fiduccia, pres.; Favara, est.; Uccella, P.M. (conf.) - Malfassi (avv. Orlando, Casarotto) c. Appiani (avv. Piperno, Ercoli). (*Conferma App. Brescia 12 novembre 1997*)

**Prelazione e riscatto - Trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione - Prelazione e riscatto - Condizioni - Art. 8, terzo ed ultimo comma, della legge n. 590 del 1965 - Operatività.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

**Prelazione e riscatto - Coltivatore diretto - Configurabilità - Condizioni ex art. 31 legge 590 del 1965.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, 31)

**Prelazione e riscatto - Dichiarazioni di riscatto contenute nell'atto di citazione - Attribuità alla parte sottoscrittore la procura ad litem.** (C.p.c., art. 83; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

*Il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro comproprietario del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo ovvero coerede del venditore oltre che coltivatore diretto (1).*

*L'art. 31 della l. 26 maggio 1965, n. 590, il quale (anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione) precisa che sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, non si riferisce a requisiti che si debbano cumulare fra loro, ma contiene due previsioni distinte (2).*

*La dichiarazione di riscatto agrario contenuta nell'atto di citazione è attribuibile alla parte che abbia sottoscritto la procura ad litem posta a margine dell'atto medesimo, atteso che in tal caso con la sottoscrizione della procura l'attore fa proprio il contenuto negoziale dell'atto di citazione (3).*

II

Cass. Sez. III Civ. - 26-7-2001, n. 10227 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Uccella, P.M. (conf.) - Colletti (avv. Leonardi) c. Modesti (avv. Martella, Ginanneschi). (*Conferma App. Roma 15 dicembre 1998*)

**Prelazione e riscatto - Prelazione - Spettanza al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - Estremi - Durata minima di tale presenza - Insussistenza - Stabilità dell'insediamento in base a titolo giustificativo - Sufficienza - Fattispecie.** (L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

*Ai fini della sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante costituita dall'insediamento sul fondo offerto in vendita di mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non è necessario che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore di tali soggetti, essendo sufficiente che abbia una natura non precaria, bensì stabile (la cui verifica è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito), e sia contrassegnata dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo, senza altri requisiti particolari. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente la condizione impeditiva al sorgere del diritto di prelazione del proprietario limitrofo nell'essere il fondo compravenduto gravato da rapporto di colonia - e correlativo insediamento - in favore dei genitori degli acquirenti)(4).*

I

(Omissis). - Con il primo mezzo di annullamento la Malfassi, denunciata la violazione dell'art. 8 della legge 590/65, 7 della



legge 817/71, nonché l'insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente negato il diritto di prelazione e riscatto di essa ricorrente assumendo, da un lato, che non aveva proposto domanda di riscatto o di riconoscimento del diritto di prelazione, dall'altro, e nel merito, rifacendosi al contenuto della sentenza 922/85 di questa Corte secondo la quale il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione da parte del titolare di essa non comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria all'altro dei comproprietari del fondo stesso ove non si trovi nelle condizioni specificamente e tassativamente contemplate dal terzo e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 590/65 e cioè componente della famiglia coltivatrice del fondo, ovvero coerede del venditore, oltre che coltivatore diretto.

Il motivo è infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte bresciana ha rilevato che la Malfassi non aveva proposto in via riconvenzionale una rituale domanda (nemmeno qualificabile come eccezione riconvenzionale perché attuativa di un diritto) diretta all'esercizio del diritto di riscatto né al riconoscimento del diritto di prelazione. Peraltro, ha affermato, ancora, la Corte del merito, la domanda non sarebbe stata neppure proponibile presupponendo il riscatto necessariamente la posizione di terzo del riscattante rispetto alle parti dell'atto di vendita del fondo riscattato. La Corte territoriale ha, poi, aggiunto, rifacendosi alla decisione di questa Corte n. 992/85, che nel caso di trasferimento a titolo oneroso della propria quota da parte del proprietario di quota indivisa di fondo rustico, non spetta all'altro proprietario il diritto di prelazione concludendo che al comproprietario di quota indivisa, coltivatore diretto di una porzione del fondo comune, non spetta altresì la prelazione anche se terzo rispetto il contratto di compravendita, tesi questa, comunque, da condividersi per una corretta interpretazione della legge n. 590/65.

In definitiva, la sentenza della Corte distrettuale sfugge ad ogni critica laddove afferma che non era stata proposta dalla Malfassi domanda di riscatto, come del resto si desume dagli atti, esaminabili attesa la natura dell'errore denunciato, mentre è da ritenersi argomentazione superflua quella avente ad oggetto l'esame nel merito della (non proposta) domanda, proprio perché non facente parte della causa.

Con il secondo mezzo di impugnazione la Malfassi, denunciata la violazione degli artt. 8 della legge 590/65, 7 della legge 817/71, 2697 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che essa Malfassi non fosse coltivatrice diretta dei fondi oggetto del riscatto. In tale situazione, agli Appiani non competeva il diritto di riscatto dei mappali sui quali era insediata non essendovi la condizione della libertà del fondo.

La censura è infondata.

Nella motivazione della sentenza impugnata i secondi giudici hanno rilevato che sulla base delle prove raccolte doveva ritenersi che la Malfassi godesse unicamente del campo Cabina e della casa di abitazione. La sentenza sfugge, ora, alla proposta doglianza avendo la Corte illustrato congruamente e logicamente, attraverso i testi escussi e le altre prove in atti, valutati discrezionalmente, le ragioni per cui ha ritenuto di escludere che la Malfassi fosse coltivatrice diretta dei fondi riscattati. In effetti, vertesi in tema di giudizio di fatto che, in quanto motivato esaurientemente, si sottrae ad ogni critica in sede di legittimità.

Con il terzo motivo di impugnazione la Malfassi, denunciata la violazione degli artt. 8 e 31 della legge 590/65, 7 della legge 817/71, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello abbia trascurato di considerare che le risultanze processuali davano per provato che l'Appiani si era dedicato prevalentemente alla stalla e quindi alla produzione del latte, mentre la Mariano esclusivamente alla stalla; questi avevano, invece, delegato alla coltivazione del terreno quasi del tutto i due salariati. In tale situazione, difettava la qualità di coltivatori diretti dei coniugi Appiani.

La censura non ha fondamento.

Ex art. 31 della legge 590/65 sono considerati coltivatori diretti coloro che abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame sempre che la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Sulla base di tale disposizione legislativa i giudici di *seconda cure*, valutando le prove raccolte con argomentazioni logiche e convincenti, hanno ritenuto che gli Appiani si dedicassero in modo stabile e continuativo alla coltivazione del podere e contestualmente all'allevamento ed al governo del bestiame così realizzando le condizioni previste dal ricordato art. 31 (cfr. sul punto Cassazione 253/96).

La sentenza è ineccepibile sul piano logico e giuridico ed è, quindi, immune dalle censure sollevate dalla ricorrente volte, per lo più, ad un inammissibile riesame nel merito.

Con il quarto mezzo di annullamento la Malfassi, denunciata la violazione degli artt. 8 e 31 della legge 590/65, 7 della legge 817/71, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello di Brescia abbia erroneamente valutato quanto riferito dai testi in ordine all'attività di coltivazione svolta dagli Appiani.

Con il quinto motivo di ricorso la Malfassi, denunciata la violazione degli artt. 8 e 31 della legge 590/65, 7 della legge 817/71, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che non vi era prova della coltivazione dei fondi da almeno due anni dall'atto di vendita.

Con il sesto motivo di impugnazione la Malfassi censura la sentenza impugnata per non avere questa considerato che mancavano gli elementi per riconoscere agli Appiani la richiesta capacità lavorativa.

Le predette tre doglianze vanno esaminate congiuntamente per intima connessione.

È noto che l'accertamento della esistenza della qualità di coltivatore diretto è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata. Pertanto, il sindacato di legittimità potrà esercitarsi solo nei casi in cui sia stata erroneamente data una qualifica di coltivatore diretto o nei casi in cui vi sia una non corretta lettura delle risultanze di causa da parte del predetto giudice (cfr. Cass. 7177/97).

A tali principi si è, ora, attenuta la Corte di merito che ha valutato logicamente ed esaurientemente le prove raccolte, quindi in modo del tutto non sindacabile, pervenendo alla conclusione che gli Appiani possedessero la richiesta capacità lavorativa e, comunque, tutte le condizioni volute dalla normativa agraria (in particolare, cfr. la sentenza impugnata da pag. 24 a 28).

Con il settimo motivo di impugnazione la Malfassi, denunciata la violazione degli artt. 1350, 1392, 1708 c.c., 84 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punti asseriti decisivi con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte bresciana abbia erroneamente ritenuto che i coniugi Appiani avessero validamente esercitato il diritto di riscatto essendo la dichiarazione contenuta nell'atto di citazione sottoscritta dal solo difensore al quale era stata rilasciata una mera procura a margine.

Con l'ottavo mezzo di impugnazione la Malfassi censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale avendo ritenuto esistente una volontà attuale di riscattare il fondo in capo agli Appiani.

Le predette censure da esaminarsi congiuntamente per connessione sono prive di fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (4173/95) la dichiarazione di riscatto contenuta nell'atto di citazione è attribuibile alla parte che abbia sottoscritto la procura *ad litem* apposta a margine dell'atto medesimo, atteso che, in tale caso, con la sottoscrizione della procura l'attore fa proprio il contenuto negoziale dell'atto di citazione.

A tali principi giurisprudenziali si è uniformata la Corte territoriale affermando con appagante motivazione che gli Appiani nel sottoscrivere la procura *ad litem* avevano fatto propria la dichiarazione di retratto contenuta nella citazione, dichiarazione, pertanto, del tutto valida per esercitare l'invocato diritto.

Con il primo mezzo del ricorso incidentale agli Appiani, denunciata la violazione degli artt. 116 e 166 c.p.c., 7 della legge 817/71 e 8 della legge 590/65, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentano che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la Malfassi fosse coltivatrice diretta dei mappali 15 e 19, in quanto non si dedicava alla terra a tempo pieno, né possedeva gli altri requisiti richiesti dalla legge.

Con il secondo mezzo di impugnazione gli Appiani deducono che i giudici di appello avrebbero trascurato di considerare che

difettava il requisito della presenza ultrabiennale della Malfassi sul fondo da riscattare.

Le predette censure da esaminarsi congiuntamente per connessione sono infondate.

Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello ha rilevato che la Malfassi è insediata come coltivatrice diretta avendone tutti i requisiti solo sul campo Cabina e sulla casa di abitazione per cui la limitazione del diritto di prelazione degli Appiani opera solo con riferimento ai mappali 15 e 19 detenuti dalla Malfassi.

La sentenza poggia sul punto su di un accertamento di fatto, congruamente motivato, dal quale sono state tratte corrette conseguenze giuridiche, onde sfugge ad ogni critica da parte dei ricorrenti incidentali Appiani.

In conclusione, la sentenza della Corte d'appello che ha accolto il diritto di riscatto degli Appiani nei riguardi di tutti i fondi (esclusi i mappali 15 e 19) in quanto insediati sugli stessi quali affittuari coltivatori diretti ed ha respinto quella proposta come confinanti dagli stessi Appiani nei confronti del campo Cabina e della casa di abitazione, non merita le censure ad essa rivolte.

(*Omissis*)

## II

(*Omissis*). - Col secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 48 legge n. 203/1982 e insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che, avendo la Corte d'appello qualificato la famiglia Modesti come «famiglia coltivatrice» e affermato in un successivo punto della sentenza che Modesti Romano, Moreno ed Emma non erano coltivatori diretti, e quindi non partecipi della detta famiglia, l'originario contratto di colonia, al momento della vendita, era risolto, con la conseguenza che sul fondo non vi era alcun insediamento di coltivatori diretti.

Col terzo mezzo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 590/1965 e insufficiente e contraddittoria motivazione, si lamenta che la Corte, nel ritenere che gli acquirenti facessero parte di un'unica famiglia coltivatrice, non ha poi offerto alcuna spiegazione sulla circostanza – dedotta da essi attuali ricorrenti – che la prelazione non era stata esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto, ovvero anche dai genitori degli acquirenti.

I motivi, che, per la loro connessione e interdipendenza, possono essere esaminati in un unico contesto, vanno disattesi.

La Corte di merito ha osservato che «quando fu ceduto ai convenuti (ovvero Modesti Moreno, Romano ed Emma), il fondo oggetto del retratto (da parte dei coniugi Colletti e Benedetti) era coltivato dai genitori degli acquirenti in base ad un rapporto di colonia», il che importava – secondo lo sviluppo logico della sentenza impugnata – l'esclusione del diritto di prelazione degli stessi Colletti/Benedetti, quali confinanti che avevano esercitato il riscatto, così ponendosi la decisione in linea con la lettera dell'art. 7 della legge n. 817/1971, per la quale è sufficiente, al fine di escludere il sorgere del diritto di prelazione del confinante, che sul fondo offerto in vendita siano «insediati» coloni, affittuari, compartecipi od enfiteuti coltivatori diretti.

La norma pone, infatti, nella presenza di altri soggetti una condizione impeditiva al sorgere del diritto del proprietario limitrofo, la quale non abbisogna di altri requisiti particolari, essendo sufficiente che l'insediamento abbia una natura non precaria, bensì stabile, e sia contrassegnato dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo, e quindi non richiede né una determinata entità temporale di quell'insediamento, né il trovarsi il coltivatore insediato – per il fatto che l'insediamento dovesse avere una durata quantomeno rapportabile al biennio previsto per il riconoscimento del diritto stesso – nella situazione di poter vantare a sua volta un diritto di prelazione o di riscatto (v., insieme, Cass. n. 116/1986, Cass. n. 8579/1991).

La verifica, poi, se un certo rapporto, con riferimento all'epoca del suo sorgere rispetto alla data di vendita del fondo,

può, o meno, qualificarsi stabile è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.

Incontroverso in linea di principio quanto precede, in concreto nella specie la Corte territoriale, con motivazione sufficiente (ancorché sintetica) e logica, ha ritenuto la stabilità dell'insediamento dei genitori dei detti Modesti, essendo il loro rapporto colonico già esistente al momento della cessione del fondo a questi ultimi.

Non rileva – d'altronde – che costoro non fossero coltivatori diretti partecipi della famiglia coltivatrice facente capo ai genitori (a prescindere dal rilievo che non v'è riferimento a tale situazione), giacché è l'insediamento di un coltivatore diretto – nel caso, quello dei genitori dei Modesti – ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante. Come pure non è in contrasto con il ritenuto insediamento dei genitori dei Modesti quali coloni la circostanza che, come da dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, il fondo era venduto libero da ogni peso o vincolo, trattandosi, come osservato dai giudici di merito, di clausola riferita ai diritti reali e non a quelli personali di godimento, i quali ultimi non hanno incidenza sulla spettanza e sulla disponibilità del diritto di proprietà. Inadeguato è altresì il richiamo all'art. 48 legge n. 203/1982, dal momento che non risulta, e dunque da escludersi, l'esercizio da parte dei Modesti di diritti di prelazione quali componenti di famiglia coltivatrice e contitolari, perciò, di rapporto agrario, risultando essi invece acquirenti di fondo gravato da rapporto di colonia (e correlativo insediamento) in favore dei propri genitori.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. (*Omissis*)

## (1-4) LUCI ED OMBRE IN TEMA DI PRELAZIONE.

I. - La sentenza 26 luglio 2001, n. 10218 della Suprema Corte affronta la questione della spettanza del diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione da parte del titolare di essa e la risolve correttamente nel senso di escludere la prelazione degli altri comproprietari se non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, 3° ed ultimo comma, e cioè di componenti della famiglia coltivatrice ovvero di coeredi del venditore, oltre che coltivatori diretti.

La pronuncia che si annota richiama la decisione 8 febbraio 1985, n. 992 della Suprema Corte (1) con riguardo alla specificità e alla tassatività delle condizioni previste dall'art. 8, comma 3° ed ultimo e aventi la finalità di «preservare, preferendo il componente la famiglia al terzo, l'esercizio comune dell'impresa familiare e con essa la continuazione dell'attività in atto sul fondo ...». In questi termini si è espressa anche autorevole dottrina (2).

La seconda questione emergente dalla sentenza di cui parliamo riguarda l'interpretazione dell'art. 31 della legge 590/1965, che considera coltivatori diretti coloro che abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento ed al governo del bestiame sempre che la forza lavorativa familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione ed allevamento. Puntualmente nella motivazione della sentenza viene richiamata la pronuncia della Cassazione 13 gennaio 1996, n. 253 secondo la quale, ai sensi del surrichiamato art. 31, vanno ritenuti coltivatori diretti anche coloro che svolgono esclusivamente l'una o l'altra attività, di coltivazione o di allevamento, attenendo esse a requisiti che non vanno cumulati ma sono invece contenuti in due previsioni distinte.

Sul punto dottrina e giurisprudenza si sono in passato divise (3) ma non può negarsi che a favore della tesi del cumulo, in luogo di quella della distinzione dei requisiti,

(1) In *Nuova giur. civ.*, 1985, I, 593, con ampia nota di C.G. TERRANOVA.

(2) CAPIZZANO, CALABRESE, PERFETTI, *La prelazione e il riscatto agrari*,

Padova, 55 e segg.

(3) Cass. 13 gennaio 1996, n. 253 con nota, in questa Riv., 1996, 235 e segg.



militava una interpretazione esclusivamente letterale della norma (l'uso della «e» al posto della «o»), contrastata da quella sistematica e logica.

Il dibattito apertosi su questo tema richiama peraltro quello che si è svolto sulle norme degli artt. 1647, 2083 e 2135 c.c. relativamente alla possibilità di ritenere coltivatore diretto chi esercita anche una sola delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.

Il coordinamento tra questa norma e quelle della successiva legislazione in materia ha vieppiù rafforzato l'affermazione dell'autonomia e idoneità di ognuna delle attività descritte a qualificare l'imprenditore agricolo. Infine si è pervenuti alla definizione di imprenditore agricolo contenuta del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 in tema di «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» (4).

La terza questione concerne la natura e validità della dichiarazione di riscatto contenuta nell'atto di citazione. La soluzione che viene offerta dalla sentenza in esame di attribuire alla parte che abbia sottoscritto la procura *ad litem* la dichiarazione stessa è ormai accolta dalla giurisprudenza costante (5).

II. - La sentenza n. 10227 del 26 luglio 2001 della Suprema Corte affronta e risolve correttamente la questione se l'insediamento di coloni, affittuari, compartecipi od enfiteuti coltivatori diretti contemplato nell'art. 7 della legge 817/71 debba rapportarsi, per escludere la prelazione del confinante, ad una determinata entità temporale, in particolare al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione. Con limpida argomentazione questa sentenza esclude che l'insediamento predetto debba svilupparsi in un periodo di tempo determinato, essendo sufficiente che esso «abbia una natura non precaria, bensì stabile, e sia contrassegnato dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo...».

Nella specie, al momento della cessione, il fondo oggetto di retratto era coltivato dai genitori degli acquirenti in base ad un rapporto di colonia e vi erano pertanto tutti i presupposti della stabilità dell'insediamento. La decisione che qui commentiamo è in linea con il precedente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, se si esclude la sentenza 21 marzo 1997, n. 2523, che ha ritenuto invece che il periodo di tempo di durata dell'insediamento debba rapportarsi al biennio contemplato per l'esercizio della prelazione.

Ma quest'ultima sentenza, in uno sforzo eccessivo di creatività, contrasta la lettera e la *ratio* dell'art. 7 della legge 817/71, che prevede il puro e semplice insediamento di determinati soggetti quale elemento preclusivo del diritto di prelazione del confinante.

Certamente la stessa espressione «insediamento» è indicativa di una presenza umana stabile sul fondo ma l'accertamento di questa stabilità è rimessa al giudice chiamato a decidere sulla fattispecie concreta. Il concetto di stabilità non può ovviamente essere riferito al passato e quindi ad un eventuale «biennio» pregresso poiché questa soluzione contrasta con la logica comune ma deve riferirsi ad una suscettibilità dell'insediamento di perdurare nel futuro, consolidando la presenza dell'impresa sul fondo.

Per tali ragioni mentre condividiamo pienamente la sentenza in commento (6), richiamiamo l'illuminante nota critica di CINQUETTI (7) relativa alla citata pronuncia del Supremo Collegio n. 2523/97.

Gianfranco Busetto

Cass. Sez. I Civ. - 26-7-2001, n. 10187 - Grieco, pres.; Felicetti, est.; Maccarone, P.M. (conf.) - Regione Molise (Avv. gen. Stato) c. Vessecchia (n.c.). (Cassa con rinvio, Pret. Larino 24 maggio 1999).

**Agriturismo - Regione Molise - Legge regionale n. 2 del 1994 - Disciplina - Attività consentite - Ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda - Somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti da prodotti dell'azienda - Ricomprensione tra le prime - Configurabilità - Vendita di prodotti dell'azienda agrituristica a persone non usufruenti dei servizi alberghieri né di quelli di ristorazione dell'azienda stessa - Divieto.** (L.r. Molise 25 gennaio 1994, n. 2, art. 2; l. 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2)

*L'art. 2 della legge regionale del Molise n. 2 del 1994, che disciplina l'attività agrituristica, nel consentire, al comma primo, ai titolari della relativa licenza di svolgere attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di commessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di bestiame che, comunque, rimangono principali, al comma secondo, ricomprende tra tali attività, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, in tal modo escludendo dall'attività agrituristica - in applicazione dell'art. 2 della legge statale n. 730 del 1985, che detta i principi generali in materia di agriturismo - la vendita di prodotti dell'azienda non consumati sul posto, in quanto non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata. Deve, pertanto, ritenersi legittima la sanzione amministrativa irrogata dal Presidente della Giunta regionale del Molise a carico del titolare di licenza di attività agrituristica il quale abbia venduto pane prodotto nella propria azienda a persone che non usufruivano né dei servizi alberghieri, né di quelli di ristorazione dell'azienda (1).*

(Omissis). - 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 gennaio 1994, n. 2, dell'art. 12 disp. att. c.c., nonché vizi motivazionali.

Si deduce che nella sentenza non sono citate le norme in base alle quali il Pretore ha ritenuto di accogliere l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione impugnata, con la quale era stata irrogata all'opponente una sanzione amministrativa per avere venduto pane prodotto nella propria azienda agrituristica a persone che non usufruivano né dei servizi alberghieri, né di quelli di ristorazione dell'azienda.

Si osserva che, comunque, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 1994, della Regione Molise - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - a chi eserciti una impresa agrituristica è consentito di somministrare alimenti e bevande esclusivamente in relazione alla somministrazione di pasti da consumare nel luogo. Si deduce che la vendita del pane, ancorché prodotto dall'azienda, non costituisce vendita di un prodotto agricolo - per la quale le aziende agricole non hanno bisogno di specifiche autorizzazioni - ma costituisce vendita di un prodotto manifatturiero-alimentare, per la cui commercializzazione è necessaria un'apposita autorizzazione.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che, secondo quanto si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l'opposizione era stata proposta deducendosi che l'attività di vendita del pane prodotto nell'azienda agrituristica dove intendersi consentita ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 gennaio 1994, n. 2 e in tal senso deve ritenersi essersi pronunciato il Pretore - ancorché non abbia menzionato nella motivazione della sentenza tale legge - affermando che «con licenza di agriturismo si viene autorizzati alla produzione e vendita di tutti i prodotti agricoli del fondo, ivi compresi quelli che hanno bisogno di manipolazione, purché rientranti nell'attività di produzione di alimenti dell'azienda agricola» e che «in tale ambito rientra l'attività di ristorazione nonché di produzione e vendita di prodotti dell'azienda, con materie prime prodotte dall'azienda stessa, tra cui anche il pane».

Partendo da tali considerazioni, il Pretore ha tratto la conclusione che la produzione del pane esula dall'attività agrituristica

(4) Il d.lgs. 228/2001 è pubblicato in questa Riv., fascicolo speciale n. 9/10 del 2001, 665, che riporta i primi commenti al decreto in parola.

(5) Cass. 12 aprile 1995, n. 4173, in *Giust. Civ. Mass.*, 1995, 813; Cass. 8 agosto 1987, n. 6793, in *Giur. agr. it.*, 1987, 669.

(6) Si veda *Prelazione, il biennio della discordia*, di R.C. DELCONTE, in *Terra e Vita*, n. 41/2001, VII.

(7) In questa Riv., 1999, 177.

solo ove assuma dimensioni tali «da assurgere ad attività prevalente e non subalterna rispetto a quella agrituristica», annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata perché nel caso di specie era stato accertato che l'attività di panificazione svolta dall'opponente aveva «carattere subalterno e derivato da quella agrituristica rivolta a soddisfare le esigenze dei clienti del ristorante e di un numero limitato di avventori esterni», cosicché gli acquirenti del pane potevano essere anche «persone di passaggio», diverse dai clienti della struttura alberghiera e di ristorazione.

Tali affermazioni contrastano con il dettato dell'art. 2 della legge n. 2 del 1994 della Regione Molise, invocato dall'opponente a sostegno della opposizione proposta.

Detto art. 2, al primo comma, statuisce che per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali. Al secondo comma, precisa espressamente che fra tali attività rientrano, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, «la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico», così escludendo dall'attività agrituristica la vendita di prodotti dell'azienda non «consumati sul posto», e cioè non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata.

La norma costituisce puntuale applicazione dell'art. 1 della legge statale 5 dicembre 1985, n. 730, che detta i principi generali in tema di disciplina dell'agriturismo, che a sua volta prevede il requisito della «consumazione sul posto» dei prodotti dell'azienda quale caratteristica necessaria perché la loro somministrazione possa farsi rientrare nell'attività agrituristica.

Ne consegue che, mentre la somministrazione del pane, prodotto o non prodotto nell'azienda, rientra nell'attività agrituristica ove effettuato per la consumazione sul posto nell'ambito dell'attività di ristorazione o alberghiera, non vi rientra la vendita del pane prodotto in azienda a terzi, per l'asporto e non per la consumazione nell'ambito delle suddette attività.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame al Tribunale di Larino, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

(1) LEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER I TITOLARI DI LICENZA DI AGRITURISMO.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte nel pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 2 della l.r. Molise 25 gennaio 1994, n. 2, intitolata «Provvedimenti a favore dell'agriturismo», quale puntuale applicazione dell'art. 2 della l. statale 5 dicembre 1985, n. 730, che disciplina l'agriturismo, ha cassato la sentenza in esame rimettendo la causa per nuovo esame al giudice competente, sulla base della seguente motivazione: «è esclusa dall'attività agrituristica, la vendita di prodotti dell'azienda non consumati sul posto, in quanto non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata».

In primo luogo, deve rilevarsi che l'agriturismo costituisce un'attività la cui promozione e conservazione si inserisce tra le finalità ambientali disciplinate e protette ai sensi dell'art. 1 della legge n. 349/1986 e con esso si intende promuovere l'avvicinamento alla campagna, nonché alla fruizione dei prodotti tipici della stessa, di cittadini normalmente estranei al mondo rurale, che vengono a soddisfare esigenze di tipo turistico-ricreativo in un ambiente naturale e non appositamente creato in modo artificiale.

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 730/1985, per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli o associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis c.c., attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e comple-

mentarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

La suddetta norma ricomprende in tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono, inoltre, considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Più precisamente, deve al riguardo evidenziare che la citata norma di riferimento è stata integralmente recepita dall'art. 2 della l.r. Molise n. 2/1994, che trova applicazione nella fattispecie sottoposta a giudizio della Suprema Corte.

Invero, il Collegio, nell'interpretare in senso restrittivo tale normativa, non ha ammesso che la somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'attività agrituristica possa avvenire a favore di terzi non ospitati o alloggiati nei locali dell'azienda destinati a posti letto (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 agosto 1990, n. 421, in *Trib. Amm. Reg.*, 1990, I, 3572).

Quindi, ad avviso della Corte e alla luce delle argomentazioni che precedono, l'interpretazione dell'art. 2 della l.r. n. 2/1994, non può che essere quella secondo la quale la legge regionale, nel porre una limitazione amministrativa (ex art. 4 legge n. 730/1985) all'ambito soggettivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fa sì che l'esercente l'agriturismo, per svolgere attività di ristorazione nei confronti di soggetti terzi non ospitati in azienda, deve munirsi della licenza di pubblico esercizio, pur dovendo sempre fornire agli avventori, prevalentemente i prodotti della propria azienda.

In dottrina, per un'approfondimento delle tematiche relative all'attività di agriturismo, vedasi, AGNOLI, *Agriturismo, problemi giuridici e legislazione*, Bologna, 2001; CECACCI SUSANNA, *Agriturismo, aspetti giuridici, tributari, amministrativi e gestionali, con cd rom*, Milano, 2000; DE ATEFANIS; GIOVANNARDI, SCARAFUGGI, *Impresa agrituristica*, Rimini, 2000; ALBISINNI F., *Giudici e agriturismo, casi e materiali per un repertorio*, Piacenza, 1993.

Cecilia Greca

\*

Cass. Sez. III Civ. - 22-6-2001, n. 8589 - Giuliano, pres.; Calabrese, est; Raimondi, P.M. (conf.) - Pelucchi (avv. Romagnoli, Ghera, Gorlani) c. Giudici (avv. Perego, Romeo) e c. Pio Istituto Pavoni (avv. Cochetti, Onofri). (*Conferma App. Brescia 17 febbraio 1998*)

**Contratti agrari - Terreni demaniali e patrimoniali - Coltivatore installato su terreni contigui - Prelazione - Sussistenza - Coltivatore uscente - Prelazione - Esclusione.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 51)

*L'art. 22, ultimo comma, della legge 11/1971, nel testo sostituito dall'art. 51 della legge 203 del 1982, prevede in caso di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali dello Stato e di altri enti territoriali, un diritto di prelazione a favore dei coltivatori insediati su fondi contigui, ma non a favore del coltivatore uscente (1).*

(*Omissis*). - FATTO. - Con ricorso 26 settembre 1996 alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia il Pio Istituto Pavoni esprimeva: di essere proprietario di fondo rustico in agro di

Verolanuova, dell'estensione di ha 34.34.10, condotto in affitto da Pelucchi Tiziano; che la scadenza del contratto, in base ad accordi in deroga, era stata fissata da ultimo, con la scrittura del 7 dicembre 1988, al 10 novembre 1997; che in data 18 luglio 1994 esso locatore aveva inviato al conduttore disdetta per detta scadenza; che, con provvedimento della Commissione amministratrice del 24 aprile 1996, n. 14, poi, esso stesso Istituto aveva deliberato di concedere in affitto a Giudici Pietro il fondo *de quo*, a partire dall'11 novembre 1997; tanto premesso, nonché di avere adempiuto al prescritto tentativo di conciliazione, chiedeva fosse dichiarata la scadenza dell'affittanza agraria al 10 novembre 1997 e condannato il Pelucchi al rilascio del fondo per tale data.

Instauratosi il contraddittorio, il Pelucchi contestava la domanda. In particolare eccepeva l'erroneità della scadenza al novembre 1997, in luogo di quella del 2001 o 2003; denunciava l'invalidità della convenzione *ex art.* 45 legge n. 203/1982 stipulata il 7 dicembre 1988, deducendo la mancata assistenza effettiva da parte del rappresentante sindacale; sosteneva, infine, l'invalidità ed inopponibilità a sé della convenzione 21 giugno 1996 intercorsa tra l'Istituto ed il Giudici, nonché della relativa delibera di autorizzazione, in considerazione della dedotta violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 51 legge 203/82, dei vizi della gara indetta dall'ente per il nuovo affitto del fondo, nonché dell'inosservanza, a vario titolo, dell'accordo collettivo provinciale del 24 dicembre 1993; sollevava, in difetto, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 legge n. 11/1971 e 45 legge 203/82. In via riconvenzionale spiegava domanda per il pagamento dell'indennità per migliorie ed il rimborso dei canoni extralegali versati dall'annata agraria 1988/89 in poi.

Nel giudizio interveniva altresì il Giudici, il quale aderiva alla domanda dell'Istituto ricorrente.

L'adita Sezione con sentenza emessa il 4 marzo 1997, accertava la scadenza del contratto per la data del 10 novembre 1997, condannava il Pelucchi al rilascio del fondo per detta data, disattendendo al contempo le eccezioni e deduzioni svolte da parte resistente. Rigettava, poi, la domanda riconvenzionale.

Gravata la pronuncia, in via principale dal Pelucchi e incidentale (quanto alla disposta compensazione delle spese) dall'Istituto e dal Giudici, la Corte d'appello di Brescia - Sezione specializzata agraria con sentenza depositata il 17 febbraio 1998 rigettava gli appelli.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Pelucchi Tiziano, affidando l'impugnazione a due motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi il Pio Istituto Pavoni, che ha proposto anche ricorso incidentale, e Giudici Pietro.

Sono state depositate memorie dal ricorrente e dal controricorrente Giudici.

DIRITTO. - Previamente i ricorsi vanno, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riuniti.

Col primo motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 22, 3° comma, l. 11 febbraio 1971, n. 11 come novellato dall'art. 51 l. 3 maggio 1982, n. 203 e anche in relazione all'art. 45 legge n. 203 del 1982 e con riguardo agli accordi collettivi per la Regione Lombardia pubblicati sul B.U.R. Lombardia n. 35 del 30 agosto 1993 e per la Provincia di Brescia stipulato il 24 dicembre 1993.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.». Pelucchi Tiziano sostiene di avere diritto ad essere preferito, a parità di condizioni, ad altri nella stipulazione di un nuovo contratto di affitto avente per oggetto il fondo già goduto in affitto, dolendosi, perciò, di essere stato pretermesso nella stipulazione stessa, in violazione del suo diritto di prelazione. E deduce in proposito la necessità della partecipazione (mancata nel caso) delle organizzazioni di categoria alla formazione del nuovo rapporto, giacché l'intervento delle stesse deve essere volto a determinare condizioni eguali per tutti i ricorrenti, tra i quali, poi, dovrebbe procedersi a sorteggio. Saggiunge che la scelta del contraente semplicemente in base al criterio dell'offerta del canone più elevato, con raggiungimento - come nel caso in esame - di un canone più che doppio rispetto a quello contemplato dall'accordo provinciale tra le organizzazioni professionali (che, a sua volta, è notevolmente più elevato dell'equo canone di legge) viola apertamente il diritto del coltivatore diretto richiedente a che la scelta avvenga secondo i criteri dettati dall'art. 22 della legge n. 11 del 1971 novellato, anche a prescindere dalla sua qualità di affittuario uscente, e tra tali criteri viola *in primis* il diritto alla reale *par condicio* dei richiedenti la concessione del terreno in affitto.

Col secondo mezzo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 51 legge n. 203 del 1982 in relazione all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale ed all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. In alternativa illegittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui non pone prioritariamente a favore dell'affittuario uscente il diritto di prelazione in ordine al nuovo affitto». Si deduce che un diritto di prelazione sul nuovo affitto a favore dell'affittuario uscente appare configurabile anche sotto l'imperio dell'art. 22 legge n. 11 del 1971 non novellato. Ove così non interpretata, la norma si appaleserebbe costituzionalmente illegittima in relazione agli artt. 3, 41, 42, comma 2, 44, 47.

I due motivi, da esaminare, per le connessioni esistenti, in un unico contesto, non possono trovare accoglimento.

Argomenta la Corte territoriale bresciana che l'eventuale accoglimento delle eccezioni formulate dal Pelucchi, relative cioè alla scelta del nuovo contraente (risultato essere il Giudici), potrebbe condurre, al più, all'accertamento della nullità del rapporto di affittanza concluso col Giudici, ma non varrebbe certo a restituire vitalità al precedente rapporto, la cui cessazione è stata affermata in base a ragioni del tutto autonome rispetto alla stipulazione del nuovo vincolo contrattuale.

L'eventuale invalidità del nuovo rapporto mai, dunque, secondo tale argomentazione, influirebbe sulla durata della precedente conduzione, che è definitivamente cessata, atteso - come si fa notare - che il nesso tra i due rapporti è di esclusione reciproca, nel senso che l'attuale conduzione presuppone la cessazione della precedente.

Ciò rilevato per un verso, la Corte per altro verso - ovvero in ordine alla pretesa del ricorrente di iniziare un nuovo rapporto di affitto - ha ritenuto infondata l'asserita elusione del diritto di prelazione vantato dal Pelucchi quale affittuario coltivatore diretto, titolare del cessato rapporto agrario, non essendo previsto dall'art. 51 legge n. 203/1982 (trattandosi di terreno appartenente ad ente) il diritto di prelazione a favore del coltivatore uscente, ma soltanto a favore di quelli insediati sui fondi contigui.

Le censure, che interessano soprattutto tale secondo profilo, invero non sono condivisibili.

Ed infatti, ricordato che il citato art. 51 ha sostituito soltanto l'ult. comma dell'art. 22 della legge n. 11/1971, il 1° comma di questa norma prevede che, qualora vengano dallo Stato, province, comuni ed altri enti concessi terreni per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale, l'affitto, nel caso di richiesta da parte di coltivatori diretti, deve aver luogo mediante licitazione o trattativa privata.

L'ult. comma dello stesso art. 22 - come sostituito dall'art. 51 legge 203/82 - prevede, a sua volta, che qualora vi sia una pluralità di richieste si debba procedere alla concessione in affitto del terreno mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione.

È, pertanto, da escludere, in base al tenore della riportata normativa, una estensione (per *par condicio*) dell'ult. comma cit. dell'art. 22 al coltivatore insediato sul fondo, come pure la presenza delle organizzazioni professionali.

La ragione della diversità di trattamento - del resto - è, in relazione al primo aspetto, da ricollegare, come spiegato dalla Corte bresciana, all'implicito riconoscimento del diritto dell'ente, proprietario del terreno, di optare alla scadenza del contratto per la costituzione di un rapporto totalmente nuovo, senza essere obbligato a rinnovare il contratto al precedente conduttore, e da ciò il corollario che, essendo conferita al concedente la facoltà di far cessare definitivamente il rapporto intercorso col precedente coltivatore, sarebbe del tutto incongruente imporgli poi la scelta del medesimo soggetto quale controparte contrattuale, mediante l'attribuzione allo stesso di un diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro aspirante conduttore.

Sotto l'altro aspetto, la partecipazione delle organizzazioni professionali non è, in situazioni di specie, obbligatoria, giacché, prevedendo il 1° comma dell'art. 22 legge 11/71 che l'affitto, nel caso di richiesta di coltivatori diretti, abbia luogo mediante licitazione o trattativa privata, il canone (e la durata) del rapporto, al contrario di quanto sostiene parte ricorrente, debbono essere liberi, perché altrimenti verrebbe meno il significato stesso della trattativa.

La determinazione, per quanto interessa, del prezzo con l'assistenza dei rappresentanti di categoria contrasterebbe difatti con la libertà di offerta dei concorrenti, propria della gara, né essendo previsto un tetto del canone.

A voler d'altronde ritenere che l'intervento delle associazioni professionali sia richiesto allo scopo di determinare condizioni

uguali per tutti i concorrenti, ne deriverebbe comunque, in linea di principio (ovvero stando alla norma), che dovrebbero essere preferiti i coltivatori confinanti, per cui è soltanto la maggiore offerta (che nel caso *de quo* non è stata quella del Pelucchi) ad assicurare al coltivatore diretto richiedente la concessione del terreno in affitto.

Il sorteggio, allora, ha un senso quando vi sia identità tra le offerte, perché la scelta casuale tra proposte non eguali equivarrebbe ad escludere ogni negoziazione.

Non può, peraltro, ai fini della prelazione vantata dal ricorrente, essere assegnato particolare valore alla «nota aggiuntiva» all'Accordo collettivo richiamato dallo stesso, dal momento che l'accordo è privo di forza di legge e la nota contiene un semplice «auspicio» a che l'affittuario uscente venga preferito ai terzi a parità delle condizioni contrattuali stabilite dal concedente.

Non senza pure rilevare che il fondo in oggetto è condotto dal Giudice, con un accordo *ex art.* 45 stessa legge n. 203/82, il che sembra escludere l'applicabilità dell'art. 22, data la «incompatibilità ontologica» fra un accordo *ex art.* 22 che faccia riferimento a quell'accordo mirato e un diritto di preferenza *ex art.* 22 che faccia riferimento a quell'accordo mirato.

Manifestamente infondata, infine, risulta la questione, considerata nel complesso dei parametri prospettati, di illegittimità costituzionale dell'art. 51 legge n. 203/1982, nella parte in cui non pone prioritariamente a favore dell'affittuario uscente il diritto di prelazione in ordine al nuovo affitto, oltre che per sussistere nella specie una situazione di definitiva cessazione della precedente conduzione, anche perché la detta norma, secondo una scelta insindacabile del legislatore, da un lato intende creare un sistema di uguale trattamento e dall'altro garantire l'allargamento delle imprese esistenti.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato.

Da rigettare è anche il ricorso incidentale del Pio Istituto Pavoni – relativo alla compensazione delle spese di lite in primo grado operata dal Tribunale – per la genericità della censura e, in particolare, per avere la Corte d'appello adeguatamente motivato la giustezza di tale compensazione. (*Omissis*)

(1) LA PRELAZIONE NELL'AFFITTO DI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI ALLA LUCE DELL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE.

La questione in ordine alla quale la Corte di cassazione si è pronunciata con la sentenza in commento, verteva sulla potenziale estensione al coltivatore insediato su un fondo rustico di proprietà di un Ente pubblico, in forza di un contratto di affitto stipulato con la Pubblica Amministrazione proprietaria, di quel diritto ad essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nella stipulazione di un nuovo contratto di affitto avente ad oggetto il fondo medesimo, che l'art. 51 della l. 3 maggio 1982, n. 203, riconosce espressamente ai coltivatori singoli o associati insediati su fondi contigui (1).

Il Supremo collegio, in sintonia con le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di primo e di secondo grado (2), ed accogliendo le motivazioni addotte dal giudice di appello, ha escluso la legittimità di tale estensione. L'art. 51, infatti – ha argomentato la Cassazione – non contiene alcun riferimento al coltivatore insediato come potenziale titolare

del diritto di prelazione nell'affitto, e questa diversità di trattamento rispetto al coltivatore/i confinante/i risponde ad una precisa *ratio* che si identifica nell'implicito riconoscimento del diritto dell'Ente proprietario del terreno, di optare, alla scadenza del contratto, per la costituzione di un rapporto totalmente nuovo, senza essere obbligato a rinnovare il contratto medesimo al precedente conduttore. Da ciò si è ulteriormente dedotta, nella sentenza, la manifesta infondatezza della questione sollevata dal coltivatore insediato ricorrente, di illegittimità costituzionale dell'art. 51, della legge n. 203 del 1982, in relazione agli artt. 3, 41, 42, 2° comma, 44 e 47 Cost., nella parte in cui non pone prioritariamente a favore dell'affittuario uscente il diritto di prelazione in ordine al nuovo affitto: la norma – si legge nella motivazione – appare coerente con il dettato della Costituzione in quanto, secondo una scelta insindacabile del legislatore, intende da un lato creare un sistema di uguale trattamento e, dall'altro, garantire l'allargamento delle imprese esistenti.

Non risultano nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, precedenti che abbiano affrontato specificamente la questione: si riscontrano, peraltro, alcune affermazioni che si collocano all'interno di alcune pronunce del Consiglio di Stato, nelle quali, *incidenter tantum*, si è negata la potenziale estensione del diritto di prelazione previsto dall'art. 51 della legge n. 203, al coltivatore insediato (3).

L'opzione manifestata nella sentenza in commento a favore dell'adozione di questa posizione di rigido formalismo nella lettura del testo dell'art. 51, sembra ispirarsi a quella concezione che ha condizionato altre scelte espresse dalla stessa Cassazione in materia di rapporti di affitto aventi ad oggetto fondi rustici di proprietà pubblica, e che si identifica nel rilievo attribuito alla natura pubblicistica del bene e, dunque, alla sua strumentalità rispetto alla realizzazione di interessi pubblici, nonché nella priorità da riconoscere alla assoluta discrezionalità dell'Ente proprietario rispetto alla determinazione della utilizzazione agricola di tali beni. La protezione di questa particolare posizione dell'Ente pubblico spesso si è tradotta, negli orientamenti giurisprudenziali seguiti dalla Suprema Corte, nella tendenziale emancipazione della sua posizione di concedente dalle maglie della legislazione vincolistica dei contratti agrari, con conseguente sostanziale indebolimento della posizione dell'affittuario, il cui rapporto rispetto al fondo è stato configurato in termini di precarietà e temporaneità.

Questa osservazione consente di ricondurre la sentenza in esame nell'ambito di una problematica di più ampio respiro e a lungo dibattuta in sede di giurisdizione amministrativa e civile, inerente alla potenziale applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici a terreni che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile di Enti pubblici.

Il tema è da sempre apparso assai complesso, anche alla luce di una certa nebulosità che avvolge i referenti legislativi ai quali l'interprete deve fare riferimento, dove si assiste ad un intrecciarsi e sovrapporsi di normative non sempre univoche, chiare, e coordinate tra loro (4).

(1) La dottrina ha sottolineato la peculiarità che connota questa forma di prelazione che, pur essendo «legale» è peraltro priva di efficacia reale. Cfr. M. LIPARI *Commento all' art. 51*, in D. CALABRESE, M. LIPARI, *I contratti agrari*, Padova, 1991, 304.

(2) La sentenza di 1° grado, pronunciata dal Tribunale di Brescia, il 4 marzo 1997, risulta inedita; quella di 2° grado, della Corte d'appello di Brescia, in data 17 febbraio 1998, è stata pubblicata in questa Riv., 1998, 104, con nota di S. MASINI, *Precarietà e temporaneità del rapporto agrario nella disciplina dell'utilizzazione agricola dei terreni di enti pubblici*.

(3) V. Cons. Stato, 3 luglio 1986, n. 7, in *Giur. agr. it.*, 1987, 41, con nota di F. DE LISI, *Inapplicabile la proroga legale alle concessioni di beni demaniali*, in *Foro it.*, 1986, III, c. 443, in *Cons. Stato*, 1986, I, 753.

(4) In dottrina, sull'argomento, v., oltre agli Autori già citati, D. BELLANTUONO, *Affitto di fondo rustico e beni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici*, in *Foro it.*, 1986, III, 445; I. CACCIAVILLANI, *Il regime giuridico della*

*concessione di beni pubblici nella legge sui contratti agrari*, in *Giust. civ.*, 1983, IV, 47; P.P. CARELLI, *Affitto dei fondi rustici e terreni demaniali*, in *Giur. agr. it.*, 1989, 687; A. CARULLO, *Commento all'art. 51*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 1532; A. CENERINI, *Art. 22 legge 11/1971. Applicabilità alle concessioni dei beni demaniali*, in *Rass. avv. Stato*, 1985, I, 601; A.G. DOTTORINI, *Beni demaniali e leggi agrarie*, in *Giur. agr. it.*, 1983, 273; M.A. LORIZIO, *Commento all'art. 51*, in *La riforma dei contratti agrari*, a cura di Graziani, Recchi, Francario, Napoli, 1982, 422; A. MASSART, *L'affitto di fondo rustico nella nuova disciplina (Appunti per l'interpretazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11)*, Milano, 1972; P. RECCHI, *Concessioni per uso agricolo di terre demaniali; soggezione alla legge sugli affitti e al libito della pubblica amministrazione (un altro conflitto fra Parlamento e Suprema Corte)*, in *Riv. giur. lav.*, 1986, II, 212; L. TORTOLINI, *In tema di concessione amministrativa sui beni di proprietà pubblica*, in *Giur. agr. it.*, 1984, 103.

Il legislatore è intervenuto per la prima volta in argomento con la l. 11 febbraio 1971, n. 11, che, all'art. 22, affermava l'applicabilità delle norme della l. 12 giugno 1962, n. 567, nonché di quelle della stessa legge n. 11 del '71, anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Successivamente la l. 10 dicembre 1973, n. 814, all'art. 5, ha aggiunto all'art. 24 della legge n. 11 del 1971, un comma riguardante la determinazione dei canoni per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni, soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe e per il pascolo. A sua volta, il d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in l. 1° dicembre 1981, n. 692, recante disposizioni in materia fiscale e di adeguamento della misura dei canoni demaniali, all'art. 9, ribadiva l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche a terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino alla cessazione dell'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 della l. 11 febbraio 1971, n. 11. Ultima tappa di questo iter legislativo, l'art. 51 della l. 3 maggio 1982, n. 203, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 11 del 1971, con una nuova disposizione che detta le norme da seguire nella procedura inerente alla concessione dei terreni demaniali e patrimoniali, nel caso vi sia pluralità di richieste, ed ha attribuito un diritto di prelazione ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione.

A fronte di questo composito quadro normativo si registra in giurisprudenza un orientamento tendenzialmente univoco a sostegno della inapplicabilità delle disposizioni in materia di affitto di fondi rustici alle concessioni di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, al quale fanno eccezione alcune sporadiche pronunce di segno opposto. È significativa, e da sottolineare, una duplice circostanza: da un lato, la sostanziale convergenza in questa direzione dei giudici di legittimità e di quelli amministrativi; dall'altro, a conferma dell'importanza della questione, il fatto che sulla medesima si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte di cassazione, più di una volta, e l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Il problema si è posto nelle fattispecie sottoposte alla cognizione dei giudici, con riferimento in particolare alla possibilità per il concessionario dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, di beneficiare delle norme in tema di durata e di proroga dei contratti agrari, ma nelle motivazioni che accompagnano le relative decisioni, la questione è stata estesa all'applicabilità dell'intera disciplina contrattuale agraristica.

Sul versante della giurisprudenza di legittimità, ha giocato il ruolo di sentenza guida, prototipo di una vasta serie di pronunce successive, sotto il profilo delle argomentazioni addotte a sostegno delle sue decisioni, che sono state riprese sia dai giudici di legittimità che da quelli amministrativi, la sentenza pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di cassazione in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge del 1971 (5), dove, a chiari termini, si nega la soggezione dei rapporti aventi ad oggetto beni demaniali e patrimoniali indisponibili alla normativa sui contratti agrari.

L'argomentazione fondamentale che viene posta a sostegno di questa posizione si identifica nella affermata incompatibilità del regime giuridico delle concessioni di queste categorie di beni pubblici, con la disciplina relativa

all'affitto di fondi rustici, della quale la Corte, per altro verso, nega la possibilità di una applicazione parziale, alla luce della circostanza che il rinvio contenuto nell'art. 22 riguarda inequivocabilmente la legge nel suo complesso.

A titolo esemplificativo di questa sostanziale incompatibilità si adduce il conflitto di una serie di disposizioni della legge n. 11 del 1971, con il principio generale che riserva all'Ente pubblico la valutazione di ogni modifica di tali beni in relazione allo specifico interesse pubblico ad essi inerente: l'art. 11, 2° comma, il quale rimette all'Ispettorato agrario il potere di autorizzare l'affittuario ad apportare miglioramenti al fondo e ai fabbricati agrari, pur nel dissenso dell'altra parte; gli artt. 14 e 16, che consentono all'affittuario, a determinate condizioni, di effettuare direttamente tali miglioramenti; l'art. 12, 3° comma, che riconosce in talune occasioni all'affittuario la possibilità di cedere il contratto ad uno o più componenti della propria famiglia anche senza il consenso del locatore, in contrasto con il principio di stretto affidamento delle concessioni amministrative.

Il principio affermato in questa prima decisione è stato ribadito in una successiva sentenza della Suprema Corte, che risale al 1983 – alla quale hanno fatto seguito altre pronunce della stessa Cassazione che si sono allineate a questa posizione (6) – dove la questione è stata riesaminata con riferimento alla legislazione successiva al 1971, e, dunque, alle disposizioni contenute nella legge n. 814 del 1973, al decreto legge n. 546 del 1981, e nella legge n. 203 del 1982 (7). Anche alla luce di queste normative è stata ravvisata una sostanziale incompatibilità della disciplina agraristica con la natura dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Inoltre, per quanto attiene all'art. 5 della legge n. 814 del 1973, si è rilevato che laddove la norma ancora i canoni relativi ai terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio e per il pascolo, ai criteri di determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici, in realtà si limita a tradurre una mera volontà di omogeneizzazione e razionalizzazione, nonché a fornire all'Amministrazione pubblica parametri di valutazione concreti che ne facilitino l'azione, senza incidere sul regime della demanialità o della indisponibilità dei beni stessi. Quanto all'art. 9 del decreto legge n. 546 del 1981, si è affermato che tale disposizione, anche in relazione all'oggetto del testo legislativo in cui è inserita, non riguarda il regime giuridico dei rapporti di concessione, ma solo la misura dei relativi canoni che il legislatore ha voluto equiparare, sempre ai fini della omogeneizzazione, a quelli vigenti per gli affitti di fondi rustici. Con riferimento, poi, alla legge n. 203 del 1982, sono stati richiamati i lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge e si è rilevato come in tale sede furono significativamente soppresse due disposizioni contenute nell'art. 51 del testo approvato dal Senato il 14 maggio 1989, che offrivano un'interpretazione autentica dell'art. 22 della legge n. 11 del 1971, disponendo l'applicabilità della nuova legge anche alle concessioni per uso agricolo dei beni demaniali e patrimoniali.

In epoca più recente le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi nuovamente sulla questione e sia nelle conclusioni cui sono approdate, che nelle motivazioni che le hanno sostenute, sembrano ricalcare le orme delle precedenti pronunce. Viene così riaffermato a chiari termini che la peculiare natura dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, concessi al privato in uso al fine dell'esercizio sui medesimi di attività agricola,

(5) V. Cass. Sez. Un., 9 gennaio 1973, n. 8, in *Cons. Stato*, 1973, II, 938. In senso conforme, Cass. 8 aprile 1976, n. 1225, in *Cons. Stato*, 1976, II, 570.

(6) V., a titolo esemplificativo, Cass. 1° febbraio 1985, n. 660, in *Giur. agr. it.*, 1986, 31, in *Nuovo dir. agr.*, 1985, 264, in *Cons. Stato*, 1985, II, 779; Cass. 21 aprile 1989, n. 1889, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2087; Cass. 5 maggio

1993, n. 5187, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 811.

(7) Mi riferisco a Cass. 24 marzo 1983, n. 2069, in *Giur. agr. it.*, 1984, 420, con nota di A. ABRAMI, *Proroga legale di contratti di affitto e bene di uso civico*, in *Nuovo dir. agr.*, 1984, 131, in *Cons. Stato*, 1985, II, 779, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1713.

(8) V. Cass. Sez. Un., 10 marzo 1995, n. 2806, in questa Riv., 1995, 484.



connota il rapporto che si instaura tra la Pubblica Amministrazione ed il privato concessionario, in termini di precarietà e temporaneità, per consentire all'Amministrazione stessa di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione pubblica del terreno: da ciò si fa conseguire la sottrazione di tale rapporto alle speciali disposizioni vincolistiche dei contratti agrari (8). Si ribadisce poi l'impossibilità di reperire all'interno del diritto positivo alcun referente normativo che consenta tale estensione, dal momento che la legge n. 203 del 1982, all'art. 51, non detta alcuna disposizione sulla durata della concessione di quei beni pubblici, e, a loro volta, le leggi precedenti avevano previsto l'applicabilità della disciplina agraristica con limitato riferimento alla determinazione dei canoni (9).

Alla luce di questo orientamento fortemente consolidato seguito dalla Suprema Corte, desta qualche perplessità la lettura di una pronuncia in cui la stessa Corte ha affermato che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie le controversie relative ai canoni per la concessione a favore dei privati di terreni dello Stato, delle province o dei comuni o di altri enti, per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale. Le perplessità non sono tanto legate alla decisione di assoggettare alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie tali controversie, in quanto queste ultime attengono ad una normativa, quella relativa al canone, ritenuta concordemente applicabile ai rapporti aventi ad oggetto fondi di proprietà pubblica, quanto alle motivazioni addotte a sostegno di questa affermazione nelle quali si ravvisa una parvenza di contraddittorietà con l'orientamento giurisprudenziale dominante. Il Supremo collegio, infatti, ha giustificato la competenza del giudice agrario sulla base della affermazione che «in base all'art. 22 della legge n. 11/1971 le norme della legge stessa e della l. 12 giugno 1962, n. 567, si applicano anche ai terreni dello Stato, delle province e dei comuni o di altri enti che comunque vengono concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale; tra queste norme vi è l'art. 26 che prevede espressamente la competenza del giudice specializzato» (10). Il riconoscimento della applicabilità delle norme contenute nella legge del 1971 e in quella del 1962 ai rapporti *de quibus* è in evidente contrasto con la reiterata affermazione della inapplicabilità a tali rapporti di queste stesse disposizioni, contenuta nelle pronunce fin qui ricordate (11). Va peraltro segnalato che in altre occasioni, peraltro sporadiche, la Cassazione si era mostrata favorevole all'applicazione della normativa agraristica relativa alla proroga, oltre che a quella inerente all'equo canone, sulla base dell'affermazione che tale disciplina è costituita da norme imperative la cui applicabilità non può essere condizionata dalla qualifica dei contraenti e dalla natura dei terreni (12).

Di segno opposto all'orientamento maggioritario appaiono anche alcune pronunce dei giudici di merito nelle quali si è affermato che l'art. 22 della legge del 1971 non intende modificare il regime dei beni demaniali e indisponibili né i relativi poteri della Pubblica Amministrazione, ma interviene nel momento in cui quest'ultima prevede un'utilizzazione agricola di quei beni, salva ovviamente la possi-

bilità per la medesima di far cessare il rapporto per finalità che derivano dalla sua qualifica di bene pubblico: in tal caso l'esigenza legata alla tutela della produttività di detti beni, giustifica la soggezione del rapporto che sorge alla normativa sui contratti agrari (13). Non mancano, peraltro, nella giurisprudenza di merito pronunce che ribadiscono l'inapplicabilità di tale normativa (14).

Sul versante della giurisprudenza amministrativa, dove la questione si è posta ancora una volta in relazione alla applicabilità delle disposizioni in tema di durata e di proroga dei contratti agrari, si era originariamente delineato un certo contrasto giurisprudenziale, che ha reso necessario l'esame della controversia da parte dell'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (15).

Mentre infatti la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 305 del 16 maggio 1983 (16), aveva negato l'applicabilità della normativa agraristica sulla base delle consuete argomentazioni relative alla sostanziale incompatibilità di tale disciplina con la natura giuridica dei beni demaniali e patrimoniali, ed alla inesistenza di referenti normativi che contemplassero una sua potenziale estensione, ad eccezione delle disposizioni in materia di equo canone, la Sezione III dello stesso Consiglio di Stato, con parere n. 537 del 10 aprile 1984, aveva optato a favore della integrale applicazione del regime giuridico dei fondi rustici anche ai terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile affidati in concessione per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale. Quest'ultima affermazione si fondava sulla configurazione dell'art. 9 del decreto legge del 1981, come norma di interpretazione autentica della precedente disciplina: ad avviso dei giudici amministrativi, infatti, il legislatore, nell'emanare questa disposizione, avrebbe tenuto presenti i problemi interpretativi posti dall'art. 22 della legge del 1971, ed avrebbe inteso risolverli sia confermando l'estensione del regime giuridico dei fondi rustici prevista da quella legge anche ai beni demaniali, sia delineando il limite di operatività di tale estensione in modo da conciliarla con la natura pubblica del bene e con la prevalenza del pubblico interesse, attraverso l'uso dell'espressione «fino a quando prevista l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni» (17).

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione del 3 luglio 1986, n. 7, sulla base di una serie di argomentazioni che ricalcano quelle addotte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha ribadito a chiari termini il principio che l'applicabilità delle norme sugli affitti di fondi rustici ai terreni demaniali o indisponibili, prevista dall'art. 22 della legge del 1971 e dall'art. 9 del decreto legge n. 546 del 1981, fino a che persista l'utilizzazione agricola dei fondi medesimi, è limitata alla sola determinazione del canone, anche alla luce dell'art. 51 della legge n. 203 del 1982, dove non si riscontrano specifiche disposizioni in tema di durata del rapporto relativo a tali beni (18). Le più recenti pronunce del Consiglio di Stato sembrano allinearsi a tale orientamento (19).

Nicoletta Ferrucci

(9) V. Cass. Sez. Un., 21 aprile 1989, n. 1889, in *Giur. agr. it.*, 1989, 617, e in *Giust. civ.*, 1989, I, 2087.

(10) Cfr. testualmente Cass. 20 agosto 1991, n. 8941, in questa Riv., 1992, 149. Già in precedenza la Suprema Corte si era pronunciata in tal senso: v. Cass. 17 febbraio 1986, n. 938, in *Giust. civ. Mass.*, 1986.

(11) In altra pronuncia, peraltro, la Cassazione ha negato la competenza della Sezione specializzata agraria in ordine alle controversie relative a rapporti derivanti dalla concessione ad opera di Enti pubblici, di terreni per uso pascolativo, od agrario a privati, adducendo le consuete motivazioni relative alla inapplicabilità della normativa agraristica a tali rapporti. V. Cass. 1° febbraio 1985, n. 660, in *Giur. agr. it.*, 1986, 31.

(12) V. Cass. 1° luglio 1987, n. 5753, in *Giur. agr. it.*, 1988, 34, con nota di L. SERAFINI, *Normativa sui contratti agrari e terreni demaniali*; Cass. 27 gennaio 1986, n. 540, *ivi*, 1987, 56.

(13) V. App. Campobasso, Sez. spec. agr., 14 dicembre 1985, in *Nuovo*

*dir. agr.*, 1986, 291.

(14) V., a titolo esemplificativo, App. Bologna 31 maggio 1983, in *Giur. agr. it.*, 1984, 102.

(15) La questione era stata rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza della IV Sezione, 17 ottobre 1985, n. 449, in *Giur. agr. it.*, 1986, 441; in *Giur. it.*, 1986, II, 1, c. 236; in *Cons. Stato*, 1985, I, 1071.

(16) La decisione è pubblicata in *Cons. Stato*, 1983, I, 485.

(17) V. Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 1984, n. 537, in *Giur. agr. it.*, 1987, 315; in *Cons. Stato*, 1986, 247.

(18) V. decisione Cons. Stato, Adunanza plenaria, 3 luglio 1986, n. 7, *cit.*

(19) V. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 1987, n. 155, in *Giur. agr. it.*, 1987, 636; in *Cons. Stato*, 1987, I, 299; Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 96, in *Cons. Stato*, 1990, I, 169; Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 1996, n. 557, in *Cons. Stato*, 1996, I, 660.

Cass. Sez. III Civ. - 22-6-2001, n. 8595 - Giuliano, pres.; Trifone, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Polidori (avv. Troiano) c. Pagnoni (avv. Greco). (Conferma App. Campobasso 11 marzo 1998)

**Prelazione e riscatto - Del confinante - Qualità di coltivatore diretto - Prova - Certificato di iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti Scau - Insufficienza.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7)

*Ai fini dell'esercizio della prelazione o del riscatto da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della legge 817/71 è necessario che esso coltivi direttamente il fondo finitimo con quello che altri intende alienare per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove all'attività agricola. L'intento del legislatore perseguito mediante la prelazione del confinante è infatti l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Pertanto, non può attribuirsi efficacia vincolante sul punto alla certificazione proveniente dal sindaco di altro comune. Né la qualità di coltivatore agricolo può desumersi dall'iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contribuiti agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo (1).*

(Omissis). - Con l'unico mezzo di doglianza - denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 31 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7, n. 2 della l. 14 agosto 1971, n. 817 in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. - il ricorrente assume che a torto la Corte di merito avrebbe escluso la sua qualità di coltivatore diretto abitualmente dedito alla coltivazione dei terreni di sua proprietà a confine con quelli alienati, dato che detta sua qualità era stata confermata dalle deposizioni dei testi escussa (i quali avevano riferito che egli si era dedicato sempre alla lavorazione dei terreni, siti, in piccola parte, nel Comune di Tollo e, per la maggior parte, nel Comune di Montenero di Bisaccia) e risultava documentata sia dalla certificazione del Servizio per i contribuiti agricoli unificati (S.C.A.U.) di Chieti (che attestava la sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti dal 1° gennaio 1960 al 31 maggio 1982) sia dal certificato del Sindaco del Comune di Tollo (che dava atto della sua abituale attività manuale nella lavorazione della terra).

Il ricorrente lamenta, perciò, che la Corte di merito avrebbe disatteso il principio enunciato da questo giudice di legittimità con la sentenza n. 6516 del 1991 - secondo cui le risultanze degli elenchi S.C.A.U. fanno fede sino alla querela di falso - ed aggiunge, relativamente alla mancata prova della capacità lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo oggetto del riscatto, che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare della sussistenza di detto requisito in rapporto alla data di stipulazione della compravendita tra proprietario e terzo nonché all'epoca in cui l'azione di riscatto era stata esercitata, considerando che a tale periodo esso istante era nel pieno della sua efficienza fisica, con la disponibilità annua di almeno 280 giornate lavorative, sufficienti ad esaurire la richiesta capacità lavorativa necessaria anche per coltivare il fondo in oggetto.

La censura, nel suo complesso, non è fondata e la impugnazione, perciò, deve essere rigettata, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, come da determinazione di cui in dispositivo, a favore della parte costituita Pagnoni Marisa, mentre non vi è problema di regolamento delle medesime spese nei confronti degli altri due intimati perché non costituiti.

L'impugnata sentenza, alla stregua anche della certificazione del Sindaco di Tollo relativa alla emigrazione del ricorrente nel comune di Montenero di Bisaccia in data 11 gennaio 1982, ha ritenuto non del tutto attendibili le deposizioni dei testi indotti dall'attore a conferma della abituale sua attività di coltivatore dei terreni a confine con quelli alienati al dante causa dei resistenti.

Il giudice di merito ha rilevato, in proposito, la improbabilità che il Polidori, nel periodo precedente al trasferimento da Tollo a

Montenero di Bisaccia, quivi si sia recato quotidianamente - siccome riferito da un teste - coprendo la distanza superiore ai cento chilometri; ha ritenuto, secondo quanto da altri testi dichiarato, del tutto saltuario e sussidiario l'impegno lavorativo dello stesso nella coltivazione dei suoi fondi; ha considerato poco significativo il racconto di altro teste, - che a Montenero di Bisaccia si era recato una sola volta.

L'argomentata ed esaustiva valutazione della prova orale, si basa su una motivazione logica, corretta ed adeguata, per cui la censura svolta sul punto dal ricorrente, siccome diretta sostanzialmente ad ottenere in questa sede una valutazione della prova medesima difforme da quella del giudice di merito, immune da interne contraddittorietà, risulta inammissibile nel giudizio di legittimità.

Né è fondata l'altra censura, secondo cui la Corte territoriale avrebbe disatteso le risultanze delle certificazioni del Sindaco e dello S.C.A.U. circa la qualifica soggettiva, in capo al ricorrente, di persona abitualmente dedita alla coltivazione dei terreni di sua proprietà.

In proposito occorre, innanzitutto, precisare che, ai fini dell'esercizio della prelazione del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971, è necessario che lo stesso coltivi direttamente il suo fondo finitimo con quello che altri intende alienare, per cui non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto per essere dedito altrove all'attività agricola; l'intento del legislatore perseguito attraverso la prelazione del confinante, infatti, è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non certo l'acquisto della proprietà della terra da parte di un qualsiasi coltivatore diretto.

In base a ciò, non è criticabile l'impugnata sentenza, laddove essa non attribuisce efficacia vincolante, sul punto, alla certificazione proveniente dal Sindaco del comune di Tollo, che, quando anche attestasse che il Polidori in detto comune si era dedicato alla coltivazione del terreno sino al momento del suo trasferimento a Montenero di Bisaccia, nulla dimostra circa lo svolgimento coevo della medesima attività nell'altro comune, siccome logicamente ha argomentato il giudice di merito.

Infine non ha pregio neppure il motivo del ricorso, secondo cui la qualità di lavoratore agricolo del ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente ammettere in virtù della iscrizione del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contribuiti agricoli unificati di Chieti.

La qualità di coltivatore diretto di fondo rustico non può essere di per sé ricavata da un certificato di iscrizione nell'elenco rilasciato per finalità assistenziali dallo Scau, atteso che esso è idoneo a fornire soltanto elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo.

Il principio, che costituisce costante affermazione di questo giudice di legittimità (Cass. n. 679/83; Cass. n. 4659/81; Cass. 2320/80), più di recente è stato ribadito (Cass. n. 58/99) con la precisazione che detti elenchi riflettono il contenuto di valutazioni operate dalla P.A. e non hanno il valore di una prova legale; ma quello, solo dimostrativo, di una informazione circa il risultato di un accertamento compiuto a diverso fine dalla medesima P.A., con la conseguenza che detti risultati possono essere soggetti a valutazione da parte del giudice, il quale potrà tenere conto delle modalità che in concreto sono state seguite per raggiungerli.

Dal suddetto principio ritenute questa Corte di non doversi discostare, senza, peraltro, che ciò possa significare contrasto con il precedente n. 6516/91 di questo stesso giudice di legittimità - che il ricorrente richiama, a sostegno dell'impugnazione, quale interpretazione contraria a quella quivi adottata - poiché anche la suddetta sentenza non assegna agli elenchi in questione il valore di prova legale circa l'accertamento della effettiva attività di coltivatore diretto, ma dichiara, invece, la mera presunzione di legittimità circa lo status di lavoratore agricolo, rilevante ai fini meramente assistenziali.

In ogni caso, ove anche si volesse ritenere sussistente la prova legale, in base alle risultanze degli elenchi, della qualità di coltivatore diretto del ricorrente, il documento, comunque, non risulterebbe idoneo - secondo quanto il giudice di merito pure ha argomentato, accomunando in ciò la valutazione degli elenchi con quella della certificazione del Sindaco di Tollo - a dimostrare la abituale attività di coltivazione diretta svolta anche sul fondo oggetto della domanda di riscatto.

Esclusa l'abituale attività di coltivazione diretta del fondo, resta assorbita logicamente la questione relativa alla sufficienza della capacità di lavoro.

Pertanto, il ricorso va rigettato. (Omissis)

(1) In senso conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 6 dicembre 1994, n. 10452, in questa Riv., 1996, 45, con nota di S. CARMIGNANI.

Cass. Sez. III Civ. - 18-4-2001, n. 5680 - Favara, pres.; Finocchiaro, est.; Gambardella, P.M. (conf.) - Mazza (avv. Picozza) c. Bruzia Turistica s.p.a. (avv. Grillo) e altri. (Cassa App. Catanzaro 17 luglio 1998)

**Prelazione e riscatto - Riscatto - Confinante - Inseadimento di affittuario sul fondo offerto in vendita - Accertamento della simulazione del contratto di affitto - Conseguenze.** (C.c., art. 1415; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

**Prelazione e riscatto - Vendita dissimulata con altro contratto - Prova della simulazione.** (C.c., art. 1415, 1417, 2725; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

**Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione relativa - Esercizio - Termine di decadenza - Decorrenza.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

*Il giudice di merito che, sulla domanda di riscatto di un fondo rustico proposta dal confinante, coltivatore diretto, accerti la simulazione del contratto di affitto sul fondo medesimo siccome dissimulante un contratto di compravendita, non può rigettare la domanda per la mancanza della certezza sul prezzo pagato, ma deve procedere alla sua determinazione, onde provvedere sulla richiesta di riscatto, utilizzando a tal fine, in conformità dei criteri relativi all'onere della prova, ogni appropriato strumento probatorio (nella specie, testimonianze ritualmente acquisite) (1).*

*Il proprietario, coltivatore diretto, confinante con altro fondo rustico, qualora non sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di prelazione, può avanzare richiesta giudiziale di riscatto, provando la dissimulata vendita dello stesso con ogni mezzo, anche mediante testimoni, non sussistendo nei suoi confronti l'obbligo di produrre in giudizio l'atto scritto, richiesto ad substantiam per la validità dei contratti di compravendita di beni immobili, come prescritto dall'art. 2725 c.c., essendo terzo rispetto a detto contratto (2).*

*Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione (affittuario, mezzadro, coltivatore diretto confinante, ecc.) decorre dalla data di trascrizione del contratto di vendita; nel caso in cui detto contratto sia dissimulato, il termine decorre dalla data di trascrizione del contratto apparente (3).*

(Omissis). - 1. - Come accennato in parte espositiva con il presente giudizio, Mazza Tommaso, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello oggetto di vendita, ha evocato in giudizio la Bruzia Turistica s.p.a. nonché Greco Giovanni, esercitando il diritto di riscatto, di cui all'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, relativamente a un appezzamento di terreno esteso 24 ettari che l'attore assumeva essere stato venduto dalla Bruzia s.p.a. al Greco.

Ha chiesto l'attore, in particolare, come mezzo al fine dell'accoglimento della propria domanda di riscatto, che fosse accertato che i due contratti, per atto pubblico, stipulati in data 29 aprile 1975 tra la Bruzia Turistica s.p.a. e Greco Giovanni (aventi ad oggetto, il primo, la concessione in affitto in favore del Greco di un fondo di 24 ettari per la durata di dieci anni e con facoltà, per il conduttore, di compiere qualsiasi miglioramento fondiario, compreso l'ampliamento di preesistenti fabbricati, il secondo la vendita, dalla Bruzia al Greco, di altro terreno, limitante con il mare) simulavano, in realtà una vendita della Bruzia al Greco del fondo, per il prezzo accertando dall'adito Tribunale.

I giudici del merito hanno rigettato una tale domanda - in buona sostanza - sulla base di due, autonome, *rationes decidendi*, ciascuna sufficiente *ex se* a sorreggere la raggiunta conclusione.

Giusta una prima, hanno ritenuto quei giudici che l'esame delle prove testimoniali non consentiva di considerare dimostrata la conclusione - tra le parti - di un contratto di vendita, essendovi incertezza sul prezzo pattuito e tenuto presente che «il difetto di prova su un elemento essenziale dell'eventuale contratto dissimulato era preclusivo della possibilità di dichiarare la dissimulazione e la nullità del negozio dissimulato», ossia degli atti pubblici, specie tenuta presente la inapplicabilità dell'art. 1473 e 1474 c.c. in tema di determinazione del prezzo di compravendita immobiliare.

Contemporaneamente quei giudici hanno rilevato, altresì, che «l'esistenza della dedotta scrittura privata di vendita, avente ad oggetto il terreno di ha 24 di proprietà della Bruzia confinante con terreni del Mazza e in relazione alla quale si è richiesto di esercitare l'ipotizzato diritto di riscatto (...) costituisce (...) una circostanza fattuale condizionante la legittimazione del Mazza ad agire per fare dichiarare la simulazione e la nullità dei suindicati atti pubblici».

«La forma scritta *ad substantiam actus* - hanno evidenziato quei giudici - sostanzia un elemento essenziale del contratto sicché la prova dell'esistenza e del contenuto del negozio può essere data solo con l'acquisizione in giudizio dell'atto scritto».

«Quando la documentazione è richiesta per la validità del contratto - ha ancora evidenziato la Corte d'appello di Catanzaro - la dichiarazione negoziale nasce rilevantemente solo nel momento in cui viene documentata nel senso che il requisito di forma (documentazione) condiziona l'esistenza stessa del contratto».

Precisato che quando la forma scritta ha natura costitutiva dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2, c.c., la prova per testi è ammissibile solo nel caso di perdita incolpevole del documento e richiamato l'insegnamento di questa Corte regolatrice contenuto in Cass. 16 aprile 1996, n. 2722 (resa in un fattispecie in cui il documento era stato consegnato da un contraente all'altro che si era poi rifiutato di restituirlo) i giudici del merito hanno affermato che nella specie mancava il presupposto per l'esercizio dell'invocato diritto di riscatto «dovendosi ritenere insussistente la scrittura privata cui ha inteso richiamarsi l'appellante».

2. - Con il secondo motivo di ricorso, che considerazioni di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto al primo, il ricorrente denuncia, «in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.» la prima delle riportate argomentazioni, lamentando «motivazione contraddittoria, insufficiente e lacunosa» nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto, tra l'altro, che «l'esame della prova testimoniale non consentirebbe di considerare dimostrata la conclusione di un contratto dissimulato di compravendita non essendovi certezza sul prezzo pagato per l'acquisto».

3. - Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

I giudici del merito, in particolare, hanno ritenuto non rilevanti, o non attendibili o, comunque, non pertinenti, le numerose testimonianze raccolte sulla questione specifica (testimonianze tutte puntualmente trascritte in ricorso), senza in alcun modo giustificare la conclusione raggiunta.

Il teste Ciacci, all'udienza del 12 luglio 1982 ha dichiarato «... (il Santoro) ebbe a dirmi che il fondo era stato già venduto a tale Greco, per il prezzo di lire 100.000.000 ...».

La stessa circostanza risulta, altresì, riferita, con ricchezza di particolari, anche in ordine alle modalità tramite le quali le parti avevano organizzato la simulazione, dai testi Falbo Antonio, Scalzo Giuseppe, Milie Edoardo, Ciacci Fernando, Opipari Carlo, Oceri Domenico.

È palese, pertanto, che sussiste la denunciata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, proposto dalle parti, allorché i giudici del merito, anziché valutare le riferite testimonianze, che se avute presenti avrebbero - senza ombra di dubbio - potuto condurre a una diversa conclusione della lite (atteso che alla loro luce tutte le deduzioni dell'attore hanno trovato conforto), si sono limitati ad affermare che farebbe difetto la prova «su un elemento essenziale» del contratto dissimulato.

In realtà, accertato, alla luce del gran numero di deposizioni raccolte in causa (tutte puntualmente trascritte in ricorso) l'esistenza della dedotta simulazione e che, in particolare, il Greco aveva acquistato il terreno nei cui confronti il Mazza aveva esercitato il riscatto, la circostanza che mentre alcuni testi (sopra ricordati) avessero indicato il prezzo pagato dal Greco in lire 100 milioni, mentre altri avessero fatto riferimento a cifre diverse (i testi Arcuri e Dardano hanno riferito di aver saputo che il prezzo pagato era stato di lire 120 milioni, mentre il teste Opipari ha affermato che il prezzo convenuto era di lire 100 o 110 milioni) consentiva ai giudici del merito, privilegiare una o l'altra delle «versioni» riferite dai testi, sulla base di adeguata e logica motivazione, ma non - certamente - di rigettare la domanda.

Né - ancora - è, in qualche modo, pertinente - al fine del decidere - il richiamo, fatto in motivazione, agli artt. 1473 e 1474 c.c.

Nella specie, infatti, non solo le parti non avevano affidato a un terzo la determinazione del prezzo (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1473 c.c.) ma neppure ricorreva la evenienza disciplinata del successivo art. 1474 c.c., di mancanza di determinazione espressa del prezzo.

Le parti - *id est* il legale rappresentante della Bruzia e il Greco - come dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio dall'attore, e come unanimemente riferito da tutti i testi escussi, senza ombra di dubbio avevano esattamente determinato il prezzo di vendita.

Ne segue, pertanto, che ove il giudice del merito avesse accertato, nella sua libera e insindacabile (se congruamente e adeguatamente motivata) valutazione delle risultanze probatorie, quale era, in concreto, il prezzo pattuito, alla luce delle risultanze di causa, lo stesso lungi dal sostituirsi alle parti, avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1417 c.c. e 115 e 116 c.p.c. (per una fattispecie sotto



## I

Cass. Sez. III Civ. - 11-4-2001, n. 5405 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Russo, P.M. (diff.) - Squillaci (avv. Poeta) c. Bentivegna (avv. Scillia). (*Regola competenza*)

**Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie implicanti l'accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario ex art. 9 legge n. 29/90 - Inclusione.** (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

**Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Opposizione all'esecuzione di provvedimento di rilascio di fondo rustico - Competenza della Sezione specializzata agraria.** (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

*La competenza funzionale inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 della legge n. 29/90, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario. In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario sempre che non sia prima facie infondata, impone la devoluzione della controversia alla Sezione agraria (1).*

*Rientra nella competenza della Sezione specializzata agraria la domanda con cui l'attore chiede la condanna del convenuto al rilascio di un fondo rustico già da costui detenuto in affitto e relativamente al quale è già intervenuta sentenza passata in cosa giudicata che ha accertato la cessione o comunque la risoluzione del rapporto agrario (2).*

## II

Cass. Sez. III Civ. - 11-4-2001, n. 5403 - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Russo, P.M. (diff.) - Introzzi (avv. Belcastro) c. Van Zanten Italia (avv. Carnuccio). (*Regola competenza*)

**Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione.** (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

*Rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle Sezioni specializzate agrarie, tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia icu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari (3).*

## I

(*Omissis*). - 1. - Assume la ricorrente Squillaci che a fronte del conflitto negativo di competenza per materia (per avere la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Nicosia negato di essere competente a conoscere della domanda di essa Squillaci, dopo che su tale domanda si era già dichiarato incompetente il pretore di Nicosia) la Sezione specializzata agraria avrebbe dovuto, d'ufficio, sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

In difetto, prosegue la ricorrente, spetta alla parte provvedere, onde ottenere la risoluzione del conflitto e, chiede, pertanto, che questa Corte dichiari la competenza del Tribunale ordinario di Nicosia, dando disposizione perché il processo prosegua davanti a tale giudice o - comunque - a quell'altro che, eventualmente, sarà dichiarato competente, con assegnazione di congruo termine per la riassunzione.

2. - Osserva la Corte, *in limine*, che le premesse da cui prende le mosse la ricorrente sono infondate, in diritto.

Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza di questa Corte regolatrice assolutamente pacifica sull'argomento, che ove il giudice, avanti il quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice, declinatorio della propria competenza, si ritenga - a sua volta - incompetente, può,

invece di sollevare il conflitto previsto dall'art. 45 c.p.c., dichiarare la competenza del primo giudice, impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento [Cass. 10 maggio 1999, n. 4618; Cass. 17 giugno 1996, n. 489 (ordinanza)].

3. - Deriva, da quanto sopra, pertanto, che la proposta richiesta di regolamento è, sotto il riferito profilo, in rito, ammissibile.

4. - Al riguardo, ancora, deve escludersi che questa Corte possa dichiarare inammissibile l'istanza sotto il diverso profilo della carenza di interesse (di cui all'art. 100 c.p.c.) della Squillaci al regolamento, considerato che la stessa, in ultima analisi, ha impugnato la sentenza della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Nicosia, perché questa Corte ne confermi il *dictum*, ribadendo, pertanto, che la competenza a conoscere della sua domanda appartiene (come affermato da detta Sezione) al Tribunale di Nicosia in composizione ordinaria.

Deve, infatti, al riguardo, ribadirsi che in sede di regolamento di competenza l'individuazione del giudice competente può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche in base ad argomenti diversi da quelli esposti nell'istanza della parte e la Corte deve designare il giudice competente esercitando i poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle prospettazioni delle parti, perché la sentenza deve essere tale che non vengano più poste ulteriormente in discussione questioni di competenza. (Da ultimo, in questo senso, ad esempio, Cass. 1° dicembre 2000, n. 15367, specie in motivazione).

5. - Tenuto presente quanto sopra, atteso che la Corte di cassazione, una volta investita dell'istanza di regolamento di competenza, deve accertare, autonomamente, quale sia il giudice competente a conoscere della controversia, a prescindere da quelle che sono le conclusioni della parte ricorrente e quindi, anche disattendendo, eventualmente, le sue richieste, è evidente - come anticipato - che non può essere dichiarata la inammissibilità del regolamento di competenza proposto dalla Squillaci per difetto di interesse, per avere questa sollecitato - in ultima analisi - non la riforma del provvedimento impugnato (cioè della sentenza del Tribunale di Nicosia, Sezione specializzata agraria, che ha dichiarato la competenza del Tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia), ma la sua conferma (ha concluso, infatti la ricorrente «voglia la Corte Suprema dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Nicosia...»).

Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che nella specie la ricorrente ha chiesto comunque, in via subordinata, l'indicazione, da parte di questa Corte, del giudice competente, anche, eventualmente, diverso da quello da lei ritenuto tale.

6. - Precisato quanto sopra, osserva la Corte che la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Nicosia non poteva, come ha fatto, declinare la propria competenza, per materia, a conoscere della presente controversia.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

6.1. - In primo luogo si osserva che la competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario.

In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario, sempre che non sia *prima facie* infondata, impone la devoluzione della controversia alla Sezione specializzata agraria (cfr., ad esempio, Cass. 23 aprile 1999, n. 4037).

Certo quanto sopra e non controverso che nella specie la Squillaci aveva sollecitato, in via principale, la condanna del Bentivegna a riconsegnarle un fondo rustico di sua proprietà e che nel resistere ad una tale pretesa il Bentivegna aveva, da un lato, opposto che il contratto di affitto agrario tra le parti era tuttora valido ed efficace, dall'altro, in via riconvenzionale, chiesto fosse accertato, con efficacia di giudicato, che il rapporto di affitto in questione sarebbe andato a scadere il 10 novembre 2011, è palese - in contrasto con le conclusioni fatte proprie dal P.G. - che esclusivamente l'adita Sezione agraria poteva conoscere della controversia.

Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione e di ritenere, pertanto, la competenza del Tribunale in composizione ordinaria, è la circostanza che l'adita Sezione agraria abbia ritenuto la improponibilità della domanda riconvenzionale per inosservanza del precetto di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Come osservato sopra - infatti - il Bentivegna, nel resistere alla opposta domanda aveva eccepito, *in limine*, che il contratto di affitto agrario tra le parti, era tuttora valido ed efficace, svolgen-

do una «eccezione» in senso proprio (riconvenzionale) senza ombra di dubbio non soggetta, in quanto tale, al regime di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203 (da ultimo, in tema, cfr., ad esempio, Cass. 17 gennaio 2001, n. 593).

Certo quanto sopra e non controverso (cfr. art. 112 c.p.c.) che l'adita Sezione non poteva non esaminare (ancorché per disattenderla) una tale difesa e che – contemporaneamente – l'eccezione stessa non appariva manifestamente infondata (certo essendo che era stato chiesto il rilascio di un compendio immobiliare che non può definirsi fondo rustico e che un tempo, tra le parti, esisteva un rapporto di affitto agrario) è evidente che solo la Sezione specializzata agraria adita poteva accertare, da un lato, se la difesa in questione (eccezione di esistenza tra le parti di un valido rapporto di affitto agrario), svolta dal Bentivegna, fosse o meno fondata, dall'altro, nell'ipotesi ne fosse stata accertata la inconsistenza, dichiarare che tra le parti non esisteva un rapporto di affitto agrario.

6.2. - Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che giusta la testuale formulazione dell'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie «tutte le controversie in materia di contratti agrari».

Come, pertanto, sussiste la competenza della Sezione specializzata agraria per l'opposizione all'esecuzione per rilascio di fondo rustico, ove si contesti l'idoneità del titolo esecutivo (Cass. 11 ottobre 1995, n. 10602), così non può dubitarsi della competenza di detta Sezione nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'attore chieda la condanna del convenuto al rilascio di un fondo rustico già da costui condotto in affitto e relativamente al quale è già intervenuta sentenza, passata in cosa giudicata, che ha accertato la cessazione o comunque la risoluzione del rapporto agrario.

7. - Deve – in conclusione – dichiararsi la competenza della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Nicosia.

(*Omissis*)

## II

(*Omissis*). - 1. - Con la scrittura privata in atti, espressamente definita dalle parti «contratto di affitto di aziende», Introzzi Fiammetta ha concesso «in affitto» alla Jonica Plant s.r.l. (ora: Van Zanten Italia s.r.l.), per il canone annuo di lire 175 milioni, «una parte della azienda sericola (di sua proprietà) e precisamente quelle porzioni indicate e delimitate nella allegata planimetria ..., porzioni comprendenti le serre contrassegnate con i nn. ... con annesso ufficio, un magazzino, due celle frigorifere, aree di accesso e di sosta».

«Le parti danno atto, reciprocamente – si precisa al punto 3 del menzionato contratto – che le serre e gli impianti oggi esistenti non sono di recente costruzione e necessitano di opportuna attività di manutenzione, sicché gli stessi verranno restituiti alla locatrice nello stesso stato, salvo la normale usura, alla fine della locazione».

«La locatrice – prosegue il detto contratto per quanto ancora rilevante ai fini della decisione – effettuerà, a richiesta della conduttrice, le seguenti prestazioni gratuite con proprio personale: gestione riscaldamento (esclusa sansa e energia); gestione vapore (esclusa sansa, energia e quota parte addetto impianto); manutenzione finestroni ogni tre mesi (esclusi materiali e ricambi); sostituzione vetri (esclusa fornitura di vetri e stucco); riverniciatura tubi e ritocchi annuali (escluso i materiali di consumo); manutenzione spazi esterni».

2. - Chiedendo la locatrice il pagamento dei canoni arretrati, nonché il risarcimento dei danni patiti a causa dell'incuria e dell'abbandono delle serre da parte della conduttrice, quest'ultima ha opposto, *in limine*, che il contratto *inter partes* era soggetto alla disciplina di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203 e pertanto, da un lato, ha chiesto la condanna di controparte alla restituzione delle maggiori somme pagate, rispetto al c.d. equo canone, dall'altro ha eccepito l'incompetenza, per materia, del Tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia, essendo la stessa devoluta alla competenza della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Locri.

In accoglimento di tale ultima eccezione il Tribunale adito ha ritenuto la propria incompetenza a conoscere della controversia, essendo competente la Sezione specializzata agraria ed avverso tale ultimo provvedimento la Introzzi ha proposto regolamento di competenza.

3. - L'istanza è fondata, alla luce delle considerazioni che seguono.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, come noto, rientrano nella competenza funzionale *ratione materiae* delle Sezioni specializzate per le controversie agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o alle eccezioni del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari.

Tale competenza, peraltro, viene meno allorché appaia *ictu oculi* infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari (cfr., per tutte, Cass. 23 maggio 1997, n. 4610).

Ritenendo di fare applicazione del riferito – non controverso – principio di diritto, il giudice *a quo* ha affermato, in base all'«esame del contratto *inter partes* e, segnatamente, del suo oggetto», la competenza della Sezione specializzata agraria, atteso che «l'affitto di una azienda agraria comprende la concessione o il conferimento di un fondo rustico, con conseguente applicabilità della relativa disciplina».

Premesso che la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza è anche giudice del fatto, per cui può esaminare direttamente gli atti di causa (cfr., Cass. 15 novembre 1999, n. 12630) osserva la Corte che il principio di diritto richiamato dal giudice *a quo*, ancorché esatto in linea «astratta», è assolutamente inapplicabile «in concreto», con riguardo all'oggetto del contratto per il quale ora è controversia.

È certo, infatti, oltre ogni ragionevole dubbio, che nella specie la Introzzi non ha concesso, né ha conferito, all'altra parte, il godimento di un «fondo rustico».

Non solo nel contratto non compare mai né la parola «fondo rustico» né – tantomeno – l'espressione «terreno», ma è precisato che oggetto della concessione in affitto erano «serre» «con annesso ufficio, un magazzino, due celle frigorifere, aree di accesso e di sosta».

Pacifico quanto sopra deve escludersi che l'espressione «serra» possa essere considerata quale sinonimo della parola «fondo rustico».

Sia nel linguaggio comune, sia nei dizionari della lingua italiana, infatti, si intende, comunemente per serra un «ambiente protetto da una copertura trasparente in vetro o in plastica e spesso anche riscaldato, adibito alla coltivazione, in condizioni climatiche particolari, di ortaggi o fiori».

Conferma l'impossibilità di equiparare le «serre» oggetto del contratto ora in esame ad un fondo rustico, altresì, la espressa previsione della clausola n. 4, sopra trascritta, e in forza della quale, in particolare, «la locatrice» si era impegnata «ad effettuare a richiesta della conduttrice, le seguenti prestazioni gratuite con proprio personale:

- gestione riscaldamento (esclusa sansa e energia);
- gestione vapore (esclusa sansa, energia e quota parte addetto impianto);
- manutenzione finestroni ogni tre mesi (esclusi materiali e ricambi);
- sostituzione vetri (esclusa fornitura di vetri e stucco);
- riverniciatura tubi e ritocchi annuali (escluso i materiali di consumo);
- manutenzione spazi esterni».

Tutte tali «prestazioni» sono, palesemente, incompatibili con l'esistenza, tra le parti di un contratto di affitto agrario e dovevano far ritenere, pertanto, *prima facie* manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta Van Zanten Italia s.r.l.

In realtà come deve escludersi l'applicabilità delle disposizioni contenute nella l. 3 maggio 1982, n. 203 relativa ai contratti di affitto di fondi rustici, a fronte di un contratto avente ad oggetto il godimento, dietro corrispettivo, di un capannone e di aree scoperte attrezzate, non suscettibili di coltivazione, non spiegando alcuna rilevanza al fine di una diversa qualificazione del contratto, che il conduttore possa tentare la qualifica di coltivatore diretto o che costui, nell'esercizio dell'attività avicola, svolta nel capannone, utilizzi in prevalenza o in parte cereali e altri prodotti coltivati dallo stesso (Cass. 5 novembre 1999, n. 12336), così deve escludersi che nella specie la utilizzazione delle «serre» di cui si discute per la coltura (in una particolare atmosfera) di fiori, possa farsi ritenere concluso, tra le parti, un contratto di affitto agrario.

Le norme della l. 3 maggio 1982, n. 203, infatti, si riferiscono solo ai contratti di affitto (art. 1) o che hanno per oggetto il godimento di un fondo rustico (art. 27), intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo, e non sono, quindi, applicabili ai contratti di godimento di costruzioni

(come, ad esempio, un capannone per la coltivazione dei funghi), terreni attrezzati non coltivabili o strutture comunque non destinate alla produzione agricola (Cass. 5 giugno 1996, n. 5261. Sempre nella stessa ottica, cfr., altresì, Cass. 4 ottobre 1994, n. 8078, che ha escluso la natura agraria del contratto con il quale era stato concesso in affitto un capannone per l'esercizio di un allevamento avicolo, nonché Cass. 23 novembre 1985, n. 5827, che ha escluso sia configurabile un contratto di affitto agrario quando la cessione di un terreno sia rivolta a consentire l'utilizzazione del fondo per un'attività di allevamento, addestramento e pensione di cani, con deposito e commercio degli articoli inerenti, e, quindi, per un'attività industriale e commerciale non riconducibile nell'ambito di quella agraria o di quelle con essa connesse e Cass. 24 settembre 1990, n. 9686, secondo cui non è ravvisabile un affitto agrario, con riguardo al contratto, avente ad oggetto la cessione del godimento di un manufatto adibito a porcilaia, senza alcuna area annessa).

Certo quanto precede, è evidente che è irrilevante, ai fini del decidere, da un lato, accertare se l'attività svolta dalla Van Zanten s.r.l. nelle serre per cui è controversia rientri o meno, ad altri fini (ad esempio, fiscali o previdenziali), nell'ambito dell'attività agricola, dall'altro, indagare se la detta società Van Zanten s.r.l. possa, o meno, a norma degli artt. 6 e 7 della l. 3 maggio 1982, n. 203, qualificare coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato o, comunque, imprenditore agricolo.

Sussiste, infatti, a norma dell'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, la competenza della Sezione specializzata agraria non per tutte le controversie inerenti, comunque, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., o l'esercizio di attività che possano definirsi agricole, ma solo per controversie in materia di contratti agrari.

Sono tali (controversie in materia di contratti agrari) non tutti i contratti tramite i quali gli imprenditori agricoli esercitano la propria attività quale descritta dall'art. 2082 c.c., ma esclusivamente quelli relativi ai contratti aventi ad oggetto il conferimento o il godimento, per scopi agricoli, di un fondo rustico e quali risultano dagli artt. 1628 e ss. c.c., nonché dalla particolare legislazione di settore (cfr., ad esempio, le leggi 15 settembre 1964, n. 756, 22 luglio 1966, n. 606, 11 febbraio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203).

Certo che ai fini della produzione di fiori, o di ortaggi, in serre del tipo di quelle per cui è controversia, l'area sulle quali insistono le serre stesse è rilevante non perché è sfruttata ai fini «agricoli» ma in quanto sulla stessa insistono quelle particolari, complesse attrezzature cui sopra si è fatto ampiamente riferimento, è palese – come osservato sopra – la irrifiribilità, logica prima ancora che giuridica, della disciplina di cui alla legge n. 203 del 1982, ai contratti del tipo di quello ora in esame.

4. - Deve dichiararsi, in conclusione, la competenza del Tribunale di Locri in composizione ordinaria a conoscere della controversia. (Omissis)

#### (1-3) COMPETENZA GIURISDIZIONALE E QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO.

L'art. 9, 1° comma, della l. 14 febbraio 1990, n. 29, dispone che «tutte le controversie in materia di contratti agrari» appartengono alla competenza delle Sezioni specializzate, superando la preesistente bipartizione di competenza tra Pretore, in funzione di giudice del lavoro (cui spettavano le controversie in tema di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida), e la Sezione specializzata agraria (cui spettavano le controversie in tema di affitto) (1). L'individuazione del giudice competente è connessa con l'identificazione della materia, ovvero con il riconoscimento del negozio come contratto agrario, quindi come contratto di

affitto di fondo rustico, ricadente sotto la disciplina della legge n. 203/1982 (2). Il radicamento della competenza appare, dunque, quale risultato della qualificazione dell'atto di autonomia privata.

L'operazione di riconduzione del concreto negozio all'astratta tipicità contrattuale muove, nell'elaborazione giurisprudenziale, da un assunto che funge da criterio ordinatore nella qualificazione dell'atto di autonomia privata e, con esso, nella ascrizione della competenza alle Sezioni specializzate agrarie. In particolare, di fronte ad una concessione in godimento di un terreno sul quale si svolge l'attività agricola, la connotazione del contratto in termini di affitto di fondo rustico è legata alla presenza dell'elemento della redditività agricola del fondo stesso. In questa prospettiva, è costante affermazione del giudice di legittimità che ricorrono gli estremi dell'affitto di fondi rustici solo quando si ha in godimento un terreno come tale per ottenere un reddito agricolo, vale a dire proveniente dalla coltivazione del fondo, quando, cioè, il fondo oggetto del contratto venga considerato dai contraenti nella sua attitudine produttiva, ossia come mezzo per l'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola (3). Tale conclusione non ha, nell'argomentare della Corte, solo il suffragio della lettera della legge, ma trova riscontro nella stessa intenzione del legislatore, il quale ha inteso regolamentare, con la legge n. 203/1982, l'affitto dei soli fondi rustici, come si evince, tra l'altro, dalle norme in tema di determinazione di equo canone, le quali presuppongono tutti terreni agricoli destinati alla produzione. Così che, seguendo questo percorso, la concessione in godimento verso corrispettivo di un terreno destinato alla coltivazione ed assunto nel contratto quale strumento di esercizio dell'impresa agricola è contratto di affitto di fondo rustico, in ordine al quale le controversie appartengono alla competenza della Sezione specializzata.

Ad identica conclusione si perviene laddove oggetto della pattuizione privata si riveli essere non tanto e non solo il fondo rustico, inteso come campo aperto, ma anche il terreno una cui porzione sia occupata da serre fisse. Al riguardo, invero, l'art. 14 della legge n. 203 ricomprende, nell'ambito della fattispecie contrattuale, l'affitto di fondi con impianti stabili formati da strutture ancorate al terreno, entro le quali si svolgano coltivazioni protette. In presenza di tali colture, sono previsti particolari criteri per la determinazione del canone, costituiti sia dal tipo di coltura praticata sia dai diversi apporti del concedente e dell'affittuario. La determinazione del canone, se risponde al principio fondamentale dell'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario, segue il criterio tecnico della redditività del fondo. La presenza di serre non inficia la qualificazione del contratto come affitto di fondo rustico, purché, tuttavia, ruolo preminente sia svolto dal terreno e non dalle strutture fisse. Presupposto di applicazione dell'art. 14 e presupposto di qualificazione del negozio come contratto agrario è, dunque, sempre la presenza della concessione di terreno, effettuata anche per installarvi una o più serre (4) ma non, invece, solo per impiantarvi colture protette o per fungere da sede di capannoni.

In quest'ottica, chiamato a giudicare dell'agrarietà, e con essa a dirimere la questione di competenza, di un contratto di concessione in godimento di «serre con annesso ufficio, un magazzino, due celle frigorifere, aree di accesso

(1) Sull'argomento, per tutti, GERMANÒ, voce *Controversie in materia agraria*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.*, IV, Torino, 1989, 304; Id., *Le modifiche ed integrazioni della legge 3 maggio 1982 n. 203 ad opera della legge 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, 855 ss., spec. 889 ss.

(2) Sulla competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate in tutte le ipotesi che implicano un accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario, fino al rilascio del fondo in seguito alla cessazione del contratto, per tutte, Cass. 23 aprile 1999, n. 4037, in que-

sta Riv., 1999, 633, cui aderisce la pronuncia n. 5405 dell'11 aprile 2001 in epigrafe.

(3) In questi termini, a titolo esemplificativo, Cass. 2 aprile 1986, n. 2241, in *Giur. agr. it.*, 1987, 374; Cass. 11 novembre 1988, n. 6090, *ivi*, 198, 442; Cass. 4 ottobre 1994, n. 8078, in questa Riv., 1995, 497; Cass. 5 giugno 1996, n. 5261, in questa Riv., 1997, 192.

(4) COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, 323.

e di sosta», la Corte, con sentenza 11 aprile 2001, n. 5403, in epigrafe, esclude che l'espressione «serra» possa essere considerata quale sinonimo di fondo rustico, escludendo parimenti che, nel caso di specie, l'utilizzazione di serre per la coltivazione di ortaggi possa configurare un contratto agrario di affitto. Nella motivazione, la Corte evidenzia, conformemente al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il legame tra competenza delle Sezioni specializzate e contratto avente ad oggetto il godimento di un fondo rustico, intendendosi per tale non ogni contratto tramite il quale gli imprenditori agricoli esercitano la propria attività ma solo quello il cui perno è costituito dal fondo in quanto bene *suscettibile destinato alla coltivazione*. Con la conseguenza, non esplicitata ma solo suggerita dalla Corte, che, nell'ipotesi in cui «il terreno scoperto sia del tutto irrilevante rispetto a quello utilizzato per costruirvi la serra (...) si applicheranno le norme generali sull'affitto, poiché si avrà affitto di un complesso strutturato sì per la produzione di prodotti agricoli, ma non concessione di fondo rustico» (5), con radicamento della competenza in capo al giudice ordinario. E che, laddove non solo il fondo risulti irrilevante per l'attività, ma oggetto del contratto sia una *res* non produttiva, come un semplice capannone o un mero edificio, si applicheranno le norme in tema di locazione.

La pronuncia in commento si inserisce, dunque, in quel percorso argomentativo nel quale il processo di qualificazione negoziale avviene fondandosi strettamente sul profilo ontologico del bene dedotto in contratto, ricercando nell'«essenza» della *res*, ovvero nella sua natura, il criterio unico dirimente la questione dell'appartenenza della fattispecie all'uno o all'altro tipo legale. Tale *modus procedendi* esclude dall'operazione qualificatoria ogni considerazione in ordine alla funzione che l'oggetto del contratto è chiamato a svolgere nell'intenzione delle parti, negando all'attività economica esercitata sul bene o con il bene valenza ai fini dell'individuazione della categoria negoziale di appartenenza. Il discorso coinvolge il problema dei riflessi dell'agrarietà dell'attività imprenditoriale sull'agrarietà del contratto stipulato in vista dell'esercizio di quell'impresa, ponendo la questione se alla qualificazione dell'attività possa attribuirsi il valore di *vis attractiva* della qualificazione negoziale, divenendo così, in ultima analisi, la natura dell'impresa, svolta mediante la *res* oggetto della convenzione privata, criterio qualificatorio da aggiungersi al criterio dato dall'identificazione ontologica del bene dedotto in contratto.

Al riguardo, se non occorre soffermarsi sul riconoscimento dell'agrarietà all'impresa di coltivazione senza terra, ampiamente segnalato in via interpretativa da autorevole dottrina (6) e recepito in via normativa dall'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001 (7), occorre, invece, riflettere sulla circostanza che dall'affermata agrarietà dell'attività svolta senza terra non sono state tratte implicazioni, sul versante contrattuale, in ordine all'agrarietà del negozio di concessione in godimento della *res* utilizzata per svolgere quell'attività, con le relative conseguenze in riferimento alla disciplina applicabile e alla competenza giurisdizionale. Ricordava, in proposito, Carrozza che il termine fondo «potrebbe essere interpretato come espressione (...) di una tendenza riduttiva, cioè di un ritorno alla concezione fondiaria del diritto dell'agricoltura e di un contemporaneo abbandono

dell'impostazione segnata dalla logica imprenditoriale» (8). Ed invero, legando l'agrarietà del contratto, come afferma l'indirizzo giurisprudenziale ricordato, alla esclusiva sussistenza del fondo rustico, ovvero del fondo coltivabile, si finisce per qualificare affitto di fondo solo la concessione in godimento del bene terra utilizzato per esercitare l'attività imprenditoriale nella sola ottica fondiaria, negando tale qualificazione allo stesso tipo negoziale stipulato per assolvere alle stesse finalità di esercizio della stessa impresa ma condotta avvalendosi degli strumenti tecnici che il progresso dell'agricoltura ha messo e mette a disposizione degli operatori economici. In altre parole, nell'ottica giurisprudenziale, la concessione in godimento di un terreno per l'esercizio dell'impresa agricola di, ad esempio, coltivazione di ortaggi, sarebbe affitto di fondo rustico, con competenza delle Sezioni specializzate, laddove la coltivazione avvenga in modo «tradizionale», cioè tramite il diretto sfruttamento del suolo, mentre diverrebbe affitto o locazione, con competenza del giudice ordinario, laddove la coltivazione venga condotta in modo protetto, servendosi di moderni impianti e strutture.

Ora, una simile impostazione sembra debba essere ripensata alla luce dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, in cui la novellata definizione di imprenditore agricolo avviene in riferimento ad una realtà in evoluzione, nella quale la terra continua ad essere sede della produzione agricola, ma non ospita direttamente il vegetale (9). Prevedendo l'agrarietà in tutte le ipotesi nelle quali le attività «utilizzano o possono utilizzare il fondo», la norma assume il fondo non come bene centrale ma come momento e luogo, supporto eventuale del complesso di costruzioni e attrezzature volte a consentire la produzione. Superando la concezione puramente fondiaria dell'agricoltura, il novellato art. 2135 c.c. svincola l'attività agricola dal referente territoriale, considerando il suolo come parte e sede di un complesso organizzato non necessariamente legato al suo diretto sfruttamento, quale componente, cioè, di una unità produttiva (10). In questa prospettiva, e intendendo qui solo proporre un'ipotesi di studio, la qualificazione dell'agrarietà del contratto (con la conseguente individuazione del giudice competente) potrebbe forse avvenire abbandonando il criterio ontologico della natura del bene, per rivolgersi verso la funzione che il bene dedotto in contratto è chiamato a svolgere, accertando il ruolo del fondo non tanto e non solo come bene da sfruttare direttamente, coltivandolo, ma anche e piuttosto come bene di localizzazione dell'impresa agricola di coltivazione, come sede e fisico supporto dell'attività economica. Il mutato contesto economico, dove l'agricoltura sempre più frequentemente si svolge indipendentemente dal fondo, e giuridico, dove l'agrarietà è svincolata dall'elemento terra, deve forse indurre, in definitiva, l'interprete ad iniziare a riflettere sull'opportunità di continuare ad ancorare la fattispecie «affitto di fondo rustico» ad una configurazione propria della concezione fondiaria dell'agricoltura, o non piuttosto sulla necessità di estendere l'agrarietà alla concessione in godimento di tutte quelle strutture produttive, come le serre destinate alla coltivazione di ortaggi del caso di specie, delle quali il fondo fa parte, ma nelle quali la terra è mero supporto (11).

Sonia Carmignani

(5) COSTATO, *Compendio*, cit., 324.

(6) Per tutti, CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario, I, Elementi di teoria generale*, Milano, 1988, 27; ID., voce *Contratto agrario*, in *Noviss. Dig. App.*, II, Torino, 1981; MASSART, *Contributo alla determinazione del concetto giuridico di agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1974, I, 312; GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 11; GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2001, 80 ss.

(7) Che ha, com'è noto, riformulato la definizione di imprenditore agri-

colo ex art. 2135 c.c., su cui v. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 504.

(8) CARROZZA, *Lezioni*, cit., 187.

(9) Così ROMAGNOLI, *Il «fondo» nell'art. 2135, vecchio e nuovo, codice civile*, in questa Riv., 2001, 498.

(10) Identifica il fondo rustico con l'unità produttiva GALLONI, voce *Fondo rustico*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Civ.*, VIII, Torino, 1992, 370 ss.

(11) V. ROMAGNOLI, *Il «fondo»*, cit., 499.

Cass. Sez. Lav. - 14-2-2001, n. 2117 - Santojanni, pres.; Balletti, est.; Fedeli, P.M. (parz. diff.) - Canu (avv. Spanu) c. INAIL (avv. Catania ed altro). (Cassa con rinvio Trib. Sassari 28 luglio 1998)

**Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Rischio improprio - Nozione - Infortunio verificatosi in attività, prodromica allo svolgimento delle mansioni lavorative - Indennizzabilità - Carattere meramente occasionale del rischio - Irrilevanza - Fattispecie.** (D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2)

*L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro prestato, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che aveva respinto - per mancanza di nesso causale con l'attività lavorativa - la domanda di rendita proposta da un agricoltore, infortunatosi nell'aprire il cancello di accesso al mercato ortofrutticolo ove era posto il sito di vendita dei prodotti da lui coltivati (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Sassari il sign. Bachisio Canu esprimeva: a) di avere subito un infortunio a causa del lavoro in agricoltura «per essere scivolato subendo lesioni all'arto sinistro mentre apriva il cancello del mercato ortofrutticolo ove era situato il suo box di vendita» e di avere presentato all'I.N.A.I.L. domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro; b) di avere avuto respinta tale domanda a seguito di provvedimento dell'Istituto sicuramente errato.

Il Canu - convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. - richiedeva, quindi, all'adito Pretore di riconoscergli quanto dinanzi negato stragiudizialmente e, conseguentemente, condannare l'Istituto «a corrispondergli l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta e la rendita per inabilità permanente conseguente all'infortunio de quo».

Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che impugnava la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.

Il Pretore-Giudice del Lavoro rigettava il ricorso del Canu e - a seguito di appello proposto dal soccombente - il Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, rigettava la cennata impugnativa e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che «la mancanza di qualsiasi nesso eziologico tra l'incidente e le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, nei casi in cui il primo è determinato solo ed esclusivamente da cause puramente accidentali, esclude l'indennizzabilità dell'infortunio, essendo del tutto insufficiente la coincidenza spaziale e temporale con la prestazione lavorativa».

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Bachisio Canu adducendo a sostegno due motivi di annullamento.

L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.

DIRITTO. - I. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia «la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica (artt. 112 e 161 c.p.c.) ... (in quanto) sussiste l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sulle richieste istruttorie, soprattutto allorché le stesse si fondano su precise norme di legge e, a norma dell'art. 453 c.p.c., quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da un consulente tecnico, è obbligatoria la nomina di un consulente tecnico».

Con il secondo motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di Sassari viene censurata per «violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. n. 112/1965 e dell'art. 115 c.p.c. ... (in quanto in essa) è stato ritenuto inesistente il nesso cronologico fra l'evento lesivo e l'attività lavorativa svolta e non sufficiente, per la sua sussistenza, un mero collegamento o una semplice relazione fra il fatto, il luogo o il tempo in cui si è svolta l'attività lavorativa ... (essendo nella specie) ... l'infortunio, subito dal Canu, comunque riconducibile allo svolgimento della sua attività lavorativa in quanto derivante da rischio cosiddetto improprio».

II. - È anzitutto, da precisare che il secondo motivo di ricorso deve - per priorità logica - essere valutato anteriormente alla disamina del primo motivo e, ancor prima, debbono essere valutate le eccezioni preliminari di inammissibilità proposte dall'Istituto intimato in sede di controricorso.

Con esse il controricorrente sostiene, dapprima, «l'irritualità del ricorso promosso contro l'I.N.A.I.L. «in persona del commissario straordinario in carica» quando invece il rappresentante legale dell'Istituto è da tempo costituito dal Presidente» e, in secondo luogo, «l'inammissibilità del ricorso per la mancata esposizione dei fatti da parte del Canu».

Ambedue le eccezioni si appalesano infondate, in quanto - in ordine alla prima - la costituzione in giudizio dell'intimato è valse comunque a sanare l'eventuale «irritualità del ricorso» avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato ex art. 156, terzo comma, c.p.c. (cfr. in generale, ed originariamente, Cass. n. 928/1979) e - in ordine alla seconda eccezione - può ritenersi nella specie sussistente l'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. poiché dal contesto del ricorso sono rinvenibili gli elementi indispensabili per una previa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti (cfr., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 2796/1994).

L'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente - circa l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di appello in merito alla qualificabilità dell'evento come infortunio sul lavoro - atiene alla questione sollevata, in senso specularmente opposto, con il secondo motivo dal ricorrente e deve, pertanto, venire affrontata insieme alla disamina di tale mezzo.

III. - Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso come dinanzi proposto appare ammissibile e, anche, fondato.

Infatti, con esso, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2 del t.u. n. 1124/1965 per avere il Tribunale errato nel definire requisito «occasione di lavoro» previsto dalla cennata norma quale elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile e, quindi, la relativa impugnativa è sicuramente valutabile in sede di legittimità alla stregua del disposto dell'art. 360, n. 3 c.p.c.

Entrando nel merito della censura, si rileva che il Tribunale di Sassari ha asserito «essere pacifico che l'infortunio si sia verificato mentre il Canu apriva il cancello del mercato ortofrutticolo ove era situato il suo box di vendita, in quanto era scivolato rimanendo imprigionato con la gamba nelle sbarre del cancello e subendo lesioni all'arto sinistro» e che «la mancanza di qualsiasi nesso eziologico tra l'incidente e le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa nei casi in cui il primo è determinato solo ed esclusivamente da cause puramente accidentali, esclude l'indennizzabilità dell'infortunio, essendo del tutto insufficiente la coincidenza spaziale e temporale con la prestazione lavorativa».

Questa seconda conclusione - che ha comportato l'errata decisione del Giudice di appello - si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (Cass. n. 10542/1999, Cass. n. 4433/2000).

A conferma di siffatto orientamento si rimarca che il requisito occasione di lavoro previsto dall'art. 2 cit. è configurabile tutte le volte in cui lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio: abbia, cioè prodotto l'esposizione del lavoratore al rischio di esso, originando così un nesso eziologico, anche se mediato ed indiretto.

Nella specie, pertanto, non poteva essere escluso *a priori* che l'infortunio subito dal Canu - mentre (come dedotto dall'interessato e riferito nella sentenza impugnata) apriva il cancello attraverso cui si accedeva al mercato ortofrutticolo ove era posto il sito di vendita dei prodotti conseguenti alla sua attività lavorativa di agricoltore - non rientrasse nell'ambito di infortunio indennizzabile ex art. 2 del t.u. n. 1124/1965 e, in ogni caso, il giudice del merito avrebbe dovuto svolgere gli idonei accertamenti per verificare il reale accadimento del fatto, costituente «in ipotesi» occasione di lavoro in quanto insito in un'attività prodromica e, comunque, strumentale all'attività lavorativa del ricorrente.

Deve, di conseguenza, essere accolto il secondo motivo di ricorso, restando assorbito il primo motivo poiché l'eventuale



nomina di un consulente tecnico per accertare l'esistenza ed il grado di inabilità denunciata dal ricorrente potrà avvenire solo a seguito di verifica positiva di sussistenza dell'occasione di lavoro nel senso dinanzi rigorosamente precisato.

IV. - La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio perché svolga le necessarie indagini attenendosi al seguente principio di diritto (art. 384 c.p.c.): «l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto». (*Omissis*)

(1) ATTIVITÀ «PRODROMICA» ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO, O PIUTTOSTO «CONNESSA» A NORMA DELL'ART. 2135, 2° COMMA, C.C.?

1. - Considerato in sé e per sé, il principio formulato da questa sentenza è sicuramente esatto. La legge, quando richiede, per l'indennizzabilità dell'infortunio, che questo sia avvenuto «in occasione di lavoro», non si riferisce solo all'attività «tipica», a quella, cioè, che caratterizza la persona protetta come figura professionale (muratore, camionista, vetraio, ecc.) ma comprende pure tutte le operazioni ad essa accessorie o complementari che dir si voglia. La decisione viene così ad inserirsi in un filone di pensiero chiaramente delineatosi fin dalle origini della nostra disciplina. Già Francesco Carnelutti, in un celebre saggio dato alle stampe poco meno di un secolo fa (1), scriveva: «Dalla preparazione della macchina e degli utensili prima di cominciare il lavoro alla ripulitura quotidiana o settimanale dei medesimi e a tutte le operazioni necessarie per coprirli, rimettere gli oggetti mobili nei ripostigli ecc. ... dal mutarsi d'abiti prima di cominciare e dopo aver finito il lavoro ... attraverso innumeri esempi, si può immaginare un'infinità di atti dell'operaio, nei quali non si concreta effettivamente l'operazione tecnica, cui egli è adibito nell'industria, ma che della effettività di questa operazione rappresentano una premessa o una conseguenza necessaria». E concludeva: «Non v'è quasi bisogno di affermare che, come il compimento di tali atti ... è determinato dal lavoro, così il manifestarsi dell'infortunio ... nel corso di tali atti esaurisce gli estremi voluti per la risarcibilità di esso» (2).

La giurisprudenza successiva, a quanto risulti, si è sempre mantenuta nel solco di questo insegnamento, solo estendendone il campo di applicazione al di là degli operai dell'industria, via via che altre categorie di lavoratori venivano incluse nella relativa tutela. Spigolando dalle raccolte più recenti si possono ricordare, ad es. i casi: *a*) di un liquidatore di sinistri di una compagnia di assicurazioni, scivolato nell'attraversare una strada per salire a bordo della propria auto, con cui si accingeva a compiere un viaggio per motivi di servizio (3); *b*) di un artigiano caduto da una scala, durante la misurazione delle superfici da pitturare, per la stesura di un preventivo da sottoporre al committente

(4); *c*) di un'addetta alle pulizie presso un ospedale che, dopo aver timbrato il cartellino all'ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la propria opera, percorrendo un viale interno (5); *d*) di un istruttore di scuola-guida, rimasto vittima di uno scontro, mentre rientrava in sede, dopo aver accompagnato a casa un allievo al termine della lezione (6). E l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo.

Nello stesso ordine di idee si è mosso anche il legislatore, quando, nel corso della revisione, da poco avviata, del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ha dettato una norma apposita per tutelare, almeno entro certi limiti, il prestatore d'opera contro i rischi cui si trova esposto durante il tragitto che compie per recarsi dalla propria dimora al luogo di lavoro e viceversa (c.d. infortunio *in itinere*: cfr. art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38): si tratta infatti pur sempre di comportamenti che devono precedere o seguire l'esecuzione, da parte sua, del contratto, restandone perciò condizionati (7).

2. - Non mi sembra, tuttavia, che nella specie il principio sia stato richiamato a proposito. Alla Suprema Corte era stata sottoposta la vicenda di un piccolo imprenditore agricolo che vendeva al pubblico parte dei suoi prodotti, ed aveva riportato lesioni ad una gamba scivolando, appunto, mentre apriva il cancello del mercato ortofrutticolo, ove si trovava il banco a tal fine predisposto. Davvero non riesco a comprendere come a quest'ultima operazione si sia potuto attribuire carattere «prodromico» (termine che significa preliminare, preparatorio) rispetto all'attività «tipica» di coltivazione del fondo, mentre è evidente che ne costituiva invece un *posterius* sia dal punto di vista temporale, sia soprattutto, da quello logico.

Ma nemmeno sarebbe esatto parlare di atto consequenziale, secondo la classificazione che abbiamo visto risalire a Carnelutti. Conseguenziale alla coltivazione del fondo, che culmina con la raccolta dei frutti, può essere il trasporto di questi ultimi negli appositi magazzini, di cui il podere sia dotato, o, al massimo, la loro cernita ed il loro imballaggio per la spedizione: ogni altra operazione successiva non è legata ad essa da alcun vincolo di necessità, ed appartiene già ad una fase diversa del ciclo economico, che si concluderà con il consumo.

3. - A mio avviso, l'apertura del cancello aveva, bensì, carattere prodromico, però in rapporto non alla coltivazione del fondo, ma alla vendita dei prodotti, cui, secondo i canoni del sistema antinfortunistico, doveva essere quindi accomunata nel medesimo trattamento. Occorreva dunque stabilire se tale vendita - avente, di per sé, natura commerciale - potesse venire attratta nell'orbita dell'impresa agricola in quanto attività a quest'ultima connessa, in base ai criteri all'uopo stabiliti dall'art. 2135, secondo comma, c.c. A detta norma rinvia, infatti, espressamente, l'art. 207 del citato T.U. n. 1124 del 1965, nell'indicare quali «lavori» «sono considerati agricoli» ai fini della corrispondente copertura assicurativa. Rileva così, anche per la nostra disciplina, l'assidua opera di approfondimento compiuta in proposito dagli studiosi di diritto agrario, i cui contributi sono troppo noti, perché io debba indugiare a ricordarli qui (8).

Lo scambio concettuale in cui i nostri giudici sono incorsi ha avuto come conseguenza che una simile indagi-

(1) CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, in *Infortuni sul lavoro (Studi)*, I, Roma, 1913, 270.

(2) CARNELUTTI, *op. cit.*, 271.

(3) Cass. 20 maggio 1998, n. 5047, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, p. 728, con nota di MARANDO.

(4) Cass. 23 settembre 1998, n. 9515, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1998, II, p. 101.

(5) Cass. 11 maggio 1999, n. 4676, in *Dir. lav.*, 2000, II, p. 323, con nota di GAMBACCIANI.

(6) Trib. Crema 27 febbraio 1996, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, p. 1012.

(7) Per qualche approfondimento mi permetto rinviare al mio studio *L'infortunio in itinere*, in corso di pubblicazione sulla *Riv. inf. mal. prof.*; v. anche GAMBACCIANI, *L'infortunio in itinere: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa*, in *Dir. lav.*, 2000, II, p. 428.

(8) Con specifico riferimento alla tutela contro i rischi professionali cfr. comunque, fra gli scritti più recenti, Cass. 2 giugno 1998, n. 5416, in questa *Riv.*, 1998, p. 538, con nota di BAIOCCHI, *Indennizzabile l'infortunio occorso nello svolgimento di attività connesse*, e T.A.R. Piemonte 23 marzo 2000 n. 317, *ibidem*, 2001, p. 278, con nota di CARDILLO (in tema di vendita di carni macellate direttamente da parte di un allevatore di bestiame).

ne è, viceversa, del tutto mancata, mentre avrebbe avuto importanza decisiva per l'individuazione del trattamento applicabile alla fattispecie.

4. - Chi volesse da ciò risalire ad un'affermazione un po' più generale, potrebbe osservare che il lavoro agricolo si colloca in posizione intermedia fra quello industriale e quello commerciale, ma con una chiara tendenza ad espandersi in entrambe le direzioni. Lo abbiamo appena visto a proposito del requisito della connessione, in virtù del quale varia la qualificazione giuridica di un'attività che altrimenti rientrerebbe nella materia regolata dall'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 38 del 2000 (9). Un fenomeno analogo si ha per attività cui, veramente, potrebbe attribuirsi carattere prodromico alla coltivazione del fondo, quali il prosciugamento di paludi, la sistemazione di frane e di bacini montani, la regolazione e derivazione di sorgenti, la frantumazione di rocce con l'uso di mine, le opere di disboscamento: il T.U. n. 1124 del 1965 le considera infatti industriali, salvo che ad esercitarle sia, anche questa volta, un imprenditore agricolo (cfr. art. 1, nn. 3, 4, 14, in relazione all'ultimo comma).

Antonio Fontana

(9). Sul punto, ampiamente, MAGNO, *La nuova classificazione dei datori di lavoro e dei lavoratori ai fini INAIL*, in *Dir. lav.*, 2000, I, pp. 591 ss.

\*

Cass. Sez. V Civ. - 3-2-2001, n. 1572 - Cantillo, pres.; Amari, est.; Apice, P.M. (conf.) - Min. Finanze (Avv. gen. Stato) c. Birkenhof di R. Buonomo Gaerber & C. s.a.s. (*Cassa con rinvio Comm. Trib. Reg. Bolzano 15 luglio 1997*)

**Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per l'agricoltura - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Non applicabilità alle società di persone esercitanti in via esclusiva attività agricola - Condizioni.** (D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29; d.l. 30 settembre 1992, n. 394; d.m. Finanze 7 gennaio 1993)

*Alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono in via esclusiva attività agricola nei limiti di cui all'art. 29 TUIR non si applica l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. n. 394 del 1992; l'inapplicabilità non opera in caso di svolgimento anche di attività commerciale, senza che rilevi l'incidenza percentuale di quest'ultima rispetto a quella complessivamente svolta dalla società né la sua natura complementare o sussidiaria (1).*

(Omissis). - FATTO. - 1. - La Birkenhof di R. Buonomo Gaerber & C. s.a.s., con istanza in data 1° febbraio 1994 alla Direzione delle Entrate di Bolzano, premesso di aver versato per l'anno 1992, a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese (d.l. 394/92, conv. con legge 461/1992), Lit. 8.930.000, chiedeva il rimborso della somma invocando l'applicazione dell'art. 8, comma 2° del d.m. 7 gennaio 1993 secondo cui «l'imposta non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi».

Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente adiva la Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, che rigettava il ricorso osservando che nell'oggetto sociale della società rientrava anche l'acquisto, la vendita, la permuta e l'affittanza di aziende agricole; e che la stessa attività di conduzione di azienda agricola svolta dalla contribuente non era provato che presentasse i caratteri di cui all'art. 29, 2° co. del d.p.r. 917/1986.

Appellava la contribuente deducendo di svolgere (e aver svolto nel 1992) essenzialmente attività agricola e solo in aggiunta una modesta attività di affittanza di un'azienda agricola.

La Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, con sentenza in data 15 luglio 1997, accoglieva il gravame della contribuente

deducendo che la componente di reddito del tutto marginale conseguente all'affittanza agraria non faceva mutare la natura di attività agricola complessivamente intesa.

D'altra parte l'Amministrazione finanziaria non aveva contestato la natura agricola dell'attività esercitata in via principale, posto che la dichiarazione dei redditi presentata non era stata oggetto di accertamento.

2. - Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione delle finanze denunciando la violazione e falsa applicazione del d.l. 30 settembre 1992, n. 304 e del d.m. 7 gennaio 1993 (artt. 1 e 8); nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduca la ricorrente che era incontrovertibile, e risultava dalla documentazione prodotta, che la società contribuente aveva esercitato nel '92 l'attività, di natura commerciale, di affittanza di un'azienda agricola (sia pure di una sola). Era dunque evidente che nell'anno d'imposta in questione non aveva svolto esclusivamente l'attività agricola di cui all'art. 29 citato e quindi non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal d.l. 394/1992 e dal d.m. del 7 gennaio 1993.

L'Amministrazione delle finanze chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.

DIRITTO. - 3. - Il ricorso è fondato.

Soggetti passivi dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita in via transitoria con il d.l. 394/1992, sono coloro che producono nel territorio dello Stato un reddito d'impresa, con eccezione dei casi espressamente previsti dall'art. 8 del d.m. 7 gennaio 1993; nelle ipotesi di inapplicabilità dell'imposta sono comprese le società in nome collettivo e in accomandita semplice solo se svolgono esclusivamente attività agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

Nel caso di specie non sussiste tale requisito perché è incontrovertibile che l'oggetto dello statuto della società comprendeva anche l'affitto di aziende agricole e che di fatto tale attività commerciale venne esercitata nell'anno d'imposta del '92.

Al fine della non applicabilità dell'imposta in questione è poi irrilevante stabilire quale fosse l'incidenza percentuale dell'attività di natura commerciale (affitto di azienda) rispetto a quella complessivamente svolta dalla società; così come non vale argomentare circa una pretesa natura complementare e sussidiaria della prima rispetto a quella di conduzione diretta di aziende agricole. Invero, la lettera del d.m. 7 gennaio 1993, che ha stabilito le modalità di attuazione del d.l. 394/1992, non consente interpretazioni estensive laddove, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, subordina espressamente l'inapplicabilità dell'imposta allo svolgimento in via esclusiva di attività agricola ex art. 29, comma 2° del T.U.I.R. (art. 8, comma 2°).

Per il chiaro disposto dell'art. 8 sopra citato, non sono poi condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata volte a dimostrare l'inapplicabilità dell'imposta ad attività diverse da quelle d'impresa ma non essenzialmente agricole.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato *sub 3*). (Omissis)

(1) CONDIZIONI PER L'INAPPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE RELATIVAMENTE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE ESERCITANTI IN VIA ESCLUSIVA ATTIVITÀ AGRICOLA.

La sentenza in commento pone l'accento sul carattere non equivoco, in termini di interpretazione letterale, della norma che stabilisce l'inapplicabilità dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, relativamente alla fattispecie soggettiva indicata all'art. 8, secondo comma, del d.m. 7 gennaio 1993, normativa secondaria di attuazione delle norme contenute nel d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta in argomento (definitivamente sop-

pressa ad opera del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'Imposta regionale sulle attività produttive).

Giova ricordare che al tributo in argomento erano soggette: *a)* le società e gli enti di cui all'art. 87, primo comma, lettere *a)* e *b)* del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), vale a dire le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che avessero per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; *b)* le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, nonché le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti.

A favore delle società di persone testé indicate, l'art. 8, secondo comma, del menzionato d.m. 7 gennaio 1993 prevedeva l'inapplicabilità del tributo patrimoniale a condizione che svolgessero in via esclusiva attività agricola rientrando nei limiti di cui all'art. 29, secondo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi (1).

Quest'ultima norma, nella stesura vigente alla data di instaurazione del contenzioso che ha dato luogo alla sentenza in commento, considerava attività agricole: *a)* le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; *b)* l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; *c)* le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa ed aventi per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Vale la pena rammentare che nella formulazione attualmente vigente è stata espunta dalla lett. *a)* l'attività di funghicoltura e sono state aggiunte alla lett. *b)* le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. In base a norme speciali, peraltro, sono considerate attività agricole l'acquacoltura, ossia l'attività diretta alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico e la cinotecnica, cioè l'attività di allevamento e addestramento delle razze canine, se l'allevatore possiede almeno cinque fattrici e produce almeno trenta cuccioli annualmente.

Tornando al contenuto della sentenza, si trattava, per la Suprema Corte, di stabilire se potesse beneficiare dell'esclusione dall'imposta di cui trattasi una società in accomandita semplice che aveva svolto essenzialmente attività agricola e, in aggiunta, una modesta attività (di natura commerciale) di affittanza di un'azienda agricola, peraltro prevista nell'oggetto sociale.

Nel richiamare, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esclusione, l'ipotesi disciplinata dall'art. 8, secondo comma, del richiamato d.m. 7 gennaio 1993, la Corte ha avuto modo di confermare che l'inapplicabilità dell'imposta patrimoniale, per le società di persone, è espressamente subordinata, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, allo svolgimento in via esclusiva dell'attività agricola, risultando incompatibile con detto carattere di esclusività la presenza nello statuto della società di un'attività commerciale (effettivamente esercitata) rappresentata dall'affitto di azienda agricola e risultando del tutto irrilevante stabilire l'incidenza percentuale (ritenuta minima dalla società contribuente) di quest'ultima attività rispetto a quella agricola esercitata in via principale. Come pure irri-

levante è stata ritenuta l'argomentazione addotta dalla società contribuente e fondata sulla natura complementare e sussidiaria dell'attività commerciale di affitto di azienda rispetto a quella di conduzione diretta di azienda agricola.

In buona sostanza, possiamo ritenere affermato, nella sentenza della Corte, l'antico brocardo *in claris non fit interpretatio*, se consideriamo che il carattere dell'esclusività contemplato dalla norma non tollera alcuna forma o ipotesi di interpretazione estensiva che ne snaturi la monoliticità concettuale.

Giuseppe Di Paolo

\*

Cass. Sez. III Civ. - 4-12-2000, n. 15438 - Duva, pres.; Finocchiaro, est.; Ceniccola, P.M. (conf.) - Robotti (avv. Menghini ed altro) c. Sacchi ed altro (avv. Recchia ed altro). (Cassa App. Torino, Sez. spec. agr. 3 marzo 1998, n. 246)

**Contratti agrari - Affitto - Coltivatore diretto - Nozione.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6)

*L'art. 6 l. 3 maggio 1982, n. 203 nel definire il concetto di coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate e, quindi, prescindendo dalla limitata estensione del fondo, nonché dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale, dallo svolgimento da parte del coltivatore di altre attività lavorative su terreni diversi o in settori extragricoli, ancorché in misura prevalente (1).*

(Omissis). - 1. - I ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. - Nel rigettare la domanda proposta da Robotti Giulia contro Sacchi Giovanni e Robotti Giuseppina, domanda diretta a sentir dichiarare che questi ultimi detenevano senza titolo un fondo di proprietà dell'attrice Robotti Giulia, i giudici del merito hanno evidenziato:

- da un lato, che dal 1982/83 il Sacchi ha arato, erpicato e concimato, alla guida del suo trattore, l'appezzamento di terreno di proprietà di Robotti Giuseppina, esteso quasi una giornata piemontese, provvedendo, altresì al pagamento di un canone di affitto;

- dall'altro, che il Sacchi ha provato di avere costituito, *per facta concludentia*, un rapporto di affitto con la Robotti Giulia;

- da ultimo, che è irrilevante, per escludere in capo al Sacchi la qualità di «coltivatore diretto» la circostanza che lo stesso svolga la propria attività di affittuario solo *part time* e senza essere qualificato tale ai fini fiscali e previdenziali, atteso che la riferita qualifica spetta a chiunque conduca un fondo impiegando una forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, indipendentemente dalla sua superficie e dall'eventuale svolgimento di altre attività.

3. - La ricorrente principale censura la riassunta pronunzia denunciando «violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 6, legge n. 203 del 1982», sotto molteplici profili.

(1) In senso conforme cfr. Cass. 24 novembre 1997, n. 11767, in questa Riv., 1998, 342, con nota di Busetto G., *L'evoluzione della nozione di coltivatore diretto*. Sul punto vedi anche: Cass. 21 luglio 2000, n. 9593, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1588; Cass. 16 febbraio 1995, n. 1690, in questa Riv., 1996, 483; Cass. 21 giugno 1993, n. 6858, *ivi*, 1993, 613; Cass. 22 agosto 1984, n. 4671, in *Giur. agr. it.*, 1985, 219, con nota di Busetto G., *Ancora sul rito del lavoro e sulla nozione di coltivatore diretto*. In dottrina, sulla nozione di coltivatore diretto, vedi, tra i tanti: GOLDONI M., voce *Coltivatore diretto*, *Digesto civ.*, II, Torino, 1988, 513; MANDRICI P., *Sulla pluriattività del coltivatore diretto*, in questa Riv., 1996, 43.

(1) Sui limiti fissati dall'art. 29 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, v. Cass. 12 novembre 1999, n. 12528, in *Foro it.*, 1999, I, 3489 e in *Dir. e pratica tributaria*, 2000, II, 596.



Robotti Giulia, in particolare, lamenta:

3.1. - che «la narrativa dei fatti quale risulta al punto 2 della sentenza» impugnata, dedicato alla esposizione delle difese svolte in causa dalla stessa Robotti Giulia «non corrisponde a quanto sostenuto dalla ricorrente in ricorso introduttivo avanti al Tribunale di Alessandria e avanti la Corte d'appello» e, a questo scopo contrappone, alla lettura dei detti atti come compiuta dai giudici di merito, la propria interpretazione degli stessi atti, osservando che «i fatti che hanno dato luogo all'azione giudiziaria, diversi da quelli riportati dalla Corte di appello, nella esposizione del fatto» sono quelli ivi descritti;

3.2. - che la definizione di coltivatore diretto, fatta propria dai giudici *a quibus* non corrisponde a quella delineata dai testi positivi [in particolare l. 9 gennaio 1963, n. 9; l. 26 maggio 1965, n. 590 (art. 31); d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 205); l. 9 maggio 1975, n. 153 (art. 12); l. 3 maggio 1982, n. 203 (art. 6)];

3.3. - che «non è stata fornita neppure la prova che sia stato stipulato un contratto di affitto in testa al Sacchi Giovanni» il quale, privo della qualifica di coltivatore diretto, avrebbe dovuto fornire per iscritto la prova del concluso contratto, a norma dell'art. 3, l. 22 luglio 1966, n. 606.

4. - La censura non può trovare accoglimento.

Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola.

4.1. - Quanto, *in primis*, alla circostanza che i fatti che hanno dato luogo all'azione giudiziaria, sono, in realtà, diversi da quelli riportati dai giudici di secondo grado nella esposizione di fatto della loro sentenza, la deduzione è inammissibile, almeno per due ordini di ragioni.

4.1.1. - Con la censura in esame, infatti, la ricorrente denuncia, in buona sostanza, un «travisamento dei fatti» compiuto dai giudici del merito che non avrebbero correttamente interpretato i propri scritti di causa.

Pacifico quanto sopra e non controverso che il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione *ex art.* 395, n. 4 c.p.c. (Cass. 28 novembre 1998, n. 12089; Cass. 23 giugno 1998, n. 6235) è palese - come anticipato - la inammissibilità della deduzione in parola la quale, eventualmente, doveva essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 395 c.p.c.

4.1.2. - Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la deduzione in esame è inammissibile anche sotto il profilo di cui all'art. 100 c.p.c.

La ricorrente, infatti, pur denunciando l'errore - sotto il profilo di cui sopra - in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado, non indica quale pregiudizio le è derivato da tale erronea rappresentazione della realtà operata da detti giudici e, quindi, l'interesse che sorregge la deduzione in esame (cfr. Cass. 9 aprile 1999, n. 3472; Cass. 8 marzo 1995, n. 2722).

4.2. - Quanto al secondo profilo di censura (erronea identificazione, da parte della sentenza impugnata, della nozione di «coltivatore diretto») i giudici del merito per risolvere la controversia al loro esame, e, quindi, al fine di ritenere l'esistenza - tra le parti - di un contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto, hanno fatto, chiaramente, applicazione della l. 3 maggio 1982, n. 203.

L'art. 6 di questa, espressamente prevede che «ai fini della presente legge (*id est* per l'applicazione degli istituti disciplinati dalla legge stessa, tra cui, in particolare, gli artt. 1 e 41, nella specie richiamati dalla sentenza gravata) sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole».

È palese, pertanto, *in primis*, che non sono pertinenti, e rilevanti, al fine di decidere, le diverse qualificazioni di «coltivatore diretto» contenute in altre disposizioni normative, tutte analiticamente richiamate in ricorso, non dovendosi, nella specie, fare applicazione di tali diverse norme (rilevanti ad altri fini).

Contemporaneamente non può tacersi che nella specie i giudici *a quibus* - contrariamente a quanto si afferma in ricorso - non hanno affatto dato una definizione di coltivatore diretto non corrispondente a quella di legge.

Si precisa, infatti, in sentenza «può essere coltivatore diretto chi impiega nel fondo una forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione di quel fondo, indipendentemente dalla superficie di esso, nonché

dallo svolgimento, da parte del coltivatore, di altre attività lavorative su altri terreni o in settori extra agricoli».

Tale definizione, coincide, perfettamente a quella contenuta nell'art. 6, sopra trascritto e alla interpretazione datane da questa Corte.

Non si è mai dubitato, in particolare, al riguardo, da parte di questa Corte regolatrice, che l'art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 nel definire il concetto di coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavorativa del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate (Cass. 24 novembre 1997, n. 11767) e, quindi, prescindendo dalla limitata estensione del fondo, nonché dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale, dallo svolgimento da parte del coltivatore di altre attività lavorative su altri terreni o in settori extra-agricoli, ancorché in misura prevalente (Cass. 16 febbraio 1995, n. 1690, nonché Cass. 21 giugno 1993, n. 6858, tra le tantissime).

È palese, concludendo sul punto, che non vi è stata, da parte della sentenza gravata, alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative alla qualifica di «coltivatore diretto».

In merito, ancora, agli ulteriori profili di censura sviluppati, sul punto, in ricorso e relativi, rispettivamente, da un lato, all'accento posto sulla circostanza che il fondo in concreto condotto dal Sacchi avrebbe una estensione di soli mq. 3370 e, tale, quindi, una volta coltivato a frumento, da necessitare, nel corso dell'anno, di sole due giornate lavorative, dall'altro, alla ulteriore circostanza che il Sacchi svolge, prevalentemente, anche altra attività extra agricola, la deduzione è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono.

Come osservato sopra, la qualità di coltivatore diretto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, va riconosciuta a chi eserciti professionalmente attività economica di coltivazione della terra servendosi di una organizzazione con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.), mentre resta a tal fine irrilevante la modesta entità di detta organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato, sempreché essa non sia così esigua da precluderne lo sfruttamento economico (Cass. 22 agosto 1984, n. 4671), come nell'ipotesi in cui il fondo, da questi coltivato abbia una superficie così esigua da permettere una coltivazione a mero scopo di diletto (Cass. 17 gennaio 1984, n. 394).

Pacifico quanto sopra, se è - senza ombra di dubbio - censurabile la pronuncia del giudice del merito che abbia attribuito la qualità di coltivatore diretto a chi ha a propria disposizione una estensione assolutamente irrisoria di terreno, senza in alcun modo verificare quali colture siano in concreto praticate in tale terreno e senza accertare se l'attività svolta dallo stesso possa qualificarsi professionale e non meramente per *hobby* (cfr., in tale senso, ad esempio, Cass. 22 marzo 1996, n. 2505, specie in motivazione, richiamata negli scritti difensivi di parte ricorrente e resa con riferimento ad un fondo esteso complessivamente circa 600 metri quadrati), altrettanto non può ripetersi con riguardo alla fattispecie ora in esame.

Nella specie, infatti, si è pur sempre a fronte a un appezzamento di terreno, anche se non particolarmente esteso, pur sempre non irrisorio (mq. 3370).

È risultato, altresì, in esito alla esperita istruttoria - con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità - che il Sacchi non solo svolge, attivamente, una attività di conduzione diretta di un tale terreno, provvedendo personalmente alla sua aratura, ad erpicarlo nonché a concimarlo, ma anche che lo stesso dispone quantomeno di un trattore, cioè di una attrezzatura imprenditoriale sufficiente a fare presumere professionale l'esercizio dell'attività agraria da parte del Sacchi.

Certo quanto sopra è evidente che era onere della attuale ricorrente, in sede di merito, dedurre e dimostrare, adeguatamente, che il Sacchi svolge l'attività in questione solo per *hobby*.

Né è rilevante, al fine di escludere la qualifica di coltivatore diretto in capo al Sacchi, che lo stesso abbia a disposizione un fondo di scarsa estensione, al quale non può che dedicare, nell'arco dell'anno, che qualche mezza giornata, e che lo stesso, ancora, esplichi, in via principale, anche altra attività extra agricola.

Gli argomenti sviluppati sul punto in ricorso - certamente meritevoli di attenzione *de iure condendo* e sul piano politico, nonché economico - infatti, si infrangono irrimediabilmente contro il dettato di legge, che - come si è precisato sopra - non è, al riguardo, né dubbio, né equivoco.

Non prevedendo, in particolare, la l. 3 maggio 1982, n. 203 che possano essere oggetto di «affitto agrario» solo fondi aventi

una determinata estensione, né subordinando la stessa legge la qualifica di coltivatore diretto alla circostanza che colui che la invoca dedichi all'attività agricola una certa percentuale del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalla medesima almeno una particolare quota del proprio reddito da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale (come, ad esempio, a tutt'altri fini previsto dall'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153), è evidente – come osservato sopra – che è irrilevante che il fondo condotto in affitto sia di modeste o modestissime dimensioni e che il «coltivatore» svolga, in via principale e assorbente, altra attività lavorativa.

La qualifica di coltivatore diretto, in realtà – come osservato sopra – viene meno esclusivamente allorché il fondo, sul quale la parte che invochi detta qualifica dedica la propria attività, sia di dimensioni tali da non consentire altra forma di coltivazione se non per diletto.

Tale accertamento, ancora, è rimesso in via esclusiva al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto, come nella specie, da una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.

4.3. - Quanto, da ultimo, al rilievo che «l'affermazione della Corte d'appello di Torino per la quale il Sacchi avrebbe direttamente pagato alla proprietà, in nome proprio, un canone di affitto, è del tutto destituita di fondamento», si è a fronte ad una deduzione per un verso inammissibile, per altro totalmente infondato.

4.3.1. - Quanto alla rilevata inammissibilità si osserva che i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che «il Sacchi ha direttamente pagato, in nome proprio (...) un canone di affitto la congruità del quale non è controversa» (cfr. pag. 7 della sentenza gravata), «come documentano le copie delle sue lettere di trasmissione alla proprietaria dei canoni relativi al terreno Solero (...)» (pag. 4, della stessa sentenza).

Pacifico quanto sopra è evidente la inidoneità delle considerazioni svolte al riguardo in ricorso, al fine di dimostrare l'esistenza, nella sentenza gravata, di un vizio della motivazione sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

Nella specie, infatti, la ricorrente, lungi dall'indicare lacune o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, allorché la stessa ha ritenuto, sulla base dei documenti in atti, l'avvenuto pagamento del canone a nome proprio da parte del Sacchi (o, al limite, oppone che la Corte d'appello aveva trascurato l'esistenza, nella corrispondenza in questione, di espressioni significative di una diversa «volontà» del *solvens* e non equivoche nel senso che costui intendesse adempiere l'obbligo (un terzo), formula una serie di mere ipotesi difensive prive di qualsiasi riscontro, negli atti di causa, e assolutamente non idonee a giustificare una diversa conclusione.

Si precisa, infatti, in ricorso che «l'invio del canone può essere effettuato da una persona diversa dall'effettivo obbligato per le più disparate ragioni o per praticità: è da ritenere, infatti, che la vedova dell'originario affittuario non fosse titolare di conto corrente e l'invio del canone, tramite assegno, poteva, evidentemente, essere effettuato solo da chi fosse titolare di un conto corrente, servendo, oltretutto, l'invio dell'assegno anche ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del canone».

Tali assunti, che non hanno alcun riscontro nelle risultanze di causa, si risolvono, in buona sostanza, in mere ipotesi difensive prive di qualsiasi fondamento e non sono, palesemente, idonei a superare il convincimento espresso dai giudici del merito allorché hanno ritenuto, sulla base delle «lettere di trasmissione alla proprietaria dei canoni», che il Sacchi aveva pagato tali canoni «in proprio» e, quindi, non per conto di terzi soggetti.

4.3.2. - Quanto, da ultimo, al rilievo che il Sacchi avrebbe dovuto provare per iscritto l'avvenuta stipula di un contratto di affitto «in testa sua», lo stesso si scontra con quella che è la letterale formulazione dell'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203.

Giusta tale ultima disposizione, in particolare, «i contratti agrari ultranovennali compresi quelli in corso, anche se verbali (...) sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi» ove stipulati da conduttori coltivatori diretti.

Pacifico quanto sopra, non controverso – alla luce delle considerazioni svolte sopra – che il Sacchi è un conduttore coltivatore diretto, è evidente che ai fini della validità del contratto dallo stesso concluso con la Robotti non era affatto necessaria la stipulazione di un contratto per iscritto.

Né appaiono pertinenti, al fine del decidere, e di pervenire ad una diversa soluzione della lite, i richiami svolti in ricorso alla giurisprudenza di questa Corte in margine all'art. 3 l. 22 luglio 1966, n. 606 (relativo ai contratti di affitto a conduttori non coltivatori diretti) in alcun modo rilevante nel presente giudizio.

4.4. - Il ricorso principale, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte, deve rigettarsi. (*Omissis*)

Cass. Sez. II Civ. - 12-10-2000, n. 13595 - Baldassarre, pres.; Del Core, est.; Uccella, P.M. (conf.) - Di Jeso ed altri (avv. Di Jeso, D'Aniello) c. Salierno ed altri (avv. Marruzzo). (*Cass. App. Napoli* 9 maggio 1997)

**Enfiteusi - Devoluzione - Prevalenza sulla domanda di affrancazione - Condizioni.** (L. 22 luglio 1996, n. 607, art. 8)

**Enfiteusi - Affrancazione - Capitale di affranco - Determinazione - Criteri.** (L. 22 luglio 1966, n. 607, art. 1)

**Enfiteusi - Affrancazione - Ordinanza pretorile di affranco - Impugnazione.** (L. 22 luglio 1966, n. 607, art. 4)

*L'abrogazione, per effetto dell'art. 8 della l. 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell'art. 972 c.c., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell'utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (1).*

*Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1997, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, prevedeva che il valore di riferimento, per determinare il canone e quindi il capitale per l'affrancazione, fosse costituito dagli estimi catastali di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 976, sussiste il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., se il giudice del merito, nell'effettuare il relativo computo, non lo aggiorna periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, e ad impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente (2).*

*L'onere dell'interessato, a cui sia stata notificata un'ordinanza di affrancazione, emessa dal Pretore ai sensi dell'art. 5 della l. 22 luglio 1966, n. 607, di riassumere il giudizio entro tre mesi dalla notifica per evitare che detto provvedimento acquisti autorità di giudicato, non impedisce però che la parte interessata, avendone avuto comunque conoscenza, lo impugni, senza esser sottoposto ad alcun particolare limite temporale (3).*

(*Omissis*)

Il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono preliminarmente essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 297 c.p.c., 972, ultimo comma, secondo e terzo periodo, del codice civile, e 16 della l. 22 luglio 1966, n. 607, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., i ricorrenti ripropongono l'eccezione di inammissibilità della procedura scaturente dall'atto riassuntivo del 21-23 gennaio 1967 per mancanza del presupposto sostanziale (passaggio in giudicato della sentenza pronunciata sulla devoluzione o modificazione del rapporto tra domanda di devoluzione e di affrancazione), stante la disposta sospensione del giudizio di affrancazione. Nel ritenere ammissibile il giudizio introdotto con ricorso del 21-23 gennaio 1967, la Corte partenopea ha erroneamente fatto riferimento alla legge n. 607 del 1966 secondo la quale l'affrancazione doveva prevalere sulla devoluzione; come chiaramente sta-

(1) In senso conforme cfr. Cass. 10 giugno 1968, n. 17988, in *Giur. agr. it.*, 1969, 555, con nota di GIUNTA, *Irretroattività della legge e ius superveniens in tema di enfiteusi*.

(2) La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1997, n. 143 è pubblicata in questa Riv., 1997, 391, con commento di M. LIPARI, *Il capitale di affrancazione nell'enfiteusi: si accentua il contrasto tra proprietà e impresa agricola*, ed ivi un'ampia bibliografia. In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 14 febbraio 1997, n. 1375, in questa Riv., 1997, II, 185, con nota di TRIOLA, *Osservazioni in tema di affrancazione*.

(3) Non risultano precedenti.

tuito nella precedente pronunzia della Suprema Corte intervenuta nella presente controversia (sentenza del 10 dicembre 1982-6 aprile 1983, n. 2414) fino a tutto il novembre 1969, quando il pretore di Frigento sospese la procedura introdotta con il predetto ricorso, prevaleva ancora la devoluzione sull'affrancazione, in considerazione del fatto che l'art. 8 della legge n. 607/66, abrogante la disposizione del codice civile, non si applicava alle fattispecie verificatesi in epoca anteriore alla promulgazione della stessa legge. Del pari errato era il richiamo, per giustificare la legittimità della riassunzione, all'art. 10 della legge n. 1138/1970 che non poteva essere applicata nella specie in quanto non ancora emanata al momento del deposito del ricorso in riassunzione. Al contrario, per riassumere il giudizio di affrancazione, sospeso in attesa della pronunzia sulla devoluzione, era necessaria una norma di diritto sostanziale capace di modificare il rapporto tra le due domande (affrancazione e devoluzione); infatti, nessuna utilità ha la riassunzione di un giudizio innanzi ad un nuovo giudice, nel caso in cui non sia venuta meno la causa che ne abbia determinato la prima sospensione; e che, comunque, ne impedirebbe la trattazione costringendo il nuovo giudice a sospendere ancora il giudizio per la medesima ragione che aveva determinato il primo provvedimento. Pertanto, la medesima norma che nel 1950 aveva dato luogo alla sospensione dell'affrancazione impediva comunque la trattazione della domanda di affrancazione. E non essendo venuta meno la causa che aveva determinato la sospensione del processo di affrancazione il pretore di Frigento, constatata la mancanza del presupposto sostanziale idoneo alla riattivazione del processo (passaggio in giudicato della sentenza che negava il diritto alla devoluzione oppure l'eventuale sopravvenienza di norme precedenti la prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione come l'art. 10 della legge n. 1138/1970), avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 297 c.p.c., revocare il provvedimento di fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo, emanato a seguito dell'atto di riassunzione.

La complessa censura è sostanzialmente infondata, ma i temi in essa svolti inducono la Corte a formulare alcune considerazioni correttive, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., della motivazione del giudice dell'appello – il cui *decisum* finale è, sul punto, conforme a diritto – in particolare, sostituendo gli esatti principi di diritto a quelli, erronei, che si trovano enunciati ed applicati nella sentenza impugnata, e che tuttavia non hanno influito sulle statuizioni in essa racchiuse; sostituzione possibile in quanto non involge alcuna indagine o valutazione di fatto né altera l'intrinseco contenuto decisorio di detta sentenza.

Il principale errore, colto dai ricorrenti, che si annida nel ragionamento, peraltro esposto in modi scorciati e a tratti poco perspicui, della Corte napoletana sta nell'aver ritenuto di giustificare la ritualità dell'atto di riassunzione del 21-23 gennaio 1967 facendo riferimento alla legge n. 604 (*rectius*: 607) del 1966 «ai sensi della (quale)... il giudizio di affrancazione... doveva prevalere su quello di devoluzione».

Di vero, come questa Suprema Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare, alla abrogazione, operata dall'art. 8 della l. 22 luglio 1966, n. 607, del secondo e del terzo periodo dell'ultimo comma dell'art. 972 c.c., cioè l'abolizione della norma con la quale si poneva il divieto di ammettere l'affrancazione qualora fosse intervenuta una domanda giudiziale di devoluzione per grave deterioramento del fondo enfiteutico (sicché in nessun caso la devoluzione siffattamente motivata poteva prevalere sull'affrancazione) non può riconoscersi efficacia retroattiva, non esistendo alcuna disposizione che attribuisca tale efficacia all'art. 8. Pertanto, in base ai principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, la suddetta normativa, sopravvenuta in corso di giudizio, non è applicabile anche ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore (cfr. sentt. nn. 1798 del 1968, 3870 del 1969, 2414 del 1983, quest'ultima resa tra gli stessi odierni contendenti). Nella specie, è indubbio che i fatti in base ai quali fu chiesta la devoluzione si erano compiutamente verificati sotto il vigore dell'art. 972 c.c. nella sua originaria formulazione e sotto questo vigore era stato acquisito il diritto dei concedenti di chiedere la devoluzione con prevalenza sull'affrancazione.

Incomprensibile, e comunque errato, è parimenti il richiamo da parte della Corte del merito, per giustificare la ritualità della riassunzione, all'art. 10 della legge n. 1138/1970 secondo cui le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente ai sensi dell'art. 972 c.c. non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione. Ciò per l'ovvio

motivo che l'anzidetta disposizione normativa non poteva essere applicata alla fattispecie in quanto non ancora emanata alla data del deposito del ricorso in riassunzione né al momento in cui (20 novembre 1969) il pretore adito sospese nuovamente il giudizio di affrancazione in attesa della definizione della causa di devoluzione.

Formulati i superiori rilievi correttivi ai sensi e per gli effetti di cui al comma secondo dell'art. 384 c.p.c., va ribadito che ugualmente non può seguirsi la tesi nuovamente prospettata in questa sede dai ricorrenti e così sintetizzabile: a) per riassumere il giudizio di affrancazione, sospeso con ordinanza del 14 luglio 1950 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in attesa della pronunzia sulla devoluzione, era necessaria una norma di diritto sostanziale capace di modificare il rapporto tra le due domande (affrancazione e devoluzione); b) infatti l'art. 972 c.c., che nel testo allora vigente prevedeva la prevalenza della devoluzione sulla affrancazione e per ciò aveva dato luogo alla sospensione della causa di affrancazione, impediva comunque la trattazione della relativa domanda, non essendo venuta meno la causa che aveva determinato la sospensione; c) stante il perentorio disposto dell'art. 297 c.p.c., il pretore di Frigento, davanti al quale il processo di affrancazione fu riassunto dagli enfiteuti, constatata la mancanza del presupposto sostanziale idoneo alla riattivazione del processo (passaggio in giudicato della sentenza che negava il diritto alla devoluzione oppure l'eventuale sopravvenienza di altre cause idonee a riattivare il processo di affrancazione), avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso previa revoca del provvedimento di fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo.

È opportuno premettere a riguardo che la legge n. 607 del 1966 modificò le norme sulla competenza in materia di affrancazione di canoni enfiteutici o di prestazioni fondiarie perpetue, prescrivendo, con l'art. 16, (non la facoltà ma) l'obbligo di riassunzione, nel termine di sei mesi, dei giudizi già in corso davanti al giudice divenuto competente (pretore). Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla competenza, al pari di tutte le altre norme disciplinanti il processo, per il loro innegabile carattere pubblicistico, trovano applicazione immediata nelle controversie pendenti al tempo della loro entrata in vigore – anche se relative a rapporti costituiti quando vigeva una legge processuale diversa – in qualunque stato o grado le stesse si trovino, a meno che, con esplicita norma transitoria, la legge non disponga diversamente e salvo che sulla contestazione non sia intervenuta la *res iudicata* (cfr., *ex plurimis*, sentt. nn. 2259/68, 2426/1971, 137/1972, 3628/1972, 2583/1973, 1/1974, 1388/1975, 8589/91, 5792/1992). Si è inoltre affermato che all'attuazione di tale criterio di ordine generale non è di ostacolo né il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, sancito dall'art. 5 c.p.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2 della l. 26 novembre 1990, n. 353) perché riguarda gli elementi di fatto e non lo stato di diritto che viene a determinarsi per effetto della norma sopravvenuta, né quello della irretroattività della legge perché l'immediata applicazione delle leggi processuali a tutte le liti pendenti al momento in cui esse entrano in vigore concerne un fatto attualmente esistente e cioè il processo e non già un fatto passato, quale potrebbe essere la proposizione della domanda giudiziale.

In attuazione dei principi testé richiamati, tra le controversie da devolvere alla (nuova) competenza funzionale del pretore in applicazione del citato art. 16 della legge n. 607 del 1966 – col quale il legislatore ha voluto accordare all'enfiteuta una tutela immediata e provvisoria – rientrano indubbiamente anche quelle per qualunque ragione sospese dato che la sospensione del processo non esclude, anzi conferma, la sua pendenza. Né potrebbe dirsi che all'atto di riassunzione era di ostacolo il divieto di compiere atti processuali nel periodo della sospensione sancito dall'art. 298 c.p.c., riguardando esso in ogni caso gli atti che integrano sviluppo e attuazione del giudizio sospeso, mediante lo svolgimento di richieste al giudice del processo e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti da parte di questi: richieste e provvedimenti che non possono essere proposti e resi se non nella pretermissione degli esiti della causa della sospensione. Non rientrano, pertanto, tra gli atti del procedimento, di cui all'art. 298 c.p.c. citato, quelle attività che non costituiscono svolgimento ulteriore del giudizio sospeso, ma si limitano ad attuare – a giudizio, per così dire, fermo – il trasferimento del processo davanti al giudice investito della competenza funzionale a conoscerne; *traslatio* che

sfugge, in quanto tale, ai condizionamenti operanti sul processo sospeso, in conseguenza della necessaria acquisizione degli esiti del fenomeno che ha dato luogo alla sospensione; e si sottrae, conseguentemente, alla naturale quiescenza che da quel fenomeno deriva.

Ma, a prescindere da quanto sopra, non vi sarebbe stata alcuna valida ragione per escludere dalle suddette controversie quelle che anteriormente alle nuove norme sulla competenza erano state sospese dall'allora competente Tribunale. In difetto di norme transitorie che disponessero diversamente, l'introduzione della competenza funzionale del pretore, comportò, infatti, la cessazione di ogni ragione di competenza del Tribunale, anche in punto di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 297 c.p.c., o di eventuale revoca del provvedimento di sospensione. Venne così reso inoperante, per un motivo di carattere preliminare e assorbente, il principio al quale si sono richiamati i ricorrenti, secondo cui un processo sospeso deve necessariamente stazionare presso il giudice che ha disposto la sospensione, pur se nelle more divenuto funzionalmente incompetente, fintantoché non venga meno la causa di sospensione, nella specie individuabile *ab origine* nella permanente prevalenza del giudizio di devoluzione su quello di affrancazione.

In definitiva, il processo per affrancazione pendente davanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, a seguito dell'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art. 16 della legge n. 607 del 1966 – che ancorava la riassunzione davanti al nuovo giudice competente dei giudizi di affrancazione al solo presupposto della loro pendenza – era divenuto improseguibile, dovendo essere (come fu in effetti) trasferito innanzi al pretore, affinché ivi fosse ripreso *ab initio*, in conformità della nuova disciplina processuale e sostanziale, una volta venuta meno la causa della sua sospensione.

Con il terzo motivo, nell'ordine logico da esaminare con precedenza rispetto ai restanti, i ricorrenti principali, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 971, 4° comma (1° comma dopo l'abrogazione dei primi tre) c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., si dolgono che la Corte napoletana abbia riconosciuto ai coenfiteuti Lucia e Nicola Di Jeso il diritto di affrancare, sebbene essi non avessero riassunto nei termini la causa. Sostengono a riguardo che i predetti coenfiteuti, in quanto eredi, erano litisconsorti necessari solo dal punto di vista processuale, e non anche sotto il profilo sostanziale del diritto di affrancazione, stante la previsione dell'art. 971 codice civile.

Il motivo è destituito di fondamento.

Risulta dagli atti che Lucia e Nicola Di Jeso sono eredi di Immacolata Trunfio, deceduta il 16 giugno 1972 e parte nel giudizio di affrancazione; risulta, altresì, che era intervenuta valida riassunzione del processo, con il ricorso del 23 novembre 1984, ad opera dei coeredi Martino, Antonio, Angela e Maria Di Jeso, germani di Lucia e Nicola.

Come è assolutamente pacifico in dottrina e presso la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nel caso della morte di una delle parti nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette a sensi dell'art. 110 c.p.c. ai suoi eredi, i quali, succedendo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali che, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in lite, impone la riassunzione del processo nei confronti dei coeredi pretermessi, pena la nullità assoluta rilevabile d'ufficio anche in cassazione, del procedimento e della conseguente sentenza (tra le molteplici, vedi sentt. nn. 2581/98, 8437/1997, 4360/1997, 779/1997, 5311/1995, 874/1991, 6942/1988, 4460/1984, 2931/1984, 1824/1984, 1463/1983, 1707/1982, 536/1982, 256/82, 790/1981, 2595/1978, 1897/1975). In altri termini, il decesso di una delle parti, comportando la necessità della prosecuzione del processo nei confronti di tutti gli eredi, viene a creare, rispetto a costoro, una situazione di litisconsorzio necessario, che trae il suo fondamento non già dalla inscindibilità del rapporto sostanziale dedotto in lite, bensì dalla successione nel processo al soggetto originario, che determina una inscindibilità del rapporto processuale; con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi importa la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, del procedimento e della sentenza che lo ha concluso.

Simmetricamente, qualora nel corso del giudizio si sia verificata la morte di una delle parti – con conseguente subingresso congiunto di tutti gli eredi della stessa, che determina una situa-

zione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali – l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto soltanto da alcuni degli eredi, non comporta l'estinzione del processo. Tale atto è infatti sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo il potere-dovere del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102, comma 2, c.p.c., nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., quando le parti non abbiano ottemperato al detto ordine (vedi Cass. nn. 8452/1995, 3308/1990, 3060/1984, 2931/1984). Nella specie, come dianzi ricordato, non vi fu la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio giacché gli altri due eredi di Immacolata Trunfio, Lucia e Nicola Di Jeso, si costituirono *motu proprio* all'udienza del 24 aprile 1985.

Con il secondo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., del primo e quarto comma dell'art. 1 della l. 22 luglio 1966, n. 607, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 19-23 maggio 1997, n. 143, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede, come per quelle costituite successivamente, che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

La censura è fondata.

Nel corso dei vari anni la Corte costituzionale ha contribuito a riscrivere la tormentata disciplina dell'enfiteusi soprattutto per quel che attiene alla determinazione del relativo canone ed alla sua capitalizzazione nel caso di affranco del diritto. Dapprima con sentenza n. 37 del 1969, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 22 luglio 1966, n. 607, contenente nuovi criteri per la fissazione dei canoni enfiteutici legandoli al reddito dominicale, limitatamente ai rapporti conclusi successivamente al 28 ottobre 1941, data di entrata in vigore delle norme sulla proprietà che sarebbero state trasfuse nel libro terzo del codice civile del 1942. Il legislatore ha cercato di colmare la lacuna che in tal modo si era venuta a creare mediante la l. 18 dicembre 1970, n. 1138, determinando il canone enfiteutico – per le enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941 – con riferimento alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto anziché alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939, data di impianto degli estimi catastali. Anche questa soluzione è stata censurata dalla Consulta, con sentenza n. 145 del 1973, e a quel punto il legislatore ha seguito puntualmente le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, stabilendo, con la l. 14 giugno 1974, n. 27, che la capitalizzazione del canone enfiteutico, in caso di affranco del diritto, andasse collegata alle norme per l'indennità di espropriazione e assegnazione delle terre ai contadini.

Più di recente, tuttavia, la stessa Corte è tornata ad incidere su tale disciplina, dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento, ancorato ai dati catastali, prescelto per la determinazione del canone delle enfiteusi rustiche, in base al quale è calcolato il capitale per l'affrancazione, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica (cfr. sent. n. 406 del 1988). Questo meccanismo di aggiornamento del canone enfiteutico riguardava, tuttavia, solo le enfiteusi «nuove» – cioè costituite dopo il 28 ottobre 1941 – e non quelle costituite precedentemente, il cui canone restava fissato facendo riferimento al reddito dominicale determinato nel 1939 e rivalutato *una tantum* nel lontano 1947. Tale evidente disparità di trattamento ha superato il vaglio di legittimità costituzionale nella sent. n. 44 del 1991, ma non nella sentenza n. 143 del 1997 che è intervenuta sul punto con una addizione di principio pressoché identica a quella disposta nella sent. n. 406 del 1988 per le enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941. Ha osservato il giudice delle leggi che il principio enunciato nel dichiarare la legittimità costituzionale delle norme in materia di enfiteusi per i rapporti costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 (art. 1 della l. 14 giugno 1974, n. 270) non può che venire esteso anche ai rapporti prima di tale data, ove il capitale di affranco sia divenuto irrisorio o comunque

inferiore al livello di una equa valutazione, non trovando ragionevole giustificazione una diversità di trattamento, mentre comune a tutti i rapporti enfiteutici, anzi più accentuato per quelli costituiti in epoca remota, è il divario tra il capitale di affrancazione e la realtà economica. Il contrasto con la Costituzione è stato ravvisato in riferimento al principio di eguaglianza ed alla tutela della proprietà privata (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, Cost.), giacché per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del libro della proprietà del codice civile) operano, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che non li prevedeva, idonei coefficienti di maggiorazione. Inoltre, il capitale di affrancazione, qualora rimanesse ancorato ai dati catastali del 1939, considerati inadeguati anche ai fini fiscali, verrebbe determinato in un ammontare talmente esiguo da trasformare l'affrancazione in una sostanziale ablazione della proprietà senza un serio ristoro per il concedente.

Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti principali denunciano «violazione o falsa applicazione del paragrafo 40 del d.m. 1° marzo 1949 - Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto approvato con d.m. 20 gennaio 1936 e sostituita da quella annessa al (primo) decreto, prevista dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e variato con la l. 17 agosto 1941, n. 1043, non modificata dalla l. 1° ottobre 1969, n. 679»; il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Si deduce che la Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Napoli ha respinto la tesi dei ricorrenti sulla base di accadimenti (avere Paolino Di Jeso acquistato il dominio diretto dell'intero fondo dal concedente sicché - limitatamente a un sesto della partita 2091 - il diritto di enfiteuta e di proprietario) mai confutati dai ricorrenti (tranne per quanto riguarda l'identificazione della partita che negli anni '20 non era la 2091), in quanto precedenti quelli (divisione bonaria e altri atti dispositivi) che produssero il frazionamento della partita 1599 - nelle particelle 48, 50 e 104 - e che riguardarono soltanto un ben determinato appezzamento di terreno delle particelle 50 e 104, corrispondente all'originario sesto. Viceversa, la Corte del merito non ha tenuto conto che le particelle 104 e 50 (partita 2074) e 108 e 110 (partita 2079) furono staccate dalle originarie 50 (che generò la 50, la 108 e la 190) e 104 (che generò la 104, la 110 e la 111) della partita 1599 e che la ditta della nuova partita 2091 (comprendente le residue particelle 109 e 111) era identica a quella esposta nella precedente 1599, continuando a riportare fra gli intestatari Pasquale, Antonio, Teresina, Vincenzo e Costantina Di Jeso, fu Paolino, per 3/18, a causa dell'inefficacia per il Catasto della divisione intervenuta tra gli interessati in quanto non convalidata da atto pubblico, e perciò idonea a modificare l'intestazione della partita di provenienza (la 1599). I germani Di Jeso, invece, concentrarono i loro diritti sulle particelle 104, 50, 108, e 110 (come documentato dai certificati storico-catastali e dalle domande di frazionamento prodotti in giudizio) delle quali erano pieni proprietari a seguito dell'acquisto del dominio diretto compiuto dal loro genitore Paolino Di Jeso, figlio di Costantina Scotti. Negando la ricostruzione dei fatti tecnico-giuridici posti a fondamento della eccezione, la Corte territoriale, in violazione delle istruzioni e delle leggi che ad esse fanno rimando, ha determinato il capitale d'affranco in maniera erronea, avendo imputato agli affrancanti i redditi catastali delle particelle 109 e 111 della partita 2091 non per le maggiori quote di appartenenza effettive ma per quelle, minori, esposte nella ditta catastale della partita predetta, che continua a menzionare la quota dei germani Pasquale, Antonio, Teresina, Vincenzo e Costantina Di Jeso, fu Paolino, per 3/18, solo perché contenuta nell'intestazione della partita di provenienza (la 1599), che espone particelle più grandi ricomprendenti quelle della partita 2091.

Il mezzo si rivela inammissibile.

Esso, anzitutto, prospetta, per di più sotto profili in parte nuovi, circostanze di fatto - e cioè la conclusione di una divisione non trasfusa in un atto pubblico e di altri atti traslativi idonei a modificare l'intestazione della partita 1599, la cui parcellizzazione originò la partita 2091 - sulle quali è ovviamente inibita l'indagine in questa sede di legittimità. Invero, essendo denunciato un *error in iudicando* (art. 360, n. 3 c.p.c.), non è consentita la cognizione diretta da parte della Cassazione dei presupposti fattuali dell'applicazione alla fattispecie concreta della norma che, pur se correttamente individuata, si assume essere stata trascurata o quanto meno fraintesa dal giudice.

Per la verità, con la censura in esame, i ricorrenti, sotto la apparente denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di

una norma di diritto (*ex art. 360, n. 3 c.p.c.*), sollecitano da parte di questa Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti sui quali già si è espressa la Corte di merito.

Perno della complessa censura è, infatti, la prospettata omissione dell'esame, da parte del giudice dell'appello, di un punto decisivo della controversia, costituito dalle vicende negoziali che hanno prodotto il frazionamento della partita 1599 (nelle particelle 48, 50 e 104). L'esame dei relativi documenti avrebbe portato la decisione ad una diversa soluzione finale in quanto avrebbe dato spiegazione del perché la ditta della nuova partita 2091 era identica a quella esposta nella partita 1599 dalla quale corollò.

Viene quindi in realtà censurato il giudizio sulla ricostruzione del fatto da sussumere nella norma giuridica, che vale a configurare il vizio di motivazione, mentre il denunciato vizio di violazione o falsa applicazione della legge induce un controllo del giudizio circa la fattispecie astratta contemplata dalla norma di diritto applicabile alla fattispecie concreta, sulla cui ricostruzione non devono sussistere contestazioni.

In questa prospettiva i ricorrenti, i quali hanno dedotto solo il vizio di violazione di legge, non possono criticare l'omessa indagine da parte del giudice di *secondo cure* delle vicende negoziali che portarono a modificare in concreto le quote di appartenenza in testa agli affrancanti delle particelle 109 e 111 della partita 2091, in contrasto con quanto risultante in Catasto, non investendo tale censura la (mancata o falsa) applicazione di una norma a un fatto incontestato; essi avrebbero dovuto, semmai, svolgere una critica sulla congruità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto che andava sussunto nella norma di diritto indicata. Non senza considerare che, anche se fosse avvenuto ciò, ugualmente la censura non sarebbe sfuggita a una sanzione di inammissibilità. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia denunciato il vizio di omessa o insufficiente motivazione per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, affermazioni del C.T.U. ecc.), al fine di consentire al giudice di legittimità il doveroso controllo sulla decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), è necessario che il ricorrente specifichi - se occorre, anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo suddetto deve poter essere esercitato sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. *ex plurimis*, sentt. nn. 1161/95; 1860/1992; 796/1989; e, per principi analoghi in materia di mancata ammissione di mezzi di prova, n. 5656/1986).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, i ricorrenti reiterano l'eccezione di nullità del ricorso per mancata elezione del domicilio nel comune (S. Angelo dei Lombardi) ove aveva sede il giudice adito.

Il motivo manca del benché minimo pregio.

A parte che una valida elezione di domicilio risulta esservi stata presso tale Pasquale Scopa, non richiedendo la legge particolari qualità per la persona del domiciliatario, va rilevato sul punto che la giurisprudenza di questa Corte, citata a sostegno dai ricorrenti, afferma proprio il contrario della tesi da essi adottata. Nel paradigma dell'art. 414 c.p.c., che disciplina il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, l'elezione di domicilio del ricorrente «nel comune in cui ha sede il giudice adito» è prescritta (per offrire un ulteriore elemento di identificazione del ricorrente e per individuare il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni a norma dell'art. 170 c.p.c.) in alternativa alla indicazione della residenza come inequivocabilmente si desume dall'uso (consapevole) della disgiuntiva «o» in luogo della congiunzione «e», per il collegamento dei due requisiti nella formula della predetta norma (cfr. Lavori preparatori, seduta 27 maggio 1971, Commissioni riunite Lavoro e Giustizia della Camera). Pertanto, la mancata elezione di domicilio, ove il ricorso - come nella fattispecie - contenga l'indicazione della residenza dei ricorrenti, esclude che possa ritenersi la nullità dello stesso atto (cfr. sent. n. 6768/1990). D'altronde, il solo caso in cui la giurisprudenza di questa Corte ravvisa un'ipotesi di nullità insanabile del ricorso è quello in cui vi si riscontri la mancanza di requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. - relativi all'oggetto della domanda e all'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda - o sia impossibile individuarli (cfr. sentt. nn. 5140/1993; 11618/94; 13066/97; 8315/98; 817/99; 5586/99; 6714/1999; 7089/1999).



Peraltro, va detto che l'unica conseguenza dell'inosservanza della disposizione di cui all'art. 414, n. 2 c.p.c., la quale va coordinata con l'art. 52 disp. att. e con l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, è che le comunicazioni e le modificazioni vanno effettuate in cancelleria.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, della l. 22 luglio 1966, n. 607, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per non avere la Sezione specializzata agraria del Tribunale, prima, e quella della Corte d'appello di Napoli, poi, dichiarato inammissibile o, quanto meno, improcedibile l'opposizione dei direttari contro l'ordinanza pretorile di affrancazione, in assenza di notifica della stessa da parte degli enfiteuti.

Il motivo è completamente destituito di fondamento.

A quanto è dato capire, data la scarsa perspicuità del mezzo, secondo i ricorrenti l'ordinanza di affrancazione acquista autorità di cosa giudicata solo quando il processo non venga riassunto, entro tre mesi dalla notificazione dell'ordinanza medesima, a cura del ricorrente-affrancante; né questo incombente può essere sostituito, come equipollente, dalla semplice comunicazione dell'ordinanza. Da questa, quasi ovvia, affermazione, peraltro presente nelle sentenze citate dai ricorrenti (cui *adde* Cass. n. 10705/96), quest'ultimi, ancora una volta travisando il senso delle pronunce di questa Corte, pretendono trarre l'aberrante conclusione secondo cui l'ordinanza, qualora il ricorrente non proceda entro tre mesi alla relativa notifica, diventa lo stesso pregiudicata, non potendo il resistente impugnarla sulla base della comunicazione o della conoscenza che comunque ne abbia acquisito. È sin troppo evidente che la notificazione ha funzione acceleratoria e costituisce un onere del ricorrente interessato a chiudere sollecitamente l'*iter* del procedimento, di affrancazione. In altri termini, in considerazione dell'indicazione tassativa della norma e della *ratio legis* che demanda alla valutazione del ricorrente l'opportunità di concludere sollecitamente l'*iter* del procedimento, tale incombente può essere sostituito, come nella specie, dalla semplice comunicazione dell'ordinanza, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, l'inizio della seconda eventuale fase del procedimento non è soggetto ad alcun particolare limite temporale (cfr. sent. nn. 10705/96, 5269/82).

Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. per non avere la Corte d'appello di Napoli – stante la mancanza, nella copia notificata del ricorso, della sottoscrizione nonché della procura speciale alla lite e della relativa autentica – dichiarato l'inesistenza del ricorso medesimo o, «in via subordinata», la improcedibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Deducono, a riguardo, che all'udienza di discussione i direttari non aveva chiesto termine per rinnovare la notifica del ricorso, ma avevano provveduto autonomamente a un tale adempimento che, in quanto non autorizzato, era del tutto invalido e non produttivo di effetti giuridici.

Anche tale motivo è totalmente destituito di fondamento.

Questa Corte ha più volte ripetuto che nelle controversie soggette al rito del lavoro, come quelle devolute alle Sezioni specializzate agrarie, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., esclusivamente con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice *ad quem* nei termini previsti dalla legge. Pertanto, i vizi attinenti alla *vocatio in ius* – quali l'omissione o la nullità della notificazione del ricorso, l'inosservanza del termine dilatorio a comparire previsto dall'art. 435, terzo comma, c.p.c., ovvero (come nella specie) la nullità del ricorso dipendente dalla mancata riproduzione, nella copia notificata alla controparte, delle sottoscrizioni, esistenti sull'originale, della procura speciale e della relativa autentica ad opera, rispettivamente, del ricorrente e del di lui difensore – non determinano l'inammissibilità dell'impugnazione né comportano l'improcedibilità del gravame se il deposito del ricorso, integrante l'*editio actionis*, è avvenuto entro i termini di decadenza stabiliti per l'appello, operando – anche nel caso in cui siano ormai scaduti i termini per l'impugnazione – la sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato (cfr. sent. n. 14637/1999; 7716/1998; 3373/1996; 6841/1996; 703/1995; 1399/1994; 1093/1994).

In conclusione, la sentenza deve essere cassata in base al motivo del ricorso principale accolto. Al giudice di rinvio, che si designa nella Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Salerno, spetterà di provvedere alla rideterminazione del capitale di affranco sulla base di idonei coefficienti di maggiorazione.

(*Omissis*)

Cass. Sez. III Pen. - 28-2-2001, n. 8337 - Acquarone, pres.; Fiale, est.; De Nunzio, P.M. (diff.) - Moscato ed altri, ric. (*Annulla con rinvio Pret. Salerno 29 aprile 1999*)

**Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Vasche a tenuta poggianti sul terreno - Divieto - Verifica sulle eventuali immissioni - Necessità - Fondamento.** (D.lgs. 19 maggio 1999, n. 152, art. 2; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 2; l. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 1)

*In tema di scarico di reflui non autorizzato, già disciplinato dall'art. 21, comma 1, l. 10 maggio 1976, n. 319, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 2 del d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152, non è più punito il c.d. scarico indiretto, salvo che trovi applicazione il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 2, in materia di rifiuti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale che aveva condannato, in base alla previsione abrogata, il titolare di un impianto di lavaggio di inerti, provenienti da coltivazione di cave, composto da alcune vasche a tenuta, poggianti direttamente sul terreno, mandando al giudice di rinvio di verificare se dalle stesse vi fosse una immissione diretta nel suolo, sottosuolo o rete fognaria ovvero si trattasse di una fase di gestione di rifiuti diversa dalla nozione di scarico previsto dal d.lgs. n. 152 del 1999) (1).*

(*Omissis*). – 1. - La fattispecie già sanzionata dagli artt. 7 e 23 bis della legge n. 319/1976 non è più prevista dalla legge come reato, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Quanto ai pozzi, alla denuncia di essi, alla richiesta di riconoscimento o concessione ed ai canoni di derivazione irrigua, la materia è attualmente disciplinata dal d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla imputazione di cui al capo B) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. - Quanto al reato di scarico di reflui non autorizzato, contestato al capo A), deve anzitutto evidenziarsi che, in punto di fatto, il pretore ha accertato – presso l'impianto di lavaggio di inerti (provenienti da coltivazioni di cave), gestito dai prevenuti – l'esistenza di «vasche a tenuta poggianti direttamente sul terreno».

Ha ritenuto, quindi, che, nella nozione di «scarico», ai sensi della legge n. 319/1976, «rientri qualunque versamento o deposizione di rifiuti, indipendentemente dal modo in cui avvenga (Cass. Sez. III, 9 luglio 1996, n. 6954), per cui anche qualora si tratti di scarichi convogliati sul suolo o nel sottosuolo a mezzo pozzi neri o vasche settiche, sebbene a tenuta, questi vanno autorizzati».

2.1. - La questione deve essere riesaminata alla stregua delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in base ai principi della successione delle leggi penali nel tempo, ed in proposito deve porsi anzitutto in rilievo che:

– l'art. 45, primo comma, del d.lgs. n. 152/1999 ribadisce il principio di cui all'art. 9 della legge n. 319/1976 secondo cui «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati» (in deroga a tale principio gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie non necessitano di preventiva autorizzazione ma sono esplicitamente vincolati al rispetto dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato);

– l'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 sanzionava penalmente chiunque avesse aperto o comunque effettuato «nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della stessa legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ...»;

– l'art. 23 della legge n. 319/1976 sanzionava penalmente (con la sola ammenda), al primo comma, chiunque avesse aperto o comunque effettuato nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte fosse stata concessa, prevedendo altresì, al secondo comma, l'applicazione del primo e del terzo comma dell'art. 21 qualora l'autorizzazione non venisse concessa;

– l'art. 59, primo comma del d.lgs. 152/1999 sanziona, invece, «chiunque apre o comunque effettua, nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione ...». Viene prevista, dunque, la medesima pena correlata alla sostanziale mancanza del possesso dell'autorizzazione preventiva rispetto allo scarico.

Anche a fronte, dunque, dell'abrogazione delle leggi nn. 319/1976 e 172/1995, disposta dall'art. 63 del d.lgs. n. 152/1999, deve effettuarsi (alla stregua della teoria della continuità del tipo



di illecito e tenuto conto della persistente modalità di offesa del medesimo bene giuridico) la continuità normativa tra le norme incriminatrici dianzi specificate (vedi Cass. Sez. III, 6 luglio 1999, n. 2216, Scrocca con corretto riferimento alla disciplina transitoria posta dall'art. 62 del d.lgs. n. 152 del 1999), ponendosi soltanto la questione (di ben agevole soluzione) dell'individuazione delle disposizioni più favorevoli al reo, quanto al profilo sanzionatorio, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 c.p.

Nella fattispecie in esame, comunque, l'autorizzazione allo scarico non risulta ottenuta ma neppure richiesta.

2.2. - Deve poi ricordarsi che:

L'art. 2, lett. *bb*), del d.lgs. n. 152/1999 definisce «scarico»: «qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione...».

L'art. 1, primo comma, lett. *a*), della legge n. 319/1976 riconduceva invece a quel testo normativo «la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo».

Nella vigenza della legge n. 319/1976 la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso della sicura applicazione di quella normativa nei casi in cui il refluo fosse stato stoccato in una vasca a tenuta non stagna, che permettesse un sia pure parziale spargimento sul suolo, ovvero in ipotesi di tracimazione dalla stessa (vedi Cass. Sez. III, 20 novembre 1993, n. 10575, Cilento).

È stato così affermato il principio di diritto secondo il quale «quando risulti accertato in modo irrefutabile che lo scarico senza autorizzazione termina in uno dei corpi recettori, in modo diretto o indiretto, è possibile configurare la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976» (Cass. Sez. III, 17 giugno 1998, n. 7221).

Nel caso di vasche a tenuta stagna, conseguentemente, si è ritenuto che non si potesse legittimamente parlare di scarico, ove i reflui non raggiungessero alcuno dei corpi recettori elencati nell'art. 1 della legge n. 319/1976 e laddove, in particolare, si potesse in fatto escludere il percolamento delle acque nel suolo o nelle falde.

Le conclusioni anzidette devono essere verificate alla stregua della disciplina posta il d.lgs. n. 152/1999, che ha segnato la definitiva scomparsa del c.d. «scarico indiretto», tenendo conto altresì che, per tutti i comportamenti e le fasi di gestione dei rifiuti diversi dallo «scarico» come attualmente definito, ancorché costituiti da acque reflue, trova applicazione il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (vedi Cass. Sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358, Belcari).

2.3. - Resta superata la questione della «novità» dello scarico (che assume rilevanza in rapporto alla disciplina transitoria di cui all'art. 62, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 152/1999, come successivamente modificati), risolta in termini di equiparazione tra scarico «nuovo» e scarico «non autorizzato» dalla sentenza n. 2216/1999 (ric. Scrocca) di questa Corte Suprema, secondo un'interpretazione oggetto di contrasti dottrinari e che non ha potuto tenere conto delle disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

In proposito appare opportuno ricordare che:

- La Corte di giustizia europea, con la sentenza 26 settembre 1996, Arcaro, ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale la quale voglia concedere proroghe temporali ad uno stabilimento esistente, ai fini dell'obbligo di autorizzazione.

- Il reato di scarico senza la prescritta autorizzazione ha natura permanente (vedi Cass. Sez. III, 16 giugno 1986, n. 5582 e 7 giugno 1986, n. 5215) e sotto tale profilo deve essere riguardato uno scarico che doveva essere autorizzato in quanto era «nuovo» in relazione alle previsioni della legge n. 319/1976 (cioè sorto successivamente al giugno del 1976) e che deve tuttora essere autorizzato con riferimento ai limiti di accettabilità prescritti dalla vecchia legge, in attesa dell'adeguamento a quelli nuovi e più severi dopo il periodo transitorio, purché non si aumenti l'inquinamento.

2.4. - Nella fattispecie in esame il pretore ha omesso del tutto di verificare:

- quali fossero le caratteristiche oggettive di quelle che, senza alcuna specificazione concreta, ha definito «vasche a tenuta poggiati direttamente sul terreno»;

- se da quelle vasche vi fosse una «immissione diretta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria»;

- se fosse configurabile una fase di gestione di rifiuti diversa dallo «scarico» secondo la definizione attualmente fornita dal d.lgs. n. 152/1999 e tale carenza assoluta di motivazione comporta, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata, dovendosi demandare le indagini omesse al Tribunale di Salerno, in composizione monocratica quale giudice del rinvio. (*Omissis*)

(1) LA SCOMPARSA DEL C.D. «SCARICO INDIRETTO» DI ACQUE REFLUE.

La Suprema Corte, con la sentenza in questione, esamina la tematica relativa allo scarico di reflui non autorizzato, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 2 del d.lgs. del 19 maggio 1999, n. 152, che hanno segnato la definitiva scomparsa del c.d. scarico indiretto, consistente nel riversamento in vasca di reflui di scarico, con prelievo mediante automezzo e trasporto altrove dei liquami. È quindi sancita la non punibilità di questo tipo di scarico, salvo però che trovi applicazione il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti.

Il nuovo d.lgs. n. 152/99, che nasce per adeguare la legislazione italiana alle direttive comunitarie in tema di tutela delle acque, presenta, rispetto alla pregressa legge del 10 maggio 1976, n. 319, detta legge Merli, contestualmente abrogata, una differenza fondamentale che attiene al concetto basilare di scarico. La legge Merli, infatti, configura lo scarico come quella immissione, diretta o indiretta, nell'ambiente, di sostanze convogliabili tramite condotta, provenienti, con un minimo di continuità, da insediamenti produttivi, civili o pubbliche fognature (1), mentre l'art. 2, lett. *bb*) del nuovo decreto definisce lo scarico come «qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione...».

La scomparsa, nella nuova normativa, del c.d. scarico indiretto ha portato la Suprema Corte, nella sentenza in esame, ad un riesame del caso ad essa sottoposto riguardante il reato di scarico di reflui non autorizzato. Il pretore aveva infatti ritenuto che, ai sensi della legge n. 319/76, rientrasse nella nozione di scarico qualunque versamento o deposito di rifiuti, indipendentemente dal modo in cui avvenga e che quindi anche qualora si tratti di scarichi convogliati sul suolo o nel sottosuolo a mezzo di pozzi neri o di vasche settiche, sebbene a tenuta, come nel caso in questione, vadano autorizzati. Fin dai primi anni '80, infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sostenuto che nel concetto di scarico rientri qualsiasi versamento o deposizione di rifiuti provenienti da insediamenti produttivi e civili, a nulla rilevando il modo in cui esso avvenga, la sua episodicità ed occasionalità. Sotto la vigenza della pregressa normativa, quindi, era necessaria, anche per lo scarico indiretto, l'autorizzazione, che aveva assunto, secondo il diritto positivo ricavabi-

(1) AMENDOLA G., *La tutela penale dell'inquinamento idrico*, Milano,

1996, 26.

le in materia ambientale, i caratteri di un atto che permetteva all'autorità che la rilasciava di svolgere un controllo preventivo su tutti gli scarichi esistenti nel territorio nazionale (2).

Alla luce della nuova disciplina la Suprema Corte ha sottolineato innanzitutto che il d.lgs. n. 152/99 non prevede più alcuna possibilità di autorizzazione tacita per decorso del tempo e che pertanto l'obbligo di autorizzazione risulta incentrato non più sulla presentazione della domanda, ma sul possesso della stessa. Nella sentenza in questione però l'autorizzazione non risulta ottenuta, ma neanche richiesta (3).

La diretta conseguenza dell'abrogazione espressa della figura dello scarico indiretto è costituita, inoltre, da una nuova forma di regolamentazione in ordine a tutti gli scarichi che si pone a confine tra il nuovo decreto delle acque e la normativa specifica in tema di rifiuti. Il d.lgs. n. 22/97 sui rifiuti stabilisce all'art. 8, 1° c., lett. e) che «sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto ... in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge (...) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido», sostituendo quindi il concetto di scarico con quello di acque di scarico. Non sembra però esatto sostenere che la materia dei rifiuti comprenda un'area più vasta in cui come cerchio concentrico minore si inserisce la materia delle acque di scarico, poiché tra i rifiuti non possono comprendersi alcune acque di scarico e inversamente quest'ultime comprendono sostanze non qualificabili come rifiuti liquidi. È invece più esatto affermare che le due nozioni circoscrivono due aree parzialmente sovrapponibili e che quindi sussista una porzione comune ad entrambe, cioè l'area dei rifiuti liquidi, che conseguentemente rende necessaria un'*actio finium regundorum* tra la normativa sulla tutela delle acque e quella sui rifiuti.

Il dibattito giurisprudenziale ha elevato a criterio di discriminazione tra le due discipline non la diversità della sostanza, ma la diversa fase del processo di trattamento della sostanza stessa, riservando alla disciplina della tutela delle acque solo la fase dello «scarico», cioè della immissione diretta dal ciclo produttivo al corpo ricettore. La conferma a questa impostazione giurisprudenziale proviene dal nuovo d.lgs. n. 152/99, che non solo introduce una nuova nozione di scarico, sancendo la punibilità del solo scarico diretto, ma che nell'art. 36 precisa che «il produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del d.lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni». Il trasporto di acque reflue mediante autobotte o altri mezzi, infatti, interrompe il nesso funzionale e diretto dell'acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la riferibilità al titolare dello scarico e quindi comporta l'applicazione del d.lgs. n. 22/97. Quest'ultimo decreto, che in via generale costituisce la normativa quadro di settore in materia di inquinamento, crea, sulla base dell'art. 8, 1° c., lett. e), una deroga parziale per il vasto campo dei rifiuti liquidi che, come categoria generale e quindi per quanto riguarda tutte le singole operazioni di gestione (es. conferimento, raccolta, trasporto ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, rimangono disciplinati dal medesimo decreto, mentre se il rifiuto liquido si presenta come

scarico, ora solo diretto, si applica la disciplina del decreto specifico di settore sull'inquinamento idrico e cioè il nuovo d.lgs. n. 152/99 (4). L'applicazione dell'uno o dell'altro decreto si fonda quindi sulla fondamentale distinzione tra acque reflue di scarico, che può essere solo diretto e tramite condotta, disciplinate dal d.lgs. n. 152/99 e acque reflue rifiuti liquidi non oggetto di scarico e includenti tutte le immissioni indirette o comunque non effettuate tramite condotta, non disciplinate dal citato decreto e pertanto rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/97 (5).

La conseguenza pratica della normativa introdotta è che le nuove aziende dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, quelle che nel pregresso regime effettuavano lo scarico indiretto hanno una mora temporale per porsi in regola con i nuovi criteri e infine le aziende che non hanno rispettato le disposizioni della Legge Merli sono considerate «nuove» ai fini del d.lgs. n. 152/99, interpretazione quest'ultima seguita dalla Corte di cassazione che, nel caso in esame, ha superato la questione della novità dello scarico nel senso della equiparazione tra scarico «nuovo» e scarico non «autorizzato».

Il concetto di scarico indiretto, in conclusione, non esiste più, né a livello regolamentativo, né a livello di principio: «ora se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido» (6).

La Suprema Corte, nella sentenza in esame, sulla base della nuova normativa, annulla quindi con rinvio la sentenza del Tribunale che aveva condannato, in base alla legge Merli, il titolare di un impianto di lavaggio di inerti, provenienti da coltivazione di cave, composto da alcune vasche a tenuta, poggiati direttamente sul terreno, ravvisando alcune carenze nell'analisi della questione da parte del pretore che, in particolare, ha ommesso di verificare quali fossero le caratteristiche oggettive di quelle che ha definito «vasche a tenuta poggiati sul terreno» e se nel caso di specie sussistesse un'immissione diretta di acque o se fosse configurabile una fase di gestione di rifiuti diversa dallo scarico secondo la definizione fornita dal d.lgs. n. 152/99.

Francesca Palmieri

\*

Cass. Sez. III Pen. - 10-7-2001, n. 27669 - Savignano, pres.; Grassi, est.; Geraci, P.M. (parz. conf.) - Artese, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 11 novembre 1999*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge n. 283/62 - Reato di pericolo presunto - Inidonee modalità di conservazione - Sufficienza.** (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b)

*La norma di cui all'art. 5, lett. b) della l. 30 aprile 1962, n. 283 configura un reato di pericolo presunto, per cui è sufficiente, perché sussista il cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare, che nelle modalità di conservazione della sostanza non siano osservate le prescrizioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che essa possa subire alterazioni che incidano sulla sua genuinità e commestibilità (1).*

(1) Sul punto la giurisprudenza non è affatto concorde. Nello stesso senso della sentenza in rassegna è Cass. Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1505, Ronconi, in questa Riv., 1999, 99 e ss. In senso contrario si veda però Cass. Sez. III, 20 gennaio 1997, n. 4047, Di Masi, in *Mass. dec. pen.*, 1997, 206.628. La questione è esaminata da PROSPERONI, *Sul reato di vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Profili di responsabilità*, in questa Riv., 1999, 99 e ss.

(2) Cass. Sez. III, 23 settembre 1993, n. 10575, in *Foro it.* 1994, 596, con commento di V. PAONE; v. anche G. AMENDOLA, *op. cit.*, 12 e ss.

(3) AMENDOLA G., *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, Milano, 1999, 55.

(4) Cass. Sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358, Belcari, in questa Riv. (M), 2001, 416 e in *Riv. Pen.*, 1999, 725, con nota di S. MAGLIA e M. SANTOLOCI, *In tema di scarico di rifiuti liquidi*.

(5) AMENDOLA G., *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, *op. cit.*, 27.

(6) Cass. Sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358, cit.

(*Omissis*). - La contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) l. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, costituisce reato di pericolo presunto che deve essere ritenuto sussistente tutte le volte che, per ragioni estrinseche o intrinseche attinenti, ad esempio, a condizioni igieniche degli involucri o dell'ambiente, si debba ritenere probabile l'alterazione di una o tutte le componenti del prodotto.

Questa Corte ha ribadito, a Sezioni Unite Penali (v. sent. 27 settembre 1995, Timpanaro):

a) che la contravvenzione in esame configura un reato di pericolo sia sotto il profilo delle condotte - nel senso che si perfeziona con la semplice detenzione a fine di vendita e non occorre né cessione o somministrazione, né produzione di danno alla salute -, sia sotto il profilo dell'oggetto della tutela penale - nel senso che per la sua configurabilità non si richiede che le sostanze alimentari siano alterate ovvero depauperate, ma è sufficiente che siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità;

b) che il «cattivo stato di conservazione» si propone per quelle situazioni nelle quali le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, tuttavia si presentano mal conservate, ossia preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni - di leggi, regolamenti o atti amministrativi - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo sia igienico, che sanitario e mirano a prevenire quei pericoli di precoce degradazione, contaminazione o alterazione il cui verificarsi determinerebbe la progressione dell'ipotesi sub «b» in una di quelle sub «a-c-d» dell'art. 5 legge 283/62;

c) che la previsione normativa di cui alla citata lett. «b» deve ritenersi riferita ai casi di inosservanza delle disposizioni relative a tutte le modalità di conservazione dei prodotti alimentari concernenti i sistemi di confezionamento o i luoghi di conservazione, la difesa da elementi inquinanti o insudicianti, nonché le condizioni ambientali e microclimatiche di esposizione, di stivaggio o di trasporto di esse;

d) che alla norma prevista dall'art. 5 lett. b) della legge 283/62 deve essere riconosciuto il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi dello stesso articolo di legge, il quadro di protezione e tutela delle dette sostanze dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e quindi anche a quello - certo rilevante - della loro conservazione.

In conseguenza, perché concorrano gli estremi di detto reato non è necessario che vengano constatati concretamente deterioramento o insudiciamento delle sostanze alimentari, né è necessario che queste siano in condizioni tali da nuocere alla salute del consumatore, ma è sufficiente che esse siano detenute per la vendita o poste in vendita in condizioni tali di conservazione da potere essere definite «cattive» per il pericolo attuale di alterazioni di una o tutte le relative componenti (v. conf. Cass. Sez. III, 7 marzo 2000, Melloni e 1° marzo 1996, Annunziata; Sez. VI, 28 settembre 1993, Piccone; 7 dicembre 1992, Tina e 27 ottobre 1992, Castiglione).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha motivato in maniera adeguata, corretta e logica la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, sulla base degli accertamenti dei funzionari della U.S.L. e del constatato modo di conservazione del pesce, lasciato nella stagione estiva a lungo sotto i raggi del sole, senza ghiaccio e non protetto in alcun modo da fattori di possibile contaminazione.

Nessun accertamento tecnico era al riguardo necessario. (*Omissis*)

\*

Cons. Stato, Sez. V - 18-4-2001, n. 2330 - Quaranta, pres.; Borea, est. - Comune Gazzo Padovano (avv. Dal Prà) c. G.S. (avv. Bonifazi e Prandstraller).

**Agricoltura e foreste - Impianto di acquacoltura - Regione Veneto - Domanda di concessione - Competenza della Giunta provinciale.** (L. reg. Veneto 7 settembre 1982, n. 44, art. 2)

**Agricoltura e foreste - Impianto di acquacoltura - Regione Veneto - Domanda di concessione - Diniego - Motivazione - Riferimento al rapporto di copertura del fondo - Sufficienza.** (L. reg. Veneto 5 marzo 1985, n. 24, art. 6, co. 10)

*Nella regione Veneto, ai sensi dell'art. 2 della l. reg. 7 settembre 1982, n. 44, rientra nella competenza della Giunta provin-*

*ciale la concessione dell'autorizzazione ad eseguire lavori di scavo per la realizzazione di un impianto di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche, ove l'interessato intenda utilizzare gli inerti a scopo commerciale (1).*

*È sufficientemente motivato il provvedimento di diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche, con il richiamo all'art. 6, co. 10, della l. reg. Veneto 5 marzo 1985, n. 24, che esclude tale realizzazione ove si superi il limite di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo (2).*

(*Omissis*). - Fondata è la doglianza con la quale l'appellante Comune censura la sentenza appellata nella parte in cui questa ha escluso che la domanda a suo tempo presenta dall'appellato e disattesa in via amministrativa (domanda mirante a conseguire idoneo titolo a eseguire lavori di scavo per la realizzazione di un impianto di piscicoltura e a commercializzare gli inerti derivanti dai lavori di scavo), configurasse l'intento di dar vita ad una attività di cava, come tale estranea alla competenza comunale in quanto soggetta ad autorizzazione della provincia.

Come si osserva giustamente, l'art. 2 l. reg. Veneto 7 settembre 1982, n. 33, avente ad oggetto appunto la disciplina delle attività di cava, dopo aver affermato (secondo comma) che «i lavori effettuati sul terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non soggetti alla presente normativa», precisa (terzo comma) che non sono ugualmente ad essa soggetti i movimenti di terra e i lavori di miglioramenti fondiari «che avvengono senza utilizzazione di materiali a scopo industriale od edilizio», chiarendo infine che (quarto comma) «qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge». E cioè necessitano dell'autorizzazione da parte della Giunta provinciale su parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria, o dell'ingegnere capo del genio civile ovvero del capo dell'Ispettorato agrario provinciale (art. 18).

A ragione quindi, sostiene il Comune appellante, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici sulla scia di conforme censura dedotta nel ricorso originario, che, in presenza di una richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato ad utilizzare gli inerti a scopo commerciale, e cioè per un uso edilizio o comunque industriale, così come puntualmente previsto dalla normativa sopra richiamata, il Comune stesso era incompetente a pronunciarsi sulla domanda rivoltagli, spettando la competenza stessa alla Giunta provinciale.

Né vale opporre che la Regione Veneto, in precedenza interpellata dall'interessato, si era espressa nel senso che la fattispecie sottopostagli richiedeva soltanto il rilascio di concessione edilizia: è sufficiente osservare, da un lato, che la legittimità della determinazione comunale contenuta nell'atto impugnato in primo grado e ora difesa in appello va in questa sede valutata alla stregua della normativa di riferimento (e si è visto come questa sia stata interpretata correttamente), e, da un altro lato, che la nota regionale, a ben vedere, non sembra neppure aver ad oggetto la fattispecie sotto il profilo che qui interessa, come dimostra il fatto che, senza nemmeno citare la disposizione contenuta nel quarto comma art. 2 l. reg. Veneto n. 44/82 cit., si dilunga su tutt'altra questione, e cioè sulla necessità della concessione edilizia, a tal proposito richiamando per intero, tra virgolette, una massima di una pronuncia della Corte di cassazione che, appunto, afferma la necessità della concessione edilizia per la realizzazione di vasche per l'allevamento di trote.

La rilevata legittimità della declaratoria di incompetenza opposta dalla P.A. alla domanda dell'interessato sembra di fatto rivestire natura assorbente, ai fini dell'accoglimento dell'appello, dato che la domanda stessa dovrà essere riproposta all'autorità competente in materia di attività di cava, la cui autorizzazione appare pregiudiziale rispetto al rilascio della concessione edilizia, sulla quale pure il Comune si era comunque pronunciato negativamente; si osserva infatti che in primo grado l'originario ricorrente aveva mostrato d'intendere la fattispecie come unitaria, e non aveva mosso alcun rilievo in ordine alla pur in ipotesi possibile distinzione dei due aspetti che presentava la domanda presentata al Comune, mirante ad ottenere da un lato l'autorizzazione alla commercializzazione degli inerti ricavati dagli scavi, e, dall'altro, una normale concessione edilizia per la realizzazione degli scavi stessi.

Per completezza di motivazione, comunque, ritiene il Collegio di doversi pronunciare anche sulla doglianza mossa avverso la sentenza appellata ove questa ha condiviso la censura mossa in primo grado di difetto di motivazione del rilievo, di natura, appunto, questa volta, urbanistico-edilizia, pure contenuto nell'atto impugnato, relativo alla ritenuta eccessiva ampiezza della superficie prevista dal progetto presentato.

Anche questa doglianza si appalesa fondata.

Dal parere della commissione edilizia, richiamato nell'atto impugnato, risulta infatti che «la superficie relativa all'allevamento non rispetta quanto previsto dall'art. 6, comma 10, l. reg. Veneto n. 24/85». La detta disposizione appare inequivoca nel precisare, per quel che qui interessa, che «gli impianti di acquacoltura (...) sono ammessi nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo di proprietà o di disponibilità».

Non può dunque parlarsi di difetto di motivazione, risultando ben chiara la ragione opposta al richiedente, come del resto mostra d'aver inteso anche quest'ultimo nel ricorso originario, laddove richiama il suddetto rapporto di copertura previsto dalla norma per dire che non sarebbe superato. Né, comunque, ora, in memoria d'appello, vale contestare il fatto che la P.A. sia pervenuta a ritenere eccessiva rispetto alla richiamata normativa regionale la superficie dell'impianto (di circa 41.000 mq.) dopo detratto dalla superficie complessiva del fondo (87.000 mq.) un'area di circa 24.500 mq. in quanto asservita agli immobili rustici esistenti, dato che tale criterio di calcolo (che porta ad una superficie massima assentibile di circa 32.000 mq. contro i 41.000 mq. richiesti) risulta esplicitato in una relazione istruttoria, depositata in atti nel corso del giudizio di primo grado, preordinata all'emanazione del provvedimento poi impugnato: criterio di calcolo che non può essere contestato in memoria, bensì, in quanto motivo nuovo, avrebbe dovuto essere fatto valere a suo tempo, come rileva giustamente l'appellante, a mezzo di motivi aggiunti (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 1996, n. 565, nella quale si è affermato che un diniego di concessione motivato mediante semplice richiamo ad un contrasto dell'iniziativa costruttiva con il piano regolatore può essere sì viziato da genericità della motivazione, ma ciò non esclude che nel corso del giudizio il difetto di motivazione possa considerarsi inesistente per effetto del deposito di documenti specificativi della motivazione del diniego, contro i quali l'interessato può muovere motivi aggiunti).

In conclusione, l'appello deve essere accolto. (Omissis)

(1-2) IN TEMA DI IMPIANTO DI ACQUACOLTURA PER L'ALLEVAMENTO DI SPECIE ITTICHE.

1. - Il Consiglio di Stato, con la decisione in rassegna, ha affermato, in riferimento alla disciplina vigente nella regione Veneto, che:

a) rientra nella competenza della Giunta provinciale (quale delegata dalla Regione) la competenza al rilascio di un'autorizzazione ad eseguire lavori di scavo per la realizzazione di un impianto di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche, nell'ipotesi in cui l'interessato intenda utilizzare gli inerti a scopo commerciale;

b) il provvedimento di diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di acquacoltura è sufficientemente motivato con il richiamo alla norma dell'art. 6, co. 10, della l. reg. Veneto 5 marzo 1985, n. 24, che stabilisce un limite del rapporto di copertura del 50 per cento del fondo.

Pertanto, ha riformato sul punto la sentenza del T.A.R. Veneto (Sez. II) 23 marzo 1994, n. 334 (in *Trib. amm. reg.*, 1994, I, 1960, sola massima), che era pervenuta a differenti conclusioni.

2. - Al riguardo, occorre osservare che l'art. 2 della l. reg. n. 44 del 1982, al primo comma, definisce l'attività di cava comprendendovi tutti i lavori di coltivazione di giacimenti formati dai materiali, indistintamente utilizzabili, classificati di seconda categoria ed elencati nell'art. 2, c. 3, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; nei successivi commi secondo e terzo, vengono esclusi dall'ambito della stessa legge e,

quindi, dalla disciplina dell'attività di cava, i movimenti di terra effettuati per la costruzione di opere pubbliche e private, nonché quelli che siano effettuati senza l'utilizzazione di materiali a scopo industriale od edilizio, per affermare, al quinto comma, che se i medesimi lavori avvengano per i suddetti scopi, anche se secondari, acquistano il carattere di cava e sono, per conseguenza, soggetti alla relativa disciplina.

Correttamente, pertanto, il Consiglio di Stato, con la decisione in rassegna, ha ritenuto che la concessione dell'attività di cui si tratta rientra nella competenza regionale (*recte*, provinciale, in via delegata), in quanto l'interessato intendeva utilizzare gli inerti derivati dai lavori di scavo a scopo commerciale (uso edilizio o, comunque, industriale).

Peraltro, nell'ipotesi di estrazione di materiali *litoidi* siti negli alvei dei corsi d'acqua o nelle zone golenali, la concessione per i relativi lavori spetta all'autorità idraulica (magistrato delle acque: Cass. Sez. I, 2 marzo 1999, n. 1734, in *Cons. Stato*, 1999, II, 1290 ss.; Trib. sup. acque pubbl., 27 ottobre 1995, n. 84, *ivi*, 1995, II, 1846).

3. - La realizzazione di un impianto di acquacoltura è consentita, a seguito di apposita concessione edilizia (v. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1997, n. 173, in questa Riv., 1998, 254), solo su terreni agricoli e nei limiti di un rapporto di copertura pari al cinquanta per cento del fondo di proprietà o di cui si ha la disponibilità.

La prescrizione si spiega con la finalità di permettere un coerente inserimento dell'impianto nel contesto produttivo primario del territorio ed un facile e tempestivo recupero ambientale.

I suddetti impianti richiedono, invero, spesse volte notevoli investimenti finanziari, per cui se fossero lasciati alla libera e incontrollata iniziativa dei privati, potrebbero arrecare un grave nocumento all'ambiente, ove gli impianti medesimi non fossero più realizzati o fossero dismessi.

Filippo de Lisi

\*

Comm. Trib. regionale Bologna, Sez. XXII - 29-12-2000, n. 269 - Paladini, pres.; Pronti, est. - A.D.B. e altri c. Ufficio Registro Lugo.

**Imposte e tasse - Registro - Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Cessazione della diretta coltivazione - Per decesso del proprietario - Decadenza - Esclusione.** (L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7)

*Non opera la decadenza dai benefici per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, comminata dall'art. 7 della l. 6 agosto 1954, n. 604, allorché la cessazione della coltivazione diretta del fondo agricolo avvenga a seguito del decesso del beneficiario (1).*

(Omissis). - L'art. 7 della legge n. 604/1954, e successive modificazioni ed integrazioni, così suona: «decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente ... il quale, prima che siano trascorsi dieci anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente».

È palese che la norma sanziona soltanto i comportamenti volontari. Così, infatti, ha pronunciato la Corte di cassazione, Sez. I civile, con sentenza in data 16 gennaio 1992, n. 503 (in questa Riv., 1992, 544, con nota di ORLANDO); ivi si legge che «già un'interpretazione letterale del testo anzidetto porta alla conclusione che l'evento della morte dell'acquirente non risulta qui previsto, perché le uniche ipotesi prese in considerazione ai fini della decadenza dai benefici fiscali sono l'alienazione volontaria del fondo e la cessazione della coltivazione diretta».

E così, prosegue la Suprema Corte: «Ancora una volta, seguendo la tesi della Finanza, si finirebbe inevitabilmente nella necessità

di chiedersi se sia costituzionalmente legittima una differenziazione di trattamento così irragionevole fra l'acquirente che abbia "involontariamente alienato" il fondo e l'acquirente che abbia involontariamente cessato di coltivarlo, come nel caso in cui sia morto. E ciò basta per risolvere il dubbio interpretativo in senso diverso a quello che desta un sospetto di illegittimità costituzionale così grave come quello sopramenzionato e a ritenere più conforme alla stessa intenzione del legislatore (secondo quanto impone l'art. 12 delle preleggi) che il medesimo non abbia incluso la morte del coltivatore diretto tra le cause di decadenza dai benefici fiscali da lui in precedenza goduti e specificate nel sopracitato art. 7; tanto più che la decadenza dai benefici fiscali costituisce, il più delle volte, una chiara sanzione comminata dal legislatore per scorretto comportamento del contribuente contrario a quegli intendimenti in vista dei quali i benefici erano stati concessi, scorretto comportamento che, ovviamente, non può riscontrarsi nell'evento della morte.

La magistratura disamina della Suprema Corte esime da ogni ulteriore considerazione. (Omissis)

(1) IL DECESSO DEL COLTIVATORE DIRETTO NON COSTITUISCE IPOTESI DI DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Con la sentenza in esame, la Commissione tributaria regionale di Bologna, percorrendo un sentiero interpretativo già esplorato e consolidatosi nella giurisprudenza di maggiore livello (cfr. Cass. 16 gennaio 1992, n. 503, citata in motivazione e Commissione tributaria centrale, Sezione III, dec. 15 giugno 1994, n. 2151) ha avuto modo di ribadire che la cessazione della coltivazione diretta di un fondo agricolo a seguito del decesso del coltivatore diretto non comporta, di per sé, la decadenza dai benefici per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dalla l. 6 agosto 1954, n. 604, come modificata dalla l. 26 maggio 1965, n. 590 e consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e nella riduzione dell'imposta di registro per una pluralità di atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Prima di analizzare le argomentazioni e le motivazioni a sostegno della sentenza che, peraltro, richiama *in toto* le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, giova ricordare che le agevolazioni tributarie anzidette si rendono applicabili, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 604/1954, in presenza di un atto di acquisto, di permuta o di concessione in enfiteusi da parte di persona che dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra ed allorché il fondo oggetto dell'atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Ai sensi dell'art. 7 della legge 604, interviene decadenza dalle agevolazioni tributarie quando l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, prima che siano trascorsi dieci anni dagli acquisti fatti, alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessi dal coltivarlo direttamente. Il problema affrontato nella sentenza in esame si incentra sul seguente interrogativo; la morte del coltivatore diretto può essere inclusa tra le cause di decadenza dai benefici fiscali contemplate nel sopracitato art. 7 e, più in particolare, può essere ricollegata alla fattispecie della cessazione dalla coltivazione diretta del fondo? La risposta fornita dalla Commissione tributaria e, in via mediata, dalla Cassazione è negativa. Le argomentazioni addotte si fondano sulla considerazione che la decadenza da una agevolazione fiscale, per sua natura correlata ad un aspetto di carattere afflittivo-sanzionatorio, presuppone la «messa in opera» di un comportamento che vulneri gli elementi costitutivi dell'agevolazione. Comportamento ancorato al determinismo, alla volontà del soggetto agente perfettamente consapevole del fatto che la

sua inazione (mancata coltivazione diretta del fondo), come pure la sua azione (nell'ipotesi della coltivazione indiretta del fondo tramite interposta persona), rappresentano per il legislatore l'integrazione di un comportamento scorretto al quale viene ricollegata, in termini sanzionatori, la prescritta decadenza. È del tutto evidente, allora, che l'evento morte, quand'anche si trattasse di suicidio, non potrà mai essere considerato alla stregua di un comportamento scorretto frutto della volontà del soggetto, né potrà mai, di conseguenza, costituire ipotesi di decadenza. Un ragionamento contrario condurrebbe ad una insostenibile disparità di trattamento tra colui il quale, dopo aver acquistato il fondo, lo abbia alienato involontariamente nel decennio e colui il quale, dopo l'acquisto, abbia involontariamente cessato di coltivarlo in quanto deceduto, intervenendo decadenza solo nel secondo caso e non anche nel primo.

Si tratterebbe, in effetti, di una difformità di trattamento talmente irragionevole da rendere verosimile la presenza del *fumus* dell'illegittimità costituzionale.

In buona sostanza è possibile concludere, sulla base delle argomentazioni espresse nella sentenza a commento, che la decadenza contemplata nell'art. 7 della legge n. 604/1954 non ricomprende l'evento della morte.

Giuseppe Di Paolo

\*

Trib. Verona, Sez. spec. agr. - 30-12-2000, n. 67 - Chimenz, pres.; Zattoni, est. - Cesari (avv. Fratta Pasini) c. Bottura (avv. Salvagno).

**Contratti agrari - Affitto - Convenzioni transattive in deroga - Decorso del termine di prescrizione - Modalità dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.**

Ogni possibilità di contestazione di una convenzione transattiva in deroga appare preclusa sia in ragione del decorso del termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (art. 2113 c.c., richiamato dall'art. 23, 2° comma, legge n. 11/1971), sia in ogni caso altresì in ragione del decorso del termine di prescrizione delle azioni contrattuali (il cui termine risale al momento della stipula del contratto e non al momento della cessazione del rapporto) (1).

(Omissis). - FATTO - Con ricorso depositato in data 2 marzo 2000 Lamberto Cesari esponeva: che con contratto 9 maggio 1969 i coniugi Cesari Renzo e Lisetta Stegagno avevano concesso in affittanza il fondo denominato «Cannavecchia» alla società semplice Agricola Cannavecchia cui partecipavano quali soci i figli dei proprietari concedenti Lamberto e Carlo Cesari e i componenti della famiglia Bottura Ognibene Alessandro e Lorenzo; che il contratto era stato prorogato fino al 10 novembre 1984, data per la quale era stato disdetto dai proprietari; che con la data del 10 novembre 1994 era venuto a scadere anche il termine di durata del patto sociale della società semplice; che la famiglia Bottura si era opposta al rilascio deducendo di essere l'unico soggetto ad effettivamente e direttamente coltivare il fondo da epoca antecedente il contratto del 1969, di aver stipulato con la proprietà una serie di contratti da reputarsi simulati o comunque da ricondursi ex art. 27 legge 203/82 ad un contratto di affitto a coltivatore diretto e di aver quindi diritto di proseguire da soli nella conduzione del fondo; che a seguito di due formali tentativi di conciliazione davanti all'IPA di Verona si era svolta una articolata trattativa tra la proprietà ed i Bottura (assistiti questi ultimi oltre che dal loro legale anche da funzionari o consulenti del sindacato provinciale degli Affittuari aderenti all'UPA) all'esito della quale era stata sottoscritta in data 8 novembre 1984 dalle parti, assistite dai legali e dai rappresentanti sindacali, una convenzione transattiva in deroga, ai sensi dell'art. 45 della legge 203 del 1982 nella quale le parti davano atto di non aver nulla più reciprocamente a pretendere in relazione al contratto che veniva a cessare e concordavano di conce-



dere in affitto quindicennale alla famiglia Bottura una parte del fondo, così transigendo ogni reciproca pretesa; che quindi si era dato corso ai conteggi per la liquidazione della società semplice Cannavecchia (Conteggi definiti solo nel luglio 1988) e si era pervenuti nel luglio 1988 alla redazione dell'atto di riconsegna del fondo, come disposto nel contratto, che in sede di riconsegna era stata redatta una scrittura di rettifica ed una nuova convenzione transattiva con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, nella quale le parti dichiaravano che con il pagamento della somma convenuta si intendevano definiti tutti i rapporti patrimoniali pregressi e che non avevano più nulla a pretendere espressamente rinunciando a qualunque azione, diritto o pretesa.

Fatte tali premesse Cesari Lamberto, lamentando che alla richiesta dei coeredi Cesari di rilascio del fondo alla scadenza dell'11 novembre 1999 era stata eccepita dai conduttori la invalidità dell'accordo transattivo e del contratto di affitto stipulato in data 8 novembre 1984, ricorreva alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona chiedendo accertarsi, che la concessione dei terreni e fabbricati descritti nella convenzione dell'8 novembre 1984 e nel verbale di consegna 7 novembre 1988 era venuta a scadere il 10 novembre 1999 e conseguentemente condannarsi Renzo ed Alessandro Bottura a rilasciare i terreni ed i fabbricati liberi e sgomberi da persone o cose ed a risarcire i danni per il ritardato rilascio del fondo.

Si costituivano i convenuti in data 20 giugno 2000 deducendo preliminarmente che il ricorrente non aveva dato la prova della propria legittimazione ad agire, non risultando il predetto né essere proprietario esclusivo del fondo né possedere una quota maggioritaria.

In merito i convenuti eccepevano l'invalidità dell'accordo transattivo l'8 novembre 1984 in quanto non redatto nelle forme dell'art. 45 legge 203 del 1982 essendo stata la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali apposta solo dopo la redazione del contratto ad opera delle parti ed essendo stato il contratto dunque sottoscritto non da un funzionario di un sindacato di parte affittuaria visto che all'epoca dei fatti nell'ambito della Unione provinciale agricoltori di Verona non esisteva un sindacato degli affittuari.

Conseguentemente evidenziavano i resistenti che l'invalidità della transazione di cui sopra era immediata e comportava la salvezza di ogni diritto di essi resistenti dalla data di origine dell'unitario rapporto di affitto a coltivatore diretto risalente al 1955, stante l'interposizione fittizia della società semplice Cannavecchia nel contratto stipulato nel 1969. Conseguentemente rilevavano che il rapporto, non disdetto per la scadenza del 10 novembre 1996, si era rinnovato e veniva a scadere al 10 novembre 2011.

Evidenziavano altresì che la nullità dell'accordo transattivo comportava anche: a) che la riduzione dell'oggetto dell'affitto dagli originali 75 ettari non aveva alcuna giustificazione e costituiva inadempimento del locatore tale da giustificare la richiesta al risarcimento dei danni; b) che i canoni corrisposti dovevano essere verificati alla luce della disciplina vincolistica, con obbligo di restituzione dei canoni pagati in eccesso (ivi compresi quelli corrisposti dalla suesposta società agricola Cannavecchia); c) che dovevano infine essere corrisposti i corrispettivi per le migliorie apportate nel corso del rapporto.

Assumevano quindi le conclusioni in epigrafe riportate.

All'udienza del 27 ottobre 2000 il Collegio assumeva la causa a decisione dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

**DIRITTO.** - Valutate le risultanze processuali ritiene il Collegio che vada accolta la domanda di rilascio del fondo proposta dal ricorrente (la cui legittimazione ad agire discende dalla incontrovertita qualifica di coerede, unitamente ai chiamati in causa, di Cesari Renzo e Lisetta Stegagno, originari proprietari del fondo condotto in affitto dai resistenti), domanda che trova fondamento nel contratto di affitto stipulato in data 8 novembre 1984 fra i danti causa del ricorrente Cesari Renzo e Elisa Stegagno e i resistenti.

Invero parte resistente deduce la sussistenza di un unico rapporto agrario risalente al 1955 intercorso tra i proprietari del fondo e la famiglia coltivatrice, deducendo tra l'altro la simulazione, per interposizione fittizia, del contratto di affitto intervenuto tra i proprietari e la società semplice Agricola Cannavecchia nel 1969 e l'invalidità dell'atto 8 novembre 1984 con il quale veniva concordata la cessione del detto rapporto agrario alla data del 10 novembre 1984 e le parti si davano reciprocamente atto di nulla avere a pretendere in relazione al contratto che veniva a cessare.

Orbene, con riferimento al pregresso rapporto intercorso fra Cesari Renzo e Elisa Stegagno e la società semplice Agricola

Cannavecchia, va evidenziato che avuto riguardo al tenore dell'atto stipulato in data 8 novembre 1984, ogni possibilità di contestazione ed ogni pretesa dei resistenti appare preclusa, sia in ragione del decorso del termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, (art. 2113 c.c. richiamato dall'art. 23, 2° comma, l. 11 febbraio 1971, n. 11, norma applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge 203 del 1982, che, non essendo incompatibile con le predette disposizioni, ha solo sostituito con il primo comma dell'art. 45, il terzo comma dell'art. 23 senza influire sui precedenti commi) sia in ogni caso altresì in ragione del decorso del termine di prescrizione con riferimento ad ogni pretesa discendente dal detto contratto e quelli precedenti (dovendosi evidenziare che il decorso del termine di prescrizione non può che farsi risalire al momento della stipula del contratto medesimo, momento dal quale i diritti potevano essere fatti valere e non già al momento della cessazione del rapporto).

Conseguentemente stante la definizione transattiva di tutte le questioni pregresse e relative al rapporto *de quo*, vanno respinte tutte le domande riconvenzionali proposte dai resistenti.

Va poi rilevato che la comunicazione inviata dal legale dei resistenti datata 10 settembre 1999 non è idonea ad evitare la decadenza di cui all'art. 2113 c.c.

In conformità con le valide pattuizioni in deroga contenute nel contratto di affitto stipulato in data 8 novembre 1984 tra i resistenti ed i proprietari del fondo, i resistenti Bottura Alessandro e Bottura Renzo vanno quindi condannati a rilasciare il fondo oggetto del detto contratto libero e sgombero da persone anche interposte entro il 10 novembre 2000.

Poiché per la decisione sulle domande ulteriori di parte ricorrente si richiede l'espletamento di ulteriore attività istruttoria va disposta la prosecuzione del processo come da separata ordinanza. (*Omissis*)

(1) CONVENZIONI TRANSATTIVE IN DEROGA E ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE.

La controversia, oggetto della sentenza che si annota, riguarda principalmente il rilascio di un fondo rustico e presenta alcuni aspetti di un certo interesse. Il primo riguarda la prescrizione dell'azione tendente a dichiarare l'invalidità di un accordo transattivo in deroga e di un connesso nuovo contratto di affitto di fondo rustico, il secondo concerne le modalità con cui deve essere prestata l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole per assicurare la validità degli accordi in deroga.

In sintesi, le parti avevano concluso, nel 1984, dopo una articolata trattativa cui avevano partecipato anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, una convenzione transattiva in deroga, ai sensi dell'art. 45 della legge 203 del 1982 e quindi avevano stipulato un affitto quindicennale per una parte del fondo. Alla scadenza di quest'ultimo contratto (cioè nel novembre del 1999), anch'esso concluso tramite un accordo in deroga, gli affittuari si rifiutavano di rilasciare il fondo rustico, eccependo l'invalidità dell'accordo transattivo e del susseguente contratto di affitto di una parte del fondo.

Il Collegio ricorda che «ogni possibilità di contestazione ed ogni pretesa dei resistenti appare preclusa» per il decorso del termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (relativo all'intero fondo), in base all'art. 2113 c.c., richiamato dall'art. 23, 2° comma, l. 11 febbraio 1971, n. 11; la quale norma risulta applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge 203 del 1982, «che, non essendo incompatibile con le predette disposizioni, ha solo sostituito con il primo comma dell'art. 45 il terzo comma dell'art. 23 senza influire sui precedenti commi».

Il primo aspetto non presenta, in realtà, particolari problemi, in quanto dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le transazioni anche se non concluse con validi patti in deroga, non sono nulle ma annullabili. È vero



che una parte della dottrina ritiene che se esse riguardano diritti previsti dalla legge n. 203 del 1982 sono nulle (1), tuttavia nel caso concreto i diritti controversi non riguardavano tale ultima legge.

Il secondo aspetto trattato nella sentenza che si annota presenta maggiore interesse. I convenuti contestavano che si fosse stipulata una valida convenzione in deroga, «essendo stata la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali apposta solo dopo la redazione del contratto ad opera delle parti». Risulta però dagli atti processuali che «si era svolta una articolata trattativa» con l'assistenza delle associazioni di categoria, al termine della quale era stata sottoscritta la convenzione transattiva in deroga.

Come è noto sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessario che gli accordi in deroga siano stipulati con la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle associazioni, in quanto la loro attività consiste «in una cooperazione protettiva concretizzantesi in una attività di effettivo controllo e vaglio della convenienza per l'assistito della transazione o rinuncia» (2) e quindi non può esaurirsi né identificarsi con l'apposizione di una firma.

Nella realtà può però accadere, soprattutto per le transazioni, che le parti si incontrino più volte, con l'assistenza delle associazioni, concordando progressivamente le varie clausole, alla fine delle trattative viene poi incaricato il rappresentante di una delle associazioni, oppure viene demandata alle parti stesse la predisposizione del testo completo da sottoscrivere. Così è accaduto anche nel caso della sentenza annotata.

Il Tribunale di Verona ha ritenuto valido l'accordo transattivo in deroga, senza ulteriori specificazioni, ma dal testo della sentenza si ricava che il contenuto della transazione era stato redatto da ambo le parti ed era il risultato di molti incontri svoltisi fra le parti stesse, assistite dai loro consulenti e dai rappresentanti delle associazioni professionali.

Alcuni autori non ritengono valida questa procedura, in quanto temono che all'ultimo minuto possano essere inserite clausole che alterano la fisionomia dell'accordo e che su di esse non si ponga la dovuta attenzione in sede di approvazione finale (3).

In effetti l'art. 45 della legge n. 203 del 1982 afferma che i patti in deroga devono essere stipulati «con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole» e si ritiene che l'accordo «si caratterizza per la particolare modalità di formazione della volontà delle parti ... arricchita dell'intervento attivo dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria» (4). Tuttavia considerando più specificamente le modalità di esplicazione di tale assistenza, la Cassazione ha avuto modo di precisare cosa essa intende per idoneità della semplice «apposizione della firma».

Così con la sentenza n. 4936 del 1988 ha ritenuto che la partecipazione, la quale «deve costituire un fattore attivo e

cosciente» (5) sussiste «nell'ipotesi in cui sia operato un diretto ed attivo controllo sulle singole clausole che – seppure predisposte – siano state esaminate e lette dal funzionario dell'associazione di categoria ed approvate di fronte a costui dall'interessato».

L'orientamento appena descritto era già stato espresso dalla S.C. in precedenza e precisamente con la sentenza n. 1725 del 1980, con la quale, dopo aver ribadito che l'assistenza non può consistere «nella apposizione di un visto» e di una «semplice controfirma» (6) stabiliva che si concretano i requisiti di intervento «dinamico consapevole e cosciente» nel caso in cui le clausole, seppure predisposte, «sono state esaminate e lette dal funzionario ed approvate di fronte a costui dall'interessato».

Nonostante la procedura seguita per la conclusione dell'accordo in deroga sopra citato suscitò qualche perplessità, il Collegio veronese ha probabilmente ritenuto di aver rispettato la sostanza della disposizione dell'art. 45, legge n. 203 del 1982, nonché seguito l'indicato indirizzo della S.C.

Igino Grendene

\*

Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. - 6-4-2001, n. 467 - Scati, pres. ed est. - Bosi I. (avv. F. Benatti) c. Bosi R. (avv. Bertellini e Rovesti).

**Contratti agrari - Affitto - Conduttore divenuto comproprietario - Effetti - Estinzione parziale del contratto per confusione - Sussistenza dell'originario rapporto contrattuale tra gli altri condomini ed il conduttore-comproprietario.**

**Contratti agrari - Affitto - Scadenza del contratto - Disdetta intimata per una data errata - Effetti - Validità ed efficacia della disdetta anche per una scadenza successiva - Poteri del giudice.**

**Contratti agrari - Affitto - Proprietà indivisa - Domanda di rilascio pro quota del fondo - Inammissibilità - Effetti - Ordinaria amministrazione della cosa comune - Applicabilità dell'art. 1105 c.c.**

*Qualora l'affittuario acquisti, per successione ereditaria, la proprietà di una quota indivisa del fondo rustico locato, il contratto d'affitto si estingue parzialmente per confusione nello stesso soggetto delle qualità di conduttore e locatore, ma continua a disciplinare i rapporti tra gli altri comproprietari e il comproprietario-affittuario (1).*

*La disdetta ha l'unica funzione di comunicare la volontà del concedente di impedire la prosecuzione della locazione, pertanto è irrilevante l'eventuale erroneità dell'indicazione della data di cessazione del rapporto e la stessa conserva l'efficacia di produrre il medesimo effetto per altra scadenza successiva, poiché tale risultato è conforme alla volontà della parte (2).*

*Quando un fondo rustico appartiene in proprietà indivisa a più persone la domanda di rilascio dello stesso alla scadenza del contratto non può essere proposta per la sola quota indivisa attribuita ad uno dei comproprietari, spettando agli stessi, ai sensi dell'art. 1105 c.c., la regolamentazione dell'ordinaria amministrazione del bene comune (3).*

(Omissis). - Venendo ora al merito, le parti concordano sul fatto che Bosi Luigi, comproprietario con la moglie Angeli Cecilia del fondo «Valle Angeli», ebbe a stipulare il contratto di affitto di tale podere con il figlio Rinaldo verso la metà degli anni '80.

È altrettanto pacifico che, successivamente alla morte prima di Luigi Bosi (24 settembre 1989) e poi di Angeli Cecilia, il fondo è pervenuto in proprietà di Bosi Ionne per la quota di 22/108, del fratello Rinaldo per la quota di 77/108 e dei figli di quest'ultimo per la quota di 3/108 ciascuno gravata di usufrutto a favore del padre.

Ciò posto va in diritto osservato che, qualora il conduttore di un bene immobile acquisti in costanza del rapporto la proprietà di una quota *pro indiviso* del bene locato, si verifica la contemporanea

(1) COSTATO, *Trattato breve di dir. it. e comunitario*, Padova, 1997, 203. Contra MACRÌ, *Commento all'art. 45*, in ACAGNINO, CORSARO, MACRÌ, *Commento alla Legge 3 maggio 1982, n. 203*, Milano, 1989, 208.

(2) Cass. 18 ottobre 1978, n. 4198, in *Foro it.*, 1979, I, 84.

(3) Cfr., RECCHI, *Giudici agrari bergamaschi; gli accordi in deroga sono, o dovrebbero essere, una cosa seria*, in *Riv. giur. lav.*, 1992, 333. L'autore si riferisce ad un caso in cui le parti avevano predisposto il testo della rinuncia alla proroga legale del contratto di affitto e quindi si erano recati dall'associazione professionale per ottenere l'approvazione. Egli ritiene meno negativa l'ipotesi in cui le parti predispongono il testo dell'accordo ma si sono fatte assistere nella fase delle trattative.

(4) M. GIUFFRIDA, *I contratti agrari tra inderogabilità delle norme ed autonomia privata*, Milano, 1996, 51. Cfr. anche COSTATO, *op. cit.*, 207; GRASSO, *Accordo in deroga, durata del rapporto agrario ed assistenza delle organizzazioni professionali agricole*, in questa Riv., 1995, I, 579.

(5) Cass. 12 agosto 1988, n. 4936, in *Foro it.*, Mass., 1988, 731.

(6) Cass. 14 marzo 1980, n. 1725, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 1148, con nota critica di RECCHI, *L'assistenza sindacale necessitata quale strumento di legittimazione della deroga, in danno dei conduttori, alle norme sull'affitto secondo l'attuale disegno di legge sui patti agrari*.

nea condizione di comproprietario-locatario del bene comune (o di parte di esso) con la conseguenza che il conduttore viene a disporre della *res locata* in parte in virtù del pregresso titolo obbligatorio locatizio e in parte in base all'assunta nuova qualità di proprietario mentre il rapporto di locazione, estinto parzialmente per avvenuta confusione nello stesso soggetto delle qualità di conduttore e locatore, continua a sussistere tra gli altri condomini originari ed il nuovo comproprietario sempre in veste di conduttore, vincolato quanto alla durata del contratto e alla destinazione d'uso del bene secondo le pregresse pattuizioni (cfr. Cass. 28 settembre 2000, n. 12870).

Alla luce di tale orientamento deve dunque ritenersi che il rapporto di affitto esistente in capo a Rinaldo si sia, a seguito della successione ai propri genitori, estinto parzialmente (e cioè, per la quota di 77/108 di sua proprietà e altresì per la quota di 9/108 in usufrutto) per avvenuta confusione nella sua persona delle qualità di conduttore e locatore.

Ne consegue che il rapporto di affitto è continuato solo con la sorella Ionne, vincolata alla durata del contratto secondo le originarie pattuizioni; con l'effetto che solo quest'ultima (e non certamente anche Rinaldo, divenuto proprietario ed usufruttuario del fondo relativamente alla quota residua) può validamente esperire l'azione diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto di affitto.

Né a diverse conclusioni deve pervenirsi rispetto alla posizione della Rovesti in quanto quest'ultima ed il marito Rinaldo costituiscono un'unica famiglia coltivatrice sicché l'estinzione del rapporto di affitto relativamente alla quota di proprietà del secondo si è verificata anche nei riguardi della prima.

Non rileva pertanto che Bosi Rinaldo abbia dichiarato di non prestare il consenso alla iniziativa giudiziaria intrapresa dalla sorella così come appare irrilevante, al fine della proponibilità della domanda, il fatto che la quota di proprietà dell'attrice possa subire delle variazioni a seguito della avvenuta definizione del giudizio successorio instaurato presso il Tribunale di Mantova (cfr. la sentenza in data 10 agosto 2000, depositata alla odierna udienza da parte resistente).

Venendo ora ad esaminare la questione relativa alle sorti del contratto di affitto, la ricorrente, richiamando un'affermazione resa dal Bosi Luigi nell'ambito del predetto giudizio successorio, sostiene che il contratto è insorto nell'anno '85 (*id. est.* nell'annata agraria '85-86) per attribuire valore alla lettera di disdetta inviata in data 29 marzo 1999 con riferimento alla scadenza editale del 10 novembre 2000.

I resistenti, modificando per loro espressa ammissione quanto in precedenza sostenuto sia in sede stragiudiziale sia in altra analogo controversia agraria tuttora pendente presso il Tribunale di Mantova, sostengono che il contratto di affitto ha avuto effettivamente inizio nell'anno '85 (anziché nell'anno '76) pur precisando che tale espressione deve intendersi riferita all'annata agraria '84-85; donde la scadenza editale al 10 novembre 1999 e la conseguente tardività della disdetta.

Ciò posto osserva la Sezione che non può attribuirsi natura confessoria a quanto dichiarato dal Bosi nell'ambito del giudizio successorio atteso che l'atto processuale contenente le affermazioni «... i beni immobili *de quibus* sono stati concessi in affitto dal 1985 a Bosi Rinaldo ...» e «... sono condotti in affitto da Bosi Rinaldo sin dal 1985 ...» è sottoscritto non già dal Bosi ma solo dal suo procuratore (cfr. la memoria di replica per l'attore in data 17 marzo 1992).

Assume invece valenza confessoria di segno opposto il fatto che Bosi Ionne abbia affermato, nella lettera di disdetta inviata in data 20 marzo 1999 agli affittuari, che costoro conducevano in affitto il podere di cui è causa «... a far tempo dalla annata agraria 1984/1985».

A ciò aggiungasi, ma solo per ragioni di completezza, che se il contratto di affitto avesse avuto inizio con l'annata agraria '85-86 Bosi Luigi, precedente coltivatore del podere, non avrebbe chiesto la cancellazione della propria ditta al 31 dicembre 1984 - quando il rapporto non era ancora costituito - così come Bosi Rinaldo non avrebbe dichiarato l'inizio dell'attività (già) a far tempo dal 2 gennaio 1985 (cfr. il doc. 11 prodotto da parte resistente).

Si osservi infine che i versamenti del canone di affitto effettuati da Bosi Rinaldo in favore del padre Luigi nei mesi di giugno, settembre e ottobre 1985 con la causale «acconto affitto terreni» mal si conciliano con un rapporto instaurato a far tempo dal mese di novembre dello stesso anno.

All'accertamento che il rapporto ha avuto inizio a far tempo dall'annata agraria 1984-1985 consegue che la scadenza editale

deve essere individuata al 10 novembre 1999 e che la ricorrente ha tardivamente inviato la disdetta del 29 marzo 1999 nel presupposto (erroneo) che il contratto avesse termine al San Martino dell'anno successivo.

La Bosi, a mezzo di foglio di deduzioni depositato alla prima udienza, ha peraltro dichiarato di volersi avvalere della disdetta inviata in data 19 febbraio 1995 - di cui si è già fatta menzione nelle pagine precedenti - e in forza di ciò ha chiesto, in via subordinata, di dichiarare la cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 1999.

Tale richiesta, ad avviso della Sezione, appare ingiustificata (con gli effetti di cui all'art. 420, 1° comma, c.p.c.) dal fatto che i resistenti - sia in sede stragiudiziale sia soprattutto nell'ambito dell'analoga controversia promossa nei loro confronti dalla Bosi presso il Tribunale di Mantova per ottenere la liberazione del fondo Tantine - aveva indicato una diversa data di scadenza sostenendo che il rapporto di affitto di cui è causa trae origine da un accordo stipulato nel 1976 salvo poi, all'atto di costituirsi nel presente giudizio, aderire all'assunto della ricorrente secondo cui tale accordo non aveva alcuna rilevanza (cfr. pag. 6 della comparata di risposta). E ciò a prescindere dalla assorbente considerazione secondo cui in caso di domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine legale non è configurabile un caso di extra o ultrapetizione ove il giudice abbia provveduto a rettificare la data di scadenza del contratto erroneamente indicata dalla parte (cfr. Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030).

Sgombrato il campo da tale questione, occorre in punto di fatto premettere che Angeli Cecilia, all'epoca proprietaria del podere Valle Angeli per 19/36, ha intimato in data 19 febbraio 1995 disdetta dal contratto di affitto per la scadenza del 10 novembre 1997 e che Bosi Ionne (in proprio e quale erede della madre Angeli Cecilia) ha promosso la procedura conciliativa ex art. 46 legge 203/82 conclusasi negativamente in data 9 luglio 1997 di fronte al Servizio provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Da tali premesse discende la piena utilizzabilità della disdetta sia perché inviata dalla dante causa della ricorrente sia perché posta a base della predetta procedura conciliativa.

Né rileva che la disdetta sia stata intimata per la data del 10 novembre 1997 in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in tema di locazione secondo cui la manifestazione di volontà di porre termine al rapporto ad una certa data esprime implicitamente anche la inequivoca volontà di conseguire la cessazione del rapporto e di riacquistare la piena disponibilità del bene per la prima data utile successiva cosicché la disdetta intimata per un data erronea è valida ed efficace anche per la scadenza successiva (cfr. Cass. 8 agosto 1997, n. 7352; Cass. 20 febbraio 1996, n. 1318 e Cass. 4 maggio 1989, n. 2076). Con specifico riguardo alla materia dei contratti agrari, si è poi di recente osservato che la circostanza che il concedente, nella comunicazione di disdetta, abbia indicato una data di rilascio erronea di cessazione del rapporto non vale ad escludere l'accoglimento della domanda di rilascio per la data effettiva, giacché, da un lato, tale risultato è conforme alla volontà dell'istante di impedire la successiva rinnovazione del contratto alla scadenza e di riottenere la disponibilità del fondo e, dall'altro, è compito del giudice accertare, sulla base delle risultanze di causa, quale sia la data esatta di cessazione del contratto (cfr. Cass. 1° febbraio 2000, n. 1068).

Alla luce di quanto precede deve quindi dichiararsi che il contratto di affitto esistente fra la ricorrente da un lato e Bosi Rinaldo e Rovesti Maria Teresa dall'altro è venuto a scadere alla data del 10 novembre 1999.

Non può invece essere accolta la domanda di condanna degli affittuari al rilascio della parte di podere di proprietà della ricorrente dovendosi al riguardo richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui il comproprietario-conduttore di un bene avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota, non può essere condannato - una volta cessato il rapporto di locazione - al rilascio del bene medesimo in favore degli altri comproprietari restando invece ai comunisti di disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e, eventualmente, di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. (cfr. Cass. 23 giugno 1999, n. 6405; 20 luglio 1991, n. 8110 e 22 maggio 1982, n. 3143).

La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali. (*Omissis*)

(1-3) LA PREESISTENZA DI UN CONTRATTO D'AFFITTO ESCLUDE L'APPLICABILITÀ DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 49 LEGGE 203/82.

Nell'ambito del diritto agrario ereditario (1), la sentenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Emilia merita particolare attenzione, poiché dà l'occasione di affrontare il problema dell'eventuale applicabilità del primo comma dell'art. 49 legge 203/82 nel caso in cui il familiare, coerede del proprietario, coltivi il terreno in forza di un contratto d'affitto, nonché altre questioni, quali la validità della disdetta intimata per una data errata e l'inammissibilità del rilascio *pro quota*, pacifiche in giurisprudenza, ma con puntualizzazioni che meritano di essere evidenziate.

In merito alla prima questione, come noto, ai sensi del primo comma dell'art. 49 legge 203/82 (2), nel caso di morte del proprietario di fondo rustico *condotto* o *coltivato* direttamente da lui o dai suoi familiari, quello tra gli eredi che ha coltivato e continua la coltivazione, possedendo le qualità soggettive richieste (coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale) ha diritto alla prosecuzione della conduzione o coltivazione del fondo, anche sulle porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi.

La norma in oggetto fa sorgere *ope legis* un nuovo contratto d'affitto, cosiddetto «affitto coattivo» (3), tra il coerede coltivatore diretto e gli altri coeredi sprovvisti di tale qualifica, con decorrenza dall'apertura della successione e soggetto alla disciplina legale della l. 3 maggio 1982, n. 203.

La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 3, 41 e 42 Cost. e con l'ordinanza in data 31 maggio 1988, n. 597 (4) ha dichiarato manifestamente infondata la questione, sull'assunto che la norma non viola il principio di uguaglianza, in quanto la posizione dell'erede preferito è oggettivamente difforme da quella degli altri eredi (anche nel caso in cui questi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, purché non abbiano coltivato il fondo relitto) né sopprime la proprietà e l'iniziativa economica privata, apportando alle stesse una mera limitazione per il raggiungimento di interessi pubblici costituzionalmente garantiti. La Corte ha identificato la *ratio* della norma nella necessità di assicurare l'integrità dell'azienda agricola, la continuità e l'unità dell'impresa. Il *favor* dell'erede coltivatore diretto del fondo è stato giustificato dall'interesse pubblico alla conservazione dell'unità produttiva.

Tra le varie questioni poste dal primo comma dell'art. 49 legge 203/82, in questa sede, si vuole affrontare brevemente il problema relativo alla rilevanza del titolo in forza del quale il soggetto, poi divenuto erede del concedente, abbia esercitato la coltivazione del fondo relitto. La questione può essere sinteticamente così formulata: affinché sorga l'affitto coattivo, la conduzione o la coltivazione del fondo da parte del familiare deve avvenire solo in virtù di un rapporto di fatto, ovvero può avvenire anche in forza di un titolo negoziale (ad esempio, un contratto d'affitto)?

Se la dottrina è concorde nell'escludere l'affitto coattivo nel caso in cui l'erede familiare ha coltivato il podere nell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato con il proprietario, parte della stessa (5) ha ritenuto che il titolo in forza del quale il familiare svolge la coltivazione del fondo sarebbe irrilevante o comunque sarebbe sufficiente qualsiasi titolo (6). Sussistendo i presupposti ed i requisiti richiesti dalla norma; si instaurerebbe un affitto coattivo, anche con riferimento ai rapporti di società, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nonché d'affitto. In ogni caso, infatti, la specialità del primo comma escluderebbe l'applicabilità del quarto comma del medesimo art. 49 legge 203/82.

Altra parte della dottrina (7) ha evidenziato, tra gli altri aspetti, che questa soluzione interpretativa mal si concilia con il tenore letterale del quarto comma del medesimo articolo 49 («i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente») e, quindi, ha concluso nel senso che l'affitto coattivo è applicabile solamente qualora sussistano «rapporti di fatto, riconducibili alla ricca morfologia con cui può esprimere la solidarietà ovvero la fiducia tra familiari ovvero a rapporti destinati a cadere con la morte del proprietario del fondo e, dunque, non opponibili agli altri eredi del titolare del fondo rustico» (8).

Questa soluzione appare perfettamente aderente al dettato legislativo nel suo complesso ed alla *ratio* della norma. Infatti, se la sua ragione d'essere è quella di mantenere inalterata l'integrità, la continuità e l'unità dell'impresa agricola, l'affitto coattivo potrà trovare applicazione solo qualora il coerede familiare sia compartecipe dell'impresa ovvero eserciti di fatto e senza alcun vincolo contrattuale la coltivazione del fondo di proprietà del familiare deceduto. In questi casi, privi di una regolazione fattizia, un evento imprevedibile quale la morte del proprietario potrebbe compromettere e minare l'integrità e l'esistenza dell'impresa agricola. Viceversa, in presenza di un contratto d'affitto in essere tra le parti (o di altro titolo che legittimi la continuazione del godimento dei fondi e l'esercizio dell'attività), la morte del proprietario, stante il disposto del quarto comma dell'art. 49 legge 203/82 (privo di clausole di riserva o di esclusione), non pregiudica né l'attività, né l'esistenza dell'impresa agricola, né la sua funzione pubblica. In questi casi l'affittuario è consapevole che il suo diritto di coltivare il fondo è comunque limitato dalla convenzionale o legale scadenza del contratto.

Ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 49 primo comma legge 203/82 nel caso di preesistenza e vigenza di un contratto d'affitto, cosa succede al contratto se, con la morte del concedente, l'affittuario del fondo, unitamente ad altri, diviene proprietario del fondo? Alla domanda offre la risposta la sentenza in commento; l'affittuario «viene a disporre della *res locata* in parte in virtù del pregresso titolo obbligatorio locatizio e in parte in base all'assunta nuova qualità di proprietario mentre il rapporto di locazione, estinto parzialmente per avvenuta confusione nello stesso soggetto delle qualità di conduttore e locatore, continua a sussistere tra gli altri condomini ed il nuovo comproprietario sempre in veste di conduttore, vincolato quanto alla durata del con-

zioni di D. BELLANTUONO.

(5) CASADEI, *Le nuove norme della l. 3 maggio 1982 n. 203 in materia di successione agraria*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 1.

(6) MENGONI, *Successioni per causa di morte*, in *Trattato di diritto civ. e comm.*, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1983, t. 1, 230.

(7) A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi del «de cuius» ex art. 49 l. 203/82*, in *Foro it.*, 1985, I, 1207; N. FERRUCCI, *op. loc. cit.*, 196; D. CALABRESE, *I patti agrari*, Padova, 1999, 237.

(8) COSÌ A. JANNARELLI, *op. cit.*, 1215.

(1) V. A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 758 (ora anche in A. CARROZZA, *Scritti di diritto agrario*, a cura di A. Massart, M. Goldoni e E. Sirsi, Milano, 2001) e N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura*, Milano, 1999, 147.

(2) Per la cospicua bibliografia sull'art. 49 legge 203/82, vedasi L. GARBAGNATI, M. NICOLINI, C. CANTÙ, *I contratti agrari*, Milano, 1996, 419.

(3) Nega la natura di contratto L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2001, 303: «il rapporto - che non può dirsi d'affitto perché manca il contratto e l'incontro delle volontà delle parti - è regolato *ex lege* dalle norme imperative stabilite per l'affitto».

(4) In *Giur. agr. it.*, 1989, 214, e in *Foro it.*, 1988, I, 3657, con osserva-

tratto e alla destinazione d'uso secondo le pregresse pattuizioni». Come sinteticamente, ma efficacemente, affermato dal collegio reggiano, il contratto d'affitto subisce la «riduzione» dell'oggetto e continua a spiegare i suoi effetti in relazione alla quota indivisa di fondo divenuta di proprietà dei coeredi non affittuari. Costoro, pertanto, saranno vincolati alle originarie pattuizioni contrattuali, in particolare per quel concerne durata e canone, ma è loro riconosciuto il diritto di intimare disdetta alla scadenza e l'interesse ad agire per ottenere la risoluzione del contratto per scadenza del termine, nonché per le altre fattispecie previste dalla normativa, senza dover necessariamente disporre della maggioranza o senza dover adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1105 c.c.

Il secondo problema affrontato dal collegio giudicante attiene alla validità della disdetta intimata per una data errata. Secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, la disdetta è la manifestazione di volontà di una parte di porre fine al rapporto in essere e di riacquistare la libera e piena disponibilità del bene. La funzione di questo atto negoziale, unilaterale e recettizio, non è quella di determinare la cessazione del rapporto prima della scadenza (9), bensì quella di impedire la prosecuzione e la rinnovazione del contratto. Pertanto, il principio della conservazione degli atti giuridici impone che la disdetta intimata per una data errata sia comunque valida ed efficace per l'eventuale scadenza successiva (10), purché non vi siano elementi idonei a provare il cambiamento di volontà del locatore e risulti rispettata la condizione temporale richiesta dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 203/82.

È interessante evidenziare la precisazione offerta dalla sentenza, peraltro conforme all'insegnamento della

Corte di cassazione (11), secondo cui in tema di domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine la rettifica della data di scadenza operata dal giudicante non configura un caso di extra o ultrapetizione, in quanto rimane immutata l'originaria *causa petendi* costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza naturale. L'accertamento della data di scadenza del contratto dovrà essere operato dal giudice sulla base della volontà dei contraenti, nonché sulla base delle norme disciplinanti la durata del contratto e l'eventuale proroga legale delle locazioni (12).

Accertata la risoluzione del contratto d'affitto di fondo rustico per scadenza del termine legale, in relazione alla parte detenuta dal comproprietario in forza del titolo negoziale, il collegio reggiano ha dovuto affrontare il problema della domanda di rilascio *pro quota*, proposta dal comproprietario. Uniformandosi all'insegnamento dei giudici di legittimità (13) e di merito (14) ha rigettato la domanda in quanto, trattandosi di bene *pro indiviso*, spetta ai comunisti l'ordinaria amministrazione della cosa comune e permanendo un loro disaccordo potranno rivolgersi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 c.c. per l'eventuale nomina di un amministratore. Venuto meno il titolo negoziale che ha giustificato il godimento esclusivo di uno dei comproprietari, avendo gli stessi diritto di servirsi della cosa comune, dovranno adottare, a maggioranza, le deliberazioni inerenti la gestione del fondo. Quindi, il comproprietario se ha interesse ad agire affinché sia accertata la risoluzione del contratto d'affitto intercorrente con altro comunista, non può ottenere in giudizio la liberazione della sua quota di fondo.

Mauro Filippini

(9) Cass. 2 luglio 1981, n. 4301, in L. GARBAGNATI, M. NICOLINI e C. CANTÙ, *op. cit.*

(10) In tal senso, parte motiva di Cass. 20 ottobre 1998, n. 10386, in questa Riv., 1999, 30; Corte d'appello, Sez. spec. agr., Roma, 23 novembre 1999, in questa Riv., 2000, 267 e Trib. Lodi 7 febbraio 1992, n. 10, in L. GARBAGNATI, M. NICOLINI e C. CANTÙ, *op. cit.*

(11) Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030, in *Riv. giur. edil.*, 1999, I, 262.

(12) Trib. Salerno, Sez. spec. agr. 28 maggio 1993, in questa Riv., 1994, 53.

(13) Vedasi giurisprudenza citata in sentenza.

(14) Corte d'appello, Sez. spec. agr. Palermo, 19 febbraio 1998, n. 126, in questa Riv., 1999, 182.

# Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale

di MARCO BORRACCETTI

## I. - AMBIENTE

### 1. Tutela della fauna e della flora

*Avendo trasmesso alla Commissione, oltre il termine previsto, l'elenco e le informazioni riguardanti i siti nazionali relativi alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Irlanda sono venute meno agli obblighi ad essi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE e dal Trattato.*

Sentenza dell'11 settembre 2001, in causa C-220/99, *Commissione / Repubblica francese*, ai sensi dell'art. 226 CE; Pres. e Rel. Gulmann, Avv. gen. Léger;

Sentenza dell'11 settembre 2001, in causa C-71/99, *Commissione / Repubblica federale di Germania*, ai sensi dell'art. 226; Pres. e Rel. Gulmann, Avv. gen. Léger;

Sentenza dell'11 settembre 2001, in causa C-67/99, *Commissione / Repubblica d'Irlanda*, ai sensi dell'art. 226; Pres. e Rel. Gulmann, Avv. gen. Léger.

Si tratta di tre sentenze di condanna, tutte relative alla protezione delle cosiddette biodiversità.

La direttiva 92/43/CEE è finalizzata a contribuire alla salvaguardia della biodiversità nel territorio della Comunità attraverso la conservazione degli habitat naturali e alla conservazione della flora e della fauna selvatiche. Per raggiungere tale finalità, è stata costituita una rete ecologica europea, caratterizzata da zone speciali di conservazione e formata da aree geograficamente definite con l'obiettivo di contribuire in maniera significativa al mantenimento o al ripristino dei differenti tipi di habitat naturale ed al mantenimento delle diversità biologiche che caratterizzano le diverse regioni geografiche.

Il procedimento per la designazione delle zone speciali di conservazione è articolato in quattro fasi: inizialmente, ogni Stato membro propone un elenco di siti, ciascuno relativo ad un tipo di habitat differente; in secondo luogo, la Commissione elabora un progetto di siti che sono ritenuti di importanza comunitaria; in terzo luogo, fissa in via definitiva l'elenco dei siti che ritiene di importanza comunitaria; infine, gli Stati membri designano i siti individuati dalla Commissione come zone speciali di conservazione.

Ciascuno Stato membro contribuisce alla realizzazione della rete ecologica europea in funzione della presenza sul suo territorio di habitat naturali, fruendo di una certa discrezionalità nel selezionare i siti da includere nell'elenco, discrezionalità comunque soggetta al rispetto di tre condizioni che si identificano nell'operare la selezione e l'individuazione dei siti solo con criteri di carattere scientifico, nel garantire una copertura geografica omogenea e rappresentativa della realtà del territorio nazionale, che deve riflettere

la diversità ecologica del territorio, e, infine, nel comprendere in maniera rappresentativa tutti i tipi di habitat naturali presenti nel territorio statale.

Gli Stati erano tenuti a comunicare l'elenco dei siti individuati entro il triennio successivo alla notifica della direttiva, e perciò entro l'11 giugno 1995; a Francia, Germania ed Irlanda è stato contestato il fatto di avere comunicato tale elenco in ritardo.

In tutti e tre i casi, i governi avevano sottolineato che si erano uniformati in un tempo pur successivo ma comunque antecedente al procedimento innanzi alla Corte di giustizia, riconoscendo così il loro inadempimento ed il fatto di essere venuti meno agli obblighi loro derivanti dalla direttiva e dal Trattato. La stessa Corte ha però ricordato e sottolineato come l'esistenza di un inadempimento debba essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito e che non si possa tenere conto dei mutamenti successivi (si veda in particolare la sentenza dell'8 marzo 2001, in causa C-266/99, *Commissione / Repubblica francese*), condannando così i tre Stati inadempienti.

### 2. Qualità dell'aria

*Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli derivavano dalla lettera della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, per non avere designato le autorità competenti e gli organismi preposti al controllo della qualità delle arie, secondo le modalità previste dalla direttiva stessa.*

Sentenza del 13 settembre 2001, in causa C-417/99, *Commissione / Regno di Spagna*, ai sensi dell'art. 226 CE; Pres. La Pergola, Rel. Edward; Avv. gen. Léger.

La direttiva 96/62/CE ha come obiettivo la definizione di principi base di una strategia comune in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria; a tal fine, ha previsto per gli Stati membri l'obbligo di designare le autorità competenti e gli organismi incaricati dell'attuazione della direttiva, della valutazione della qualità dell'aria e del coordinamento sul territorio nazionale dei programmi di garanzia della qualità organizzati dalla Commissione.

Ai sensi dell'art. 11 della direttiva, gli Stati avrebbero dovuto comunicare alla Commissione le autorità competenti e gli organismi preposti al controllo, in un tempo successivo all'adozione, da parte del Consiglio, della prima proposta formulata dalla Commissione e concernente i valori limite di qualità dell'aria per biossido di zolfo, ossidi di azoto e particelle di piombo.

L'interesse della presente sentenza riguarda il fatto che la Corte, nel decidere la causa, ha individuato due importanti questioni circa l'inadempimento della Spagna ovvero,

da un lato, il termine entro il quale avrebbe dovuto essere adempiuto l'obbligo di designare le autorità competenti e gli organismi deputati al controllo della qualità dell'aria, dall'altro i requisiti richiesti alle misure nazionali di trasposizione di tale direttiva.

Relativamente al primo aspetto, la Corte sottolinea inizialmente che la direttiva impone tre obblighi distinti agli Stati membri: l'obbligo di designare le autorità competenti e gli organismi incaricati dell'attuazione della direttiva, l'obbligo di renderli noti alla Commissione e, infine, l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni ad essi relative.

Il legislatore comunitario ha deciso di adottare delle misure generali che avrebbero dovuto essere completate da misure specifiche adottate per ciascuna sostanza. Secondo i giudici, quindi, la soluzione della causa è collegata al fatto di stabilire se l'obbligo di designazione rivesta un carattere generale, da adempiere quindi entro un termine prestabilito, o se sia di natura specifica, tale che il suo adempimento è subordinato alla fissazione dei valori limite e delle soglie d'allarme.

Al riguardo, l'art. 13 della direttiva distingue due fasi di trasposizione: nella prima gli Stati membri dovevano far entrare in vigore le disposizioni relative all'attuazione ed agli obiettivi della direttiva, all'individuazione delle sostanze inquinanti ed ai relativi valori limite; nella seconda fase, dovevano entrare in vigore le disposizioni rimanenti.

Da ciò risulta che l'obbligo di designazione previsto dall'art. 3, primo comma, rientra nella prima fase di trasposizione e che, pertanto, il termine della sua esecuzione scadeva il 21 maggio 1998, cioè 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. La Corte sottolinea come la circostanza che una direttiva preveda la futura fissazione di taluni elementi dettagliati non può, in mancanza di una disposizione espressa in tale senso, esimere gli Stati membri dal loro obbligo di adottare, nel termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Quest'obbligo, infatti, vale a prescindere dalla questione se siano già soddisfatti tutti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni comunitarie.

Relativamente al secondo aspetto, concernente i requisiti cui devono rispondere le misure nazionali di trasposizione della direttiva, la Corte osserva in via preliminare che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro, quale si presentava alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione nel parere motivato e che, pertanto, essa non può tenere conto dei mutamenti successivi.

Ciascuno Stato membro è libero di attuare una direttiva circa le competenze sul piano interno ed i provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali, però questo non può consentire di dispensare dall'obbligo di garantire una corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva nel diritto interno. Tale trasposizione deve essere effettuata mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti tali da consentire ai singoli di conoscere i propri diritti ed obblighi.

Un siffatto grado di precisione non è riconosciuto, dalla Corte, alle norme spagnole, cosa che comporta che la sentenza ne dichiari l'inadempimento in quanto inidonee a soddisfare il requisito della certezza del diritto.

## II. - TUTELA DEL CONSUMATORE

### 1. Etichettatura

*Non esiste un'impossibilità pratica di indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie sul recipiente e sull'imballaggio di un prodotto nella lingua o nelle lingue prescritte nello Stato membro della messa in com-*

*mercio, qualora la volontà del produttore o del distributore di etichettare tale prodotto in nove lingue, di cui otto lingue ufficiali della Comunità, in base a considerazioni di natura economica ed allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto all'interno della Comunità, imponga di abbreviare tali avvertenze sul recipiente e sull'imballaggio.*

Sentenza del 13 settembre 2001, in causa C-169/99, *Schwarzkopf*, ai sensi dell'art. 234 CE; Pres. La Pergola, Rel. Edward; Avv. gen. Mischo.

La sentenza riguarda l'etichettatura delle confezioni e degli imballaggi contenenti prodotti cosmetici, ma i principi che si ricavano hanno senza dubbio una portata generale, nell'ambito della tutela del consumatore come in quello della libera circolazione delle merci.

La direttiva 76/768 mira a determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. Risulta da tale norma che gli Stati membri sono tenuti ad adottare adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio portano le indicazioni in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Qualora si configuri una impossibilità pratica, le indicazioni dovranno figurare su di un foglio di istruzioni allegato, della cui presenza si farà breve menzione sul recipiente e sull'imballaggio.

In sostanza, qualora fosse impossibile fornire al consumatore i dati informativi sull'imballaggio, il produttore dovrà informare della presenza di un foglietto di istruzioni contenuto all'interno dello stesso; gli Stati membri potranno comunque prevedere che le indicazioni vengano obbligatoriamente redatte nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali.

La Schwarzkopf produce anche tinture per capelli, normalmente vendute a parrucchieri professionisti, i cui imballaggi rinviano ad un foglio di istruzioni interno che è il solo a contenere le avvertenze per i consumatori in modo completo. Sulla scatola d'imballaggio e sul tubetto si ha solo una breve avvertenza di rinvio, scritta in nove lingue: otto ufficiali della Comunità europea ed una extraeuropea (l'arabo).

In una causa che riguardava proprio l'esistenza dell'obbligo di avvertire integralmente il consumatore già sull'imballaggio, il giudice tedesco ha posto alla Corte una questione pregiudiziale diretta a sapere se, per ragioni di natura economica o per rendere più facile l'immissione del prodotto sul mercato interno, sia consentito all'impresa di omettere il testo completo delle avvertenze sull'imballaggio e sul recipiente e riportare sugli stessi una breve avvertenza, che rinvia ad un foglio illustrativo contenuto all'interno.

In via preliminare, la Corte ricorda che il legislatore comunitario, con l'adozione della direttiva 76/768, ha inteso conciliare l'obiettivo della libera circolazione dei prodotti cosmetici e quello della salvaguardia della sanità pubblica e, inoltre, che la direttiva non distingue tra consumatori all'ingrosso o al dettaglio, essendo diretta a disciplinare un tipo di prodotti diretto ad ogni tipo di consumatore.

Secondo la Corte, la nozione di impossibilità pratica di indicare ogni elemento necessario ad informare il consumatore nell'involucro deve comprendere i casi in cui la menzione completa delle avvertenze prescritte sia pur oggettivamente possibile, ma in modo tale da utilizzare caratteri di fatto illeggibili ovvero, se leggibili, tali da rendere impossibile la lettura della denominazione del prodotto o di altre informazioni relative allo stesso.

Allo stesso tempo, la volontà del produttore di facilitare la circolazione del prodotto in ambito comunitario non è sufficiente a giustificare una menzione incompleta delle



avvertenze obbligatorie, questo perché il concetto di impossibilità riguarda una dato su cui colui che l'invoca non può influire. Perciò il produttore non può invocarlo, a suo piacimento, in funzione del numero di lingue che, per sua scelta, intende utilizzare sugli imballaggi.

Come la Corte ha sottolineato nella sentenza *Colim* (del 3 giugno 1999, in causa C-33/97), avente per oggetto l'etichettatura dei prodotti, l'art. 30 del Trattato vieta ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci che derivi da norme relative a requisiti di cui le stesse devono essere in possesso, salvo che tale applicazione non si giustifichi con un obiettivo di interesse generale che prevalga sulle esigenze della libera circolazione delle merci, come può essere il caso di tutela della sanità pubblica.

In ogni caso, come viene sottolineato dai giudici, l'immissione in commercio del prodotto con la stessa presentazione in più Stati membri, non deve essere resa eccessivamente difficile; ma gli stessi non ritengono che ciò avvenga pur interpretando la direttiva nel senso che impedisce ad un produttore di eccepire un caso di impossibilità pratica per sottrarsi all'obbligo di far comparire le avvertenze obbligatorie in modo completo sul recipiente e sull'imballaggio, qualora voglia mettere in commercio i suoi prodotti con indicazioni redatte in nove lingue.

Pertanto, conclude la Corte, in un caso come quello illustrato, non esiste l'impossibilità pratica di indicare in modo completo le avvertenze sul recipiente o sull'imballaggio del prodotto, qualora la volontà del produttore sia di etichettare il prodotto in nove lingue, al fine di rendere più facile la circolazione nel mercato interno della Comunità europea.

### III. - PRODOTTI AGRICOLI

#### 1. Banane

*Perché possa essere impugnato da un soggetto privato, un atto comunitario deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve essere automatica, cioè senza l'intervento di altre norme intermedie.*

*Nel caso in cui le istituzioni abbiano poco margine discrezionale nell'adozione di un atto, perché un comportamento sia idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità è necessario che l'istituzione ponga in essere un'irregolarità di cui non si sarebbe resa colpevole un'amministrazione normalmente prudente e diligente, cioè che l'errore o l'irregolarità siano caratterizzati dalla mancanza di prudenza o diligenza.*

Sentenza del Tribunale di primo grado, sez. V, del 12 luglio 2001, nelle cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, *Comafrika e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. / Commissione*, ai sensi degli artt. 230 CE, 231 CE, 235 CE, 288 CE; Pres. Lindh.

La sentenza riguarda la richiesta di annullamento di alcuni regolamenti della Commissione, riguardanti i coefficienti di riduzione e di adattamento nel mercato delle banane, che oramai non sono più in vigore. Risulta però di un certo interesse, la pronuncia circa la ricevibilità dei ricorsi e le condizioni di accoglimento della domanda di risarcimento del danno operata dalle società ricorrenti nei confronti della Comunità.

In merito alla ricevibilità del ricorso, la Corte ricorda che l'art. 230 CE conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, pur emanata con forma di regolamento, li riguardi direttamente ed individualmente, questo al fine di evitare che le istituzioni comunitarie possano

impedire, usando impropriamente un *nomen* improprio, che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente ed al fine di sottolineare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto. Perciò, al fine di comprendere se le parti ricorrenti sono o meno legittimate ad impugnare i regolamenti della Commissione, è necessario comprendere se esse sono direttamente ed individualmente interessate.

Perché il provvedimento incida direttamente su una ricorrente, occorre che esso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e che la sua applicazione avvenga automaticamente, ossia senza l'ausilio di altre norme.

Nel caso in esame, l'oggetto dei regolamenti impugnati è la fissazione di un coefficiente uniforme o unico di riduzione applicabile ai quantitativi di riferimento degli operatori al fine di renderli conformi ai volumi dei contingenti tariffari per gli anni 1995-1999. Questo comporta che le autorità nazionali non abbiano scelta per quanto riguarda l'applicazione del coefficiente, dovendo applicarlo automaticamente, dal che non si ricava necessariamente che le ricorrenti sono direttamente interessate dai regolamenti impugnati.

Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere interessata individualmente da un provvedimento solo qualora l'atto di cui trattasi la tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalle generalità. A giudizio della Corte, le società ricorrenti non hanno dimostrato di essere toccate dai regolamenti impugnati in ragione di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze idonee a distinguerle dalla generalità. I regolamenti impugnati, tra l'altro, si applicano a situazioni obiettivamente determinate e perciò comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, cosa che ne comporta il riconoscimento come misure di portata generale e non come misure che riguardino individualmente le società ricorrenti.

In merito alla richiesta di risarcimento, la Corte ricorda che il sorgere della responsabilità è subordinato alla presenza contemporanea di una serie di condizioni riguardanti l'illiceità del comportamento che viene contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento ed il danno.

Il comportamento addebitato alla Commissione deve costituire una violazione grave e manifesta di una norma giuridica che ha l'obiettivo di conferire diritti ai singoli; il criterio decisivo è quello della violazione manifesta e grave, da parte di un'istituzione comunitaria, dei limiti posti al proprio potere discrezionale. Qualora il margine di discrezionalità sia considerevolmente ridotto, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata e la constatazione di una irregolarità, che non verrebbe commessa da un'amministrazione normalmente prudente e diligente, consente di concludere che il comportamento dell'istituzione ha configurato un'illiceità tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato. Da ciò deriva che è necessario determinare la portata del potere discrezionale di cui l'istituzione disponeva al momento dell'adozione dei regolamenti impugnati, ricordando comunque che la natura generale o individuale di un atto di un'istituzione non costituisce un criterio determinante per individuare i limiti del potere discrezionale di cui disponga la stessa istituzione in questione.

L'eventuale danno che risulterebbe dall'azione della Commissione, nell'esercizio di un potere discrezionalmente ridotto, e che farebbe sorgere una responsabilità extracontrattuale della Comunità, potrebbe derivare anche da una semplice trasgressione del diritto comunitario. Sarà dunque

necessaria una verifica che sia diretta a capire se la Commissione ha compiuto delle irregolarità di cui non si sarebbe resa responsabile un'amministrazione normalmente prudente e diligente; comunque considerando che la constatazione di un errore o di un'irregolarità da parte di un'istituzione, non è sufficiente in sé a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, salvo che tale errore o tale irregolarità non siano caratterizzati da una mancanza di diligenza o di prudenza.

## 2. Lotta contro l'afta epizootica

*Il benessere degli animali non rientra tra gli obiettivi del Trattato né tra le finalità della Politica Agricola Comune, ma deve comunque essere preso in considerazione dalle istituzioni nell'adozione di provvedimenti normativi, contemperandolo con il principio di proporzionalità, secondo il quale gli atti delle istituzioni non devono eccedere i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il raggiungimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa oggetto dell'esame. In ogni caso l'istituzione dovrà scegliere la misura meno restrittiva tra quelle appropriate e gli inconvenienti causati non dovranno essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.*

Sentenza del 12 luglio 2001, in causa C-189/01, *Jippes e a.*, ai sensi dell'art. 234 CE; Pres. Rodriguez Iglesias, Rel. Sevón; Avv. gen. Mischo.

La causa origina da un rinvio pregiudiziale operato da un giudice olandese, innanzi al quale era aperto un contenzioso tra la signora Jippes ed il ministero deputato all'autorizzazione delle vaccinazioni sugli animali contro l'afta epizootica, che aveva rifiutato di vaccinare gli animali di proprietà della signora, che non erano destinati alla riproduzione, né alla produzione di carne o latte. A detta della ricorrente nel procedimento innanzi al giudice nazionale, il divieto di vaccinazione, derivante dalla direttiva 85/511/CEE, sarebbe in contrasto con un preteso principio generale di diritto comunitario, in forza del quale devono essere adottate tutte le misure idonee per garantire il benessere degli animali e assicurare che gli stessi non vengano inutilmente esposti a trattamenti dolorosi o a sofferenze e che non vengano fatti oggetto di inutili lesioni.

Pertanto, il giudice olandese propone alla Corte alcuni quesiti, diretti a sapere se il divieto di vaccinazione sia inva-

lido in quanto contrastante con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio di proporzionalità e se anche la sua applicazione possa risultare in contrasto con il diritto comunitario.

È possibile ricavare alcuni principi di carattere generale dalla risposta che la Corte dà al giudice *a quo*. Innanzitutto, i giudici ricordano che il fatto di assicurare il benessere degli animali non rientra tra gli obiettivi del Trattato, come definiti dall'art. 2 CE, né tra le finalità della politica agricola comune, come definite dall'art. 33 CE, e che lo stesso protocollo per il benessere degli animali non stabilisce un principio generale di diritto comunitario. Inoltre, pur esistendo un certo numero di disposizioni di diritto derivato relative al benessere degli animali, nemmeno da queste si possono ricavare indicazioni che consentano di ritenere che la necessità di badare al benessere degli animali debba essere considerata un principio generale di diritto comunitario.

Il rispetto dell'obbligo derivante dal protocollo può essere verificato in particolare nell'ambito del controllo della proporzionalità della misura. In merito, la Corte ricorda l'ampio potere discrezionale che il Trattato attribuisce al Consiglio in materia di politica agricola comune; pertanto il controllo dovrà limitarsi al verificare che il provvedimento non sia viziato da errore manifesto, da sviamento di potere o che l'autorità non abbia ecceduto oltre i limiti del potere discrezionale (sentenza del 13 novembre 1990, in causa C-331/88, *Fedesa*).

Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, scegliendo, se possibile, la misura meno restrittiva e considerando che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti; solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito potrà inficiarne la legittimità. Nel caso di specie, occorre stabilire se il provvedimento fosse manifestamente inidoneo e non se esso fosse il solo o il migliore possibile; nella valutazione, inoltre, bisogna considerare che la validità di un atto comunitario non può dipendere da valutazioni retrospettive riguardanti i risultati, ma solo se la valutazione appare manifestamente erronea alla luce degli elementi disponibili al momento in cui è stata effettuata. Pertanto, è nell'ambito dell'esame dei vincoli connessi alle diverse possibili misure, che si dovrà verificare se il legislatore comunitario abbia tenuto in piena considerazione le esigenze in materia di benessere degli animali. □

# MASSIMARIO

## Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

**Prova civile - Atto notorio - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31; l. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4; l. 14 agosto 1971, n. 817, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 16-5-2001, n. 6742 - Sabatini, pres.; Finocchiaro, est.; Giacalone, P.M. (conf.) - Del Vecchio (avv. Baldari) c. Natale (avv. Tecce). (*Conferma Trib. S. Angelo dei Lombardi 22 settembre 1998*)

*La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15/68 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative; ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (fattispecie in tema di prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente per un importo superiore a lire mille ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione agraria) (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. Un. 14 ottobre 1998, n. 10153, in *Giust. civ.*, 1998, 2725, con nota di GIACALONE G., *La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non ha efficacia di prova nel rito civile*, in *Foro it.*, 1999, 3350, con nota di FABIANI E., *Orientamenti giurisprudenziali sull'efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto notorio*; in *Riv. dir. proc.*, 2000, 596, con nota di BESSO C., *Prova dei fatti e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*.

\*

**Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate - Scoppio dell'acquedotto - Danno ascritto a negligenza della P.A. per assenza di manutenzione della condotta idrica - Danno dipendente dall'opera idraulica - Configurabilità - Esclusione - Domanda di risarcimento - Cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Esclusione.** (R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140)

Cass. Sez. I Civ. - 28-3-2001, n. 4454 - Carnevale, pres.; Vitrone, est.; Cafiero, P.M. (diff.) - Rega ed altri (avv. Marini ed altro) c. Reg. Campania. (*Conferma Trib. reg. acque di Napoli 14 gennaio 2000*)

*Il danno, che venga subito a causa dello scoppio dell'acquedotto, e che venga ascritto all'assenza di qualsiasi manutenzione della condotta idrica da parte della pubblica amministrazione, non è qualificabile come dipendente dall'opera idraulica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, non coinvolgendo scelte e valutazioni discrezionali inerenti alla sua manutenzione. Ne consegue che la domanda di risarcimento di detto danno esula dalla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche e resta soggetta alle comuni regole di competenza (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. 26 marzo 1996, n. 2693, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 433. Sul punto vedi anche Cass. 1° dicembre 2000, n. 15366, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 2521.

**Marchio - Indicativo - Di colore - Brevettabilità - Condizioni - Fattispecie.** (R.d. 21 giugno 1942, n. 929, art. 16)

Cass. Sez. I Civ. - 14-3-2001, n. 3666 - Olla, pres.; Berruti, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - Tenute Sella e Mosca S.p.A. (avv. Biamenti ed altro) c. Marchesi Antinori (avv. Bosco ed altro). (*Conferma App. Firenze 4 aprile 1996*)

*Anche un colore può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di pura fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il dispiego di un'attività creativa; né si pongono in tal caso rischi di monopolio del nome di un colore che di necessità deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene, rischi che invece si presenterebbero allorché si consentisse di ripetere il colore del prodotto nel marchio. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva riconosciuto legittima la pretesa di protezione del marchio denominativo "Capsula viola" riguardante un vino della casa Antinori) (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici.

\*

**Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Domanda di rilascio di un fondo perché detenuto senza titolo - Controversia relativa a contratto agrario - Esclusione - Tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di contratto di comodato scaduto.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

Cass. Sez. III Civ. - 9-1-2002, n. 206 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Velardi, P.M. (conf.) - Coppola (avv. Ritarossi) c. Tirocchi (avv. Felici). (*Cassa con rinvio App. Roma 15 dicembre 1998*)

*L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, sussiste esclusivamente a carico di chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari, la quale ultima non si rende configurabile nella ipotesi in cui l'attore prospetti che il fondo, di cui chiede il rilascio, è detenuto dalla controparte senza titolo (nella specie, contratto di comodato scaduto) (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 25 maggio 1998, n. 5196, in *Giur. agr. it.*, 1998, 444; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9671, in *Giust. civ.*, 1998, 1070; Cass. 22 maggio 1997, n. 4566, in questa Riv., 1997, 630; Cass. 16 aprile 1993, n. 4534, in *Foro it.*, 1993, 2500, con nota di COSTANTINO G., *Sulla trasmissione degli atti processuali attraverso mezzi di telecomunicazione (prime note sulla legge 7 giugno 1993 n. 183)*. In senso contrario: App. Palermo 18 aprile 1994, in questa Riv., 1994, 110, con nota di MANDRICI P., *Limiti di applicazione delle disposizioni sul tentativo di conciliazione*.

**Prelazione e riscatto - In genere - Riconoscimento giudiziale del diritto di prelazione - Obbligo del retraente di pagare il prezzo, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza - Condizione sospensiva per il trasferimento della proprietà del fondo, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 590/1965 - Conseguenze - Diritto del retraente ai frutti del fondo dalla data di esercizio del diritto di riscatto - Esclusione - Spettanza al retrattato, fino all'avveramento della condizione - Fondamento.** (C.c., artt. 1351, 1360, 1361; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 8 gennaio 1979, n. 2)

Cass. Sez. III Civ. - 23-5-2001, n. 7030 - Sabatini, pres.; Finocchiaro, est.; Giacalone, P.M. (conf.) - Mostarda (avv. Perilli) c. Bonassi (avv. Cochetti). (*Conferma App. Brescia 3 luglio 1998*)

*A norma dell'articolo unico della l. 8 gennaio 1979, n. 2 il retraente di un fondo rustico a cui è giudizialmente riconosciuto il diritto di prelazione deve versare il prezzo al retrattato, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che glielo riconosce, e tale adempimento, ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della l. 26 maggio 1965, n. 590, costituisce condizione sospensiva del trasferimento del riscattato diritto di proprietà del fondo. Pertanto il retraente, sia secondo un'interpretazione razionale di tali norme, sia ai sensi dell'art. 1361 c.c., non ha alcun diritto, fino all'avveramento della condizione, di coltivare il fondo su cui ha esercitato il riscatto, né di percepirne i frutti, spettando invece al retrattato l'amministrazione dello stesso (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 5 febbraio 1988, n. 1215, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, 299; Cass. 30 gennaio 1982, n. 597, in *Giur. agr. it.*, 1982, 386.

\*

**Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità - Elezioni circoscrizionali - Lite pendente con il Comune - Causa pendente sulla natura civica o privata di un terreno - Incompatibilità - Cessione dei diritti sul bene - Rimozione dell'incompatibilità - Esclusione.** (L. 16 maggio 1960, n. 570; l. 23 aprile 1981, n. 154)

Cass. Sez. I Civ. - 13-4-2001, n. 5548 - Baldassarre, pres.; Criscuolo, est.; Raimondi, P.M. (parz. diff.) - Alfonsi (avv. Ludovici) c. Corriere ed altri. (*Conferma App. L'Aquila 21 marzo 2000*)

*Ricorre un'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale, cui si applica l'art. 3, primo comma, n. 4 della legge n. 154 del 1981, nel caso di pendenza di un giudizio instaurato d'ufficio dal Commissario regionale agli usi civici di cui siano parti, in posizioni contrapposte, il Comune e l'eletto e in cui si controverta in ordine alla natura civica o privata di un terreno; né vale a rimuovere la causa di incompatibilità l'intervenuta cessione dei diritti sul terreno in questione da parte dell'eletto, poiché il relativo negozio non pone termine alla controversia e la sua validità dipende dall'esito del giudizio (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici.

\*

**Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Riparto di giurisdizione - In materia di accertamento della qualità del suolo - Questione da decidere con efficacia di giudicato - Giurisdizione del**

**Commissario - Sussistenza - Deduzione della demanialità civica del suolo al solo scopo di negare l'esistenza del diritto altrui - Accertamento incidentale della qualità del suolo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.** (L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29)

Cass. Sez. Un. Civ. - 1-3-2002, n. 3031 - Vessia, pres.; Lupo, est.; Iannelli, P.M. (conf.) - De Simone ed altro (avv. Padroni) c. Palmieri (avv. Sotis). (*Dichiara giurisdizione rimette Sez. semplici App. Roma 31 marzo 2000*)

*L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, soltanto allorché la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba, quindi, essere risolta con efficacia di giudicato. Al contrario, nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità civica di un bene sia eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, tale eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo incidenter tantum. (Nella specie, l'esistenza dell'uso civico era stata dedotta dal convenuto per contestare la pretesa dell'attore al rilascio del fondo alla scadenza del rapporto agrario; nell'affermare il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento incidentale della qualità del suolo) (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 14 maggio 1993, n. 5506, in questa *Riv.*, 1994, 157, con nota di GERMANÒ A., *Sulla giurisdizione dei Commissari agli usi civici*; Cass. 19 giugno 1996, n. 5621, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 881.

\*

**Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Decadenza ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività delle previste eccezioni - Conseguenze - Trasferimento del fondo da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante - Operatività della decadenza.** (L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28)

Cass. Sez. V Civ. - 26-10-2001, n. 13219 - Olla, pres.; Cicala, est.; Abbritti, P.M. (conf.) - Santagostini (avv. Ferrari) c. Min. Finanze ed altro (Avv. Gen. Stato). (*Conferma Comm. Trib. Reg. Milano 2 dicembre 1999*)

*L'art. 7, primo comma, della l. 6 agosto 1954, n. 604, come integrato dall'art. 28, primo comma, della l. 26 maggio 1965, n. 590, là dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 29 gennaio 2001, n. 1226, in questa *Riv.*, 2001, 690, con nota di Di PAOLO G., *Presupposti per la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina*; Cass. 14 agosto 1992, n. 9580, *ivi*, 1993, 122.

## Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

**Sanità Pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all'art. 52, comma 3, d. lgs. n. 22 del 1997 - Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto - Legittimità - Fondamento.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52; nuovo c.p.p., art. 321)

Cass. Sez. III Pen. - 8-8-2001, n. 30903 - Avitabile, pres.; Mannino, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - Maio, ric. (*Conferma Trib. ries. Foggia 4 gennaio 2001*)

*In materia di smaltimento dei rifiuti, è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi con formulario contenente dati inesatti o incompleti, integrante l'ipotesi di reato di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, stante il disposto del comma secondo dello stesso art. 52, che ricollega al reato di cui al comma terzo un'ipotesi di confisca obbligatoria (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 29 marzo 2001, n. 17349 c.c., Mingione, in *Mass. dec. pen.*, 2001, 219.698; Id. Sez. III, 20 febbraio 2001, n. 13808, Capoccia, *ivi*, 2001, 218.969.

\*

**Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Consegna di *altud pro alto* - Reato di frode in commercio - Sussistenza.** (C.p., art. 515)

Cass. Sez. III Pen. - 7-6-2001, n. 23008 - Papadia, pres.; Grillo, est.; Meloni, P.M. (conf.) - Marsillo, ric. (*Conferma Trib. Isernia 11 aprile 2000*)

*Integra il reato di frode in commercio la condotta dell'esercente che alla richiesta di prosciutto di Parma - la cui denominazione di origine è riservata dall'art. 1 della legge n. 26 del 1990 esclusivamente a prodotti che abbiano determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche che formali - consegna prosciutto crudo non di Parma (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 12 maggio 1997, n. 538, Stopponi, in *Mass. dec. pen.*, 1997, 208.272, in fattispecie relativa a vendita di formaggio «Seland» in luogo di «Emmental».

\*

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti agrari e sostanze di uso agrario - Mangimi - Livello di progesterone nel sangue bovino - D.m. 14 novembre 1996 - Superamento - Trattamento non consentito di sostanze alimentari - Contravvenzione di cui all'art. 5, comma primo, lett. a) della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Sussistenza.** (D.m. Sanità 14 novembre 1996; l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. a)

Cass. Sez. III Pen. - 25-5-2001, n. 21377 - Malinconico, pres.; Postiglione, est.; Izzo, P.M. (diff.) - Murciano, ric. (*Dichiara inammissibile App. Torino 20 novembre 2000*)

*In tema di preparazione, detenzione o vendita di sostanze alimentari, il superamento dei livelli di progesterone nel sangue bovino stabiliti con d.m. 14 novembre 1996 costituisce prova della sussistenza di un trattamento tale da alterare le qualità naturali delle sostanze alimentari, sanzionato dal reato contravvenzionale previsto dall'art. 5, primo comma, lett. a) della l. 30 aprile 1962, n. 283 (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 30 dicembre 1996, n. 1502, Isaia, in *Mass. dec. pen.*, 1997, 206.733.

**Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Esercizio durante il periodo consentito in orario serale - Sussistenza del divieto generale - Esclusione.** (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. a) e all. a, art. 31, lett. g)

Cass. Sez. III Pen. - 1-6-2001, n. 22335 - Avitabile, pres.; Piccialli, est.; Fraticelli, P.M. (diff.) - Gambetta, imp. (*Annulla senza rinvio App. Milano 8 maggio 2000*)

*L'art. 30, lett. a) della l. 11 febbraio 1992, n. 157, nel prevedere come reato l'esercizio della caccia in «periodo di divieto generale», si riferisce ai periodi di divieto rapportati all'anno solare e non alle limitazioni di orario che vigono anche durante i periodi in cui la caccia è consentita. L'infrazione di dette limitazioni integra pertanto solo gli estremi dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 31, lett. g) della stessa legge (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III, 26 settembre 1997, n. 2143, Salvini, in *Mass. dec. pen.*, 1988, 209.413. In dottrina cfr. MAZZA P., *Predisposizioni in battuta e mezzi di caccia non consentiti*, in questa Riv., 2002, 57-58.

\*

**Sanità Pubblica - Inquinamento atmosferico - D.p.r. n. 203 del 1988 - Ambito di applicabilità ai soli impianti industriali - Esclusione.** (D.p.r. 24 maggio 1988, n. 203)

Cass. Sez. III Pen. - 6-7-2001, n. 27366 - Avitabile, pres.; Onorato, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - Feletto ed altro, imp. (*Conferma Trib. Pordenone 17 settembre 1999*)

*In tema di inquinamento atmosferico, con il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 il legislatore non ha inteso limitare la tutela della salubrità dell'aria ed il controllo delle emissioni atmosferiche solo agli impianti definibili come industriali ai sensi dell'art. 2195 del c.c., ma vi ha incluso anche gli altri impianti non industriali che pure possano avere uguale o maggiore potere inquinante, attesa la portata generale dell'art. 1 del citato d.p.r. che prevede la sottoposizione alla disciplina in esso contenuta di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera (1).*

(1) In termini, in fattispecie relative ad inceneritore di mattatoio comunale, Cass. Sez. III, 2 giugno 1995, n. 1186, Antelmi, in *Mass. dec. pen.*, 1995, 202.772.

\*

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Prodotti alimentari deteriorabili - Controlli microbiologici - Preanalisi di cui all'art. 3 del d.lgs. 123 del 1993 - Natura amministrativa - Omissione - Rilevanza - Esclusione - Rituale avviso della data delle operazioni di analisi e consegna di copia del verbale di prelievo - Sufficienza.** (D.lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 3; l. 30 aprile 1962, n. 283)

Cass. Sez. III Pen. - 10-7-2001, n. 27703 - Avitabile, pres.; Novarese, est.; Mura, P.M. (conf.) - Giaquinta, ric. (*Conferma Trib. Siracusa 19 ottobre 2000*)

*In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal d.lgs. 123 del 1993, nessuna violazione può ravvisarsi quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelievo e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, che abbiano rilevato la non conformità del prodotto, pur in carenza della c.d. preanalisi (in via esclusivamente amministrativa), essendo questa finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso che non fosse evidenziata alcuna irregolarità del prodotto (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 27 maggio 1996, n. 5240, Valmori, in *Mass. dec. pen.*, 1996, 205.288; Id., Sez. III, 23 giugno 1999, n. 8152, Murciano, in *Riv. pen.*, 2000, 249.

## Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

**Ambiente - Inquinamento - Scarichi abusivi - Bonifica dell'area - Obbligo del proprietario incolpevole - Esclusione.**

**Ambiente - Inquinamento - Bonifica di area - Ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi - Inadempimento - Mancata esecuzione d'ufficio - Danno del privato - Domanda di risarcimento - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Esclusione.**

T.A.R. Lombardia, Sez. I - 16-7-2001, n. 4934 - Vacirca, pres.; Spadavecchia, est. - Soc. I. A. (avv. Salerno) c. Comune Canegrate (avv. Pilia e Pelliccia).

*Il proprietario che non sia responsabile del deposito incontrollato di rifiuti non ha un obbligo di provvedere alla bonifica dell'area, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare per il recupero delle relative spese sostenute dal Comune (1).*

*Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia del Comune che abbia trascurato l'esecuzione di precedenti ordinanze di bonifica di suoli utilizzati per il deposito incontrollato di rifiuti, in quanto tale comportamento non è riconducibile ad alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non potendosi ritenere che la giurisdizione in materia urbanistica, che pur concerne «tutti gli aspetti dell'uso del territorio» ai sensi dell'art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, venga estesa fino a comprendere anche i casi in cui l'azione o l'inerzia dell'Amministrazione, ancorché incida su un'area come oggetto materiale, abbia un diverso oggetto giuridico, inerisca cioè a poteri attinenti non alla disciplina e all'uso del territorio, ma all'uso di un bene, in materie quali l'igiene e la sanità estranee a quelle che il legislatore ha fatto oggetto di giurisdizione esclusiva (2).*

(1-2) In giurisprudenza è stato escluso che il proprietario di un'area soggetta a scarichi abusivi abbia un dovere assoluto di impedire tali fenomeni, incombendo al medesimo solo l'ordinaria diligenza nella vigilanza del fondo (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11 maggio 2001, n. 1100, in *Trib. amm. reg.*, 2001, I, 2237; T.A.R. Sardegna, 12 ottobre 2000, n. 892, *ivi*, 2000, I, 5396). In dottrina, v. M. SANTOLOCI, *La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati*, in questa Riv., 2001, 742.

\*

**Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Finalità - Raggiungimento dell'obiettivo - Mancato conseguimento - Obbligo di restituzione del contributo - Legittimità.** (L. 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, co. 3, lett. c)

**Competenza - Provvedimento di recupero di contributo statale - Atto avente carattere gestionale - Competenza del direttore generale - Legittimità.** (L. 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, co. 3, lett. c.; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 2 e 16)

T.A.R. Sicilia, Sez. II - 31-5-2001, n. 801 - Adamo, pres.; Ferlisi, est. - Soc. coop. C.C.V. (avv. Fazio e Campo) c. Ministero politiche agricole (Avv. distr. Stato).

*Il contributo ex art. 4, co. 3, lett. c), della l. 8 novembre 1986, n. 752, è espressamente finalizzato al «sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale» e deve intendersi strutturalmente e giuridicamente collegato al raggiungimento di detto obiettivo, per cui in mancanza del conseguimento*

*dell'obiettivo, viene meno il rapporto sinallagmatico tra contributo e scopo dello stesso, con conseguente dovere della P.A. di richiedere quanto sia stato erogato ed obbligo del beneficiario di restituire quanto abbia percepito (1).*

*Il contributo ex art. 4, co. 3, lett. c), della l. 8 novembre 1986, n. 752, precedentemente concesso dal Ministero dell'agricoltura e foreste, correttamente viene recuperato con provvedimento del dirigente generale, ai sensi degli artt. 2 e 16 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trattandosi di atto avente carattere meramente gestionale (2).*

(1-2) Nella specie si è trattato della richiesta di restituzione di un contributo erogato per l'acquisizione di uno stabilimento per l'incremento e l'accentramento produttivo, in quanto sia stata rilevata la carenza di funzionalità ed efficienza di alcuni magazzini facenti parte del complesso aziendale acquistato con il contributo statale, per cui erano venute meno le condizioni di sviluppo che avevano determinato l'intervento pubblico.

\*

**Leggi e decreti - Norme comunitarie - Efficacia diretta ed obbligatoria nell'ordinamento interno - Conseguenze.**

**Caccia e pesca - Pesca - Arresto definitivo del natante - Condizioni - Attività di pesca per almeno 75 giorni per ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti.** (Reg. Cons. C.E.E. n. 3699/93; d.m. politiche agricole 14 ottobre 1994, n. 611, art. 3 co. 3, lett. e).

**Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - Obbligo - Procedimento iniziato ad istanza di parte - Insussistenza.** (L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8)

T.A.R. Lazio, Sez. II ter - 1° giugno 2001, n. 4840 - C.P.M. ed altri (avv. Lazzara) c. Ministero politiche agricole (Avv. gen. Stato).

*Le norme comunitarie, poiché provengono da un ordinamento distinto ma coordinato con quello interno e poiché devono avere piena efficacia obbligatoria ed applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, entrano e permangono in vigore nell'ordinamento italiano senza che la loro efficacia possa essere intaccata dalle normative nazionali, sia anteriori che successive, avendo in definitiva l'effetto di impedire che le disposizioni interne incompatibili vengano in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (1).*

*Legittimamente l'Amministrazione, in osservanza dell'art. 3, co. 3, lett. e), del decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 14 ottobre 1994, n. 611, di attuazione del reg. del Consiglio C.E.E. n. 3699 del 1993, non concede il premio di arresto definitivo del natante, in mancanza del requisito concernente l'attività di pesca dell'unità per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi (e non anni solari) precedenti la data di presentazione della domanda del premio medesimo (2).*

*L'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241, non trova applicazione nel caso di procedimento iniziato ad istanza di parte, in cui l'Amministrazione è tenuta alla sola verifica della documentazione prodotta in relazione alla normativa applicabile (nella specie, si è trattato di domanda di premio per arresto definitivo di natante) (3).*

(1-3) Sulla prima massima, v. Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389 e 8 giugno 1984, n. 170, in *Cons. Stato*, rispettivamente 1989, II, 981 e 1984, II, 765.

Sulla terza massima, in senso conforme, v.: Cons. giust. amm. Reg. sic., 14 ottobre 1999, n. 558, *ivi*, 1999, I, 1771.



## PARTE III - PANORAMI

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica del reg. (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva. *Reg. Commissione 10 ottobre 2001, n. 1979/2001*. (G.U.C.E. 11 ottobre 2001, n. L 270)

Fissazione per la campagna di commercializzazione 2000/01, della produzione stimata di olio d'oliva e dell'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato. *Reg. Commissione 10 ottobre 2001, n. 1980/2001*. (G.U.C.E. 11 ottobre 2001, n. L 270)

Modifica del reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato. *Reg. Commissione 15 ottobre 2001, n. 2022/2001*. (G.U.C.E. 16 ottobre 2001, n. L 273)

Modifica del Reg. (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e delle note complementari figuranti nell'allegato I del reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. *Reg. Commissione 18 ottobre 2001, n. 2042/2001*. (G.U.C.E. 19 ottobre 2001, n. L 276)

Modifica del reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato. *Reg. Commissione 18 ottobre 2001, n. 2047/2001*. (G.U.C.E. 19 ottobre 2001, n. L 276)

Modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. *Reg. Commissione 22 ottobre 2001, n. 2065/2001*. (G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278)

Sospensione dell'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche. *Reg. Commissione 24 ottobre 2001, n. 2087/2001*. (G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282)

Modifica del reg. (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi. *Reg. Commissione 25 ottobre 2001, n. 2088/2001*. (G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282)

Modalità di applicazione del reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. *Reg. Commissione 29 novembre 2001, n. 2318/2001*. (G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 313)

Modificazione della dir. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. *Dir. Commissione 26 novembre 2001, n. 2001/101/CE*. (G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 310)

Modifica del reg. (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva. *Reg. Consiglio 20 novembre 2001, n. 2292/2001*. (G.U.C.E. 227 novembre 2001, L 308)

Modifica del reg. (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva. *Reg. Commissione 12 novembre 2001, n. 2193/2001*. (G.U.C.E. 13 novembre 2001, n. L 295)

Modifica del reg. (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva. *Reg. Commissione 31 ottobre 2001, n. 2152/2001*. (G.U.C.E. 1° novembre 2001, n. L 288)

Piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica. *Dec. Commissione 21 dicembre 2001, n. 2002/18/EC*. (G.U.C.E. 11 gennaio 2001, n. L 7)

Miele. *Dir. Consiglio, 20 dicembre 2001, n. 2001/110/CE*. (G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10)

Determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana. *Dir. Consiglio, 20 dicembre 2001, n. 2001/111/CE*. (G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10)

Succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. *Dir. Consiglio, 20 dicembre 2001, n. 2002/112/CE*. (G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10)

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni destinate all'alimentazione umana. *Dir. Consiglio, 20 dicembre 2001, n. 2001/113/CE*. (G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10)

Modifica della dec. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia. *Dec. Commissione 16 gennaio 2002, n. 202/35/EC*. (G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

Modifica all'allegato II, parte B, del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, in materia di microrganismi geneticamente modificati. *D.M. (salute) 6 dicembre 2001*. (G.U. 3 gennaio 2002, n. 2)

Proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). *D.M. (politiche agricole e forestali) 27 dicembre 2001*. (G.U. 3 gennaio 2002, n. 2)

Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. *D.M. (politiche agricole e forestali) 27 novembre 2001*. (G.U. 11 gennaio 2002, n. 9, suppl. ord. n. 7)

Revoca del decreto direttoriale 4 ottobre 2001 concernente «Deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 relativo alla denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise" e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" rosso o rosso "del Molise" anche nella tipologia "riserva". *D.M. (politiche agricole e forestali) 11 dicembre 2001*. (G.U. 15 gennaio 2002, n. 12)

Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 8 gennaio 2002*. (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15)

Modifica degli allegati II e V al d.p.r. del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini. *D.M. (salute) 8 novembre 2001*. (G.U. 19 gennaio 2002, n. 16)

Modificazione al decreto 18 luglio 1986 relativo all'individuazione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 21 dicembre 2001*. (G.U. 19 gennaio 2002, n. 16)

Attuazione della Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 2000, n. 2001/42/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2001, per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili. *D.M. (salute) 12 novembre 2001*. (G.U. 23 gennaio 2002, n. 19)

Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di imprese e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 5 dicembre 2001*. (G.U. 24 gennaio 2002, n. 20)

Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. *D.L. 25 gennaio 2002, n. 4.* (G.U. 28 gennaio 2002, n. 23)

Disposizioni applicative al Reg. (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Etichettatura carni bovine. *D.M. (politiche agricole e forestali) 13 dicembre 2001.* (G.U. 28 gennaio 2002, n. 23)

Modifiche ai decreti ministeriali 8 giugno 2001 e 6 agosto 2001, concernenti rispettivamente «Aggiornamento del decreto del Ministero della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili» e «Recepimento delle direttive 2001/35/CE, 2001/39/CE e 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione». *D.M. (salute) 20 novembre 2001.* (G.U. 30 gennaio 2002, n. 25)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### LOMBARDIA

Norme in materia di inquinamento acustico. *L.R. 10 agosto 2001, n. 13.* (B.U. 23 agosto 2001, n. 33, suppl. ord.)

### PUGLIA

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale. *L.R. 30 novembre 2000, n. 17.* (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi. *L.R. 30 novembre 2000, n. 18.* (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche. *L.R. 30 novembre 2000, n. 19.* (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria. *L.R. 30 novembre 2000, n. 21.* (B.U. 13 dicembre 2000, n. 147)

Approvazione regolamento regionale «vigilanza venatoria» art. 45 comma 2 l.r. 27/1998 - 28 dicembre 2000, n. 3. *R.R. 28 dicembre 2000, n. 3.* (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)

Approvazione regolamento Aziende faunistico-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione giunta regionale n. 39 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 4. *R.R. 28 dicembre 2000, n. 4.* (B.U. 3 gennaio 2001, n. 1)

### TRENTINO-ALTO ADIGE

#### Provincia di Trento

Modifica del regolamento per l'esecuzione della l.p. 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con d.p.g.p. 11 novembre 1952, n. 4. *D.P.P. 7 giugno 2001, n. 18-69/Leg.* (B.U. 3 luglio 2001, n. 27)

### UMBRIA

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati per la promozione di prodotti biologici e tipici. *L.R. 30 agosto 2001, n. 21.* (B.U. 29 agosto 2001, n. 41)

### VENETO

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 «Norme per l'istituzione del parco regionale del Delta del Po» e successive modificazioni. *L.R. 16 agosto 2001, n. 19.* (B.U. 21 agosto 2001, n. 75)

## LIBRI

**Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione**, di FRANCESCO MARIO AGNOLI - Edagricole, Bologna, 2001, p. 280, L. 49.000.

L'opera di Francesco Mario Agnoli costituisce l'aggiornamento di un lavoro già pubblicato sull'argomento nel 1977, anno dal quale passò ancora un lungo periodo prima che l'Italia si decidesse ad emanare la prima legge sull'agriturismo.

Da allora sino ad oggi, molti sono stati gli interventi del legislatore finalizzati a creare ordine in un'attività delle imprese agricole che ha incontrato un particolare gradimento in chi desidera concedersi un periodo di riposo abbinato al piacere della vita di campagna e dell'ambiente rurale.

L'agriturismo è diventato, infatti, negli ultimi anni, un fenomeno rilevante sia sotto il profilo sociale che economico, richiedendo un corretto inquadramento sotto il profilo giuridico e fiscale nell'interesse stesso degli operatori che esercitano tale attività e dei consumatori.

Il volume si apre con un ampio capitolo dedicato ad illustrare come l'attività agrituristica abbia avuto una certa difficoltà ad essere considerata una fattispecie giuridica destinataria di specifica regolamentazione, a cui si è approdati con la l. 5 dicembre 1985, n. 730.

Al di fuori di tale ambito, si sottolinea come l'agriturismo abbia stentato ad essere riconosciuto come attività connessa a quella agricola, anche nella sede della Suprema Corte di cassazione, esplicitamente biasimata dall'A. per la scarsa conoscenza della realtà agricola italiana, manifestata nelle sentenze relative a tale argomento.

L'approfondimento della tematica prosegue con un'ampia riflessione sulla differenziazione tra azienda agricola ed agrituristica anche con riferimento alla contrattualistica agraria, per poi scendere nello specifico delle singole attività svolte dall'impresa agrituristica che vanno dall'ospitalità alla ristorazione, ai servizi di natura ricreativa e culturale. In tal modo emerge la peculiarità di un'impresa che partendo dall'attività meramente agricola è in

grado, in un'ottica di multifunzionalità, di assorbire in una sorta di positiva contaminazione, quanto attiene, di volta in volta, ad attività tipiche del terziario come appunto l'attività alberghiera, la somministrazione dei pasti ecc., sino quasi ad apparire, per tali settori di attività, una *pericolosa concorrente*.

Molto utile per gli operatori è il capitolo dedicato agli adempimenti amministrativi che, data appunto la natura multifunzionale dell'impresa, richiedono una pluralità di obblighi che vanno, ad es.: dalle norme sull'edilizia, a quelle sull'igiene e la sanità, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle autorizzazioni degli organi locali per l'esercizio delle attività, al riconoscimento ufficiale degli operatori tramite l'iscrizione in appositi albi regionali.

Infine, molto interessante è la distinzione operata tra agriturismo e turismo rurale, alla quale l'A. dedica un apposito capitolo.

In particolare, si chiarisce, in merito a tale questione, come il legislatore italiano abbia insistito molto sul carattere di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alla tradizionale attività agricola, dovendo quest'ultima rimanere comunque l'attività principale nell'ambito della conduzione aziendale, mentre l'Unione Europea si è preoccupata di favorire il ricorso a strumenti idonei ad agevolare, attraverso un incremento reddituale, il mantenimento delle popolazioni agricole sul territorio. Uno di tali strumenti è appunto il turismo verde o turismo rurale.

La legislazione comunitaria, però, non opera alcuna distinzione tra agriturismo e turismo rurale, pertanto, la definizione di quest'ultimo, rimane sia nella legislazione comunitaria che in quella italiana, uno dei nodi irrisolti.

In tal senso, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» (1) prevedendo specificatamente all'art. 3 nuove norme in materia di agriturismo, avrebbe potuto costituire la sede più opportuna per un chiarimento definitivo sul concetto di turismo rurale, essendo oltretutto tale attività esplicitamente richia-

(1) Per un commento all'art. 3 del d.lgs. 228/2001, cfr.: *I tre decreti di orientamento agricolo*, in *Leggi civ. comm.*, n. 3-4, 2001.

mata dalla legge delega cit. (art. 7, comma 3, lett. b, legge 57/01 cit.).

Chiude l'opera, la parte relativa all'inquadramento fiscale dell'impresa agrituristica ed un'appendice costituita dall'elenco delle leggi regionali in materia di agriturismo, con il testo della legge quadro nazionale e di alcune sue disposizioni applicative.

A proposito della legislazione regionale, sarebbe stato interessante, da parte dell'A., fornire maggiori elementi per un'analisi comparata della legislazione regionale in materia, visto che comunque tutte le amministrazioni hanno legiferato in merito ed hanno, quindi, dato, nel corso di questi ultimi anni, un notevole contributo alla definizione del quadro normativo complessivo.

Un limite dell'opera, ovviamente non imputabile all'A., è costituito dal fatto di essere andato in stampa subito prima di due eventi legislativi importanti: l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 cit. e la riforma del titolo V della Costituzione.

L'art. 3, d.lgs. 228 cit., disciplina specificatamente le attività agrituristiche aggiungendo ulteriori elementi per una definizione più completa dell'attività agrituristica da sempre oggetto di numerosi problemi interpretativi soprattutto in merito al collegamento con l'attività agricola.

Anche la recente riforma dell'art. 117 della Costituzione (2) che attribuisce un maggior potere normativo alle Regioni, è probabile che avrà comunque un impatto notevole sulla disciplina futura dell'agriturismo.

In sostanza, sia la legge di orientamento che il nuovo assetto istituzionale, potranno ridefinire il quadro delle norme relative all'agriturismo, perfezionandone magari i contenuti e rendendole più aderenti alla realtà che vivono sul territorio le imprese agrituristiche.

Si profilano, pertanto, per questo settore dell'agricoltura, nuove ed interessanti prospettive di sviluppo, che meritano di essere seguite, anche sul piano legislativo, con la dovuta attenzione.

*Annalisa Saccardo*

**Didattica del diritto privato e laboratorio di didattica delle discipline giuridiche privatistiche**, con le esperienze di tirocinio, a cura di IGINO GRENDENE - Cedam, Padova, 2000, p. 275, L. 40.000.

L'opera dell'A. è suddivisa in tre parti ed è tesa ad approfondire sistematicamente la professionalità metodologico-didattica dei docenti delle discipline giuridiche.

Più precisamente, l'A., in merito al percorso formativo della scuola di specializzazione, parte dall'insegnamento della Didattica del diritto privato e attraverso l'utilizzazione del Laboratorio, giunge al Tirocinio come momento conclusivo di tale procedimento.

Inoltre, la lunga prefazione a cura del Prof. Margiotta, illustra i principi trattati dall'A. e si sofferma principalmente sull'analisi della cultura scolastica e della sua suddivisione in organizzazione degli insegnamenti, degli apprendimenti e nella qualificazione degli ambienti formativi per l'alunno, quali la scuola, la classe etc.

La ricerca didattica è intesa come quell'area specifica di studio, di azione e di intervento del docente, grazie alla quale l'apprendimento da parte dell'allievo è teso a capire il perché di ciò che egli stesso ripete.

L'esplicitazione della trama metodologica delle discipline, la traduzione degli obiettivi di ricerca e conoscenza in obiettivi che abbiano senso per gli alunni, la sperimentazione dei percorsi iniziali di formazione degli insegnanti e la produzione di materiali e strumenti per la didattica, fanno sì che l'analisi della didattica diventi analisi culturale, analisi dei significati che la cultura disciplinare può evocare all'interno della formazione di modelli mentali nell'allievo.

Didattica e metodo appaiono, quindi, in evidente stretta correlazione.

L'A. ritiene opportuno impartire al futuro giurista non solo nozioni, quanto anche e soprattutto abilità, capacità di orientamento e di apprendimento; in tal senso, studente e docente lavorano insieme, la didattica è attiva e la valutazione degli studenti si basa soprattutto sul lavoro da essi svolto lungo l'intero semestre sia con i contributi forniti in aula, sia con i lavori intermedi.

La didattica viene qui intesa come un ramo autonomo della scienza dell'educazione e maggiore attenzione viene poi data alla didattica disciplinare che è interessata ad ottimizzare i processi di apprendimento delle singole materie del curriculum.

Invero, ad avviso dell'A., la funzione della didattica non consiste solamente «nel trasmettere conoscenze, quanto e soprattutto nel rendere più autonomo il processo di acquisizione, nel pro-

muovere cioè nell'alunno l'imparare ad imparare».

Nel corso di Didattica del Diritto Privato, ci si dedica all'individuazione dei punti nodali dell'insegnamento di tale materia, con l'approfondimento trasversale dei temi relativi alle varie discipline giuridiche, grazie all'uso dell'informatica e della telematica ai fini del reperimento dei dati giuridici.

A tale riguardo, dev'essere rilevare che ci si proietta verso un maggior tasso di praticità dell'insegnamento, raggiungibile attraverso l'attivazione dei seminari, l'attuazione del metodo dei casi, la predisposizione di tirocini, la previsione di figure tipo il tutor, e si tende all'applicazione dell'affermazione che «il diritto è scienza pratica».

L'A. precisa inoltre, che nell'insegnamento del diritto privato, occorre considerare non solo il significato astratto della norma, ma anche il suo significato concreto, cioè quello che i giudici danno in un determinato momento storico a detta norma, derivante dalla casistica giurisprudenziale.

In ultimo, dalla lettura di tale volume, appare del tutto evidente la stretta collaborazione tra l'attività teorica dell'aula e l'attività di simulazione del laboratorio didattico della scuola di specializzazione, che costituisce la naturale connessione tra le aree disciplinari e didattiche di riferimento per ogni indirizzo.

Infatti, spetta al Laboratorio ricomporre le conoscenze acquisite e gli strumenti didattici approfonditi, applicarli in ambiente simulato per sviluppare la riflessione sulle competenze professionali ed infine, al Tirocinio, permettere di sperimentare la pratica professionale.

Il tirocinio, assume la valenza di strumento finale del processo formativo mirante a costruire il profilo dell'«insegnante di qualità».

In sintesi, si fa presente che la realizzazione di detta opera, cercando di individuare i modi e le forme per insegnare il diritto, di cui ne dà una rappresentazione non solo teorica, ma anche pratica, nelle parti dedicate al Laboratorio e al Tirocinio, ha permesso che per la prima volta nel nostro Paese, si sia data forma ad un Manuale di Didattica delle discipline giuridiche.

*Cecilia Greca*

**Reati alimentari: l'attuazione della depenalizzazione nel d.lgs. n. 507/99**, di CARLO CORRERA - Maggioli edit., Rimini, 2000, p. 176, L. 34.000.

Alle linee guida del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 per la trasformazione dei reati alimentari in illeciti amministrativi è dedicato il contributo del Correra, il quale si propone di illustrare le principali modifiche apportate alla l. 30 aprile 1962, n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e sulla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché le innovazioni introdotte nel codice penale con l'inserimento dell'art. 517 *bis*. Tale ultima previsione normativa configura una ipotesi circostanziale aggravante per i reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, se le condotte così sanzionate hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica e le cui specificità sono protette dalle disposizioni vigenti; negli altri casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in ipotesi di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento e dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nell'esercizio medesimo.

La parte centrale del volume è destinata all'analisi delle sanzioni amministrativa pecuniarie e dei c.d. «provvedimenti cautelari», con riferimento alla chiusura dello stabilimento e dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico sanitari.

In conclusione sono analizzate le modifiche alla l. 24 novembre 1981, n. 689, con particolare attenzione all'inserimento del nuovo istituto della «reiterazione delle violazioni», che costituisce una categoria giuridica parallela rispetto a quella della «recidiva» nel settore degli illeciti penali, nonché alle disposizioni transitorie e finali.

Una ricca appendice legislativa e un completo indice analitico, che facilita la consultazione dell'opera, chiude il contributo del Correra, che si rivela particolarmente utile per gli operatori pratici di un settore che riveste un ruolo importante nell'ambito della tutela della salute del consumatore.

*Patrizia Mazza*

(2) V. legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V

della parte seconda della Costituzione» in *G.U.* n. 248 del 24 ottobre 2001.